



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

TEOLOGIA MORALE

OSSIA

COMPENDIO

DI ETICA CRISTIANA

TRATTO DALLE DIVINE SCRITTURE, DA' CONCILJ,
DA' SS. PADRI E DA' MIGLIORI TEOLOGI


ESPOSTO CON METODO FACILE, CHIARO, ADATTATO
ALLA CAPACITA' DI TUTTI, ED UTILE AD
OGNI MANIERA DI PERSONE

DAL P. FAUSTINO SCARPAZZA

DOMENICANO

*PROFESSORE DI SACRA TEOLOGIA NEL COLLEGIO
DEL SS. ROSARIO DI VENEZIA,*

TOMO VII.



PALERMO

TIPOGRAFIA DI ANTONIO MURATORI

—
1844

TEOLOGIA MORALE

OSSIA

COMPENDIO

DI ETICA CRISTIANA

TRATTATO IX.

DEI SAGRAMENTI

Seguendo ancor noi il metodo e la pratica dei teologi, quali comunemente dopo tutte le altre parti della teologia parlano dei Sacramenti; dopo aver trattato nei sei precedenti Tomi di quest'Opera di tutte le altre sue parti; cioè delle regole delle umane azioni; dei peccati, e delle virtù teologali; dei precetti del decalogo; dei comandamenti della Chiesa; dei particolari doveri di certi stati di persone; della giustizia e del dominio; della restituzione e dei contratti; prenderemo per le mani la materia dei Sacramenti, la quale sebbene occupi l'ultimo luogo nella serie delle materie teologiche, a niuna però la cede in ampiezza e difficoltà, e certamente in necessità ed utilità. Imperciocchè, se è vero, com'è verissimo, quel che dice il Concilio di Trento nel Proemio della settima sessione, *che col mezzo dei Sacramenti tutta la giustizia o incomincia, o incominciata si aumenta, o perduta viene*

riacquistata; non può non esser vero che la scienza dei Sacramenti sia in qualche maniera necessaria a tutt'i fedeli, e lo sia molto più ai ministri dell'Altare, e debba poi essere con sommo studio specialmente da quegli ecclesiastici coltivata, ai quali o per debito del loro uffizio pastorale, o per carità e zelo del bene del prossimo appartiene il prestare la loro opera alla salute dell'anime. Trattano la materia dei Sacramenti con vasta erudizione e copia di dottrine molti insigni Teologi, il Bellarmino, il Gotti, il Tornell, il Giuvenino, il Vitasse, il Berti e parecchi altri; ma quanto a noi, lo scopo nostro principale sarà il trattenerci in quelle cose, che spettano ai casi di coscienza, ed alla pratica da osservarsi nel fare ed amministrare i santi Sacramenti; cose per altro, che vengono da non pochi Teologi trasandate. Divideremo questo Trattato, secondo l'ordine naturale della stessa materia, e secondo il metodo tenuto da san Tommaso nella 3 parte della sua somma, in otto parti; e diremo nella prima dei Sacramenti in generale, e nell'altre sette di ciascuno dei sette Sacramenti in particolare. E pregando di cuore Iddio Signore ad assisterci colla sua grazia e coi suoi lumi, mettiamo senza più la mano all'opera.

PARTE I.

DEI SACRAMENTI IN GENERALE

¶ Divideremo per maggior chiarezza questa prima parte in tre Capitoli; nel primo dei quali parleremo della loro natura, numero, necessità, ministro e soggetto: nel secondo della materia, forma, ed effetti dei Sacramenti, cioè della grazia e carattere: e nel terzo delle cerimonie da praticarsi nell'amministrarli, e dei Sacramentali. Ogni capitolo poi sarà diviso in tanti paragrafi, quanti ne richiederà l'ampiezza della materia.

CAPITOLO I.

Della natura, numero, ordine, ministro e soggetto dei Sacramenti.

§ 1.

Definizione, numero, ordine dei Sacramenti.

I. Il vocabolo di Sacramento, che può di per se stesso significare qualunque segno o cerimonia sacra, viene dai Teologi ristretto a dinotare solamente certi riti, segni e cerimonie più eccellenti, il cui uso è di una grandissima virtù per la nostra santificazione; quali sono il Battesimo, la Cresima e gli altri Sacramenti. Preso il nome di Sacramento in questo ristretto senso e in questo più eccellente significato, viene da san Tommaso nella 3 p. q. 60, art. 1 definito *un segno di cosa sacra in quanto ha la virtù di santificare l'uomo*. Questa definizione trovasi nel Catechismo del Concilio di Trento alquanto ampliata nella seguente maniera: *Il Sacramento è un segno, o una cosa soggetta ai sensi, la quale per divina istituzione ha virtù e di significare e di operare la giustizia e la santità*. Si dice primamente *segno, o cosa soggetta ai sensi*; perchè sebbene non manchino Teologi, i quali asseriscono non essere assolutamente necessario che il Sacramento sia un segno o una cosa sensibile; confessano però essere cosa migliore e più conveniente, che da Dio fosse stabilito in un segno sensibile: sì perchè ciò che cade sotto i sensi è cosa più acconcia all'uomo, il quale dalle visibili cose viene guidato alle invisibili; e sì ancora perchè pei Sacramenti gli uomini uniscono in un sol corpo della Chiesa visibile: « In nullum, dice s. Agostino, lib. 19 contra Faustum cap. 11, religionis nomen homines coadunantur, nisi aliquo signaculorum aut Sacramentorum visibilium consortio ». Per nome poi di segno sensibile non ha ad intendersi soltanto l'elemento, di cui si fa uso in alcuni Sacramenti, ma eziandio l'azione stessa sensibile.

Nome e definizione del Sacramento.

Perchè e come sia un segno sensibile.

Come non sia segno naturale, ma per divina istituzione.

come nella penitenza l'assoluzione del sacerdote, o la contrizione esteriormente dal penitente dimostrata: e l'essere un segno sensibile conviene a tutt' i Sacramenti fino ad ora istituiti. E segno, secondo s. Agostino l. 2 de *Doctrina Crist.* e secondo la comune dei Teologi, è quella cosa, la quale oltre alla specie che produce nei sensi d'altra cosa fa venire in cognizione. Segno non già naturale, com'è il fumo del fuoco, ma volontario, e, come parlano i filosofi, *ad placitum*, cioè dipendente dal libero arbitrio dell' istitutore, come sono gli stendardi o bandiere della milizia. Quindi si aggiugne, *per divina istituzione*. Essendo i Sacramenti cose sensibili, non possono per verun modo de se essere segni di cose spirituali e sovranaturali; e però era necessario che venissero a quest' ufficio assunti per estrinseca divina istituzione. Il che però non toglie che abbiano in se, e l'hanno diffatti, della analogia alla cosa stessa, a cui significare furono assunti: com'è facile il vederlo nel Battesimo, in cui la lavanda esteriore l'immagine ci presenta del lavamento interiore: e così pure nella Cresima, nella Eucaristia e negli altri Sacramenti.

Come sia segno della giustizia e santità.

II. I Sacramenti adunque sono segni sensibili da Dio medesimo istituiti. Ma segni di che? *Della giustizia e santità*, cui insieme e significano e producono. Imperciocchè i Sacramenti nostri, cioè della nuova legge, non solamente hanno virtù di significare, ma eziandio di conferire la grazia significata, cioè la grazia abituale; e la conferiscono diffatti, e per essa gli uomini che li ricevono vengono veracemente giustificati, ognoracchè chi li riceve non frappone un volontario obice alla divina operazione; cosa che è di fede: *Si quis dixerit*, così il Concilio di Trento nella sess. 7 de *Sacram.* can. 6, « Sacramenta non continere gratiam, quam significant. anathema sit. Ed ecco la somma differenza fra i Sacramenti nostri e gli antichi. I Sacramenti della vecchia legge qualche significanza esprimevano della grazia santificante da Cristo meritata; ma la grazia e santità non conferivano; ed erano per S. Tommaso q. 61, a. 4, al 3., non altro che segni della grazia futura: *Sacramenta veteris*

Differenza fra i Sacramenti nostri e gli antichi.

Legis fuerunt signa gratiae futurae. Quindi S. Agostino nell'Epist. 19 secondo l'edizione Lovan dice; che per essi gli uomini non si giustificavano; ma erano ombre e figure, che prenunciavano la grazia, con cui siam giustificati: *Eis homines non justificantur; umbrae sunt praenuntiantes gratiam qua justificantur.*

III. Intorno al numero de' Sacramenti ella è verità di fede definita dal Concilio di Trento nella sess. 7 de Sacram. can. 1., che non sono nè più nè meno di sette. cioè Battesimo, Cresima, Eucaristia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine, e Matrimonio: « Si quis dixerit, Sacramenta novae legis esse plura, aut pauciora, quam septem, videlicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Paenitentiam, Extremam Uctionem, Ordinem et Matrimonium, aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie Sacramentum, anathema sit. » Colla qual definizione non ha mica il Concilio, nemmeno per ombra, stabilito alcuna cosa di nuovo; ma per opporsi agli errori dei due empj novatori Lutero e Calvino, altro non ha fatto che definire e dichiarare ciocchè da tutta l'antichità e per via d'una perpetua tradizione ha ritrovato stabilito e confermato; nel che la Chiesa latina ha avuto sempre ed ha anco di presente il consenso della Chiesa greca, sebbene già da molto tempo per un orrido scisma da essa separata, la quale, anch'essa non meno della Latina, condanna i moderni Luterani e Calvinisti che ne diminuiscono il numero. E sebbene di questo settenario numero de' Sacramenti non si possa altra ragione nè migliore, nè più efficace assegnare della volontà dell'istitutore, che così ha disposto, pur nondimeno S. Tommaso, e sulle di lui pedate i Teologi, anzi anche il Concilio Fiorentino, ed il Catechismo del Concilio di Trento, non mancano di addurne quella specie di prove, che appellansi congruenze. Eccole tratte dall'Ang. Dottore 3, p. q. 65, art. 1 ed in ristretto. L'uomo debb' essere ordinato ed ajutato alla vita sua spirituale con tutti que' sussidj, de' quali abbisogna secondo le varie sue indigenze. Ora, quasi in tante maniere egli procede nella vita spirituale, in quante suole progredire nella temporale; in cui

È verità di fede, che sette sono i Sacramenti nè più, nè meno.

Congruenze di quest. settenario numero.

sette cose gli sono necessarie, cinque cioè per comodamente vivere a se medesimo, e due per vivere altresì utilmente alla repubblica. Per vivere a se stesso è primamente necessario che nasca: 2. che il di lui corpo giunga al debito accrescimento: 3. che conservi col mezzo del nutrimento ciocchè ha acquistato. Ma perchè poi non basta acquistar ciocchè giova, se inoltre non tolgansi di mezzo le cose nocive, è pur anche necessario e il guarirlo con salutevoli medicine dalle malattie, in cui pur troppo suol cadere, e il ristorarne le forze indebolite dalla diuturnità del male. E fin qui, affinchè viva a se medesimo. D'altri soccorsi poi ha uopo per vivere alla Repubblica, e col prudentemente diportarsi nelle Magistrature, e coll'accrescere il numero de' cittadini, generando prole; onde provvedor con una cosa alla pace e tranquillità della Repubblica, ed alla sua perpetuità coll'altra. Ed ecco che altrettanti sussidj in ordine alla vita spirituale dovevan prestarsi all'uom cristiano; ed appunto veggonsi a lui somministrati pei Sacramenti da Cristo istituiti. Imperciocchè col mezzo del Battesimo, pel quale l'uom vien rigenerato, egli incomincia la vita spirituale: e riceve aumento e forza per la Cresima: e per l'Eucaristia nutrizione e rifocillamento: e per la Penitenza la santità e la vita ricupera toltagli dal gran male delle colpe mortali: e per l'Estrema Unzione purgasi dalle reliquie de' peccati. Perfezionato in se medesimo con tali mezzi, viene reso idoneo a servire la Chiesa pei ministerj nella sagra Ordinazione ricevuti; e la Chiesa propaga, ed accresce il numero de' fedeli, mediante il Sacramento del Matrimonio, coi casti accoppiamenti. Adunque il settenario numero dei Sacramenti al ricevimento di tali sussidj è stato con ottimo consiglio e ragione istituito.

↳ Ordine di natura fra i Sacramenti.

IV. In questo settenario numero de' Sacramenti insegna s. Tommaso nella q. 65, art. 2 esserci un ordine triplice, cioè di *natura*, di *dignità*, e di *necessità*. Quale siasi fra essi l'ordine di natura, lo dichiara tosto così: « Siccome l'uno è prima della moltitudine; così que' Sacramenti, i quali sono ordinati alla perfezione d'una persona, precedono naturalmente que' che sono ordi-

« nati alla perfezione della moltitudine. E quindi fra i
 « Sagramenti han l'ultimo luogo l'Ordine ed il matrimo-
 « nio, i quali sono ordinati alla perfezione della moltitu-
 « dine: ed il Matrimonio è dopo l'Ordine, perchè parte-
 « cipa meno della vita spirituale, a cui i Sagramenti
 « sono ordinati. Fra que' Sagramenti poi, che sono or-
 « dinati alla perfezione d'una persona hanno il primo
 « luogo que' che ad essa sono di lor natura ed assolu-
 « tamente ordinati; e dopo di essi quegli altri, che ci
 « sono ordinati soltanto per accidente, cioè a togliere
 « l'accidente nocivo sopravveniente: come sono la Peni-
 « tenza, e l'Estrema Unzione: è però naturalmente po-
 « steriore l'Estrema Unzione, che dà il compimento alla
 « guarigione, alla Penitenza che l'ha incominciata. Fi-
 « nalmente fra gli altri tre è cosa manifesta, che il Bat-
 « tesimo, che è la spirituale rigenerazione, ha il primo
 « luogo: il secondo l'ha la Cresima, che è ordinata alla
 « perfezione formale della virtù: ed il terzo l'Eucaristia,
 « che è ordinata alla perfezione del fine ».

V. Ma quanto all'ordine di eccellenza e di dignità il Sagramento della Eucaristia è il primo ed il massimo fra i sagramenti. Così s. Tommaso nell'art. 3 ed eccome le sue ragioni: « Primamente, dice, per ciò che in
 « esso si contiene: perocchè in questo Sagramento si
 « contiene sostanzialmente lo stesso Cristo; laddove ne-
 « gli altri Sagramenti non si contiene se non se una
 « certa virtù istrumentale partecipata da Cristo... 2. Per
 « l'ordine de' Sagramenti fra se medesimi: perocchè tutti
 « gli altri Sagramenti sembra no ordinati alla Eucaristia
 « come a fine. E certamente è cosa manifesta che il Sa-
 « gramento dell'Ordine è ordinato alla consecrazione della
 « Eucaristia; e quello del Battesimo al ricevimento della
 « medesima: nel che il fedele si perfeziona per la Cre-
 « sima e per la Penitenza ed Estrema Unzione
 « l'uom si prepara a ricevere degnamente il corpo di Cri-
 « sto: il Matrimonio altresì almeno pel suo significato a
 « questo Sagramento appartiene, inquanto significa la
 « unione di Cristo colla Chiesa ».

Ordine di di-
gnità.

VI. Finalmente quanto all'ordine di necessità così la

Ordine di ne-
cessità.

discorre il s. Dottore nell'art. 5. « Riguardo al fine può
 « alcuna cosa dirsi necessaria in due maniere: cioè, o
 « perchè senza di essa non si può per verun modo con-
 « seguire il fine; com'è necessario il cibo al viver umano:
 « e cioèchè è necessario in questa maniera, lo è sem-
 « plicemente ed assolutamente. O perchè senza di essa
 « si può bensì assolutamente conseguire il fine, ma con
 « difficoltà, e non sì comodamente e convenientemente;
 « come il cavallo è necessario per far viaggio, ma non
 « è poi necessario semplicemente ed assolutamente. A-
 « dunque sono nella prima maniera necessarj tre Sagra-
 « menti; due cioè alla persona particolare, il Battesimo
 « assolutamente, e la Penitenza, supposto il peccato mor-
 « tale commesso dopo il Battesimo; ed il Sacramento
 « dell'Ordine alla Chiesa, perchè *ubi non est gubernator,*
 « *populus corruet*, come si dice Proverb. 11, v. 14.
 « Nella seconda maniera poi sono necessarj gli altri Sa-
 « gramenti: perchè la Cresima perfeziona in certa ma-
 « niera il Battesimo; e l'Estrema Unzione la Penitenza;
 « e il Matrimonio per via di propagazione conserva alla
 « Chiesa la moltitudine de' fedeli ». Ecco la dottrina del
 s. Dottore sul triplice ordine de' Sacramenti; dottrina soda
 e chiara: dottrina approvata da tutti i Teologi, i quali
 hanno mai sempre riconosciuto e nell'ordine la stessa se-
 rie, e la stessa necessità nell'uso, e nella dignità la me-
 desima eccellenza; e dottrina finalmente munita dell'au-
 torità del concilio Fiorentino e Tridentino, e dell'appro-
 vazione del Catechismo Romano, che nella foggia stessa
 e collo stesso ordine dispongono i Sacramenti.

§ 2.

*Del Ministro de' Sacramenti, e delle condizioni, che in
 esso ricercansi per la valida e lecita amministrazione.*

I soli uomini
 viatori sono
 i Ministri
 de' Sagra-
 menti.

I. È cosa certa presso tutti, che gli uomini viatori,
 ed essi soli sono gli ordinarij Ministri de' Sacramenti.
 Imperciocchè a chi mai ha commesso il divin Redentore
 l'amministrazione de' Sacramenti? ed ha egli detto, *ewntes*

docte omnes gentes, baptizantes eos? A chi ha egli comandato di consecrare e distribuire la Ss. Eucaristia con quelle parole, *hoc facite in meam commemorationem?* A chi di assolvere dai peccati con dire, *quorum remisistis peccatu remittentur eis.* A chi tutte queste cose, se non agli uomini viatori e ad essi soli? Quindi l'Apostolo nella let. agli Ebrei c. 5, v. 4, dice: « Omnis Pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis, quae sunt ad Deum ». Ed a vero dire, essendo i Sacramenti stati istituiti per la salute degli uomini, e soli uomini; da' soli uomini, onde si osservi la debita proporzione, debbon'essere amministrati. Dissi gli *ordinarij Ministri*; perchè non neghiamo, che possa Iddio straordinariamente servirsi del ministero di un Angelo; anzi di buon grado lo ammettiamo con s. Tommaso, il quale nella q. 64, 2, 7, scrive così: « Siccome Iddio non ha legato ai Sacramenti la sua virtù in guisa, che non possa senza i Sacramenti conferire l'effetto de' Sacramenti; così parimente non ha ristretto a' Ministri della Chiesa la sua virtù in maniera, che non possa dare agli Angioli la virtù di amministrare i Sacramenti. E perchè gli Angioli buoni sono nunzj di verità, se venisse dai buoni Angioli alcuna Sacramentale ministero adoperato, dovrebbe aversi per valido o rato: perchè sarebbe manifesto ciò farsi per volontà divina ». E forse lo Scoto non ha parlato che di Ministro straordinario, quando ha insegnato, poter essere gli Angioli, ed i Santi ministri de' Sacramenti. Comunque però ciò sia, egli è certo, che Lutero ha insegnato il contrario, osendo di asserire che anche i Demonj ne' corpi assunti possono essere idonei ministri de' Sacramenti.

II. Sono adunque Ministri ordinarij de' Sacramenti i soli uomini viatori; ma nemmen'essi lo sono tutti e singoli. Non lo sono primamente gl'infanti, ed i pazzi; perchè essendo privi dell'uso di ragione, o di sana mente, nè sanno ciocchè si fanno, nè possono avere la necessaria intenzione. Non lo sono quelle persone che mancano di organi, onde fare le funzioni Sacramentali, come sono i muti; perchè non possono applicare la legittima

Non però
tutti e sin-
goli.

materia e forma. Oltracciò, ad eccezione del **Battesimo**, ed anche, secondo la volgare opinione, del **Matrimonio**, non posson fare nè amministrare altri **Sagramenti** quelle persone che non hanno ricevuto il carattere del sacro Ordine. Il che è stato dal Concilio di Trento definito nella sess. 7, can. 10 contro la dottrina di Lutero, il quale fa comune a tutt'i battezzati il ministero Ecclesiastico ed il Sacerdozio se non quanto all'uso, almeno quanto alla podestà: « Si quis dixerit, così il Concilio, Christianos omnes in verbo, et hominibus Sagramentis administrandis habere potestatem, anathema sit ».

Se al valore de' Sagramenti sia necessaria nel Ministro la fede.

III. Ma quali sono le condizioni, che nel Ministro ricercansi al valore de' Sagramenti? Una di esse sarà forse la fede? No, ell'è dottrina onninamente certa, e come domma cattolico ricevuta, che non è necessaria la fede nel Ministro de' Sagramenti per la lor validità. E quanto al **Battesimo** han posta questa verità fuori d'ogni ombra di dubitazione i Concilj di Laodicea, di Costantinopoli. I. o di Arles. II. ed ultimamente quei di Trento colla seguente definizione, sess. 7, *de Bapti.* can. 4. Si quis dixerit, **Baptismum**, qui etiam datur ab haëreticis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, non esse verum **Baptisma**; anathema sit ». E quanto dicesi del **Battesimo**, lo stesso ha a dirsi degli altri Sagramenti: perocchè ciocchè non nuoce al valore del **Battesimo**, non può neppure essere di ostacolo alla validità degli altri Sagramenti, giacchè è cosa manifesta essere quanto a tal punto della stessa condizione tutti i Sagramenti.

Se la proibità.

IV. Forse sarà nel Ministro necessaria la proibità, in guisacchè osti la di lui perversità al valore de' Sagramenti? Nemmeno. È domma di fede, che la perversità del Ministro anche manifesta non osta punto al valore de' Sagramenti. Lo ha definito il Concilio di Costanza nella sess. 8, condannando la quarta proposizione di Giovanni Hus, in cui diceva: « Si Episcopus vel Sacerdos est in peccato mortali, non ordinat et non perficit, non consëgrat, non baptizat. ». Ed il Tridentino nella sess. 7 *de Sacram.* can. 12. così ha decretato: « Si quis dixerit,

Ministrum in peccato mortali existentem, modo omnia essentialia, quae ad Sacramentum conferendum et conficiendum pertinent, servaverit, non conficere, aut conferre Sacramentum; anathema sit. s. Tommaso ne assegna nella q. cit. art. 5 la verissima ragione, cioè perchè i Ministri della Chiesa non operano nei Sacramenti se non come cause puramente istromentali; e quindi sebbene sieno malvagi ed iniqui, possono validamente amministrarli.

V. Sebbene la probità del Ministro non sia necessaria al valore de' Sacramenti, è però necessaria, affinchè nella loro amministrazione non si costituisca reo di gravissimo sacrilegio, che commettono, assolutamente parlando, tutti quelli i quali amministrano per uffizio i Sacramenti in istato di peccato mortale. La ragione è, perchè recano a Cristo una ingiuria gravissima, di cui fanno le veci, ed usurpano il ministero e trattano indegnamente cose santissime, e ordinate alla santificazione degli uomini: « Vae, esclama s. Bernardo, lib. de convers. ad Clericos, Ministris infidelibus, qui nondum reconciliat reconciliationis alienae negotia suscipiunt ». Ed il Rituale Romano insegna: « Impure et indigne Sacramenta administrantes in aeternum mortis reatum incurrunt ». Lo insegna apertamente s. Tommaso nell'art. 6 dicendo: « Non v'ha alcun dubbio che i malvagi, i quali agiscono come ministri di Dio e della Chiesa, peccano nell'amministrare i Sacramenti. E perchè questo peccato spetta alla irriverenza di Dio, ed alla contaminazione de' Sacramenti, quant'è dal canto dello stesso malvagio ministro (sebbene i Sacramenti non sieno in se a contaminazion sottoposti), ne viene in conseguenza, che il loro peccato sia di suo genere mortale ». Così egli. Dissi però, che peccano mortalmente e fanno un sacrilegio quegli che ciò fanno *per uffizio*. Imperciocchè chi amministra in caso di necessità e senza solennità il Sacramento del Battesimo, quantunque trovi in istato di peccato mortale, non pecca mortalmente. Così insegna s. Tommaso nella 7. 64, a. 6, al 3. E la ragione che ne adduce è, perchè in tal caso non lo fa nè per uffizio, nè come ministro della Chiesa, ma sup-

È necessaria la probità per amministrarli lecitamente.

Non però nel caso di necessità quanto al Battesimo.

Sentimento
di gravi Teo-
logi.

plisce soltanto all'altrui necessità. Ciò però non ha luogo negli altri Sacramenti, soggiunge egli, perchè non sono di tanta necessità come il Battesimo. Anzi Teologi gravi insegnano, che anche chi amministra il Battesimo in caso di necessità o sia laico, o sia ecclesiastico, se il tempo glielo permette, deve prima di battezzare eccitare in se medesimo la contrizione, e pentirsi de' suoi peccati; perchè sebbene ciò non fa come ministro della Chiesa, lo fa però come ministro di Cristo, di cui rappresenta la persona, nè è meno ministro del Sacramento di quel che lo sia il Sacerdote che battezza solennemente; e siccome la necessità non fa che le cose sante non sieno sante, così non fa che non debban essere santamente trattate. Sentenza è questa da seguirsi in pratica onninamente, quando il tempo lo permette, e quando si può prevedere il caso di necessità, come possono prevederlo le levatrici.

Conseguenze
di tal dottri-
na.

VI. Da tale dottrina generale siegue 1., che un Sacerdote, il quale conscio di mortal colpa amministra la Ss. Eucaristia da altro Sacerdote consecrata, diviene reo di altra colpa mortale. Che poi commetta o no tanti peccati quante persone egli comunica senza morale interruzione è una quistione, che in pratica poco importa; perchè que' Teologi che lo negano, confessano che qualsivoglia distribuzione oltre alla prima è una circostanza mortalmente aggravante, siccome quella che anche sola basta a peccar mortalmente. Quindi dovendosi esprimere in confessione le circostanze notabilmente aggravanti, è altresì secondo essi necessario di dichiarare o il numero delle persone comunicate, o il tempo presso a poco consumato nel comunicare. Per altro siccome il sacro Ministro suol essere disposto a comunicare tutte le persone che si presentano, così anche di questa disposizione, che basta da sè al peccato, dovrebbe farsi menzione nel tribunale di penitenza, se già dal Confessore non si supponesse. 2. Che pecca pure gravemente quel sacro Ministro, il quale fuori dell'amministrazione tocca la Ss. Eucaristia, o immediatamente, come quando v. g. da una Pisside la trasporta e ripone in un'altra, o mediatamente,

come quando la porta in processione. 4. Che pecca altresì gravemente chi in istato di peccato mortale dà al popolo la benedizione colla Ss. Eucaristia; poichè questa è una funzione propria del sagra suo uffizio sacerdotale. Dicasi lo stesso dei Diaconi, che per uffizio trasportano, toccano, maneggiano o la pisside, o l'ostensorio, o altri sagri vasi, in cui sta riposta la Ss. Eucaristia; 4. Che mortalmente peccano i Sacerdoti, che in peccato mortale ascoltano le confessioni, o dieno, o non dieno l'assoluzione. 5. Peccano altresì i diaconi ed i suddiaconi, che consej di peccato mortale solennemente esercitano i loro uffizj. 6. Peccano mortalmente anche i Vescovi, se in istato di mortal colpa fanno nel giovedì santo il Crisma, l'olio degl'infermi e de' catecumeni; come pure se conagrano chiesò, altari, e calici; perchè questi sono misterj e funzioni, che spettano ai Vescovi per uffizio: Così insegna s. Tommaso q. 36, art. 5, al 4 scrivendo.

« Ognorachè l'uomo esercita qualche atto come ministro della Chiesa in istato di peccato mortale, pecca mortalmente, e ciò tante volte, quante esercita un tal'atto. »

VII. Ma che dovrà dirsi di un sagra oratore, che predica in istato di peccato mortale; diviene egli perciò reo d'altro peccato mortale? s. Tommaso sovra quel versetto del Salmo 49. *Peccatori dixit Deus: Quare tu enarras justitias meas*; ricerca « se peccati mortalmente chi predica, o insegna in istato di peccato mortale » ed egregiamente scioglie il quesito così: « Il di lui peccato o è pubblico, o è occulto: e se è occulto, o lo fa per dispregio, e senza pentimento, o con pentimento. Dove adunque dirsi che se taluno è in un peccato pubblico, non ha a predicare o insegnare pubblicamente.. Se poi è in peccato occulto, e senza pentimento, in tal caso provoa il Signore, perchè simula... Se finalmente il suo peccato è occulto, e se ne duole, non pecca predicando o insegnando, quantunque parli in pubblico contro il peccato; perchè detestando così gli altri peccati detesta anche il suo ». A questa verissima decisione si sottoscrivono il Pontas, il Tornell, e gli altri Teologi più comunemente.

Se chi predica in peccato mortale peccati mortalmente.

Che debba fare il Ministro che è in peccato prima di esercitare le sagre funzioni.

VIII. Provvederà egli bastevolmente a se stesso un sagra Ministro, il quale conscio di mortal colpa col premettere il solo atto di contrizione, esercita le funzioni del suo ministero, quantunque possa, ed abbia eziandio e tempo congruo e comodo di confessarsi? Sì, rispondono francamente molti Probabilisti; perchè, dicono, non v'ha verun precetto ossia naturale, ossia divino, ossia ecclesiastico di premettere all'esercizio delle sagre funzioni la confessione, se chi le ha ad esercitare trovasi in peccato, ma comandasi solamente, che non le eserciti indegnamente, al qual fine basta la contrizione. Eccettuano soltanto il ricevimento della Ss. Eucaristia a cui deve premettersi per legge ecclesiastica, cioè per decreto del Concilio di Trento sess. 23, cap. 7 la confessione. Ma io penso, che in cotal guisa non provvedano bastevolmente alla loro coscienza. Eccone la fortissima ragione. Niuno può essere certo d'avere una vera contrizione, e contrizione di tal fatta, onde possa credere prudentemente rimessa a se la colpa senza la confessione. Certamente la vera contrizione, come confessano anche gli stessi probabilisti, e tale che rimetta i peccati fuori del Sacramento, è assai difficile: « Concedendo (dice il Catechismo Romano par. 2, cap. 5, § 36), che col mezzo della « contrizione si cancellino i peccati; chi non sa che debba « però essere sì veemente, acre, ed intensa, che l'acribità del dolore vada del pari colla gravità de' peccati, « e l'adequi? Ma perchè assai pochi giugnevano a questo « grado, quindi è che dà pochissimi era da sperarsi per « questa via la remission de' peccati ». Imprudentemente adunque operano, e non provvedono bastevolmente a se medesimi ed alla propria coscienza que' sagri Ministri, i quali rei conoscendosi di colpa mortale, avendo il comodo di confessarsi, contenti della sola presunta contrizione imprendono ad esercitare i loro sagri Ministeri: perocchè espongonsi al manifesto pericolo d'amministrarli sacrilegamente; il che tenuti sono ad evitare per legge naturale e divina; e se si deve temere della ottenuta remission de' peccati anche dopo il ricevimento del Sacramento della penitenza; quanto più avendo volontaria-

mente ommesso di riceverlo, mentre poteva farsi comodamente? Quindi il Rituale Romano su tal punto così prescrive: « Sacerdos, si fuerit peccati mortalis sibi conscius (quod absit) ad Sacramentorum administrationem non audeat accedere, nisi prius corde poeniteat. Sed si habet copiam confessarii, et temporis, et loci ratio ferat, ea curet confiteri.

IX. Cercano qui i Teologi, se tutti i sagri Ministri ^{I parrochi} tenuti sieno ad amministrare i Sacramenti. Al che rispondono concordemente, che non a tutti, nè ugualmente compete questo dovere. Per gius naturale o divino tenuti ^{sono di amministrare i Sacramenti.} sono ad amministrare i Sacramenti alle persone loro soggette que' sagri Ministri, che han cura d'anime. Così ha stabilito e dichiarato il Concilio di Trento nella *sess. 23, de reform. c. 1.* « Praecepto divino mandatum est omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas cognoscere, pro his sacrificium offerre, verbique divini praedicatione, Sacramentorum administratione, et bonorum operum exemplo pascere... et in cetera munia pastoralia incumbere. » E per qual ragione? Primamente perchè ciò da essi ricerca onninamente l'uffizio ed il ministero, che hanno assunto; e 2. perchè sono appunto a questo fine dalle loro pecorelle alimentati, affinchè cioè eglino che sono i pastori, le pascano, e le provvedano nelle loro spirituali indigenze. E non sono solamente obbligati ad amministrar loro i Sacramenti quando sono da esse pregati a ciò fare, ma debbon' essi medesimi andarne in cerca quando non si presentano, informarsi de' loro spirituali bisogni, allettarle, stimolarle, spignerle, obbligarle al ricevimento de' Sacramenti. Agli infermi poi tenuti sono recare gli opportuni spirituali sovvenimenti, sia di giorno, sia di notte, pronti sempre e solleciti a loro amministrare in qualunque ora e tempo i Sacramenti. Nè hanno a servirsi a tal uopo del cappellano, del curato, del cooperatore; ma quando possono, e non sono legittimamente impediti, essi immediatamente e personalmente debbono amministrar loro i Sacramenti, come viene decretato nel gius *c. Extirpandae 20. de Praebendis §. Qui vero: « Qui vero Parochialem habet Ecclesiam, non per Vi-*
Vol. VII. 2

« carium, sed per seipsum illi deserviat in ordine, quem
 « ipsius Ecclesia requit, exceptis tamen casibus in qui-
 « bus expressis verbis Canonum, et Decretorum Concilii
 est ipsis concessum, ut per Vicarios et Cooperatores pos-
 « sint suo officio fungi. »

Quando sie-
 no a ciò te-
 nuti gli al-
 tri sagri Mi-
 nistri.

X. Ma e gli altri sacri Ministri o regolari o secolari, che non han cura d'anime sono eglino mai obbligati ad amministrare i Sacramenti? Sì, lo sono ancor essi, e lo sono tutti in mancanza de' parrochi, e nel caso di urgente necessità. Spieghiamo un pò meglio questa decisione. Dico adunque, che tutte le persone di Chiesa sono tenute ad amministrarli, quando il bisogno lo richiede, per due titoli, cioè e per titolo di carità, il quale obbliga più che mai e strettamente, quando appunto per mancanza o impotenza de' parrochi non v'ha chi li amministri ai postulanti e indigenti; e per titolo pur anche della sagra Ordinazione, la quale non è stata loro conferita per ornamento, ma per la utilità e servizio de' popoli e della Chiesa, e più che mai nei casi di necessità, e in mancanza di pastori, che loro gli amministrino. V'ha un altro titolo particolare per que' regolari, i quali alla contemplativa uniscono la vita attiva; cioè perchè a questo fine appunto sono ammessi dai popoli e dai fedeli nelle città ed altri luoghi, e sono stati loro fabbricati Monasteri, e concedute rendite e possessioni, o sono con limosine alimentati, acciò servano alla spirituale utilità de' fedeli, acciò cooperino ai parrochi, e li ajutino nel procurare la salute dell'anime, ed in loro mancanza somministrino i sussidj spirituali ai postulanti, ed indigenti. Anzi anche que' Cenobiti, che professano vita soltanto contemplativa, nel caso di necessità, se sono sacerdoti, a richiesta dei Vescovi, debbono essi pure, lasciata la solitudine, amministrare i Sacramenti; perchè il precetto di carità esige, che in caso di grave necessità ogni sacerdote soccorra nelle cose spirituali il suo prossimo indigente.

A quali per-
 sone debba-
 no negarsi i
 Sacramenti.

XI. Un'altra cosa qui può ricercarsi, cioè a quali persone debbono i sagri Ministri negare i Sacramenti. È ovvia la risposta. Debbono negarli agl'indegni: *Nolite sanctum dare canibus*, così comanda il Signore in s. Matteo nel

cap. 7, « neque mittatis margaritas vestras ante porcos. » Lo richiede la santità del ministero, che esige una incorrotta fedeltà nel Ministro, il quale non è fedele, se le cose santissime, quali sono i Sacramenti, amministra agli indegni, esponendole in total guisa ad una manifesta profanazione. Quindi non è unquam lecito, nemmeno per timor della morte, o d'altro qualsivoglia gravissimo male dare a chi n'è indegno l'assoluzione, o conferire la sagra ordinazione. Il confessore ha ad esaminare, se trovinsi nel penitente le necessarie disposizioni, o se non le rileva, non ha ad assolverlo in verun modo; ed il Vescovo non può nè deve ordinare se non quelli, che sa con morale certezza esserne degni. Quanto poi ai pubblici peccatori si deve onninamente tenere la dottrina di S. Tommaso abbracciata comunemente dai Teologi, il quale assolutamente e senza veruna eccezione insegna non doversi amministrare i Sacramenti ai pubblici peccatori, o li chieggano pubblicamente, o occultamente; ma doversi amministrare ai peccatori occulti che li domandano pubblicamente. Ecco le di lui parole nella q. 80. art. 6. « Intorno ai peccatori convien distinguere: Alcuni « sono occulti; ed altri manifesti. ... Ai peccatori manifesti anche postulanti non ha a darsi la comunione. ... « Se poi non sono peccatori manifesti, ma occulti, non « può loro negarsi la sagra comunione. » Dice lo stesso nel IV. delle Sent. dist. 9, q. 1; art. 5, solut. 1. « O « il peccatore è occulto, o è manifesto: se è occulto, o « chiede in segreto, o in pubblico; se in segreto, si deve « negargliela (la comunione), e d ammonire il peccatore « a non chiederla in pubblico, ma se la chiede in pubblico, gli si deve dare. Se poi il peccatore è manifesto, « debb'essergli negata o la chiegga in segreto o in pubblico ».

Dottrina di S. Tommaso intorno ai peccatori pubblici ed occulti.

Se sia lecito dare i Sacramenti ad un indegno per lo timor della morte.

XII. Va benissimo, dirà qui forse taluno, questa decisione dell'Angelico Dottore, ed in pratica si deve da ognuno seguire sempre ed ognorachè non sovrasti dalla ripulsa al sagra Ministro qualche grave pericolo. Ma se trovasi esposto al pericolo della vita? Sembra, che almeno in tal caso non sia a ciò tenuto; e che siccome gli è lecito il dare i Sacramenti

ad un peccatore occulto, quando gli chiede in pubblico, affin di non recar pregiudizio alla di lui fama, quantunque sia certo che li riceve indegnamente; così sarà lecito al saggio Ministro amministrarli ad un indegno, per ischivare o la morte, o altro gravissimo male. Così la sentono difatti alcuni troppo benigni Teologi. Ma malamente, e contro ogni verità e ragione. Imperciocchè è cosa manifesta che siffatta amministrazione è di per se illecita e sacrilega; e ciò non già perchè sia vietata da qualche precetto positivo, ma perchè contraria al gius di natura, che detta non doversi mai i Sacramenti esporre ad essere profanati. Per questo appunto gli antichi fedeli soffrivano volentieri la morte e atroci supplizj piuttosto che dare nelle mani deg'infedeli o i sagri codici, o i sagri vasi. L'addotta parità poi nulla prova: perocchè chi amministra v. g. la s. Comunione ad un peccatore occulto, che la doman da o si accosta per riceverla pubblicamente, non gliel'amministra tanto per provvedere alla di lui fama, quanto per non peccar egli medesimo coll'infamarlo. Ora non è lecito col peccato proprio impedire il peccato altrui. Così insegna precisamente s. Tommaso medesimo nella 3, p. q. 80. art. 6, al 2, scrivendo: « Benchè sia peggior cosa dal canto del peccatore occulto « il peccar mortalmente col ricevere indegnamente il Corpo « di Cristo, che l'essere infamato; pure dal canto del Sa- « cerdote amministratore del Corpo di Cristo è cosa peg- « gioro il peccar mortalmente coll'infamare ingiustamente « il peccatore occulto, di quel che sia permettere ch'egli pecchi mortalmente; perchè a ni uno è lecito peccar mortalmente, per impedire un altro dal peccare. » Chi amministra i Sacramenti ad un indegno per non essere ucciso, preferisce la vita propria all'offesa di Dio, il che non è mai lecito; e quindi deve incontrare piuttosto la morte, che per timor della morte amministrarli ad un indegno. I Sacramenti adunque debbono costantemente negarsi ai pubblici usurari, ai concubinarj, agli istrioni ed a tutt'i pubblici peccatori, o li domandino pubblicamente o occultamente. E se un peccatore occulto, v. g. un penitente mal disposto chiede occultamente l'assoluzione, il

Confessore non può nè deve impartirgliela, sebbene gli venga minacciata la morte.

XIII. Non solo non può il sagro Ministro dare i Sacramenti ad un indegno, ma nemmeno può simulare o fingere di darglieli per qualunque grave male gli sovrasti. Distinguono i Teologi due sorti di simulazione o finzione, l'una cioè formale, con cui direttamente s'induce l'inganno altrui; e l'altra materiale, con cui l'altrui inganno soltanto si permette. Essere la prima malvagia e perversa lo confessano tutt'i Teologi, o sia nella amministrazione de' Sacramenti o sia in qualsivoglia altra materia; perchè contiene una formale menzogna. Essere poi la seconda il vero ed unico scopo della proposizione 29, data da Innocenzo XI, che diceva, « *Urgens metus gravis est causa justa Sacramentorum administrationem simulandi;* » non v'ha chi ne dubiti, mentre niuno mai fra i Teologi cristiani ha insegnato esser lecita nemmeno per lo timor della morte la simulazione formale, e soltanto alcuni han sostenuto esserlo la materiale nel caso di necessità di un grave male imminente. Posta adunque tale condanna, egli è certissimo non essere unquema lecito, nemmeno per lo timore d'una morte imminente, il simulare o fingere di fare o di amministrare un Sacramento. Quindi non è lecito nemmeno per timor della morte il dare una particola non consecrata ad un indegno, o egli ignori, o sia conscio e consenziente alla simulazione; nè il fingere di comunicarle col dire nell'appressare alla di lui bocca la particola consecrata *Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat ee.* ritirandonela poi, e non comunicandolo; nè il fingere di assolvere un indiosposto, che minaccia la morte al Confessore, se ricusa di assolverlo, e somiglianti altre simulazioni e finzioni nella materia de' Sacramenti.

Non è lecito nemmeno per lo timor della morte simulare i Sacramenti.



§. 3.

Della intenzione del Ministro.

I. Se per fare validamente un Sacramento non è necessaria, come si è detto, nè la fede, nè la proibità nel Ministro, lo è però senza meno la intenzione di esso Ministro di fare esso Sacramento. Col nome d'intenzione qui si vuol significare *un atto interno deliberato, con cui si vuole alcuna cosa nel fare qualche azione esterna.* Quindi l'intenzione è una cosa affatto diversa dall'attenzione; perchè questa è un atto dell'intelletto che attende che applica se medesimo ad alcuna cosa; laddove quella è un atto della volontà, con cui l'uomo vuole, propone, determina, intende di fare alcuna cosa. Dal che è facile il vedere che non farebbe un valido Sacramento quel Ministro, il quale eseguisce bensì il rito esterno del Sacramento, ma puramente per ischerzo, per giuoco, o per derisione, e questa sua volontà dal portamento, dalle maniere, dalle circostanze, e da altri esterni indizj apparisca al di fuori. In questo punto convengono tutt'i Cattolici contro Lutero, il quale nel lib. *de Captiv. Babyl.* sostiene il contrario; poichè è una verità stabilita nel Concilio di Trento nella sess. 14, *de Sacram. Poenit.* can. 9, ove si definisce così: « Si quis dixerit, absolutionem Sacramentalem non esse actum judiciale, sed nudum ministerium pronuntiandi et declarandi esse remissa peccata confitenti, modo tamen credat, se esse absolutum, aut sacerdos non serio sed joco absolvat ... anathema sit. » Ed al capo 6, si dichiara, « illum fore suae salutis negligentissimum, qui sacerdotem jocosè absolventem cognosceret, et non alium serio agentem sedulo requireret. » Costui difatti (e chi nol vede?) non ha nemmeno per ombra intenzione di far Sacramento, o di fare ciò che fa la Chiesa con tale esterno rito; ma bensì di scherzare, di burlare, e di deridere, nè punto la fa da ministro di Cristo, e da dispensatore de' divini Misteri, ma piuttosto da derisore, e beffattore. Aveva già questa cattolica

Cosa sia l'intenzione.

Chi fa il rito Sacramentale per ischerzo al di fuori palestrato, non fa Sacramento.

verità insegnato l'angelico dottore nella 3, p. q. 64. articolo 10, ove scrive: « L'intenzione del ministro può essere guastata in due maniere; cioè primamente riguardo al Sacramento medesimo: come allorchè taluno non intende di conferire il Sacramento, ma di derisoriamente operare: e questa perversità d'intenzione toglie la verità del Sacramento, massimamente quando viene esteriormente manifestata ». E nella risposta al 2, dice lo stesso: « La intenzione di scherzare, o di burlare esclude la prima intenzione, per la quale si fa il Sacramento ».

II. Ma se questa intenzione di scherzare, di giocare, di deridere è bensì nell'interno dell'animo, mentre il ministro pone il rito esterno, ma non apparisce al di fuori per verun indizio esteriore, onde possa rilevarsi, anzi l'azione esterna facciasi con tal decenza, proprietà, integrità, ed esattezza, che niuno in tali circostanze ci sia, che non la creda fatta seriamente, ed affin di fare il Sacramento? In tal caso che dovrà dirsi? Sarà egli valido il Sacramento fatto con questa interna perversa intenzione al di fuori non apparente? Parecchi moderni Teologi, massimamente Francesi rispondono che sì; e sostengono, esser valido il Battesimo, e qualunque altro Sacramento, ognoracchè il ministro, massimamente in Chiesa, eseguisce il rito esterno con interezza, avvertentemente, e deliberatamente, e con ogni apparenza di serietà, sebbene nel suo cuore dica di farlo scherzevolmente, o di non voler fare ciocchè la Chiesa intende fare con quel rito. Ma io dico che no con moltissimi altri, fra quali anche il francese continuatore del Tornell. In prova di ciò addurrò soltanto quegli argomenti, che a me sembrano più convincenti, ommettendone per brevità molti altri da vedersi presso il lodato continuatore; o presso altri, che trattano di proposito questo punto.

Se lo faccia chi non fa apparire al di fuori questa sua perversa intenzione.

Si risponde, che no.

Primo argomento.

III. E primamente egli è certo che i Concilj Fiorentino e Tridentino definiscono tre cose essere necessarie al valore de' Sacramenti, cioè materia, forma ed intenzione. Ma qual intenzione? di fare ciocchè intende fare la Chiesa con quel rito esterno: *Si quis dixerit*, così nella sess. 7, de *Sagram. can. 11*, « in Ministris, de

Sagramenta conficiunt, et conferunt, non requiri intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia, anathema sit. » Ora, dico io, chi compie il rito sagra esterno colla sola intenzione di ridere, di scherzare, di burlarsi, di fingere o di fare una cosa puramente naturale o profana, non ha certamente una verace intenzione, nè può averla di fare ciocchè intende fare la Chiesa. Adunque non fa un valido Sagramento. E certamente altro è aver volontà di fare ciò che fa la Chiesa, ed altro onninamente il voler fingere d'aver volontà, di fare ciò che fa la Chiesa: quest'è, e non quello che vuole chi interiormentè ha l'animo non di fare il Sagramento, ma di burlare, o di fingere o di fare una cosa profana. Andiamo innanzi. Questo Ministro in verità non ha altra intenzione se non quella appunto che chi palesamente per ischerzo e derisione eseguisce il rito esterno del Sagramento: costui non fa Sagramento, perchè non ne ha la intenzione necessaria come lo ammettono tutt' i Teologi contro i Calvinisti: adunque nemmeno il primo. Che non abbia altra intenzione è cosa chiara; perchè chi interiormente deride il Sagra rito, quanto alla intenzione non differisce punto da chi lo deride esternamente: poichè trovasi in amendue la stessa mentale intenzione di deridere il rito sagra, ma differisce soltanto quanto alla manifestazione della derisione, che l'uno palesa, e l'altro tiene nascosta nel suo interno. Più. La esterna derisione del rito sagra coll'interna e seria intenzione di fare ciò che la Chiesa intende, non impedisce la validità del Sagramento: adunque per legge de' contrarj la impedisce l'interna intenzione di deridere congiunta colla esterna seria posizione del rito sagra. Eccone l'esempio. Tizio ha una vera interna intenzione di battezzare un fanciullo; ma esteriormente per non essere tenuto per Cristiano, ei finge di scherzare, e di applicare la materia e profferire le parole burlescantente, e ridevolmente finge in guisa, che i circostanti credano che posto venga il battesimo de' Cristiani in derisione. Validò sarebbe siffatto battesimo, quantunque manchi la intenzione esterna; come lo insegnano il Delugo ed altri, e come tutti lo debbono accordare. Adunque (se pur va-

gliono, come debbono valere, le leggi del contrario) ove manca la intenzione interna, ivi, per quanto seriamente venga praticato il rito esterno, manca onninamente e necessariamente la intenzione alla validità del Sacramento necessaria, di fare cioè ciò che intende fare la Chiesa.

IV. Passiamo ad un altro argomento, che a me sembra affatto decisivo e perentorio. Fra le proposizioni da Alessandro VIII. dannate il dì 7 dicembre del 1690, c'è la seguente num. 28. « Valet Baptismus collatus a Ministro, qui omnem ritum externum, formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit: non intendo facere quod facit Ecclesia. » Ora sembra a me cosa chiarissima, esprimersi in essa dannata proposizione la stessa stessissima sentenza de' Francesi. Ed è pessima la risposta, che viene prodotta dal Giovenino e dal Serri, cioè che da Alessandro VIII. fu in essa proposizione condannato soltanto novellamente l'error di Lutero, che da taluni imprudentemente veniva adottato e disseminato nelle Fiandre. Imperciocchè egli è evidente, che la proposizione dannata non ha punto che fare coll'error di Lutero. Essa parla unicamente di chi entro di sè e nel cuore, *intus et apud se, in corde suo*, dice e risolve, *non intendo fare ciò che fa la Chiesa*. Ora queste parole nel loro senso ovvio e naturale escludono l'esteriore scherzo e derisione, ed apertamente significano, essere in guisa entro dell'animo il proposito di non fare ciò che fa la Chiesa, che al di fuori ed esteriormente non si palesi, e non appaia. Non è poi nemmeno vero ciò che avanzano i due mentovati Autori, che nelle Fiandre venisse in que' tempi riprodotto l'error di Lutero: poichè la verità è che non può prodursi veruno scrittore di quella stagione, il quale abbia rinnovato l'errore di questo eresiarca della sufficienza della giocosa intenzione. Adunque se Alessandro VIII. ha proscritto l'anzidetta proposizione, e non l'ha proscritta erroneamente e vanamente, debb'averla proscritta, e l'ha difatti proscritta come un'opinione abbracciata da alcuni Cattolici, come tutte le altre nello stesso decreto riprovate e dannate. Io confesso la mia ignoranza, che non

Secondo argomento.

so capire, con qual buono stomaco dopo la condanna di tal proposizione si possa sostenere esser valido il Sagramento fatto con interno proposito o di scherzare, o di non fare ciò che fa la Chiesa, quando ci sia l'intero rito esterno. Alla condanna di Alessandro VIII, aggiungerò l'autorità delle Rubriche del Messale Romano fatte coll'approvazione di Clemente VIII, nelle quali al cap. G, *de defect. intentionis* si dichiara invalida la consecrazione, 1. « Si quis non intendat conficere, sed delusorio aliquid agere. Item, si aliquid hostiae ex oblivione remaneat in Altari, vel aliqua pars vini, vel aliqua hostia lateat, quum non intendat consecrare nisi quas videt. Item, si quis habet coram se undecim hostias, et intendat consecrare solum decem non determinans quas decem intendit: in his casibus non consecrat, quia requiritur intentio. » Ma dico qual intenzione manca qui, onde non si effettui la consecrazione? La esterna non già; mentre il rito sagro si fa rettamente e seriamente: adunque non si consacra in tali casi, perchè manca l'interna. Adunque o debbonsi deridere e disprezzare tali rubriche fatte con autorità pontificia, e poste a bello studio in fronte del Messale, affinchè servano di regola ai Sacerdoti celebranti; o si deve onninamente confessare essere necessaria la intenzione interna alla validità de' Sagramenti.

Terzo argomento.

V. Potrei aggiungere molti altri argomenti in prova della mia asserzione, ma perchè amo la brevità, lasciati da canto tutti gli altri, ne produrrò un altro solo, il quale dimostra, che in pratica si deve onninamente seguire la negativa sentenza, che io sostengo. Eccolo chiaro ed evidente. Nelle cose spettanti ai Sagramenti non è lecito seguire un'opinione probabile, lasciata la più sicura, poichè da Innocenzo XI. è stata condannata di alcuni lassi Casisti la seguente proposizione: « Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore. » Ora è certamente più sicura l'opinione (e nemmeno gli avversari lo possono negare), che in pratica nega la sufficienza della intenzione esterna. Imperciocchè più sicura è senz'alcun dubbio in pratica quella sentenza, la quale non espone a verun

pericolo l'eterna salvezza v. g. di un bambino: questa è la nostra, mentre la contraria del Cattarino e de' di lui seguaci la espone certamente ad un pericolo almeno dubbio: perocchè, se quel bambino da un ministro interiormente derisore non è veramente battezzato, come la sente la maggior parte de' Teologi, perisce in eterno; se poi è validamente battezzato, non gli si reca alcun male col battezzarlo nuovamente sotto condizione: nè credo che abbia il Signore ad ascrivere a colpa a chicchessia per aver iterato sotto condizione un battesimo, intorno alla cui validità c'è tanta controversia e si gran quistione fra i Teologi anche più dotti e più sani. E narra a questo proposito il continuator e del Tornell, che un celebre Professore della Sorbona non poco propenso all'opinione del Cattarino, ad onta di tale sua propensione gli disse candidamente: se io sapessi d'essere stato battezzato da un ministro di tal fatta, sarei tosto sollecito di farmi conferire nuovamente un Sacramento di tanta necessità. Ma e chi mai ommetterebbe in tal caso far lo stesso? Niuno io penso, se non se chi poco o nulla pensasse alla sua eterna salvezza.

VI. Veggiamo adesso quali sieno i principali fondamenti (ommettendone gli altri per brevità) della opposta sentenza. Dicono primamente: il ministro secondo S. Tommaso opera come puro e mero strumento, a cui unicamente spetta l'eseguire ciò che vuole ed intende l'agente principale, e non già il determinare colla sua volontà ed intenzione ciò che ha a farsi: ed è già dal principale agente determinato l'esterno rito, onde fare il Sacramento, senza che possa impedirlo colla sua privata contraria intenzione. 2. I Sacramenti hanno la loro forza ed efficacia per istituzione di Cristo, e, come parlano i Teologi, *ex opere operato*: e quindi con qualsi voglia intenzione vengono fatti o amministrati, non manca mai il loro effetto, altrimenti ne seguirebbe, che la loro virtù ed efficacia non dipenderebbe meno dal ministro che da Cristo, anzi più ancora dal ministro che da Cristo avrebbero la virtù di operare, come da quello, che potrebbe renderne frustranea l'istituzione. 3. Se la validità

Ragioni della opposta sentenza.

de' Sacramenti dipendesse dalla interna ed occulta intenzion del ministro, sempre i fedeli sarebbero incerti del loro valido ricevimento. Che più; la Chiesa stessa sempre ed in qualunque tempo nel definire e sentenziare intorno al valore de' Sacramenti, unicamente è sollecita di esaminare, vedere, e rilevare, se il rito esterno da Cristo istituito accuratamente è stato adoperato, senza punto investigare quale sia o non sia stata la intenzione del ministro.

Risposta ai
tre primi ar-
gomenti.

VII. Ma al primo risponde S. Tommaso nella 3 p. q. 64, art. 8, al 1, ove appunto erasi obbiettato questa difficoltà: e risponde distinguendo due sorti di stromenti, l'uno cioè inanimato, com'è la penna allo scrittore, e l'altro animato. Dice adunque, che nel primo altro non si ricerca salvocchè il lasciarsi muovere dal principale agente; « ma che il secondo quale è il ministro de' Sacramenti, non solo è mosso, ma anche muove se stesso « in quanto colla sua volontà muove i membri ad operare; e però ricercasi la di lui intenzione, onde si sottoponga al principale agente, cioè che intende fare ciò che fa Cristo e la Chiesa ». Al 2. si risponde esser vero, che i Sacramenti nostri producono l'effetto *ex opere operato*, ma che non sia a quest'*opus operatum*, se alla materia e forma non va congiunta anche l'intenzion del ministro; anzi che non si ha nemmeno una legittima applicazione della materia o forma, quale ricercasi a fare un Sacramento indipendentemente dalla stessa volontà ed intenzione del ministro applicante; altrimenti se bastasse l'applicazione della materia e forma fatta per qualsivoglia maniera, nemmeno la derisoria o contraria volontà dello stesso ministro al di fuori apparente e manifesta impedirebbe la validità del Sacramento. Al 3. Ammettiamo non potersi avere un'assoluta certezza d'aver ricevuto validamente un Sacramento; ma non manca però quella morale, prudente, e fondata certezza, che può averci, e basta in tutte le altre cose umane; posto che non ci sia nella esterna operazioni del Ministro verun'indizio o di sottratta o di perversa intenzione. Ciò è quanto deve bastare a togliere su tal punto ogni ragio-

nevole ansietà ne' fedeli; perchè è moralmente certo, che chi profferisce seriamente certe parole, le profferisce nel senso ovvio, e naturale, e non già in un senso totalmente o alieno o contrario; nè a togliere l'ansietà dalla mente ricercasi una totale o assoluta certezza, ma basta una certezza morale, quale può averci in tali cose. Così senza pericolo d'idolatria si adora la sagra Ostia, e fuori d'ogni ansietà crede il penitente che gli sia stata data l'assoluzione; sebbene possa accadere che il ministro-consegante o assolvente non abbia pronunziata intera la forma che non profferisce a voce alta: eppure è più facile il viziare la forma, che si pronunzia sotto voce e segretamente, di quel che far uso in alieno senso delle parole seriamente profferite.

VIII. All'ultimo argomento rispondiamo, essere verissimo che la Chiesa è stata sempre unicamente sollecita in ordine alla validità de' Sacramenti d'indagare e rilevare, se la materia e forma ed il rito esterna sieno stati nell'amministrazione de' Sacramenti esattamente osservati; nè mai si è posta ad esaminare, quale sia stata nell'amministrarli la interna intenzione del ministro. Ma perchè? Non già perchè non la creda necessaria; ma per le seguenti due giustissime ragioni. La prima si è, perchè, sebbene molti anzi moltissimi sieno stati in varj tempi i perversi ministri che han conferito il battesimo ed altri Sacramenti, non v'ha nondimeno veruna causa di dubitare che nell'amministrarli non abbiano avuto una legittima intenzione; poichè di tante migliaja di viziosi e depravati sacerdoti la sperienza fa vedere, non essercene neppur uno che abbia pensato o persi a sottrarre la debita intenzione. Che se taluno giugnessa a tal grado di empietà e di furore di non voler battezzare un bambino, questi certamente non solo si opporrebbe coll'intenzione interna, che egli sa non essere secondo il parere di parecchi gravi Teologi necessaria, ma vizierebbe, cosa facile a farsi, anche la forma, dicendo v. g. *ego te baptizo in nomine matris*. La seconda, perchè a che mai potrebbe ella servire la Inquisizion della Chiesa? Chi è abbastanza perverso, empio, e malvagio per sottrarre la

Risposta all'ultimo argomento.

debita intenzione, non lo sarà forse abbastanza per negare d'averla sottratta o depravata? Nè si dica, che se la Chiesa avesse creduto necessaria questa intenzione, avrebbe dovuto comandare, che niuno conferisse i Sacramenti se non se con intenzione interna; eppure non lo ha comandato. Imperciocchè la Chiesa non suole definire ciò, intorno a cui non v' ha controversia; e sembra certamente che fra gli antichi Dottori non sia insorto dubbio alcuno intorno alla necessità della intenzione interna, trovandosi presso di essi su tal punto un profondo silenzio. Ma tostocchè di tali cose incominciò ad essere interrogata la Santa Sede; incominciò subito anch'essa a dimostrare di propendere alla sentenza contraria alla sufficienza della intenzione esterna. Quindi Gregorio III nell'Epist. ad Bonifacium comandò di ribattezzare quelle persone, le quali da un malvaggio prete *Jove mactante, et immolatas carnes vescente*, erano state battezzate, nè per altro, considerando bene le cose, ciò comandò, se non se perchè dubitava della intenzione dell' uomo iniquo. Quindi pure i Concilj di Firenze e di Trento, nell' esigere l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, ricercano senza meno alcuna cosa diversa dalla intenzione di scherzare, o simulare ciò che fa la Chiesa. Quindi altresì Innocenzo XI. condannando questa proposizione, « Non est illicitum in Sacramentis conficiendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti relicta tutiore, » ha recato un colpo mortale all' opinione del Catarino, come meno sicura, e non eccedente i limiti della probabilità. Quindi ancora la Sagra Congregazione del Concilio, come lo abbiamo dal Fagnano nel cap. *Tuas Litteras de Clerico per saltum prom.* comandò che venisse iterata sotto condizione la ordinazione di un chierico ordinato avanti la legittima età da un Vescovo, il quale *ad terrorem* soleva protestarsi di non voler conferire gli Ordini se non a quelli che avevano l'età prescritta. Giudicò ella adunque essere dubbiosa siffatta ordinazione, non per altro che pel dubbioso difetto della interna intenzione; giacchè costava esserè stata allo stesso chierico come agli altri debitamente applicata la materia e la forma. Quindi finalmente

tende a questo scopo medesimo la condanna di Alessandro VIII. di questa proposizione già più sopra mentovata : « *Valet Baptismus collatus a Ministro, qui omnem ritum externum formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit : non intendo facere quod facit Ecclesia.* » Aggiugnerò qui ciò che su tal punto sapientemente insegna il gran Lambertini nell'Opera *de Synod.* Lib. 7, cap. 4. num. 8, e 9, cioè 1. che sebbene « i più giudiziosi Teologi liberino l'opinione del Cardinalino dalla censura di eresia, e dimostrino passare un gran divario fra essa, e la dottrina di Lutero e di « Calvino; pur nonilmeno non può negarsi essero stato « dato un colpo ed una grave ferita alla predetta sentenza « da Alessandro VIII. colla condanna della proposizione, « *Valet Baptismus et:* 2. Che sebbene non sia fino ad « ora emanata intorno tale opinione veruna *espressa* definizione della Sede Apostolica, la sentenza però che asserisce la necessità della interna intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, come più sicura, debb'essere onninamente in pratica seguita. 3. Che conseguentemente nel caso costasse, che taluno avesse conferito il Battesimo od altro Sacramento di que' che non possono iterarsi, con ogni rito esterno, ma con intenzione o con deliberata volontà di non fare ciò che fa la Chiesa, se v'ha un'urgente necessità, deve iterarsi il Sacramento sotto condizione; e se la cosa permette dilazione e tempo, si deve ricorrere all'oracolo della S. Sede ». Così egli. Il che serve a maraviglia per conferma di quanto ultimamente abbiamo detto,

XX. Benchè però, almeno certamente in pratica, non debba mai mancare la intenzione interna, non è nondimeno in conto alcuno necessario che questa intenzione riguardi l'effetto del Sacramento, cioè la grazia ed il carattere, cosicchè il Ministro del Sacramento tenuto sia a volere ed intendere quest'effetto. Imperciocchè quest'intenzione non può certamente aver luogo in un infedele, in un Maomettano, in un Ebreo, in un Ateista, dai quali per altro è certo potersi conferire, se altro non osta, il Battesimo validamente, come la Chiesa ha sempre te-

Al valore del Sacramento non si richiede un'intenzione, che riguardi il di lui effetto.

nuto. Non può nemmeno presumersi tal sorta d'intenzione nei Luterani e Calvinisti; poichè essi niegano pervercacemente che pei Sacramenti si conferisca la grazia e s'imprima il carattere; eppure dalla Chiesa viene giudicato rato e valido il Battesimo da essi conferito. Anzi neppure nuoce la contraria intenzione, cioè quella, che questi effetti positivamente escluda; perchè gli effetti del Sacramento non ispettano in conto alcuno all'intima costituzione del Sacramento; mentre non di rado viene ricevuto validamente anche da chi lo riceve infruttuosamente, anzi anche sacrilegamente. Nè si dica, che chi non vuole l'effetto sembra non avere l'intenzione che ha la Chiesa, poichè questa riguarda appunto massimamente il bene spirituale di que' che ricevono i Sacramenti. Perchè non ha a confondersi l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa colla intenzione che la Chiesa ha nel farlo. Questa seconda intenzione abbraccia non solamente ciò che fa la Chiesa, ma eziandio il fine, pel quale lo fa; il che non è necessario. Più. Nemmeno è nel Ministro necessaria la intenzione con cui espressamente intenda e voglia lo stesso Sacramento, in quanto è Sacramento, cioè in quanto ha virtù di santificare, di conferire la grazia: perocchè questa intenzione non può aver luogo nella mente d'un Ebreo, d'un Ateista, d'un Pagano, o d'un Eretico, i quali o ignorano la dottrina della Chiesa circa la efficacia e virtù de' Sacramenti, oppure contumacemente la niegano e si oppongono. Eppure la Chiesa ha approvato come valido il Battesimo de' Pelagiani, sebbene costoro negassero essere i bambini nel sacro fonte rigenerati e purgati dal peccato originale, come pure quello de' Luterani e Calvinisti, i quali niegano conferirsi in esso la grazia ed imprimerli il carattere.

Nè che intenda e voglia lo stesso Sacramento, in quanto è Sacramento. Quale intenzione sia necessaria.

Quale intenzione sia necessaria.

X. Quale adunque interna intenzione sarà necessaria? Dico, che per fare validamente un Sacramento è necessaria l'intenzione almeno generale implicita e confusa di fare ciò che fa la Chiesa, senza che sia necessario che si conosca in particolare la vera Chiesa di Cristo. Ciò costa parimente dalla dottrina della Chiesa; poichè il Concilio di Trento nella sess. 7, de' Sacram. can. 11, così

ha decretato: « Si quis dixerit, in Ministris dum Sacramenta conficiunt, et conferunt non requiri intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia; anathema sit. » E prima nel Concilio di Firenze Eugenio IV. nel Decreto *pro instruct. Armen.* aveva insegnato, che « Omnia Sacramenta tribus perficiuntur, idest rebus tamquam materia, verbis tamquam forma, et persona Ministri conferentis Sacramentum cum intentione faciendi, quod facit Ecclesia ». Adunque per fare un Sacramento è necessaria nel Ministro per lo meno l'implicita generale intenzione di fare cioè la Chiesa, cioè cioè intende fare con quel rito la Chiesa. E che se il Ministro erri intorno la vera Chiesa? Ciò non importa, nè punto nuoce alla validità del Sacramento; il che costa dalla condizion della Chiesa, la quale, come abbiám detto più fiate, ed ora ripetiamo, sempre ha tenuto per valido e rato il Battesimo dagl'infedeli e dagli eretici conferito coll'osservare le prescritte materia e forma, sebbene i primi ignorassero qual si fosse la vera Chiesa di Cristo, ed i secondi errassero nell'assegnarla. Ed a vero dire, chi potrà mai credere, che i Luterani e Calvinisti, mentre conferiscono il battesimo ai loro infanti, intendono di fare cioè la Chiesa Romana, in cui sola concorrono i caratteri della vera Chiesa, ma che essi hanno per una sinagoga di Satana? Non è egli piuttosto da presumersi che intendano di fare cioè la Chiesa di Ginevra, di Augusta, Riformata Luterana? Eppure perchè nel conformarsi ad esse credono seguire la vera Chiesa di Cristo, e difatti la sieguono nelle cose al battesimo di Cristo essenziali; perciò non manca loro la volontà di fare cioè la vera Chiesa di Cristo, sebbene errino nell'assegnarla.

XI. Questa intenzione di fare cioè la Chiesa, siccome qualsivoglia altra interna intenzione, può essere d'intenzione di vario genere e maniere. Può primamente essere assoluta e condizionata. È assoluta, quando s'intende e si vuole alcuna cosa senza veruna eccezione o restituzione, com'è quella del sacerdote il quale prima d'accostarsi al sagro Altare dice, *Ego volo celebrare Missam, et conficere*

VOL. VII.

3

Cosa sia l'assoluta e la

condiziona-
ta.

La esplicita
ed implicita.

L'attuale e
virtuale.

Abituale, ed
interpretati-
va.

Corpus et Sanguinem etc. ed è condizionata; quando alcuna cosa intendiamo e vogliamo dipendentemente da qualche avvenimento o passato o contemporaneo, come allorchè nel dubbio di Battesimo validamente conferito facciamo uso di questa formola dalla Chiesa prescritta: *Si non es baptizatus, ego te baptizo.* 2. Può essere espressa, ossia esplicita, ed implicita, generale e confusa. È della prima classe quell'intenzione, con cui vogliamo una cosa distintamente conosciuta, come quando taluno nel Battesimo infonde l'acqua sul capo d'un determinato bambino cui chiama per nome; ed è della seconda quella con cui si vuole una cosa soltanto confusamente e in genere conosciuta, volendo cioè ciò, in cui, o sotto cui è contenuta, come quando il sacerdote intende di consecrare tutte le particole nella Pisside contenute. 3. Può essere attuale, virtuale, abituale ed interpretativa. L'attuale è quella, per la quale mentre taluno fa una cosa, attualmente pensa a quel che fa ed insieme attualmente vuol farla: la virtuale poi è una volontà di fare una cosa, la quale non esiste bensì quanto all'atto formale in se stesso, ma persevera però nell'effetto e determinazione in se lasciata; poichè rimane tuttavia qualche mozione e tendenza all'opposto, che ha incominciato col pensiero di essa, sebbene poi il pensiero stesso o cogitazione, almeno riflessa, sia svanita; come allora quando il sacerdote, celebrando messa, patisce evagazioni di mente, e distratto pronunzia le parole della consecrazione. L'abituale è l'intenzione una volta avuta, non mai con contrario proposito ritrattata; che però nè in se, nè nella sua virtù, nè in qualche effetto da se lasciato più esiste o persevera; oppure, com'altri dicono, è un abito acquistato colla frequenza di azioni simili, o dello stesso genere: è finalmente l'interpretativa quella, la quale nè c'è attualmente, nè mai c'è stata nell'operante, ma ci sarebbe, se l'oggetto venisse in mente, e la mente l'avesse alla volontà proposta. Quindi non è veramente un'intenzione, ma bensì soltanto una disposizione della volontà ad avere o a fare tale intenzione nelle date circostanze, come sarebbe l'intenzione di un parroco di conferire il battesimo ad un

bambino prima dell'intero nascimento, se fosse in pericolo di morire. 4. Può essere diretta, indiretta, determinata, e vaga. L'intenzione è diretta, quando vogliamo una cosa immediatamente ed in se stessa considerata, come quando il Sacerdote attualmente mentre consacra, vuol consecrare: l'indiretta, quando non la cosa stessa immediatamente vogliamo, ma o la causa di essa, o alcuna cosa connessa, che si prevede doverne seguire; com'è in un sacerdote che porta all'Altare oltre l'ostia maggiore un'altra minore, ossia particola colla intenzione di comunicare uno degli assistenti alla messa. È poi determinata, quando l'intenzione è diretta e riguarda una certa determinata o materia o persona intorno la quale fassi l'operazione; com'è l'intenzione di assolvere in un sacerdote, che ascolta la confessione d'un moribondo: ed in fine l'indeterminata o vaga quella che non è ristretta nè a materia definita, nè ad una certa persona; com'è la intenzione in un sacerdote che va al confessionale di assolvere i penitenti.

Diretta ed
indiretta.

Determinata
e vaga.

XII. Ora quale delle testè dette e spiegate intenzioni richiedesi nel ministro per fare o amministrare validamente e lecitamente un Sacramento? Risponde 1. Che non basta alla validità del Sacramento nè la intenzione abituale, nè la interpretativa, nè la indiretta. Non l'abituale, perchè secondo la istituzione di Cristo nel fare i Sacramenti ricercasi nel ministro un'azione che sia umana e deliberata: e tale non è quella, che viene prestata da una intenzione puramente abituale, siccome quella che non procede nè vien fatta in virtù di essa o per di lei movimento ed influsso: perocchè l'intenzione una volta avuta, ma che è passata e mancata onniamente si in sè, e si ancora quanto ai movimenti allora eccitati, non influisce per nulla nell'opra che poi vien fatta; e riguardo ad essa opéra è lo stesso come se non ci fosse mai stata, e quindi può ritrovarsi e in un dormiente, e in un ubriaco, e in un pazzo, e però non consecrerebbe un Sacerdote ubriaco, il quale profferisse sovra il vino le parole della consecrazione. Non l'interpretativa; perchè questa propriamente non è un'intenzione ma una pre-

Al valore del
Sacramento
non basta la
intenzione a-
bituale.

Nè l'inter-
pretativa.

sunzione dell'intenzione; o piuttosto non è un'intenzione che ci sia, ma che ci sarebbe, se l'oggetto venisse proposto, o si presentasse alla mente. Non l'indiretta; perchè nemmeno questa partorisce un'azione che sia in sé umana, libera, e morale; ma portasi questa intenzione in ciò solamente, posto il quale, si sa che ne seguirà l'azione. Quindi non è atta a fare un Sacramento; altrimenti valerebbe il Battesimo conferito nell'ebrietà e nel sonno, se quegli che si ubbriaca o si mette a dormire, prevede che in quello stato d'impotenza di mente e di uso di ragione farà tali cose. Debb'essere il Sacramento un'azione umana nel fatto stesso, o come dicono i Teologi *exercite* umana, che proceda dalla stessa volontà padrona di se stessa, conscia di ciò che fa, e volente l'azione stessa. Meno a peccare richiedesi: basta la cognizione e libertà o volontarietà in causa, basta cioè che il peccato come preveduto sia stato voluto o in sé o nella sua causa; e quindi volontarie sono le bestemmie nell'ebrietà profferite da un uomo, il quale sa e conosce che quand'è ubbriaco profferisce delle bestemmie.

L'attuale non è necessaria; ma basta la virtuale.

Ragione della prima parte.

XIII. Rispondo 2. che al valore del Sacramento non è necessaria la intenzione attuale, ma basta la virtuale. La ragione della prima parte è, perchè l'intenzione attuale, che certamente è fra tutte l'ottima e più perfetta, non è sempre nella podestà dell'uomo: « Benchè (dice « s. Tommaso nella 3 p. q. 64, art. 8, al 3.) il Ministro debba sempre studiosamente procurare d'aver anche la intenzione attuale; ciò però non è totalmente « posto nella podestà dell'uomo, perchè appunto quando « vuole molto attendere, senza ch'egli lo voglia, incomincia a pensare ad altre cose, secondo quello del Salmo « 39. *Cor meum dereliquit me.* « Adunque questa intenzione attuale non ricercasi alla validità del Sacramento, il quale certamente non di rado verrebbe a mancare, se da essa quanto alla sua validità dipendesse; e meritamente si tiene che il divino Autore de' Sacramenti in essi non esiga dagli uomini una intenzione ed applicazione di mente maggiore di quella che permette la naturale lor debolezza, e di quella che ricercasi ne' ne-

gozj ed atti umani per la lor fermezza. È nondimeno non solo lodevolissima al maggior segno, ma eziandio da procurarsi con ogni diligenza la intenzione attuale; perchè è sì grande e cotanto sublime ed eccellente la dignità e santità de' Sacramenti, che ben meritano di essere fatti ed amministrati siccome con tutta l'attenzione della mente, così coll'attuale, e più perfetta intenzione della volontà. s. Tommaso dice chiaramente nel testo surriferito che il *Ministro ha studiosamente a procurare di avere anche l'intenzione attuale*. E se a ciò è tenuto quando manchi, peccherà senza meno a misura della sua negligenza in procurar di averla. Il negligerla, il non procurare di averla è, non v'ha dubbio, una irriverenza recata alla santità e dignità de' Sacramenti, la quale può essere tale e tanta che costituisca un grave peccato. Per altro poi affinchè si abbia dai Sacerdoti, che stanno per celebrare, e si formi una pia ed espressa intenzione, Gregorio XIII. ha concesso delle indulgenze a que' che reciteranno quella formola, che incomincia, *Ego volo celebrare Missam*. E Iddio pur voglia che venga recitata questa orazione e da me e dagli altri Sacerdoti non solo ogni volta prima di celebrare, ma anche colla dovuta pietà ed attenzione!

La ragione poi della seconda parte è, perchè egli è certo che a fare un Sacramento, qualche specie d'intenzione è onninamente necessaria. L'attuale non si esige, nè basta l'abituale o interpretativa. Adunque si ricerca e basta la virtuale. Che questa sia sufficiente lo insegnano tutti concordemente i Teologi con s. Tommaso, il quale tuttavia la chiama abituale; se pure non vogliam dire col P. Nicolai, essere stato cangiato per trascuratezza degli amanuensi, e degli stampatori il vocabolo, ossia il termine, com'egli si sforza di dimostrare. Ma comunque ciò sia, quello ch'è certissimo è, che dà egli alla sua abituale intenzione quella nozione e idea stessa, che diamo noi alla virtuale, come si scorge chiarissimamente dallo stesso s. Dottore nel cit. luogo, ove scrive: « Sebbene quegli, che pensa ad altro, non abbia l'intenzione attuale, ha però l'intenzione abituale, che basta alla perfezione del Sacramento: come quando andando

Ragione della seconda parte.

« il Sacerdote a battezzare intende fare intorno al battezzando ciò che fa la Chiesa. Quindi, se poscia nello stesso esercizio dell'atto ad altre cose rapito viene il suo pensiero, per virtù della prima intenzione si fa il « Sacramento ».

È necessaria l'intenzione determinata. XIV. Rispondo 3. Che la intenzion del Ministro necessaria alla validità del Sacramento debb' essere determinata e quanto alla materia e quanto alle persone: cioè sicchè l'errore intorno a queste due cose sostanziali impedisce e toglie il di lui valore. La ragion è, perchè ogni pratica operazione deve versare intorno ad una cosa singolare e determinata. Come diffatti potrà mai essere efficace ed operativa l'intenzion del Ministro, se non è determinata intorno a quelle cose tutte, che alla perfezion del Sacramento sono necessarie, quali appunto sono la materia, la forma, e la persona? Non mai certamente. Lo veggiam chiaramente nelle parole stesse, delle quali si fa uso nell'amministrare i Sacramenti. Nel conferire il Battesimo si dice, *Baptizo te*; in quello della Penitenza, *Absolve te etc.* Questi pronomi dinotano la persona determinata, a cui è diretta l'intenzion del Ministro; e così pure nella forma del Sacramento della Eucaristia il pronome *Hoc* dinota la materia particolare destinata alla consecrazione. Quanto però alla determinazione della persona, questa si richiede soltanto in que' Sacramenti, i quali si fanno amministrandoli; poichè quanto al Sacramento dell'Eucaristia, in cui l'una cosa è separata dall'altra, cioè il farlo e l'amministrarlo; in nessuna di queste due cose è necessaria l'intenzione intorno ad una persona determinata. Non nel farlo, perchè, come chiaro si scorge dalla forma di esso, la intenzione non riguarda se non la materia da consagrarsi, e per niun modo la persona, che ha a riceverlo: e nemmeno nella funzione di dispensarlo o amministrarlo, perchè già allora il Sacramento è fatto, nè più dipende dalla intenzion del Ministro. Ma eziandio quanto agli altri Sacramenti (eccettuato però il Matrimonio, al cui valore sempre osta l'errore circa la persona) questo errore è per lo più speculativo e accidentale, non già pratico e Sa-

zramentale , come quãdo un Sacèrdote battezza un figliuolo di Cajo che crede generato da Sempronio; o battezza un infante credendolo un maschio , mentr'è una femmina; o assolve un penitente credendolo Pietro , ed è Paolo. In questi e somiglianti casi è valido il Sacramento , perchè la di lui intenzione è diretta e determinata alla persona presente, che si confessa, o gli si offre da battezzarsi , qualunque siasi ; cosicchè la falsità della di lui opione non cangia l'oggetto nè della pratica operazione, nè della volontà; quando però egli con una poco credibile imprudenza non intendesse in guisa e sì precisamente di assolver Pietro , e di battezzare un bambino, che crede generato da Sempronio, che escluda ogni altrà persona ; o sì determinatamente un maschio che escluda qualsivoglia femmina. Se il Ministro ha imprudentemente formato questa precisa esclusiva intenzione, non vale l'assoluzione, non vale il Battesimo.

XV. Rispondo 4. Che non nuoce alla validità del Sacramento la intenzione condizionata , se la condizione è di cosa presente o passata, ed è già purificata; ma nuoce ognoracchè la condizione è liberamente futura. La ragione della prima parte è, perchè è valido il Sacramento conferito colla intenzione assoluta. Ora la intenzione condizionata di cosa o passata o presente già avvenuta o adempiuta, passa tosto in assoluta, com'è chiaro: adunque siffatta intenzione condizionata non nuoce punto alla validità del Sacramento; posto che la condizione siasi adempiuta. Quindi, vale il battesimo conferito condizionatamente così: *Se non sei battezzato, io ti battezzo* , posto che il bambino non fosse prima battezzato; e vale altresì il Sacramento della penitenza amministrato condizionatamente così: *Se sei vivo io ti assolve* , posto che il penitente viva. Il ministro, che battezza o assolve in questa maniera, validamente battezza chi non ha prima ricevuto il battesimo , e validamente assolve il penitente vivo; perchè appunto ciò intende e ciò vuole colla sua intenzione; se poi il fanciullo era già battezzato e il penitente già morto, il ministro colla sua presente intenzione non comprende questo caso, e però nè battezza , nè assolve.

L'intenzione condizionata quando osti al valore del Sacramento.

La ragione poi della seconda parte si è, perchè se il sacramento conferito sotto una condizione futura avesse la sua validità, l'avrebbe certamente o quando il ministro applica la forma alla materia, o quando viene effettuata la condizione. Non l'ha, nè può averla nè nel primo tempo, nè nel secondo. Non nel primo, perchè il sacramento non si fa adesso, se non c'è l'intenzione di farlo adesso. Ora chi vuole soltanto assolvere v. g. sotto questa condizione, se il penitente restituirà entro il termine di un mese, non intende di assolvere adesso, ma sospende fino ad un certo tempo la sua intenzione: adunque non vale l'assoluzione nel primo tempo. Non nel secondo, perchè allora non più esistono la materia e la forma; nè è in arbitrio del ministro, o in sua podestà il sospendere o prolungare fino ad un certo o incerto futuro tempo la efficacia del Sacramento; poichè ciò dipende unicamente dalla istituzione e volontà di Cristo.

Non si può apporre la condizione di futuro senza sacrilegio.

Quella di presente ed il passato non è lecito apporla senza necessità.

XVI. Quindi non è mai lecito, anzi non si può senza grave sacrilegio apporre nei Sacramenti la condizione di cosa futura; perchè senza un grave sacrilegio non si può mai profanare la materia e forma de' Sacramenti, come avviene nel caso nostro, in cui si espone il Sacramento ad una certa invalidità; e si usano la materia e forma Sacramentale inutilmente, vanamente, ed invalidamente. Peccano poi anche que' ministri, i quali senza urgente necessità conferiscono i Sacramenti colla condizione di cosa presente o passata, sì perchè fuori del caso di urgente gravissima necessità è contro l'uso della Chiesa l'apporre condizioni nei Sacramenti; sì perchè si reca ingiuria a' Sacramenti, nella cui amministrazione ciocchè si fa si deve fare ritamente e rettamente e con perfetta cognizione dell'opera che si presta; e sì finalmente perchè l'aggiugnere senza necessità qualche condizione è cosa che sa di nugacità, di scherzo, e di derisione. Quindi gravemente peccano que' confessori i quali nel trasferirsi al confessionale o colla bocca o colla mente fanno questa condizionata intenzione: *Intendo e voglio assolvere tutti e que' soli, che saranno legittimamente disposti*; perchè spetta al ministro l'esaminare e rilevare

le disposizioni di ognuno de' penitenti, e formato il giudizio nella debita maniera, o assolverlo assolutamente, o differire l'assoluzione, come si dirà, trattando del Sacramento della penitenza. Quindi pure peccerebbe gravemente chi dicesse: *Io ti battezzo se sei predestinato*; perchè o renderebbe nullo il Sacramento, quantunque la condizione sia di cosa presente; perchè è di cosa, che non può conoscersi con modo umano; o almeno certamente lo renderebbe dubbio ed incerto del suo valore, e del conseguimento dell'effetto Sagramentale, cioè del carattere; e quindi l'uomo; che l'ha ricevuto, esposto verrebbe al pericolo di profanare tutti gli altri Sagramenti che ricevesse e amministrasse; e però penso che si dovrebbe sotto condizione nuovamente battezzare. Ma di tali cose diremo, quando si parlerà della forma condizionale.

§ 4.

Del soggetto de' Sagramenti; e di ciò che è in esso necessario pel loro valido e lecito ricevimento.

I. È chiaro e noto a tutti, che i Sagramenti non sono stati da Dio istituiti se non se per gli uomini viatori, e in questa valle di pianto pellegrinanti; e quindi che essi soli sono i soggetti capaci del loro ricevimento. Sagramenti, come insegna il Concilio di Trento nel proemio della 7ma. sessione, sono stromenti o mezzi, pei quali ogni vera giustizia o incomincia, o se già c'è, si aumenta, o se è perduta, si riacquista: e tali mezzi non possono servire che pei viatori; poichè la giustizia nè nei Santi con Cristo in cielo regnanti, nè negli Angeli buoni può incominciare o aumentarsi, nè ripararsi negli Angeli mali e ne' dannati. Quindi pe' soli uomini viatori sono stati istituiti, ed essi soli ne sono i soggetti capaci. L'uomo adunque appena nato è capace de' sagramenti, non già di tutti, ma di tre, cioè del battesimo, della cresima, e della eucaristia; e difatti ne' tempi antichi l'un dopo l'altro al sacro fonte loro si amministravano:

e presentemente nella Chiesa greca tosto dopo il battesimo si conferisce la cresima. Sebbene però i viatori tutti sien capaci de' sacramenti, non tutti però di tutti. Le donne sono incapaci della sagra ordinazione; i Regolari, ed i costituiti negli Ordini sagri, del Matrimonio: le persone sane, dell'Estrema Unzione: gl'infanti chiusi nel materno utero, del Battesimo, e consequentemente d'ogn'altro sacramento, di cui il battesimo è la porta. Basti qui di volo aver tali cose accennate, che dovranno poi essere trattate con accuratezza ne' proprj luoghi.

In chi non si ricerchi l'intenzione pel valido ricevimento di alcuni Sacramenti.

II. Ma che si ricerca negli uomini viatori pel valido ricevimento de' Sacramenti? È in essi necessaria la intenzione? Qual sorta d'intenzione? Ecco quali cose dobbiam qui discutere e definire. E primamente egli è certo che nè nei bambini, nè nei pazzi perpetui ricercasi intenzione di qualsivoglia sorta per ricevere validamente i Sacramenti del Battesimo, della Cresima, dell'Eucaristia, e secondo molti anche della sagra Ordinazione, come si dirà a suo luogo; e diremo anche in altro luogo non essere di presente vietato l'amministrare agl'infanti la SS. Eucaristia. La ragion'è, perchè in un soggetto onninamente incapace di propria morale interiore disposizione questi Sacramenti, i quali di lor natura ed essenziale istituzione non comprendono nè presuppongono verun atto in chi gli riceve, agiscono da se, e producono il loro effetto per propria virtù, ed *ex opere operato*. È certo altresì, che anche negli adulti pel valido ricevimento della SS. Eucaristia non ricercasi la intenzione, perchè consistendo questo Sacramento in cosa permanente, e non già in un'azione passeggera o nell'uso, non dipende nella sua verità, validità, ed esistenza dalla volontà, assenso, o intenzione di chi lo riceve.

Negli adulti si esige l'intenzione al valore dei Sacramenti.

III. Ma la cosa non va così nei Sacramenti del matrimonio, della penitenza e dell'estrema unzione. Questi non possono in conto alcuno aver luogo nè nei fanciulli prima dell'uso di ragione, nè nei perpetuamente pazzi: perocchè nel matrimonio, che è un umano contratto, ricercasi d'ambe le parti il consenso; nella penitenza gli atti del penitente costituiscono la materia; e l'estrema

unzione presuppone le reliquie da astergersi de' peccati attuali, le quali reliquie nè nei fanciulli prima dell'uso di ragione, nè nelle persone sempre prive di esso uso di ragione possono esserci. Per la validità di questi tre Sacramenti, e così pure negli adulti per la validità del battesimo, della cresima, e della sagra ordinazione ricercasi il proprio consenso ed intenzione di chi li riceve. La Chiesa ha sempre e perpetuamente tenuto, che negli adulti sia necessario il lor consenso per la validità anche di questi tre ultimi Sacramenti. E Innocenzo III. nel cap. Mis. Extrad Baptismo ciò ha definito colle seguenti parole: « Dormientes et amentes, si priusquam amensiam incurrerent, aut dormirent, in contradictione persisterent, quia in his intelligitur contradictionis propositum perdurare, etsi fuerint sic immersi, characterem non percipiunt Sacramenti: secus autem si prius Cathecumeni extitissent, et habuissent propositum Baptismi, unde tales consuevit Ecclesia in necessitatis articulo baptizare. Tunc ergo characterem Sacramentalis imprimat operatio, quum objectum voluntatis contrariae non invenit obsistentem. » Anche s. Tommaso q. 68, art. 7, lo insegna chiaramente dicendo: « Ex parte baptizati requiritur voluntas, seu intentio suscipiendi Sacramentum. » E ciò che si dice del battesimo, che è un Sacramento di somma necessità, dir si deve anche degli altri.

IV. Nè basta in un adulto alla validità del sacramento ch'egli si porti negativamente; cioè che non ripugni, che non resista, non si opponga, non contraddica. No, non basta: ma è necessario che dia positivamente il suo consenso. La ragion'è perchè questo sembra che sia il sentimento della Chiesa, come dai Concilj si raccoglie. Il Cartaginese III. celebrato l'anno 397, nel can. 34, così ha decretato: « Ægotantes, si per se respondero non possunt, quum voluntatis eorum testimonium hi, qui sui sunt, dixerint, baptizentur. » Il che fu poi confermato dal Concilio I. di Oranges (Arausicano) dell'anno 441, nel can. 12, colle seguenti parole: « Subito obmutescens, prout status ejus est, baptizari, aut poenitentiam accipere potest, si voluntatis aut praeteritae testimonium alio-

Non basta la non ripugnanza. ma è necessario il positivo consenso.

rum verbis habeat, aut praesentis suo nutu. » Se valesse il Battesimo conferito a chi non si oppone, a chi portasi negativamente, non avrebbe certamente potuto negarsi a quest' infermi, i quali nè domandato lo avevano, nè rigettato, e così pure la penitenza. Adunque se i padri vietano il conferire e l'uno e l'altro Sacramento ai malati di tal fatta, ciò è perchè sono di sentimento, che non si diano lecitamente a persone, che si portano negativamente, e che nè ripugnano nè acconsentono. Quindi è, che nel rituale romano vieta Paolo V. di battezzare un adulto d'improvviso divenuto pazzo; o caduto in grave malattia, se prima, quand'era sano e in buon senno non ha domandato il Battesimo. E ciò è stato decretato in conformità della dottrina di s. Tommaso, il quale nel corpo dell'artic. 12. della cit. q. 68, dice espressamente, che « se i pazzi niuna volontà mostrarono di ricevere il Battesimo, mentre erano di mente sana, non hanno a battezzarsi. » E nella risposta al 3, soggiugne, parlando delle persone immerse nel sonno, che non hanno a battezzarsi, se non sono nell'imminente pericolo di morire, e « se prima non han dimostrato volontà o desiderio di ricevere il Battesimo, come si è detto dei pazzi. » E finalmente nell'antecedente art. 7, al 2, scrive: « che se nell'adulto è mancata l'intenzione di ricevere questo Sacramento, debb'essere ribattezzato; e se di ciò non costa, si deve dire: *Se non sei battezzato io ti battezzo*: » cioè debb' essere nuovamente battezzato sotto condizione. Quindi non è nemmeno sufficiente il consenso, ossia intenzione di ricevere puramente, o piuttosto simulare il rito esterno, con animo di non ricevere il Sacramento, ma di fingere, scherzare, o ingannare. « Se alcuno (dice s. Tommaso nel Suplem q. 45, art. 4.) riceve l'esterna abluzione, non intendendo di ricevere il Sacramento, ma di burlare o ingannare; non è battezzato. » La cosa è troppo chiara e costa da quanto abbiamo detto parlando del ministro, che costui non ha in verun modo l'intenzione che si ricerca. Quindi non è battezzato. Si deve però avvertire che in faccia alla Chiesa, la quale non giudica degli atti inter-

E nemmeno
la intenzione
simulata.

ni, questo tale si presume battezzato validamente; ed in conseguenza può costringersi colle censure e pene a professare la Religione Cristiana; nè si deve prestargli veruna fede quando allega l'occulto difetto della sua volontà.

V. Benchè in un adulto sia necessaria la vera interna intenzione al valido ricevimento de' Sacramenti, non è però in esso, come nel ministro, necessaria (se si eccettuino i due della penitenza e del matrimonio) l'intenzione nè attuale, nè virtuale; ma basta l'abituale. Ciò è certo presso tutt' i Teologi, e si ricava evidentemente dall'uso e disciplina, che la Chiesa ha sempre tenuto e praticato; poichè costa, che essa non ha mai ricusato di accordare i Sacramenti necessarj a quelle persone, le quali oppresse da subito malore perdevano la favella o la cognizione; quando da qualche indizio appariva essere prima stati da esse desiderati. Ora in tali persone certamente non può aver luogo nè la intenzione attuale, la quale non può stare senza che la mente badi e rifletta a ciò che vuole; nè la virtuale la quale importa qualche moto, operazione, o tendenza impressa e derivante dalla passata attuale intenzione, e tuttavia durante e sussistente. Rimano adunque la sola abituale, consistente nella volontà una volta avuta, nè mai ritrattata. Questa sola dunque è stata sempre dalla Chiesa riconosciuta bastevole al valido ricevimento de' Sacramenti. Nè deve alcuno recarsi a meraviglia che questa basti per chi riceve; e non basti per chi amministra i Sacramenti per la loro validità; perciocchè chi amministra è agente, chi riceve è paziente; e più ricercasi ad agire, come a tutti è noto, che a patire. Anzi sembra al continuatore del Tornell e ad altri, che secondo la pratica della Chiesa per l'Estrema unzione basti pur anche la intenzione interpretativa. Imperciocchè si concede questo Sacramento alle persone, che colte all'impensata da impetuoso malore, han già perduto l'uso della ragione; perchè chi è cristiano e vuol vivere e morire nella cattolica Chiesa, vuole anche essere nel debito tempo ajutato co' Sacramenti. Ma comunque ciò sia, egli è certo che basta la intenzione abituale.

Basta la intenzione abituale.

le, che si può supporre e può esserci anche ne' moribondi di tal fatta. Da questa regola però è necessario eccettuare, come già abbiamo accennato, i due Sacramenti della penitenza, e del matrimonio; perchè nel primo ricercansi gli atti dello stesso penitente a costituire la materia essenziale del Sacramento, i quali se non sono moralmente presenti, e colla forma moralmente uniti, o il Sacramento non sussiste, o a meglio dire, non si fa Sacramento: e nel matrimonio c'è il contratto, il quale nemmeno negli umani commerci ha luogo senza il consenso almeno virtuale. Ciò dell'intenzione. Andiamo innanzi.

La fede non
la necessaria
è valido ri-
cevimto
de' Sagra-
menti.

VI. È ella necessaria la fede cattolica e sovranaturale al valido ricevimento de' Sacramenti? Se si eccettui quello della penitenza, non è necessaria nemmeno negli adulti. Ciò costa ad evidenza dal senso e pratica della Chiesa, la quale ha sempre avuto ed ha per valido il Battesimo e la sagra Ordinazione ricevuta nell'eresia, purchè sia stato osservato l'essenziale legittimo rito. Difatti in nessun luogo si trova che sia stato giudicato invalido il Battesimo conferito agli Anabattisti, sebbene già adulti, e conseguentemente già alieni dalla vera fede. E sant'Agostino lo insegna espressamente nel lib. 3, *de Baptism.* cap. 14, ove dice: « Nec interest, quomodo de' Sacramenti integritate et sanctitate tractatur, quid credat, ac quali fide imbutus sit ille, qui accipit Sacramentum. Interest quidem plurimum ad salutis viam, sed ad Sacramenti quaestionem nihil interest. Fieri potest, ut homo integrum habeat Sacramentum, et perversam fidem. » Certa cosa è adunque che la fede non è necessaria al valido ricevimento ossia del Battesimo, ossia degli altri Sacramenti; ma certo è poi altresì che da questa generale dottrina debb'essere eccettuato quello della penitenza. La ragione chiarissima è, perchè questo Sacramento ha per sue parti essenziali gli atti del penitente, cioè quelli che ne costituiscono la materia, come si vedrà a suo luogo, fra quali massimamente la contrizione, ossia dolore sovranaturale; nè questa contrizione, o dolore può eccitarsi, nè concepirsi senza la fede. La fede adunque è assolu-

tamente necessaria al valore di questo Sacramento. Ciò quanto al valido ricevimento.

VII. Quanto poi al ricevimento insieme valido e fruttuoso, o parlasi de' Sacramenti de' morti, di quelli cioè che conferiscono la prima grazia, e trasferiscono l'uomo dallo stato di peccatore a quello di giusto; o de' Sacramenti de' vivi, che conferiscono la grazia seconda, onde l'uomo giusto diviene più giusto. Se trattasi di questi secondi, ricercasi pel loro utile e fruttuoso ricevimento la previa grazia santificante, ossia lo stato di grazia abituale, e nulla più, a cui però se si aggiugne l'attual divozione, se ne ritrae un frutto più abbondante. Tre parti contiene questa proposizione, cioè 1. che lo stato di grazia sia necessario; 2. che di più non si richiegga al fruttuoso ricevimento; 3. che aggiugnendosi l'attual divozione, se ne ritragga un frutto più uberoso. E quanto alla prima parte ell'è da se chiara e manifesta. Imperciocchè appunto diconsi Sacramenti de' vivi, perchè nel soggetto che li riceve soppongono la vita spirituale, la quale non può esserci senza lo stato di grazia abituale, senza di cui non si dà vita spirituale. Adunque per ricevere con frutto i Sacramenti de' vivi è necessario lo stato di grazia abituale.

Cosa sia necessario e basti al fruttuoso ricevimento del Sacramento de' vivi.

È necessario lo stato di grazia abituale.

VIII. Ma alla seconda parte, cioè che di più non richieggasi, si oppongono parecchi Teologi anche di gran nome, sostenendo, che oltre allo stato di grazia per ricevere fruttuosamente siffatti Sacramenti, e massimamente quello della SS. Eucaristia, ricerchisi negli adulti qualche previa disposizione, preparazione, divozione. Dottrina pia e meritevole d'essere da tutti e con ogni sollecitudine in pratica seguita; ma non vera. Imperciocchè chi riceve i Sacramenti de' vivi in istato di grazia, non mette verun obice al primo e principale effetto di essi Sacramenti, che è l'aumento della grazia santificante: la mancanza poi del fervore e della divozione può star insieme con qualunque grado di grazia già conseguita; e quindi non ne impedisce il nuovo aumento o infusione. Certamente il Concilio di Trento nulla più richiede e degnamente ricevere la SS. Eucaristia, della mondezza da

E ciò basta.

ogni colpa mortale : perocchè nella sess. 13, cap. 7, che è appunto « *de praeparatione adhibenda, ut digne quis sacram Eucharistiam percipiat*; insegna così: « Communi- care volenti revocandum est in memoriam Apostoli prae- ceptum, Probet seipsum homo. Ecclesiastica autem con- suetudo declarat, eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius peccati mortalis... ad sacram Eucha- ristiam accedere debeat. » s. Tommaso ciò stesso insegna chiarissimamente nella 3, p. q. 79, art. 8, ove scrive : « I peccati veniali possono essere di due maniere, « cioè passati, e presenti, ossia attuali. I peccati veniali » passati non impediscono in verun modo l'effetto di que- « sto Sacramento ... i presenti poi ed attuali non impe- « discono in tutto l'effetto di questo Sacramento (parla « appunto di quello dell'Eucaristia), ma in parte solamen- « te. Imperciocchè si è già detto che l'effetto di questo « Sacramento non è solamente il conseguimento della « grazia o carità, ma eziandio una certa refezione di « dolcezza spirituale, la quale bensì resta impedita, se « taluno si accosta a questo Sacramento con distrazione « attuale, onde pecca venialmente; ma perciò non si « sottrae l'aumento della grazia o carità abituale. » Pare voramente che in un testo preso dal quarto delle sentenze, che ci viene dagli avversarj obbietta to, il s. Dottore dica tutto il contrario. Ma o deve spiegarsi il testo de' sen- tenziarj, e ridursi al senso di quello della Somma testè riferito, come fanno alcuni; o se ciò non si può fare come a me sembra, si deve stare a questo secondo, mentre non è già cosa troppo rara il vedere il s. Dottore, nella Somma, che con essere l'ultima delle di lui opere è anche la più perfetta, cangiare di sentimento, e cor- reggere così ciò che giovane aveva scritto e nei Sentenziarj e in altre sue opere. Concludiamo adunque e diciamo coll'Angelico Maestro, che la carenza di divozio- ne, di raccoglimento, di pietà impedisce bensì quella soa- vità e dolcezza spirituale che produce questo divinissimo sacramento in quelle buone anime, che lo ricevono con pietà e divozione, ma non già il di lui principale ed es- senziale effetto, cioè l'aumento della carità abituale e

della grazia santificante. Dal che ne viene in conseguenza la verità della terza parte della nostra proposizione, cioè che se si aggiunge alla immunità d'ogni colpa mortale anche l'attual divozione, un frutto più abbondante se ne ritrae; cosa chiara ed ammessa da tutti; mentre è cosa certa ed a tutti nota, che i Sacramenti a quei che li ricevono con migliore e più perfetta disposizione conferiscono anche *ex opere operato* santificazione e grazia più copiosa.

IX. Lo stato di grazia adunque è necessario, e basta assolutamente al valido, e lecito, ed anche fruttuoso ricevimento de' Sacramenti de' vivi. Ma se lo stato di grazia è necessario, chi non è in questo stato, ma in quello trovasi per sua mala sorte di colpa mortale, e quindi morto alla grazia, ed in tale stato li riceve, diviene reo di mortal sacrilegio. La conseguenza n'è legittima. Che deve dunque fare questo infelice prima di accostarsi a riceverli? La risposta è ovvia. Deve prima ricuperare lo stato di grazia perduto per lo peccato. Ma in qual maniera? Dovrà egli perciò prima confessarsi; oppure basterà che premetta il solo atto di contrizione? Egli è certo che se si tratta di ricevere la SS. Eucaristia, non basta la semplice contrizione, ma deve ognuno che si conosce reo di colpa mortale, onninamente premettere la confessione sacramentale. Così ha dichiarato e comandato il Concilio di Trento nella sess. 13, cap. 7, colle seguenti parole: « Ecclesiastica consuetudo declarat, eam probatione necessariam esse, ut nullus sibi conscius peccati mortalis, quantumvis contritus sibi videatur, absque praemissa Sacramentali Confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat: quod a Christianis omnibus, etiam ab iis Sacerdotibus ex officio incubuerit celebrare, haec Sancta Synodus perpetuo servandum decrevit, modo non desit illis copia confessoris: quod si necessitate urgente Sacerdos absque praevia Confessione celebravit quam primum confiteatur. » Quanto poi agli altri Sacramenti de' vivi, sebbene intorno ad essi nulla abbia definito il Concilio, che debbasi nondimeno premettere la confessione anche al ricevimento di essi da chi si conosce reo di peccato

Chi in istato di peccato mortale riceve i Sacramenti de' vivi commette un sacrilegio.

Se per disporsi a riceverli basti premettere la contrizione, o sia necessaria la confessione.

mortale , lo dimostrano le ragioni , che abbiamo appor-
tato più sopra nel §. 2, num 8. Alle quali aggiungeremo
qui solamente quel celebre detto di s. Agostino : *Ja re-
bus ad salutem animas pertinentibus certis incerta prae-
ponere quis dubitat certissimum esse peccatum?* Ora chi
potendo premettere la confessione , contento della sola
presunta contrizione si accosta a' Sacramenti e li rice-
ve , antepone manifestamente le cose incerte alle certe ;
adunque è certissimo che pecca. Due condizioni si ri-
cercano, affinchè ciò possa farsi licitamente ; l'una cioè
che ci sia una urgente necessità di amministrare o di
ricevere i Sacramenti ; l'altra che manchi nel tempo stesso
il confessore. Se la necessità è urgente , e il confessore
è in pronto , ha a premettersi la confessione ; o se la
necessità non urge , e manca il confessore , ha a diffe-
rirsi il ricevimento o l'amministrazione de' Sacramenti.
Ma qual sarà quella urgente necessità che scusi da pec-
cato chi riceve i Sacramenti colla sola contrizione ? Lo
si dirà, quando si tratterà di ciascun Sacramento in par-
ticolare.

Cosa si ri-
chiede per
ricevere frut-
tuosamente
i Sacramenti
de' morti.

X. Passiamo adesso ai Sacramenti de' morti. È cosa
da se chiara, che per ricever questi fruttuosamente non
si richiede previamente lo stato di grazia ; mentre ap-
punto appellansi il Battesimo e la Penitenza Sacramenti
de' morti , perchè sono stati istituiti pe' morti spiritual-
mente , cioè per ridonar loro la vita spirituale perduta
per lo peccato. Richieggonsi però negli adulti, la inten-
zione di riceverli , e sentimenti di pietà , cioè di fede ,
di speranza , di amore , di detestazion del peccato ec.
i quali se mancano per colpa di chi li riceve, ricevonsi
illicitamente e sacrilegamente. La ragion'è , perchè ve-
nendo co' Sacramenti de' morti l'uomo giustificato, niun
adulto può ottenere la grazia della giustificazione, se ad
essa non si dispose col divin soccorso con tal fatta di
pii movimenti , e non remove in cotal guisa l'obice alla
divina grazia ; il primo de' quali movimenti, e come fon-
damento di tutti gli altri , è la fede, senza di cui nem-
meno il Battesimo può apportar la salute : poichè dice il
Signore , « qui crediderit, et baptizatus fuerit , salvus e-

rit. » Ricercasi poi, oltre la fede, la detestazion de' peccati; la speranza, e l'amor di Dio almeno incoato, come lo dimostreremo a suo luogo. Quindi se mancano queste disposizioni, il ricevimento di tali Sacramenti diviene manifestamente sacrilego; perchè chi senza di esse li riceve, per sua colpa e malizia ne impedisce il loro effetto principale, cioè la grazia santificante. Chi adunque conscio di colpa mortale senza attrizione si accosta ai Sacramenti de' morti, li riceve sacrilegamente.

XI. Cercasi qui per ultimo dai Teologi, se sia lecito ricevere i Sacramenti da un Ministro indegno e malvagio. Indegno Ministro è quello il quale di certo, e senza ambiguità sappiamo ritrovarsi in peccato mortale, e che in virtù d'indizj certi giudichiamo non essersi rimesso in istato di grazia colla confessione o contrizione nè prima dell'amministrazione nè nella stessa amministrazione. Non basta quindi il non conoscere, il non sapere in che stato siasi, ma deve moralmente costare del malvagio e peccaminoso di lui stato, o perchè è palesemente addetto all'eresia, o perchè giace in una lunga consuetudine o prossima occasion di peccare, come se un Parroco per abito è dedito alla ubbriachezza, e alla impudicizia; altrimenti deve il Sagra Ministro presumersi buono perchè *caritas non cogitat malum*. I Ministri poi malvagi son di tre classi. Altri sono tali unicamente, perchè trovansi in istato di peccato mortale; altri perchè inoltre essendo incorsi nelle censure, sono impediti d'esercitare il loro ministero; ed altri finalmente perchè sono privi di giurisdizione, e quindi nemmeno possono validamente amministrare. Queglino altresì che si accostano ai Sacramenti sono di più sorti; cioè altri trovansi in estrema necessità, come un bambino, che sta per morire senza Battesimo; altri in necessità grave, come quando urge il precetto dell'annua confessione; ed altri finalmente in necessità leggiera, come allora quando vuole taluno ricevere la SS. Eucaristia a cagione di qualche solennità, come del Rosario. Ciò posto.

XII. Egli è certo che pecca gravemente chi domanda i Sacramenti ad un Ministro privo di legittima giuris-

Se lecito sia ricevere i Sacramenti da un Ministro indegno.

Ministri indegni di tre classi.

È illecito chieder i Sacramenti ad

un Ministro
privo di giu-
risdizione.

dizione ; perchè, ciò essendo senza verun'ombra di utilità e con certezza di nullità di Sacramento , non può farsi senza gravissimo sacrilegio. Dicasi lo stesso di un Ministro che si sa di certo che non farà uso della sua podestà. È certo altresì essere grave peccato il ricercare i Sacramenti ad un malvagio Ministro, anche disposto all'amministrazione, anche Parroco, ognoracchè v' ha l'opportunità di riceverli con lo stesso frutto da un buono e degno Ministro. La ragion' è , perchè la carità ci vieta

Come pure il
chiederli ad
un Ministro
malvagio,
quando si
può riceverli
da un probò.

il dare senza giusta ragione a chicchesia occasione di ruina spirituale , come farebbe in tal caso questo postulatore , somministrando per capriccio occasione e materia di peccare a chi è dipposto a peccare. Anzi di due Ministri, dell'uno de' quali la bontà è meritamente dubbiosa, è a preferirsi quegli, della cui probità non v' ha alcun dubbio, perchè ha a tenersi la parte più sicura, quando si può fare senza incomodo. È certo finalmente, che nel caso di estrema necessità si può ricevere il Battesimo

Nell'estrema
necessità si
può ricevere
il Battesimo
da un pravo
Ministro an-
che scomuni-
cato.

da un Ministro malvagio , quantunque reciso e separato, cioè scomunicato e dinunziato, non tollerato. Lo insegna espressamente s. Agostino nel lib. 1. *de Baptismo* cap. 11. « Si quem forte coegerit extrema necessitas , ubi catholicum, per quem Baptismum recipiat non invenerit...per aliquem extra unitatem Catholicam positum acceperit quod erat in ipsa Catholica veritate accepturus... non solum non improbamus quod fecit, sed etiam securissime , verissimeque laudamus. » Nè punto dubitiamo potersi in pericolo di morte , maneando altri Sacerdoti, ricevere anche il Sacramento della Penitenza da qualsivoglia Sacerdote scomunicato non tollerato, sospeso, degradato, ed anche eretico; e ciò non solamente perchè, quando urge il precetto divino, cedono e cessano di obbligare tutt' i divieti della Chiesa, ma massimamente perchè senza il rimedio di questo Sacramento realmente ricevuto, l'uomo moribondo esporrebbe ad un gran pericolo l'eterna sua salvezza. Imperciocchè sebbene coll'atto di contrizione unito al voto della confessione ricuperar possa la grazia divina, è però ad un uom peccatore, e forse nei peccati abituato, non poco difficile il concepire una

contrizione perfetta che lo giustifichi. Ma di ciò si dirà più di proposito a suo luogo cioè del Sacramento della Penitenza.

XIII. Generalmente poi parlando per una giusta, legittima, urgente cagione, e sufficientemente grave necessità è lecito chiedere e ricevere i Sacramenti o dal Parroco o da altro Sacerdote disposto a conferirli, sebbene gli indegnamente ed illecitamente li conferisca, purchè senza grave incomodo non possa ritrovarsi altro Ministro. La ragion'è, perchè niuno è tenuto, per evitare il di costui peccato, cui egli può ed è tenuto a schivare col pentirsi, privarsi del sussidio opportuno alla sua spirituale necessità, e sottrarre a se un tanto bene a cagione della di lui volontaria perversità: e lo scandalo, che in tal caso soffre il Ministro indegno, è ricevuto, non dato, e che niuno è tenuto ad impedire in un altro non solo con suo danno spirituale, ma nemmeno con notabile detrimento delle cose sue temporali. Diffatti se per provvedere alla presente mia indigenza posso lecitamente chiedere il mutuo da chi prevedo che non me lo darà che sotto usure; e così pure se in caso di bisogno posso chiedere il giuramento a chi già ben so che giurerà per li falsi dei; come non potrò a più forte ragione chiedere ad un malvagio Ministro, già pronto e disposto, in tali circostanze, domandar e ricevere i Sacramenti?

Per una necessità o motivo urgente è lecito ricevere i Sacramenti da un Ministro malvagio.

XIV. Per altro, sebbene l'urgente motivo e necessità, che può qui scusar dal peccato, non consista in un punto indivisibile; non basta però certamente qualunque picciola e leggiera, come sarebbe il dover omettere la comunione da taluno in un giorno della settimana o in qualche festa, in cui è solito a farlo per sua divozione. Molto meno poi è ciò lecito, come pretendono col Leandro alcuni Probabilisti senza verun ragionevole motivo. Nell'uno e nell'altro caso chi riceve i Sacramenti da un indegno offende gravemente la carità di Dio e del prossimo, perchè è tenuto ad impedire il peccato altrui per quanto può, senza notabile suo incomodo e detrimento: e questi non solo non lo impedisce, ma pur anco col chiedere senza giusta cagione, gli somministra l'occasione di pec-

Non basta una causa o necessità leggiera.

care, e col ricevere coopera al di lui peccato. Né si dica: io chieggo cosa lecita, ed a me utile, che egli potrebbe, se volesse, lecitamente dare: domando e ricevo ciò ch'egli a darmi è preparato, mentre è esposto ad ascoltare le confessioni, ad amministrare l'Eucaristia, o almeno è disposto a non negare, nè suole mai negare i Sacramenti a chiunque li richiede: finalmente domando ciò che egli è tenuto a darmi per uffizio, perchè è mio Parroco. Imperciocchè, io rispondo: tu domandi, è vero, cosa lecita, e ch'egli, se vuole, può darti lecitamente; ma la domandi in circostanze, in cui sai che si darà illecitamente, e quindi potendo facilmente iscarsare l'altrui peccato, non lo fai, anzi gliene dai l'occasione. Si egli è preparato a dare, egli a ciò è disposto; ma non darebbe, se tu non domandassi, e non avrebbe quest'occasione particolare di commettere un sacrilegio.

Quali sono
le cause le-
gittime.

XV. Ma quali poi sono le giuste e legittime cause di ricevere anche da un Ministro indegno i Sacramenti? Sono, oltre alla estrema spirituale necessità, l'obbligo di confessarsi, o di ricevere la SS. Eucaristia nel tempo pasquale per adempiere il precetto delle Chiesa. 2. La prudente e lodevole sollecitudine di trarsi fuori dallo stato di peccato, in cui taluno si giace. 3. La circostanza ed urgenza d'una grave tentazione, che taluno prevede che difficilmente potrà superare senza il sussidio d'alcun Sacramento. Aggiungono alcuni in 4. luogo la notevole o grande utilità, come il conseguimento del Giubbileo, o d'una straordinaria indulgenza, il sedare gli scrupoli, da cui la coscienza trovasi grandemente agitata. In tutti questi casi però sempre ha a sottintendersi la condizione, purchè non possa in verun modo, o non senza grande incomodo ritrovarsi altro Ministro, da cui possa la persona ricevere i Sacramenti, di cui abbisogna.

CAPITOLO II.

Della materia e forma de' Sacramenti; e dei loro effetti, cioè della grazia e carattere.

Le cose dette fin qui dei Sacramenti in generale sono e debbono aversi come previe all'essere, alla costituzione, ed all'amministrazione dei Sacramenti medesimi. Passiamo adesso a considerare le cose, che intimamente li costituiscono, e seguono dai Sacramenti ritamente fatti e ricevuti, vale a dire, parleremo in questo capitolo della loro materia e forma; che sono le parti componenti; e della grazia e carattere, che ne sono gli effetti.

§. 1.

Della materia e forma de' Sacramenti:

I. Ciochè noi con tutt'i moderni Teologi chiamiamo materia e forma, era detto dagli antichi Padri *Mistici Simboli, Sagri segni, Elementi e Parole, oppur Cose e Parole*. Non sono adunque troppo antichi nei Sacramenti i nomi di materia e forma, e la costumanza di esprimere coa questi vocaboli le parti che costituiscono i Sacramenti; sembra aver avuto il suo incominciamento nel secolo decimoterzo, ed essere stata già in vigore ne' tempi di Guglielmo Antisiodorese, chè fino dall'anno 1215. Costumanza per altro, che fu poscia adottata e consecrata l'anno 1439, da Eugenio IX. nel suo celebre Decreto per gli Armeni, ove dice perfezionarsi tutt'i Sacramenti con tre cose, cioè *rebus tamquam materia, verbis tamquam forma etc.* Il che poi fu anche confermato dal Concilio di Trento nella sess. 14 cap. 3. Nè ciò è stato fatto senza ragionevole motivo: perocchè siccomè la materia e la forma sono quelle cose che intrinsecamente costituiscono il composto fisico; così dal congiungimento delle parole sacramentali, che ne sono la forma, al sacramentale elemento che n'è la materia, risulta il Sacramento. Così appunto Sant'Agostino, *Verbum, dice, accedit ad elementum, et fit Sacramentum.*

I nomi di materia e forma nei Sacramenti quando introdotti.

Nei Sagramenti cosa abbia ad intendersi sotto nome di materia e forma.

II. Da ciò è facile il capire, cosa s'abbia ad intendere nei Sagramenti sotto il nome di materia. Hanno ad intendersi tutte quelle cose le quali non sono da se sole determinate all'essere di Sagramento, ma abbisognano d'esserci determinate da altra cosa aggiunta; e sotto quello di forma ciò tutto che determina la materia all'essere di Sagramento, cioè a significare e conferire la grazia. Veggiamolo nel Battesimo. L'acqua n'è la materia; ma essendo da se indifferente e al lavamento corporale e allo spirituale, anzi potendo, come dice s. Tommaso q. 60 art. 6. « significare e lavamento per la sua umidità, e « refrigerio o rinfrescamento per la sua freddezza, « in virtù di quelle parole, *io ti battezzo*, profferite con intenzione di fare ciò che Cristo ha istituito, e ciò che intende fare la Chiesa, viene questa materia, cioè l'acqua, determinata, come da forma, a significare il lavamento spirituale dell'anima; ed in tal guisa aggiugnendosi all'elemento le parole, si fa il Sagramento: *accedit verbum ad elementum, et fit Sacramentum*. E ciò che si dice del Battesimo, debb'intendersi di ogn'altro Sagramento. Ed è soltanto da osservarsi, che talvolta anche le parole stesse non tengono il luogo di forma, ma bensì di materia, e quindi distinguonsi le une dalle altre non quanto al loro essere materiale, ma solamente quanto all'ufficio; com'è facile il vedere nei Sagramenti della Penitenza, e del Matrimonio, perocchè nel primo la confessione de' peccati, che si fa d'ordinario colle parole, ha il luogo di materia o quasi materia; e nel secondo il consenso, che si esprime colle parole, co' cenni, tiene parimente luogo di materia, almeno nella sentenza di que' Teologi, i quali son di parere, che le parole del Sacerdote costituiscano la forma di tal Sagramento. Le parole poi, che tengono il luogo di forma, affinchè facciano il loro ufficio di determinare la materia, debbono anch'esse essere non vaghe, ma determinate: « Nei Sagramenti (dice s. Tommaso nella q. cit. art. 7.) le « parole sono a guisa di forma, e le cose sensibili a « guisa di materia. Ora in tutt'i composti di materia e « forma il principio della determinazione è dal canto

In qualche Sagramento le parole tengono il luogo di materia.

Le parole costitutive della forma debbon essere determinate, e non vaghe.

« della forma . . . e però più principalmente ricercasi
 « una determinata forma che una determinata materia;
 « perocchè intanto ricercasi una data materia, affinché
 « sia proporzionata ad una determinata forma. Ricercan-
 « dosi adunque nei Sacramenti cose sensibili determinate,
 « che nei Sacramenti han luogo di materia; molto più
 « ricercasi una determinata forma di parole. Il che
 confermasi altresì colla pratica ed uso della Chiesa, la
 quale prescrive in ciascun Sacramento le parole da ado-
 perarsi per istituzione di Cristo, come si vedrà, quando
 tratteremo de' Sacramenti in particolare.

III. La materia de' Sacramenti è di due sorti, cioè
 altra prossima, ed altra rimota. È materia rimota quella
 cosa sensibile, di cui si fa uso nel Sacramento, com'è
 l'acqua nel Battesimo, il crisma nella Confermazione, l'o-
 lio nella Estrema Unzione: è materia prossima l'applica-
 zione della cosa stessa sensibile mediante l'azion del Mi-
 nistro al soggetto che riceve il Sacramento, com'è il la-
 vamento nel Battesimo, la crismazione nella conferma-
 zione, e l'unzione nella estrema unzione. Si divide altresì
 in certa e dubbiosa. È della prima classe quella che si
 sa di certo esser atta; ed è della seconda quella, del cui
 valore e sufficienza c'è qualche dubitazione o incertezza;
 mentre convien comprendere sotto questa classe quella
 eziandio che viene da un'opinione soltanto probabile so-
 stenuta. Anche la forma de' Sacramenti può esser e
 certa e dubbia, come s'è detto della materia; ed innol-
 tre assoluta e condizionata. È assoluta quella, che vien
 profferita semplicemente e senza l'aggiunta di veruna con-
 dizione; come quando nel conferire il Battesimo si dice,
Io ti battezzo etc. ed è condizionata quella, che è accom-
 pagnata da qualche condizione o espressa o mentale, co-
 me quando nel Battesimo o colla mente o colle parole
 si aggiunge la condizione, dicendo, *Se non sei battezzato
 io ti battezzo*; oppure *se sei creatura ragionevole io ti
 battezzo etc.*

Di quante
 sorti sia la
 materia dei
 Sacramenti.

Di quante la
 forma.

IV. Due cose molto interessanti qui meritamente ri-
 cercansi dai Teologi. La prima è, se sia mai lecito il
 far uso nei Sacramenti di materia o forma dubbiosa ed

Non è lecito far uso di materia o forma probabile, quando è in pronto la certa.

incerta, e la 2. quale cangiamento nella materia e forma renda il Sacramento invalido e nullo. E quanto alla prima ricerca dico in primo luogo, essere illecito, ed essere anzi un gravissimo peccato il far uso ne' Sacramenti di materia dubbiosa ed incerta, anzi anche di materia probabilmente idonea, quando c'è copia di materia certa ed indubitata; ma questa in tal caso unicamente doversi eleggere e adoprare. Costa chiarissimamente questa verità dalla condanna della seguente proposizione fatta da Innocenzo XI. il dì 2 Maggio 1689. « Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi: hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis sacerdotalis aut episcopalis ». Ed è stata tal proposizione giustissimamente condannata. Eccone il perchè. Recca ingiuria alla religione colui che avendo in pronto per fare un Sacramento materia certamente atta, e per ogni parte sicura, si serve di altra dubbiosa ed incerta, oppur anche per sentenza quanto si voglia probabile, idonea, esponendo in cotal guisa senza necessità e giusta ragione il Sacramento a pericolo di nullità; giacchè l'opinione anche probabilissima può essere falsa, e quindi in seguendola con lasciar la più sicura non si evita il pericolo di frustanea operazione e di nullità di Sacramento. E chi potrà mai negare, ciò posto, che sia reo di gravissima irriverenza contro il divin Salvatore Autore de' Sacramenti chi esercita in di lui nome la sagra azione in maniera, che probabilmente sia vana, invalida, e nulla? Viola pur anco la carità del prossimo; poichè senza giusta ragione espone un suo simile alla perdita di un gran bene, che riceverebbe da un valido Sacramento, mentre per altro può un tal bene o frutto essergli certamente ed infallibilmente conferito col far uso di una materia certamente atta, che trovasi in pronto.

Nè di materia dubbia se non in caso di necessità ed in man-

V. Dico 2. non essere nemmeno lecito nei Sacramenti in mancanza di materia o forma certa ed indubitata l'assumerne una dubbiosa o soltanto probabilmente idonea, se non in caso di urgente estrema necessità. Verità è

questa ammessa e autorizzata dal consenso di tutt' i Teologi e da se manifesta. Imperciocchè detta la retta ragione, che allora soltanto si possa lecitamente esporre il Sacramento a pericolo di nullità, quando il prossimo a cagione della mancanza di esso Sacramento rimane esposto al certo pericolo di sua salute. Quindi non è lecito al Sacerdote per dare il Viatico ad un moribondo celebrare la Messa con pane, che si dubita se sia di frumento, nè con vino, di cui si dubita, se siasi cangiato in aceto, perchè non è di assoluta necessità. Adunque non può farsi uso di dubbia materia, se non se nei due Sacramenti alla salute necessarj del Battesimo e della Penitenza, come diremo tosto.

VI. Dico 3. che nei Sacramenti necessarj di necessità di mezzo, e posta la urgente ed estrema necessità del prossimo, è non solo lecito ma eziandio espediente il servirsi di quella materia dubbia ed incerta, che sola si può avere. La ragion'è, perchè, come confessano tutt' i Teologi, la legge di carità, che è superiore all' obbligo di religione, comanda di soccorrere il prossimo nella sua necessità in ogni miglior maniera a noi possibile. Nel caso nostro la materia o forma incerta può essergli di giovamento in quel frangente, mentre dall' altro canto è certo che perirà miseramente, se nulla facciamo: adunque è lecito ed espediente l' operare con essa materia o forma dubbiosa ed incerta; poichè meglio si provvede alla di lui salute con Sacramento dubbio, che con niuno. E la irriverenza che farsi a Cristo ed al Sacramento coll' esporlo a pericolo di nullità? No, che in tali circostanze non ha a temersi di commettere irriverenza verso il divino Istitutore, il quale, per la sua somma carità verso l' uomo vuole che più si provveda alla sicurezza della salute altrui, che al certo valore de' Sacramenti, quando l' uno e l' altro pericolo non si possono evitare: perocchè ha egli istituito i Sacramenti per l' utilità degli uomini, cosicchè è verissimo quell' assioma, *essere i Sacramenti pell' uomo, e non l' uomo per i Sacramenti*. Quindi è che s. Agostino appoggiato a questo principio nel lib. *de adulterin. conjug.* cap. 18 ha insegnato doversi dare il

canza di altra sicura.

Come sia ciò lecito, ed sì: co espediente nei Sacramenti di necessità di mezzo.

Battesimo ad un Catecumeno moriente, che non può rispondere, sebbene abbia ritenuto commercio con moglie adulterina : e così pure doversi impartire l'assoluzione ad un fedele infermo e vicino a morte, quantunque a cagione della vita prava fino allora menata si dubiti, se abbia un vero e sincero dolore de' suoi peccati, che è la materia necessaria pel Sacramento della penitenza. Quindi altresì i sagri Canoni comandano di non negare a qualsivoglia fedele posto negli estremi la riconciliazione da esso lui domandata o colla voce, o co' cenni. Si badi però bene alla clausula, che nella proposizione abbiamo apposto, cioè *caso di necessità estrema*. Non è dunque mai lecito fuori di tal caso, ma unicamente in questa ultima necessità, cioè in pericolo di morte l'amministrare con materia o forma incerta questi Sacramenti necessari di necessità di mezzo; perchè in questo solo caso e i Canoni, e i Rituali e la dottrina comune de' Teologi accordano, che si possa far uso di materia dubbia ed incerta; e quindi peccherebbe mortalmente chi fuori dell'articolo di morte in materia dubbia li amministrasse.

La mutazione sostanziale della materia o forma rende nullo il Sacramento.

Chi la fa peccata gravissimamente.

VII. Passiamo alla 2. quistione, in cui si domanda, quale cangiamento nella materia e forma renda il Sacramento invalido o nullo. Alla quale rispondo, che ciò fa la mutazione sostanziale sia dell'una, sia dell'altra. Sentenza certissima e comunissima fra Teologi. La ragione è, perchè il cangiamento sostanziale, ossia della materia, ossia della forma distrugge la specie, la essenza, e la sostanza del Sacramento prescritto, il quale costa come di parti essenziali di tale materia e di tale forma. Quindi poi non si può dubitare che peccchi gravissimamente il ministro, che fa volontariamente questo cangiamento; perchè con tale attentato viola la religione in cosa di gravissimo momento, fa a Cristo autore de' Sacramenti un'ingiuria gravissima, e si prende giuoco ed espone alla derisione una cosa santissima. Più. Offende in sommo grado la carità del prossimo, il quale rimane privo d'un bene grandissimo, a cagione della volontariamente cagionata nullità del Sacramento. Più ancora. Viola anche la stessa giustizia; perchè per ciò stesso che taluno si assume

l'amministrazione di un Sacramento, tacitamente promette e si obbliga a fare un tale ufficio come si deve, e come la cosa esige, ed in vantaggio di chi lo riceve. Commette costui adunque un enorme sacrilegio contro la religione, ed un gravissimo peccato contro la carità e contro la giustizia.

VIII. All'opposto il cangiamento non toccante la sostanza e l'essenziale de' Sacramenti, o sia nella materia, o nella forma, com'è v. g. la consecrazione della Ss. Eucaristia in pane azzimo o fermentato, non rende irrita il Sacramento. Dottrina ancor questa ammessa da tutti. E la ragion'è, perchè anche posto tal cangiamento, salvè rimane ed intatta la sostanza del rito da Cristo preseritto; come chiaro apparisce nell'addotto esempio. Ma pecca però, e pecca gravemente se la necessità non iscusi chi fa nel rito Sacramentale tal cangiamento; perchè praticamente e col fatto si oppone al precetto della Chiesa, o alla consuetudine avente forza di legge in caso di gran momento e spettante alla religione: perocchè vuole la Chiesa, e meritamente vuole, che nell'amministrazione de' Sacramenti, e nell'applicazione della materia e forma le cose tutte esattamente, studiosamente, e diligentemente vengano osservate, le quali ha prescritto che si osservino per la decente amministrazione de' sagri ministerj, e per lo spirituale profitto e divozione di chi si accosta a riceverli. Nè in cosa di tanta importanza può scusare il Ministro dal peccar gravemente o la parvità della materia, o la picciolezza del cangiamento, o la di lui ignoranza, mentre è tenuto a sapere ciocchè ricercasi ad adempiere rettamente il suo ufficio; nè v'ha quindi se non la sola necessità che lo possa scusare, o l'involontaria inavvertenza.

La mutazione non sostanziale non irrita il Sacramento.

Quali sieno i cangiamenti sostanziali nella materia.

IX. Ma quali cangiamenti nelle materie e forme dei Sacramenti sono sostanziali, e quali nol sono? Rispondo, che dal canto della materia avviene cangiamento sostanziale, allorchè alla materia stabilita pel Sacramento si sostituisce altra cosa totalmente diversa, come se in luogo di vino nel Sacramento dell'Eucaristia si facesse uso dell'acqua, ed in luogo di pane di frumento si adoprasse

pane di orzo. E qui convien guardarsi, nel dar giudizio della sostanziale diversità, dallo stare troppo attaccati al fisico della materia, onde non prendere per accidentale un cambiamento veramente sostanziale in ordine al Sacramento, all'intento, ed alla istituzione di Cristo. A cagione d'esempio il ghiaccio, la grandine, la neve, benchè sembrino fisicamente cose non diverse dall'acqua comune, teologicamente però portan seco un sostanziale cambiamento in ordine al Battesimo, perchè nello stato, in cui sono, non sono atte a lavare come non fluide. Non è altresì materia atta al Battesimo l'acqua espressa dai fiori, e da erbaggi, come neppure l'acqua che s'è per tal modo alterata con qualche artificiosa tintura, che non possa più averci per acqua naturale. Per lo contrario o sia calda, o sia fredda, o di fiume, o di mare, o di pozzo, o di sorgente, o limacciosa, o limpida, o pura, nulla monta, ed è sempre atta al valido Sacramento. Così pure in ordine alla Eucaristia debb'aversi per materia sostanzialmente diversa la pasta di farina di frumento non cotta col fuoco; che poi il pane sia azzimo o fermentato, ciò alla sostanza non appartiene.

Cangiamenti
che possono
accadere
nelle forme
Sagramen-
tali.

X. Nelle forme poi Sagramentali, che consistono in parole, moltissimi cangiamenti possono avvenire, su dei quali nascono non leggieri difficoltà: perocchè le parole delle forme Sagramentali posson'essere variate per lo meno in sei maniere, che taluno ha espresso, *invita minerca*, nei seguenti due versi.

Nil formae demas, nil addas, nil variabis.

Transmutare cave, corrumpere verba morari.

Variansi adunque le forme de' Sagramenti 1 colla sottrazione di qualche parola, 2 coll'addizione, 3 colla mutazione, 4 colla trasportazione, 5 col corrompimento, 6 col l'interrompimento di una o più voci. Intorno a tutte queste maniere di cangiamento stabiliscono i Teologi con s. Tommaso questa regola generale. Allora soltanto la forma è sostanzialmente diversa dalla prescritta, e necessaria al Sacramento, quando cangiansi le parole in guisa, che non rimane più il senso stesso e significato, che

si ritrova nella forma legittima, ed è voluto da Cristo Autore de' Sacramenti; e per lo contrario, se fiso a corromperne il senso il cangiamento non arriva, la forma Sacramentale sostanzialmente non è diversa; e quindi sebbene illecita ed irreligiosa, non nuoce però alla validità del Sacramento « Le parole (dice san Tommaso § « p. q. 60 art. 8, al 2), spettano alla forma del Sacramento a cagione del senso enunziato; e però qualunque « addizione facciasi o sottrazione di parole, la quale nulla « aggiunga, e nulla sottragga al debito senso, non si toglie la specie del Sacramento; » ed è lo stesso che dire; non nuoce al di lui valore. Per discernere adunque la mutazione sostanziale dalla non sostanziale si deve sempre aver l'occhio al senso delle parole, che presentano le forme legittime dei Sacramenti.

XI. Veniamo ora all'esame di ciascuna delle sei maniere di cangiamento già indicate. Quando sarà, che corrompa sostanzialmente la forma del Sacramento la prima maniera di cangiamento, che è per detrazione, sottrazione, o diminuzione? « Quando (risponde s. Tommaso « nel corpo dell'artic. testè citato) si toglie di mezzo il « debito senso delle parole; nel qual caso non si fa il « Sacramento. « Quindi Didimo dice nel lib. 2 *de Spiritu Sancto* (si ha fra le opere di san Girolamo): *Se taluno battezza in guisa, che ometta l'uno de' predetti nomi* (cioè del Padre, o del Figliuolo, o dello Spirito Santo) *non battezzerà validamente.* Così pure nella Eucaristia se venga omissa la parola *meum*, corrotta rimane sostanzialmente la forma. Per lo contrario non avviene mutazione sostanziale, soggiugne il s. Dottore « se la sottrazione non toglie di mezzo il debito senso delle parole, « come nella forma della Eucaristia, che è *Hoc est Corpus meum*; l'enim omissa non toglie il debito senso « delle parole; come neppure nel Battesimo la sottrazione « del pronome *Ego.* » Ma se chi battezza sopprime la voce *baptizo*, oppure il *te*; il Battesimo non sussiste; come neppure la Penitenza, se il Sacerdote dico, *Ego absolvo* senza il *te*, perchè il Battesimo, e l'assoluzione Sacramentale sono cose ordinate ad un soggetto particolare

Quando la forma si corrompa sostanzialmente per sottrazione.

e certo, a cui la materia e la forma debbono applicarsi. Se poi nel Battesimo, o nella Penitenza si omette soltanto la voce *ego*, il Sacramento nulla perde del suo valore; perchè il senso della forma sussiste pieno ed intero.

Quando per
addizione.

Addizione
sostanziale,
che rende
nullo il Sa-
gramento.

Addizione
ambigua,
che dipende
dall'inten-
zione.

XII. La seconda maniera di cangiamento avviene per l'addizione d'una o più parole estranee alla forma Sagramentale; ed in tal caso o sussiste, o manca il Sacramento secondo che tale addizione o corrompe o non corrompe il debito senso di essa forma. Quindi non farebbe Sacramento chi dicesse o cogli Eunomiani, *Baptizo te in nomine Patris increati, Filii creati, et Spiritus Sancti sanctificantis a filio creati*; o co' Marcioniti, *In nomine ignoti Patris universorum, in veritate, matre omnium, in eo, qui in Jesum Christum descendit, in unione ac redemptione et communione virtutum*; o finalmente come gli Ariani, *In nomine Patris majoris, et Filii minoris, et Spiritus Sancti*; perchè in tal maniera si toglie di mezzo e l'uguaglianza delle persone, e la fede della Chiesa. Lo stesso accaderebbe, se taluno battezzando dicesse, *In nomine Patris, et B. Mariæ, et Filii etc.* perchè in così dicendo sembra conferirsi il Battesimo in nome d'una creatura non meno che in nome delle tre divine Persone. Se poi venisse aggiunto il nome di Maria dopo già pronunziati i nomi delle tre divine Persone, dicendo, *Io ti battezzo in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e della B. V. Maria*, insegna S. Tommaso q. 60 artic. 8, dipendere in tal caso la validità del Battesimo dall'intenzione del battezzante: « Non valerebbe, dice, questo « battesimo, se chi battezza intendesse di battezzare in « nome di Maria Vergine, come in nome della Trinità, « per la quale il Battesimo viene consagrato: perocchè « questo senso sarebbe contrario alla vera fede, e con- « seguentemente distruggerebbe la verità del Sacramento. « Se poi l'intenzione siasi nell'aggiugnere, e in nome del- « la B. Vergine, non già che il nome di Maria alcuna « cosa operi nel Battesimo, ma che la di lei intercessione « giovi al battezzato a conservare la grazia battesimale, « distrutto non rimane il valore del Sagramento. « Ab-

bracciano questa dottrina S. Antonino, il Silvio con altri moltissimi, ma si oppone il Tornell; perchè, dice, non dipendendo il significato delle parole dalla privata intenzione di chi le profferisce, ma dall'uso pubblico; e per uso pubblico il battezzare in nome della B. Vergine significando un Battesimo conferito per autorità e virtù della B. Vergine, ne siegue, che questo Battesimo, a cagione della forma esteriormente corrotta, sia invalido e nullo. Ma il sapiente Collet, continuatore del Tornell, fa vedere che a torto rigetta la dottrina del S. Dottore; sì perchè queste parole *in nome della B. Vergine*, comechè fuori dell'uso pubblico, dall'uso pubblico non possono avere verun significato, sì perchè è cosa ricevuta per uso pubblico e comune, che l'invocazione della creatura aggiunta alla invocazione del Creatore, è presa in senso totalmente diverso, come allorquando l'Apostolo dice, *Testor coram Deo, et electis Angelis ejus*; o allorchè i Fedeli dicono, *Confiteor Deo, Beatæ Mariæ, Sanctis Apostolis etc.* senza che veruno pensi, riguardarsi ugualmente il creatore e la creatura, ma in senso e con affetto affatto diverso e distante all'infinito. Può adunque ciò dipendere, e dipende senza meno dall'intenzione di chi così in battezzando si esprime; poichè nella pratica ed uso della Chiesa sono parole equivoche, ed aver possono senso e buono e cattivo. Non abbiám dunque a scostarci dalla dottrina del S. Dottore. Peccherebbe però gravemente chi uso facesse di tale formola; nè potrebbero scusarsi le levatrici, le quali per uffizio loro proprio tenute sono a ben sapere la forma del Battesimo.

XIII. La terza maniera di cangiamento avviene per la variazione delle parole. Queste o variansi esse sole, o con esse variasi pure il significato. Variansi esse sole, o quando per un idioma se ne assume un altro, o per un termine usitato si fa d'un altro, ch'è sinonimo, quando per un modo indicativo si adopera un imperativo, oppure per un deprecativo si adopra un assoluto. Niuna di siffatte variazioni nuoce al valore del Sacramento. Non la prima, che consiste nella mutazion dell'idioma, perchè le parole sempre rendono lo stesso senso. Anzi non è nemmeno

Quando per variazion di parole.

questa una variazione propriamente detta, mentre Cristo non ha comandato di fare i Sacramenti in questo o quel linguaggio. Quindi o si proferisca la forma del Battesimo in latino o in volgare, sussiste il Sacramento; anzi chi non sa di latino, o lo parla malamente, farà meglio secondo S. Antonio a battezzare nel proprio patrio linguaggio, purchè non battezzi solennemente. Non la seconda; perchè quando sostituisconsi termini sinonimi, sussiste il medesimo significato. Quindi chi in luogo di dire, *Baptizo*, dice, *Lavo*, *Abluo*, *Tingo*, conferisce, validamente il Battesimo. Così pure se un Confessore in luogo di *absolvo te*, dice *remitto tibi peccata tua*, e un Sacerdote in vece di *hoc est etc. istud est Corpus meum*, fa il Sacramento, cioè validamente assolve, e validamente consacra. Non la terza; perchè se in luogo della forma indicativa, *Baptizo*, si faccia uso della imperativa, dicendo *Baptizetur servus Christi*; e così pure o si usino co' Latini le parole assolute nella forma della Penitenza, o con i Greci le deprecativo, non perisce la essenza ed integrità del Sacramento.

Se poi colle parole variassi il senso, non sussiste il Sacramento.

XIV. Ma la cosa va di gran lunga altrimenti, quando la variazione delle voci induce insieme anche la variazione del senso: « La mutazione, dice s. Tommaso nell'ottavo articolo citato, che toglie il senso, toglie la essenza del Sacramento. » Dicasi v. g. dal sacerdote nella consecrazione della Eucaristia, *Hoc est cor*, oppure *caput meum*; nella Penitenza, *Abluo te a peccatis*, nel Battesimo, *Mando te ab originali peccato*, non si farà nulla; perchè si cangerà il principale e sostanziale significato d'ognuna delle forme di questi Sacramenti. *Cor* e *caput* non significano lo stesso che *corpus*: e così pure *abluo a peccatis* non esprime la forma dell'assoluzione, ossia la sentenza giudiziale, che debb'essere dal Ministro profferita: nè finalmente *mundo ab originali culpa* significa il lavamento, giacchè può taluno essere mondato senza esserlo per via di lavanda. Aggiungasi, che il sacrosanto battesimale lavacro non monda solamente dalla macchia originale, ma eziandio da qualunque altra, com'è manifestò negli adulti, che si battezzano. E qui è necessario ben guardarsi da certe voci, le quali sembrano si-

nonime, ma sono in verità essenzialment e diverse. Quindi non valerebbe il Battesimo conferito in nomine *Trinitatis*. E nemmeno secondo s. Bonaventura in 4. dist. 3 p. 2. e secondo s. Antonino 3, p. tit. 4 13 § 3 se venga dato in nomine *Genitoris, Geniti, et ab utroque procedentis*.

XV. La quarta maniera di cangiamento si fa colla trasportazione delle parole; e questa quando ne toglie o ne muta il senso impedisce il Sacramento, e quando no, non lo impedisce. Vale quindi il Battesimo dato sotto questa formola, in *Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti; baptizo te*: oppur anche, *Te ego in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti baptizo*. Se poi la variazione nell'ordine delle divine persone tolga di mezzo il valore del Sacramento, non è cosa chiara, e ne dubitano i Teologi. Lo affermano alcuni: perchè, dicono, non osservato il retto ordine delle persone, come sarebbe chi dicesse, *Baptizo te in nomine Filii et Patris et Spiritus Sancti*, non istà salda la retta fede ed intelligenza. Lo negano altri; perchè, dicono, ognorachè esprimasi la invocazione delle tre divine Persone, la trasportazione dell'ordine non nuoce, mentre nella Trinità non v'ha-priore nè posteriore; nè può con verun argomento dimostrarsi essere necessaria non sola l'invocazione, ma eziandiq l'ordine della invocazione. Presso di me due cose son certe; l'una che se tal cangiamento d'ordine venga fatto non già per ignoranza o inavvertenza, ma per manifestare o indurre lo errore, come se il Greco scismatico per significare, che lo Spirito Santo non procede dal Figliuolo, usasse questa forma; *Baptizetur servus Christi in nomine Patris et Spiritus Sancti et Filii*; il Battesimo sarebbe invalido: l'altra, che se non a questo pravo fine, ma o per qualsivoglia inavvertenza o per altra cagione accadesse nella forma questa inversione di ordine, debba tal forma almeno fra le dubbie forme annoverarsi; perocchè sebbene non si possa provare, essere comandato che nella invocazione anche l'ordine delle Persone debba osservarsi; pure nemmeno può provarsi l'opposto: e sebbene nella Trinità non ci sia anteriore, nè posteriore di tempo, di

Quando per la trasposizione dell e parole.

dignità, di maestà, è però il Padre priore d'ordine al Figliuolo.

XVI. Il quarto cangiamento nella forma succede pel corrompimento dei termini, dei quali debb'essere composta. Se tale è tanto è il corrompimento, che il senso ne distrugga, cade il Sacramento, come se taluno dicesse, *Baptizo te in nomine Matris etc.* Qui il corrompimento consiste nel solo cangiamento della lettera P nella lettera M; ma nondimeno, come ognuno vede, è un corrompimento sostanziale, perchè distrugge o cangia il senso della forma. Che se il corrompimento deriva dall'imperizia, da difetto di pronunzia, da balbuzie, da precipitanza di lingua, o da altro simile vizio, se nondimeno fanno nelle presenti circostanze le mal pronunziate parole negli uditori lo stesso senso, che fanno le espresse a dovere, non perisce il Sacramento. E qui osserva san Tommaso nell'art. 7 al. 3 del luogo cit. essere più facile, che perisca sostanzialmente la forma dei Sacramenti in lingua latina, « quando il corrompimento avviene « nel principio delle dizioni, come se in luogo di dire *in nomine Patris* si dica *in nomine Matris*; di quello che « se avviene nel fine, come se taluno dicesse, *in nomine Patris et Filias*; perchè allora ricevonsi secondo porta « l'uso, e quindi sebene cangisi il suono sensibile, rimane « però il senso medesimo. » E quost'è la ragione per cui il Pontefice Zaccaria ebbe e dichiarò valido il Battesimo conferite da certo Sacerdote, il quale, ignorando onninamente la lingua latina, nel proferir le parole così corrotto ne avea la desinenza, *Baptiza te in nomine Patria et Filia et Spiritaa Sancta.* Può accadere, che il corrompimento anche nel fine delle parole muti talmente il termine, che corrompa sostanzialmente il senso, e renda nullo il sacramento; come se in luogo di dire *Baptizo* attivamente, si dicesse passivamente *Baptizor.* E qui due cose conviene avvertire. La prima si è che debb'essere sempre di gran lunga più sospetto il corrompimento fatto a beffa posta e studiosamente, che quello che procede da imperizia, da ignoranza, da impedimento o precipitazione di lingua: perocchè chi volontariamente corrompe

Quando pel corrompimento delle parole.

le parole in notabile maniera, dà chiaro a dividere di non aver intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. La seconda poi, che sebbene nel fare qualsivoglia Sacramento debba usarsi grandissima diligenza per ben pronunziare le parole della forma, ciò anche con maggior cura deve praticarsi, allorchè trattasi di quei Sacramenti, che non possono iterarsi nè ripetersi. Se dopo il fatto nasce dubbio, ragionevole però, intorno alla validità del Sacramento, dovrà iterarsi sotto condizione.

XVII. Il sesto cangiamento accade per interruzione, per cui togliesi la continuità morale dell'atto. Può essere essenziale e non essenziale. Se l'interrompimento è picciolo e breve in guisa, che secondo la prudente estimazione non distrugga l'unità, non cangia il senso legittimo delle parole e il loro significato, e quindi sussiste il Sacramento. Se a cagione d'esempio il Ministro nell'atto di battezzare, pronunziate le parole, *Ego te baptizo in nomine Patris*, tosse, o starnuta, e tostamente soggiugne l'altre parole, *et Filii et Spiritus Sancti*, è valido il battesimo. Se poi il disgiungimento delle parole fosse sì grande e sì diuturno, che non avessero più veruna moral connessione le posteriori parole colle precedenti, non si farebbe Sacramento. Ciò sarebbe, se il battezzante, dopo aver pronunziato le prime parole del Battesimo, *Ego te baptizo in nomine*, si volgesse ad accudire a qualche interesse, oppure, come parla s. Bonaventura, uscisse dal Battisterio *ad vesicam exonerandam*, e quindi ritornatovi, terminasse la forma col dire *Patris et Filii et Spiritus Sancti*; mentre in tal caso il Battesimo non sarebbe valido. Dicasi lo stesso, se l'interrompimento facciasi non solamente col cessare o sospendere il pronunziamento delle parole sacramentali, ma pur anco col frammischiamento d'altra locuzione alla forma sacramentale non appartenente; la quale per altro può essere anch'essa sì picciola e sì breve, che non impedisca la morale continuazione ed unità; come nel caso che il Ministro, dette quelle parole, *Ego te baptizo*, dicesse al chierico *quest'acqua è troppo fredda*; oppure ai circostanti, che fanno strepito, *tacete o state cheti*, oppure *faitela una volta*; e

Quando per
interrompi-
mento.

poscia prosegue le parole. Può però anche essere tanto notevole e grave, che, tolto di mezzo ogni congiungimento ed ogni nesso, non sussista più l'unità della forma; come sarebbe, se il battezzante, pronunziato le prime parole della forma, recitasse un salmo, o l'orazione domenicale, o facesse un sermone intorno alla virtù del Batteesimo. Non si può dare una regola certa, ed universale per sapere, quando l'interrompimento sia notevole e sufficiente ad irritare il Sacramento; ma ciò dipende dall'estimazione dei prudenti, considerate tutte le circostanze, le maniere, e le cagioni dell'interrompimento; come pure l'indole e la natura delle interposte azioni. Ma è qui necessario avvertire, che nell'interrompimento delle sillabe d'una stessa parola basta un minore intervallo a distruggere l'unione, di quello che se si separino l'interdizioni; come se il Ministro dicesse, *Ego te bap*, e dopo una pausa, dopo qualche interposto discorso, *tizo te in nomine etc.* È però vero, che anche in questo interrompimento di sillabe non ogni interrompimento ha ad aversi per notevole in guisa, che impedisca il Sacramento. Quindi se un Sacerdote, proferite queste parole della Consegrazione, *Hoc est cor*, e a cagione di uno strepito improvviso distrattosi e fermatosi per un momento, proseguisca, *pus meum* ciò non nuoce al Sacramento. Badino bene a tale dottrina, dice qui un dotto Autore, quei Sacerdoti, non so se mi dica, scrupolosi o superstiziosi, i quali sono sì tardi, sì lunghi, ed insieme sì tediosi nel profferire le parole della consecrazione, che le prime quasi non hanno veruna connessione colle susseguenti. Diffatti, se da molti in ciò (Iddio pur nol volesse!) si pecca per la troppa fretta e precipitanza, non di rado anche si pecca per una intollerabile tardezza.

L'uso della forma condizionale nei Sacramenti non iterabili quando introdotto.

XVIII. Dopo aver detto dei cangiamenti, che nelle forme dei Sacramenti possono accadere, dir dobbiamo alcuna cosa delle forme condizionali, delle quali talvolta si fa uso nell'amministrazione di alcuni Sacramenti, e nelle quali pure coll'aggiugnere la condizione interviene qualche cangiamento. Sebbene la costumanza, oppur anche, se così piace, la legge d'amministrare un Sacramento

non iterabile sotto la forma condizionale, non abbia avuto luogo nei sette primi secoli della Chiesa; e l'uso di essa forma condizionale già introdotto fino al IX secolo in alcune Chiese particolari, come apparisce nei capitolari di Carlo Magno, non sia divenuto universale nella Chiesa latina se non se dopo il secolo XII, pur nondimeno nel secolo XIII è stata fatta legge da Alessandro III di far

È lecito, anzi comandato nel caso di dubbioso Battesimo.

uso della forma condizionale, ma però nell'unico Sacramento di somma necessità, cioè nel Battesimo. Le parole di questo Pontefice leggonsi nella sua decretale nel corpo del *gius* inserita, cioè nell'Estravag. *de Baptismo*, cap. 2. *De quibus*, e sono del seguente tenore: *De quibus dubium est, utrum sint baptizati an non, omnimode absque omni scrupolo baptizentur; his tamen verbis praemissis, non te rebaptizo, sed, si nondum baptizatus es, baptizo te in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.* Nei seguenti secoli poi doversi anninamente questa legge osservare l'hanno asserito tutti quei Teologi, che hanno scritto dei Sacramenti, fra quali anche s. Tommaso nella 3 p. q. 68, art. 7 al 2 ovo dice: *Se nell'adulto fosse mancata l'intenzione di ricevere il Sacramento, dovrebbe ribattezzarsi: e se di ciò non costasse, si dovrebbe dire:*

Si non es baptizatus, ego te baptizo. Ora questa legge per parità di ragione è stata dai Teologi estesa agli altri Sacramenti, che non possono iterarsi, cioè alla Cresima ed all'Ordine sacro, ognorachè si dubita, se sieno stati validamente conferiti, a fine di provvedere nel tempo stesso e al bene di chi li riceve, e d'osservare la legge della Chiesa di non iterare quei Sacramenti, che imprimono il carattere.

Il che viene esteso anche ai Sacramenti della Cresima, e dell'Ordine.

XIX. Dopo il concilio di Trento alcuni Teologi hanno scritto ed insegnato, potersi far uso della forma condizionale anche nei Sacramenti, che possono iterarsi. Io non sono assolutamente contrario a questa sentenza; ma dico, che non ha a farsene uso, nè è lecito a farlo se non se nel caso di estrema necessità, quando cioè si tratta del pericolo della vita. Diffatti se ciò appena è lecito nei Sacramenti, che non possono iterarsi, come potrà esserlo (fuori del caso estremo, cioè di morte) in quei Sagra-

Si sia ciò lecito nei Sacramenti iterabili, e in qual caso.

menti, i quali, nel caso di qualche eccorso difetto, con un nuovo ricevimento possono sanarsi? E poi non è mai lecito fuori del caso d'una grandissima urgente necessità cangiare o alterare la forma dei Sacramenti da Cristo istituita, e dalla Chiesa praticata; ed egli ha istituito i Sacramenti da conferirsi assolutamente, e non già sotto condizione. Non è quindi lecito assolvere i penitenti (anche, anzi massimamente fanciulli) sotto la condizione, *si capax es*. Ma è tenuto il confessore certificarsi della disposizione e capacità del penitente, quelle cose ricercando, che atte sono ad illuminarlo, ed a farlo venire di ciò in chiaro. Che se dopo ciò gli resta tuttavia il dubbio, ne differisca l'assoluzione da darsi in tempo più opportuno. Il caso adunque puramente si eccettua di estrema necessità, cioè quando taluno si repentinamente per un grave male perde l'uso dei sensi, che non dà segno alcuno di penitenza, ed il quale per altro prima ha domandato o desiderato di confessarsi; o ha vissuto cristianamente, mentre in tal caso dovrebbe assolversi sotto condizione. Veggasi quanto su tal punto abbiamo detto con s. Agostino nel num. 6 di questo paragrafo. Ma che ha a fare il Confessore, se ascoltata la confessione del penitente, dubita se l'abbia o no assoluto? potrà egli assolverlo nuovamente sotto condizione? Mainò; ma dovrà far rinnovare al penitente la confessione, non già distinta, ma così in generale, mentre già ha sentito e sa molto bene i di lui peccati; nuovamente altresì eccitarlo al dolore ed al proponimento, e quindi di bel nuovo assolutamente impartirgli l'assoluzione; perocchè in tal guisa si provvede per una parte alla salute del penitente, e per l'altra si rinnova assolutamente un Sacramento, che di sua indole ed istituzione è iterabile. Ma di ciò si dirà più opportunamente nel Sacramento della Penitenza.

La materia e forma debbon essere dal ministro insieme congiunte.

XX. Restaci a dire, che per far bene e validamente qualsivoglia Sacramento deve il Ministro insieme applicare, ed insieme congiungere la materia e la forma. La ragione, perchè dovendosi dell'una e l'altra cosa formare il composto Sacramentale, e dovendo la materia ricevere dalla forma, ossia dalle parole, la sua determinazione,

come pure dovendo le parole determinare la funzione e presente uso della materia; è indispensabilmente necessario che sieno insieme unite, e si riguardino scambievolmente. Non è però necessario che questa unione o simultà sia fisica, come lo ricercano i composti naturali, ma basta che sia morale; perocchè i Sacramenti sono composti morali; quindi non richiedono altra unione di parti se non quella che alla loro indole conviene; cioè tale, onde per comune estimazione si giudichi, che il vero significato delle parole cade sovra la materia, e con essa costituisce una stessa e sola cosa, cioè il segno sacro, che è il Sacramento. Quindi nel Battesimo ricercasi unione tale del lavamento, e della forma, che mentre il Ministro profferisce le parole *Ego te baptizo ec.* moralmente anche lavi. E quindi è, che nel rituale romano, trattandosi della forma del battesimo, si dice: *Verba una et eodem tempore, quo fit ablutio, pronuntianda.* Ma questa unione o simultà morale secondo la diversità dei Sacramenti ricercasi più o meno esatta. Maggiore v. g. ricercasi nel Battesimo a cagione della forma, che esprime l'attuale lavamento; non però tanta, che se momentaneamente il lavamento preceda le parole, o le siegua, e nondimeno nel giudizio dei prudenti abbiassi come una stessa e sola sacra funzione, il battesimo non debba tenersi per valido. Dicasi lo stesso altresi dei Sacramenti della Cresima, dell'Ordine, e della estrema Unzione; poichè corre anche per essi la stessa ragione. Nel Sacramento dell'Eucaristia una se ne richiede assai maggiore, cioè ricercasi indispensabilmente la fisica presenza della materia nell'atto stesso di pronunziar le parole; poichè la di lui forma è dimostrativa del corpo di Cristo sotto gli accidenti del pane e del vino, di cui trasmuta la sostanza. Nel Sacramento poi della Penitenza non si esige una così stretta unione o simultà di parti: perocchè è stato istituito per maniera di giudizio, in cui la sentenza presuppone bensì l'esame della causa, non però sempre tosto gli succede o lo siegua. Il matrimonio finalmente non rigetta una unione anche più larga, perchè sta riposto in un contratto umano. Quindi è, che siccome il con-

sensu di una parte nell'altre convenzioni (consenso per altro, che persevera moralmente) è atto ad indurre l'effetto della obbligazione, così pure avviene nel Matrimonio in ordine alla verità e valore del Sacramento.

XX. Ma per quanto tali cose vere sieno e certe, in pratica però (come ammoniscono comunemente e meritamente i Teologi) deve ogni sagra Ministro abbracciare la parte più sicura, e secondo essa operare, cioè per quanto mai sia possibile, deve procurare l'unione e coesistenza della materia e forma la più esatta: e reo dichiarano i medesimi Teologi di peccato mortale colui il quale nel conferire il Battesimo deliberatamente prima di terminare l'incominciato lavamento non avesse profferito almeno una parte della forma, ossia delle parole sacramentali; il che deve dirsi pure di chi pospone alla materia tutta la forma, o a tutta la forma la materia nella cresima, nella sagra ordinazione, e nell'estrema unzione. La ragione di questa rigida dottrina per la pratica è, perchè non si può con chiarezza e al certo definire, fino a qual segno la necessità della simultà morale possa soffrire il fisico disgiungimento delle parti Sacramentali per conservare la verità della forma, la quale significa l'uso attuale e presentaneo della materia, - come sono quelle che sono prescritte, ed usansi nei predetti quattro Sacramenti, cioè del Battesimo, della Cresima, dell'estrema Unzione, e della sagra Ordinazione. Quindi si espone a pericolo di rendere inutile ed invalido il Sacramento chi lo amministra con applicare separatamente in tempi distinti la materia e la forma; il che, se facciasi avvertentemente e deliberatamente, è sempre un grave peccato, e tanto più grave quanto l'amministrato Sacramento è d'una maggiore necessità. Nei Sacramenti poi della penitenza e del matrimonio, sebbene non militi la stessa causa e ragione per la necessità d'insieme congiugnere la materia e la forma, pur nondimeno anco in essi ogni sagra ministro deve ben guardarsi dal troppo distrarne o separarne le parti oltre alla pratica della Chiesa, e quindi con dubbio della morale loro coesistenza. Ma di tali cose si dirà nel trattare di ogni Sacramento in particolare.

Avvertimento per la pratica molto necessario

§. 2.

Della Grazia, primo e principale effetto de' Sacramenti.

I. Gli effetti de' Sacramenti sono due, cioè la grazia, Due sorti di grazia. ed il carattere. Diremo del primo in questo paragrafo, e del secondo nel seguente. E prima di tutto convien distinguere due sorti di grazia, che è un dono sovranaturale gratuitamente dato da Dio all'uomo in ordine alla eterna sua salute; cioè attuale, ed abituale. La grazia attuale è un dono di Dio, concesso di passaggio per eccitare o nell'intelletto un santo pensiero, o un pio moto nella volontà. L'abituale poi è un dono di Dio, che risiede nell'anima permanentemente, e la giustifica, se trovasi in istato di peccato mortale, e allora appellasi grazia prima; o ne aumenta la giustizia e santità, se già trovasi in grazia, e si dice grazia seconda: cioè grazia prima è quella, la quale non presuppone nel soggetto veruna grazia abituale e santificante; e la seconda quella, che la suppone già presistente.

II. I Sacramenti nostri amministrati e ricevuti debi- I Sacramenti hanno virtù di conferire la grazia santificante. tamente hanno la virtù di conferire la grazia abituale, ossia santificante. Ma convien ben intendere questa proposizione. A produrre la grazia nell'anima molte cose ci concorrono; cioè Iddio primamente come causa prima, principale, ed efficiente; la Passione del Redentore come causa meritoria; il ministro come causa ministeriale; la materia stessa e forma come cause istromentali; e finalmente negli adulti gli atti di fede, di speranza, e gli altri uffizi di pietà come condizioni e disposizioni, onde toglierne di mezzo gli ostacoli, e renderne idoneo il soggetto. Quando pertanto si dice, che i Sacramenti hanno la virtù di conferire o di produrre la grazia santificante, o che questa è l'effetto de' Sacramenti, non si parla di virtù o efficienza principale, ma bensì di virtù ed efficienza puramente istromentale. Ciò posto, la proposizione nostra è certa, nè si può negare se non se dagli eretici e miscredenti; perchè per salvaro l'espressioni chiarissime

della santa scrittura conviene necessariamente attribuire ai Sacramenti per qualche maniera la virtù di conferire o produrre strumentalmente la grazia santificante. E come nel Del Battesimo si dice negli Atti al 2, 38 *Baptizetur unusquisque vestrum in remissionem peccatorum*. A Tizio 3, 5, *Salvos non fecit per lavacrum regenerationis, et renovationis Spiritus Sancti*. Della Cresima nell'8, degli Atti, v. 17. *Imponebant manus super illos, et accipiebant Spiritum Sactum*. Dell' Eucaristia nel 6, 55, di s. Giovanni : *Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam*. Della Penitenza nel 20, v. 22, 23, di s. Giovanni : *Accipite Spiritum-Sanctum, quorum remisistis peccata, remittentur eis* : e così degli altri. Ora come si potrebbero mai siffatte espressioni dei Sacramenti verificare, se non avessero in veruna maniera efficacia e virtù di conferire o generare la grazia? Per niun modo certamente.

In qual maniera la producono.

III. Hanno adunque i Sacramenti virtù di produrre la grazia. Ma di qual maniera? Forse soltanto indirettamente, ed obbiettivamente, inquanto cioè eccitano in chi li riceve quella fede, la quale poi ha forza d'impetrare la remission de' peccati e la gratuita santificazione? Così han pensato tuttavia i Luterani e Calvinisti, i quali ripongono tutto il grande affare della giustificazione nella fede delle divine promesse; e soltanto alcuna parte in tal'affare attribuiscono ai Sacramenti, inquanto essi sono come monumenti di tali promesse, sigilli, pegni atti ad eccitarne, a nutrirne, a corroborarne la fede. Ma no, non così concorrono al producimento della grazia : *Si quis dixerit, definisce il concilio di Trento sess. 3, de Sacram. can. 6, « haec Sacramenta propter solam fidem nutriendam instituta fuisse; anathema sit. »* Ma ci concorrono immediatamente per propria e diretta istituzione. Verità è questa, di cui non ci lasciano dubitare le scritture e la costante tradizione dei Padri. La santa scrittura assolutamente attribuisce alla operazione, all'efficacia, alla virtù de' Sacramenti la santificazione, come v. g. il beneficio della spirituale rigenerazione in s. Giovanni al 3, 5, all'acque Battesimali. *Nisi quis renatus fuerit, dice ivi il divino Maestro, ex*

agua et Spiritu Sancto, non potest introire in Regnum Dei. Si osservi in queste parole la particola *ex*; la quale secondo l'usitata sua potestà dinota il concorso d'una causa veramente influente, e massimamente in questo luogo col dire *ex aqua et Spiritu Sacto*, congiuntamente l'effetto del rinascimento viene attribuito all'acqua ed allo Spirito Santo, onde indicare l'operazione sì della causa principale, sì della istrumentale nel rinascimento e rinnovazione che nel Battesimo si ottiene. Le testimonianze poi uniformi de' Padri su tal punto sono sì chiare e sì precise, che non ammettono veruna interpretazione; e possono leggersi diffusamente recitate presso i Teologi polemici. Noi ci contenteremo di riferirne alcune. Tertulliano nel lib. *de Baptismo* cap. 4. dice: « *Aquae sanctificatione vim sanctificandi combibunt.* » s. Agostino nel l. 4, cont. Crescon. cap. 16. « *Non eorum meritis, a quibus ministratur, constat Baptismus, sed propria sanctitate atque virtute propter eum, a quo institutus est, male utentibus ad perniciem, bene utentibus ad salutem.* » E s. Leon Magno serm. 5, « *de Nativ. Virtus Altissimi quae fecit, ut Maria pareret Salvatorem, fecit ut regeneret unda credentem.* » I Concilj pure confermano questa verità. Per ommettere gli altri, quello di Firenze nel decreto pro unione Armen. dei Sacramenti universalmente dice, « *nostra Sacramenta continere gratiam; et ipsam digne suscipientibus conferre.* » E finalmente quel di Trento nella sess. 7, de Sacram. can. 6 « *Si quis dixerit, Sacramenta novae Legis non continere gratiam, quam significant; aut gratiam ipsam non posentibus obicem non conferre; anathema sit.* » A tutte queste cose si aggiugne, che non ammessa questa verità, ne seguirebbe necessariamente, che il Battesimo conferito ai bambini punto loro non gioverebbe, perchè incapaci di fede. Adunque non alla fede, che dai Sacramenti viene eccitata, ma all'operazione stessa, all'efficacia e virtù degli stessi Sacramenti deve omninamente attribuirsi l'effetto della grazia santificante, che viene prestato dalla propria intrinseca virtù d'essi Sacramenti.

I Sacramenti conferiscono la grazia *ex opere operato*.

IV. Quindi è che molto bene, e con ogni verità si dice, che i Sacramenti nostri conferiscono la grazia *ex opere operato*; il che, contro de' Luterani e Calvinisti, i quali riprovano e calunniano questo parlare come nuovo e barbaro, chiaro apparisce per la sola e semplice esplicazione delle parole. Imperciocchè cosa intendon' i Cattolici per quest'*opus operatum*? Null'altro salvochè il Sacramento medesimo, ossia l'esterno e sensibile segno debitamente dal ministro applicato secondo la istituzione di Cristo e la pratica della Chiesa: e quest' appunto è ciò che si oppone all'*ex opere operantis*, cioè alla pietà, ed al merito di chi conferisce o riceve il Sacramento. Adunque il produrre la grazia *ex opere operato* altro non è che il produrla per virtù dell'opera stessa sacramentale prestata anche da un indegno ministro, e pur anche da un ministro infedele, il che negavano i Donatisti: e talvolta eziandio senza veruna disposizione di chi riceve il Sacramento, come nei bambini tutto giorno avviene; e sempre poi negli adulti oltre alla esigenza della pre-requisita disposizione, la quale è soltanto necessaria a levar l'obice alla grazia, e non già a prestarla. Ecco il senso vero e genuino di questa frase; e che veramente ciò facciano i Sacramenti costa manifestamente da quanto si è detto nel numero antecedente. Sì, questo n'è il legittimo senso, e non già quello che calunniosamente le ne attribuisce Calvino in *antid. Conc. Trid. ad can. 5, et 8, sess. 7*, cioè che conferire la grazia *ex opere operato*, altro non sia presso i Cattolici, che il conferire la grazia ad un peccatore che non ha nè fede nè pentimento; in guisa che l'*opus operatum* si faccia servire e si usi per escludere nell'affare della giustificazione la fede e la penitenza, ed ogni pio affetto di chi riceve il Sacramento. Nulla di più falso e di più calunioso; mentre anzi tutto l'opposto insegna la Cattolica Chiesa, la quale nel Concilio di Trento *sess. 6, cap. 7*, chiarissimamente ripete il principio della giustificazione della penitenza. E nella *sess. 14, de Poenit. cap. 4*, ribatte questa calunnia dicendo: « Falso quidam calumniantur Catholicos Scriptores, quasi tradiderint, Sacramentum Poenitentiae absque

bono motu suscipientium gratiam conferre, quod nunquam Ecclesia Dei docuit, nec sensit. » Non è poi neppur vero che sia tanto nuova una tal frase, quanto pretendono questi settarj. Un modo di dire, che era usato e frequentato oltre a trecent'anni nella Chiesa prima dell'apostasia di Lutero e di Calvino (mentre ebbe il suo incominciamento circa il secolo XIII, di cui fa uso s. Tommaso nel IV, delle sent. e prima di lui Papa Innocenzo III, nel lib. *de Mist Alt.* cap. 5, e quindi poi non immeritamente adottato dal Concilio di Trento), non è poi, nè può dirsi tanto recente. Ma oltracciò quanti nuovi vocaboli non sono stati nella Chiesa utilissimamente istituiti ad ispiegare rettamente i Misteri della Trinità e delle Incarnazione, e per distruggere le fallacie e gli equivoci degli eretici, ed i quali conseguentemente non sono nè riprovati nè rigettati nemmeno dagli stessi Luterani e Calvinisti? Nulla poi importa, che la voce non sia latina, ma anzi che no barbara; poichè dai Teologi meritamente si fa poco conto siccome delle leggi grammaticali, così della barbarie delle voci, ognorachè trattasi di vocaboli da eleggersi, onde dinotare o dichiarare i sublimi dommi di nostra Religione, ne quali non l'eleganza del parlare ha a ricercarsi, ma bensì la popolare intelligenza e istruzione. S. Agostino *Enar. in Pal.* 148, ha voluto dire piuttosto *ossum ossi* che *os ossis*; e perchè? *quia*, diceva egli, *melius est ut nos reprehendant Grammatici, quam non intelligant populi.*

V. I Sacramenti adunque conferiscono la grazia *ex opere operato* nel senso testè dichiarato. Ma qual grazia? Non l'attuale, ossia ausiliante, ma l'abituale, ossia santificante. Il che è chiaro ed evidente nei bambini i quali senza far nulla ricevono i Sacramenti del Battesimo, della Cresima, e anticamente anche dell'Eucaristia, perocchè in essi non v'ha certamente nè fede, nè pii movimenti, e quindi neppure può in essi aver luogo la grazia attuale ossia ausiliante, e nondimeno conseguiscono il frutto e l'effetto di tali Sacramenti. La ragione poi della nostra asserzione, che vale pei bambini e per gli adulti, si è, perchè la grazia, che viene conferita pei Sacramenti, come

Questa grazia è l'abituale, e non già l'attuale.

abbiamo in più luoghi delle divine Scritture, è una grazia che rimette i peccati, che libera dalla damnazione eterna, che rigenera, che salva, che rinnova l'uomo secondo Dio nella giustizia e santità, che è seme di Dio, pegno della eredità, segnacolo dello Spirito Santo, per cui gli uomini divengono grati a Dio, figliuoli di adozione, coeredi di Cristo, tempio ed abitazione di Dio: e questi caratteri non convengono se non a quella grazia, che i Teologi appellano grazia abituale. Adunque la grazia, che dai Sacramenti viene conferita, è l'abituale, non già l'attuale.

Quali Sacramenti sieno ordinati a conferire la prima grazia.

VI. Siccomè poi questa grazia abituale e santificante, come abbiamo accennato, altra è prima, altra è seconda; così dobbiam qui dichiarare, quali sieno que' Sacramenti che conferiscono la grazia prima, e quali la seconda. I Sacramenti, che volgarmente appellansi de' morti, cioè il Battesimo, e la Penitenza, sono di loro propria o primaria istituzione ordinati a conferire la grazia prima; perchè sono primamente istituiti ed ordinati a cancellare il peccato, che seco porta la morte spirituale. Imperciocchè il Battesimo è certamente ordinato a scancellare il peccato originale, ed i peccati prima del Battesimo commessi: e la Penitenza ad abolire que' peccati, che ha commesso l'uomo già battezzato. Ora l'uomo viene liberato dal peccato originale, e dall'attuale mortale coll'infusione di quella grazia, da cui viene trasferito dallo stato di peccato allo stato di giustizia. Adunque questi due Sacramenti sono veramente istituiti ed ordinati a conferire la grazia prima. Ed ecco il perchè il primo si dice rigenerare l'uomo, cioè perchè infonde in esso la prima vita spirituale; ed il secondo vivificare l'uomo stesso e sanarlo, cioè perchè gli restituisce la vita spirituale perduta. Gli altri Sacramenti poi di loro primaria e diretta istituzione sono ordinati a conferire la grazia seconda, vale a dire l'aumento della grazia abituale e santificante. Ciò è certò presso tutt' i Teologi, e costa evidentemente dalla previa disposizione, che per precetto divino si ricerca al fruttuoso loro ricevimento, cioè lo stato di grazia; come pure dai fini particolari,

per cui sono stati istituiti. A che v. g. è ordinata la Ss. Eucaristia? Al nodrimento spirituale, per cui la vita dell'anima viene rifocillata e rinforzata. Così pure l'Estrema Unzione, affinchè conferisca la grazia, con cui si medicano i languori, e si dà forza all'uom moribondo per vincere il Demonio in quell'ultimo conflitto. Si scorrono gli uffizj di questi e degli altri Sacramenti, e si vedrà chiaro, che tutti sono ordinati a promuovere il bene ed a prestare aumenti di forze e di grazia ad uomini, che già vivono di vita spirituale. Quindi è, che chi conscio d'essere spiritualmente morto, ardentissimo si accosta a ricevere tali Sacramenti, non solamente non consegue i loro salutevoli effetti, ma commette un nuovo gravissimo peccato di sacrilegio.

VII. Sebbene però alcuni Sacramenti sieno di lor indole ed istituzione ordinati a conferire la grazia prima, ed altri la grazia seconda, talvolta nondimeno per accidente i primi conferiscono la grazia seconda, ed i secondi la grazia prima. Ecco il come quanto a' primi. Il Battesimo è per sua istituzione ordinato a scancellare il peccato originale, ed i peccati che lo han preceduto; ma può accadere che il catecumeno prima di riceverlo sia tocco da un perfetto ed intensissimo amor di Dio e dolor dei peccati, per cui e l'originale peccato e gli altri gli vengano rimessi; nel qual caso il Battesimo non apporta la prima grazia ma la seconda. Lo stesso può non di rado avvenire nella Penitenza, ordinata parimente per sua indole ed istituzione a conferire la grazia prima; cioè nel caso che taluno si accosti a questo Sacramento o co' soli peccati veniali, o con contrizione sì intensa, che già prima sieno stati scancellati; o quindi il Penitente non ricerca la grazia prima, ma la seconda, cioè l'aumento della grazia santificante. E chè? Si vorrà forse dire, che in tal caso chi riceve questi due Sacramenti non ne riporti alcuna; non la prima, perchè già la possiede, non la seconda, perchè tali Sacramenti sono ordinati a conferire la prima? No, ciò non si può dire; perchè per definizione del Concilio di Trento i Sacramenti conferiscono la grazia a chi loro non mette obice, e obice certamente non ci mette,

Quando i Sacramenti de' morti conferiscono la grazia seconda.

anzi fa tutto l'opposto: chi loro si accosta con carità perfetta. Adunque in tal caso tali Sacramenti conferiscono la grazia seconda. Nè perciò inutili divengono in questo caso tali Sacramenti eziandio quanto alla grazia prima, perchè essi anche prima che si ricevano, concorrono all'infusione d'essa prima grazia, inquanto sono in voto; mentre appunto a motivo di tal voto, cioè in riguardo del Sacramento del Battesimo o della Penitenza, che si ha intenzione di ricevere, la carità e contrizione perfetta hanno forza di scancellare i peccati, come si dirà più di proposito quando si tratterà del Sacramento della Penitenza.

Quando i
Sacramenti
de' vivi la
grazia pri-
ma.

Passiamo ai secondi. Ecco come sebbene sieno realmente ordinati a conferire la grazia seconda, talvolta conferiscano la prima. Taluno, credendosi in grazia, sebbene sia veramente in istato di peccato mortale di cui non ha coscienza nè affetto, può accostarsi, senza essere perfettamente contrito, con divozione e riverenza alla sagra Mensa e ricevere la Ss. Eucaristia. In tal caso, insegna s. Tommaso nella q. 79, art. 3, in corp. conseguirà la remission de' peccati, e la grazia prima. Ecco le sue parole: « Hoc Sacramentum (parla dell'Eucaristia) in eo, qui ipsum percipit in conscientia peccati mortalis, non operatur remissionem peccati. Potest tamen hoc Sacramentum operari remissionem peccati dupliciter: uno modo... alio modo perceptum ab eo, qui est in peccato mortali, cujus conscientiam et affectum non habet: forte enim primo non fuit sufficienter contritus; sed devote et reverenter accedens consequetur per hoc Sacramentum gratiam caritatis, quæ contritionem perficiet, et remissionem peccati. » Insegna lo stesso del Sacramento della Cresima q. 72, art. 7, al 2, ove dice: « Si aliquis adultus in peccato existens, cujus conscientiam non habet, vel si etiam non perfecte contritus accedat, dummodo non fictus accedat, per gratiam collatam in hoc Sacramento (della Confermazione) consequetur remissionem peccatorum. » Ed attribuisce questo medesimo effetto all'Estrema Unzione nel IV. dist. 23, q. 1, quaestiuncula 1. Quindi non si può dubitare, che abbia avuto lo stesso sentimento anche degli altri Sacramenti de' vivi

VIII. Ma oltre alla grazia abituale o prima o seconda, ogni Sacramento conferisce qualche grazia sua propria, che riceve dallo stesso la sua denominazione. Ecco il perchè. Ogni Sacramento è ordinato per istituzione divina ad effetti e fini speciali e distinti: adunque ogni Sacramento conferisce una grazia sua propria e particolare in ordine a tali suoi speciali e distinti fini ed effetti. Per altro non si può dubitare, che i Sacramenti sieno ordinati a diversi fini, o prestino diversi effetti: perocchè se tutti ad un solo fine fossero ordinati, e tutti producessero un solo e medesimo effetto, non sarebbero fra se diversi nella significazione e nella efficacia; ma soltanto materialmente differirebbero quanto al rito ed esterne cerimonie; nè l'uno sarebbe più necessario dell'altro alla salute; nè si potrebbe assegnar ragione, perchè il divin Redentore n'abbia molti istituiti. Ed a vero dire il fatto stesso il dimostra, che i Sacramenti sono ordinati a diversi fini ed effetti: perocchè egli è chiaro, che il Battesimo è ordinato, e quindi anche la grazia battesimale, a menare una vita veramente cristiana; la Cresima a difendere la fede anche con iscapito della vita; l'Eucaristia a nodrire e fomentare la carità alla vittoria delle tentazioni, ed alla fuga de' peccati anche più leggeri; la Penitenza all'odio ed espiazione de' peccati; l'Estrema Unzione a dar forza contro le ultime e più efficaci insidie del comune nemico; l'Ordinazione ad adempire piamente e religiosamente gli uffizj del divin ministero; e finalmente il Matrimonio alla casta generazione de' figliuoli, ed alla loro santa educazione, alla mutua fede conjugale, ed a portare con pazienza e costanza il giogo ed i pesi di tale stato.

Se poi questa grazia propria del Sacramento sia la stessa grazia abituale e santificante in quanto ha annesso il gius alle grazie attuali, o pure sia un abito da essa distinto, su di che non convengono i Teologi, poco importa il saperlo. Sembra nondimeno, che sia del tutto cosa frustranea quest'abito distinto; mentre al conseguimento del fine basta all'uom fedele il gius alle grazie attuali annesso alla grazia abituale, col mezzo delle quali viene disposto ed ajutato ad ottenerlo.

Ogni Sacramento conferisce la grazia sua propria oltre all'abituale.

In che consista questa grazia propria.

I Sacramenti
conferiscono
grazia
inuguale a
gli inugual-
mente dispo-
sti.

IX. Sebbene tutt'i Sacramenti conferiscano a tutti quei che senz'obice li ricevono, e la grazia abituale o prima, o seconda, e la grazia propria; la conferiscono però non ugualmente a tutti, ma a misura delle disposizioni. Quindi i Sacramenti della stessa specie conferiscono bensì un ugual grado di grazia agli ugualmente disposti, ma inuguale la conferiscono ai disposti inugualmente. Questa dottrina è fra i Teologi comune, e viene insegnata da san Tommaso nella q. 69, art. 8, in corp. ove la discorre così: « L'effetto del Battesimo assolutamente è quello, pel quale il Battesimo è stato istituito, cioè per rigenerare l'uomo nella vita spirituale. E produce questo effetto ugualmente in tutti qu' che ugualmente sono al Battesimo disposti. Quindi perchè lo sono ugualmente i bambini... tutti ricevono nel Battesimo un uguale effetto. Ma gli adulti, i quali per fede lor propria si accostano al Battesimo, non sono ugualmente al Battesimo disposti; perchè ad esso si accostano alcuni con divozione minore, ed altri con maggiore. E quindi alcuni più, alcuni meno ricevono della grazia rigenerante. » Che sia il santo Dottore dello stesso sentimento intorno agli altri Sacramenti, pe' quali tutti milita la stessa ragione, non se ne può dubitare. L'effetto adunque de' Sacramenti per legge certa e promessa divina stabilito, è sempre uguale in se stesso; e se per parte delle persone, che lo ricevono, c'è un'eguale disposizione, uguale parimenti in esse ne sarà l'effetto, uguale il frutto. Ma se la disposizione non è uguale; se l'una più fervorosamente dell'altra, più ardentemente, con più di divozione, in una parola meglio disposta vi si accosta; inuguale ne sarà l'effetto, maggiore in quella che meglio disposta lo riceve. Così insegna il Concilio di Trento nella sess. 6, de *Iustific.* cap. 7, ove dice: « Unumquemque recipere justitiam, et sanctitatem secundum mensuram, quam Spiritus Sanctus partitur singulis prout vult, et secundum propriam cujusque dispositionem, et cooperationem. »

Se i Sacramenti fintamente rice-

X. Cercano qui i Teologi; se i Sacramenti ricevuti fintamente, tolta di mezzo la finzione, rivivano. Tratterò.

mo ancor noi questa quistione, e la decideremo con ogni brevità. La finzione che può aver luogo nel ricevimento de' Sacramenti è di due maniere, altra cioè d'intenzione, quando taluno finge di voler ricevere il Sacramento, che in verità non vuol ricevere; e di questa di presente non parliamo; ed altra di disposizione, quando cioè taluno si accosta al Sacramento con qualche obice, v. g. un adulto reo di peccato mortale, che riceve il Battesimo senza dolore almeno di att rizione in tale stato. Certo è, che la finzione di sola disposizione non impedisce, che validamente ricevansi que' Sacramenti, che imprimono carattere; poichè validi sono i Sacramenti, quando c'è la debita materia, forma, ed intenzione nel Ministro di conferirli, e nel soggetto di riceverli. Ma è certo pur anche, che con siffatta finzione restano impediti tutti gli altri effetti fuori dell'impression del carattere, e sovra tutto la grazia santificante, la quale certamente non può infondersi in un'anima macchiata di colpa mortale, quale è quella di colui, che senza la necessaria essenziale disposizione riceve il Sacramento. La quistione adunque si riduce a questo, se, tolta di mezzo la finzione, rinascono gli effetti dalla finzione nel ricevimento de' Sacramenti impediti.

XI. V'ha su tal punto fra i Teologi una grande varietà d'opinioni. Senza perdere il tempo nell'espone tutto, il mio sentimento è, che riviva, rimosso l'obice, il Battesimo in ordine a produrre gli effetti impediti, o sospesi, ed assai probabilmente anche gli altri due Sacramenti, che imprimono il carattere, cioè la Cresima, e la sacra Ordinazione; ma non già gli altri, ne quali il carattere non s'imprime. La prima parte di questa proposizione è ammessa universalmente dai Teologi, e stasseno appoggiata all'autorità di s. Agostino, il quale in più luoghi insegna chiarissimamente, che il Battesimo validamente ricevuto, e che per lo impedimento dell'eresia o dello scisma non ha prodotto il suo effetto della grazia e della remission de' peccati, conferisce e l'una e l'altra, allorchè il battezzato in cotal guisa abbraccia la vera fede, e ritorna all'unità della Chiesa. Nel lib. 1, contro i

vuti rivivano, tolta la finzione. Finzione di due sorti.

Il Sacramento del Battesimo ricevuto fintamente, tolto l'obice, rivive

Donatisti cap. 12, scrive così: « In illo, qui fictus accederet, fit, ut non denuo baptizetur, sed ipsa pia correctione, et vera correctione purgetur, quod non posset sine Baptismo, ut quod ante datum est, tunc valere incipiat ad salutem, quum illa fictio veraci confessione recesserit. » Lo stesso ripete nel lib. 3., cap. 13, ed in altri luoghi. Ora se il Battesimo non rivivesse, tolto che ne sia l'obice, in quella persona che l'ha fintamente ricevuto, essa sarebbe per sempre affatto incapace di conseguire un tanto beneficio, e conseguentemente anche la salute eterna; il che niuno può mai dire: perocchè nè può un'altra volta ricevere il Battesimo, e nemmeno averne il voto, perchè di una cosa che non è lecito ottenere. Adunque se al Battesimo non si conceda la virtù di prestare, rimossa la finzione, l'effetto impedito nell'attuale ricevimento, chiusa rimane ogni via di salute a quelle persone, che han ricevuto validamente bensì, ma infruttuosamente il Battesimo; poichè il peccato originale, e gli attuali mortali commessi avanti il Battesimo non posson togliersi con altro Sacramento che col Battesimo; mentre il Sacramento della penitenza, e tutta la podestà delle chiavi non si estende che a que' soli peccati, in cui l'uomo è caduto dopo il Battesimo.

Così pure
della Cresi-
ma e dell'Or-
dine.

XII. Che poi rivivano (come porta la seconda parte della proposizione) anche gli altri due Sacramenti, che imprimono il carattere, con grande e molta probabilità si raccoglie dalla parità, anzi quasi anche dalla identità di ragione. Imperciocchè intanto ammettono comunemente con s. Agostino e Tommaso i Teologi, che riviva, tolto l'obice, il Battesimo, in quanto che altrimenti il Battesimo, come initerabile, rimarrebbe sempre senza il suo effetto; il quale per altro è all'uom cristiano sommamente necessario, anzi dell'ultima necessità, ed il quale sembra non doverai ad un uom penitente negare secondo il soave ordine della divina Provvidenza. Or ecco che questa stessa ragione milita eziandio pe' Sacramenti dell'Ordine, e della Cresima: perocchè, non potendosi questi Sacramenti iterare, chi gli avesse fintamente ricevuti non solamente privo per sempre rimarrebbe della graziasantificante loro corrispon-

dente, ma eziandio del gius alle grazie attuali, da conferirsi a suo tempo in conseguenza di questi Sacramenti; lo quali per altro sono molto necessarie sì ai Cresimati nelle occasioni di professare la loro fede, anche se fia uopo con pericolo della vita, e sì pure agli Ordinati, onde possano esercitare degnamente e santamente i loro uffizj. Sembra, che questo sia anche il sentimento di s. Tommaso, il quale, come vedremo nel num. seguente nega che il Sacramento dell' Eucaristia ricevuto in istato di peccato mortale *recedente fictione*; riviva, appunto perchè non imprime il carattere; per cui possa chi l'ha ricevuto fintamente conseguire la virtù del Sacramento.

XIII. Ed ecco appunto la ragione della terza parte della stabilita nostra proposizione, cioè che i Sacramenti, che non imprimono carattere, ricevuti una volta fintamente non rivivono, tolta di mezzo la finzione: cioè perchè non lasciano nell'anima cosa che della grazia Sacramentale seco porti veruna morale esigenza, ed in virtù di cui possa prodursi l'effetto impedito. Difatti il Sacramento di tutti più eminente ed efficace è quello della Ss. Eucaristia; eppure chi lo ha ricevuto indegnamente, tolto di mezzo l'obice, non ne riporta frutto alcuno, come lo insegna apertamente s. Tommaso nel IV. delle Sent. dist. 4, q. 3, art. 2, quaestiuncula 3, ad 3, ove scrive: « Nella Eucaristia non s' imprime il carattere, » per la cui virtù possa taluno conseguire la virtù del « Sacramento, tolta di mezzo la finzione. » Questo adunque e gli altri Sacramenti, che non sono nè sì eccellenti nè sì efficaci, rimosso l'obice non rivivono, perchè nulla lasciano nell'anima, in forza di cui produr possano l'effetto impedito; tanto più che essendo iterabili, colla loro ripetizione può redimersi il danno riportato nell'infruttuoso ricevimento. Oltracciò la opposta sentenza non è appoggiata a veruna autorità de' Padri; poichè s. Agostino non parla che del solo Battesimo; come pure s. Tommaso, il quale anzi nelle parole testè riferite adduce per escludere dal Sacramento dell' Eucaristia la virtù di rivivere una ragione, che la esclude da tutt' i Sacramenti,

Non gli altri Sacramenti che non imprimono carattere.

che imprimono carattere ; nè è vero, che nel luogo citato dal Continuatore del Tornell, che è nel v. IV, dist. 4, q. 3, art. 2, da me a bella posta diligentemente consultato, conceda questo privilegio all' Estrema Unzione, di cui nemmeno ivi fa parola. È vero, che non mancano Autori, i quali pensano, e sostengono che rivivano i due Sacramenti del Matrimonio, e dell'Estrema Unzione: del Matrimonio cioè, perchè sebbene possa iterarsi, non però fino a tanto vive la comparte ; quindi avendo i conjugii bisogno di molte grazie ed ajuti, onde sostenere i gravi pesi del loro stato, sembra credibile, che, tolta di mezzo la finzione, loro vengano conferite quelle grazie, che a cagione dell'obice nella celebrazione del Matrimonio non avevano ricevuto : della Estrema Unzione, poi, perchè di rado viene conferita; e per altro le grazie ad essa annesse sono di grandissima importanza nelle agonie estreme, che è il tempo, in cui più del solito ruggisce il leone infernale, e fa gli ultimi sforzi. Così essi la discorrono : ed io non negherò, potersi piamente credere, che il Signore per sua misericordia e clemenza al sincero pentimento sì de' conjugii che de' moribondi conferisca loro quelle grazie ed ajuti, di cui a motivo della finzione sono stati privi nel ricevimento de' Sacramenti. Ma dico poi, che ciò non è certamente in forza de' Sacramenti medesimi, che rivivano, ma bensì pel solo effetto della divina bontà e clemenza. E chi dir volesse ciò avvenire in virtù de' ricevuti Sacramenti, lo direbbe senza verun fondamento, nemmeno di soda probabilità. Come infatti posson' essere fecondi que' Sacramenti, che sono omninamente svaniti, e più non esistono nè in se, nè in verun loro effetto ?

Finzione di
Aario genere
come si ri-
mova.

XIV. La finzione, che si oppone all'effetto de' Sacramenti, e lo impedisco, è negativa, o privativa, e contraria. È semplicemente negativa, quando in altro non consiste che in una carenza involontaria della necessaria disposizione, come lo è chi riceve il Sacramento ignorando invincibilmente la mancanza o della sua fede, o del necessario dolore e pentimento. In tal caso a toglier l'obice altro non ci vuole che quella disposizione mede-

sima, per la cui mancanza non erasi conseguito nel ricevimento attuale l'effetto del Sacramento. Quindi basta v. g. quel solo sovranaturale dolore e pentimento a rimuovere l'obice del Battesimo, il quale bastato sarebbe nell'attual ricevimento a conseguirne il non conseguito effetto. La cosa è chiara. La mancanza di tale disposizione ha posto l'obice: adunque la di lei esistenza basta a toglierlo. Ma si badi bene, che chi ha ricevuto con tale indisposizione il Sacramento del Battesimo, non sia poscia caduto in qualche peccato mortale: perocchè i peccati commessi dopo il Battesimo non posson togliersi nemmeno colla contrizione, se non è congiunta col Sacramento della Penitenza, *in re, o in voto*. La finzione poi è privata, quando chi riceve il Sacramento colpevolmente omette la debita disposizione: e finalmente la finzione è contraria, quando inoltre taluno si accosta al Sacramento con affetto peccaminoso, e con sacrilega irriverenza. Nell'uno e nell'altro caso a toglier l'obice è necessaria o la contrizione perfetta col voto del Sacramento, o la imperfetta congiunta con esso Sacramento. Eccone la ragione nel Sacramento del Battesimo, in cui unicamente questa dottrina può aver luogo. Chi con tale finzione riceve il Sacramento del Battesimo, pecca mortalmente, e questo di lui peccato è d'uom battezzato, e che già è divenuto membro della Chiesa; perchè coesiste al Battesimo in guisa, che dopo di esso si consuma: ora il peccato d'un uom battezzato è sottoposto alle chiavi della Chiesa: adunque ha a cancellarsi o col Sacramento della Penitenza, o colla contrizione perfetta congiunta col voto di esso Sacramento. Quindi s. Tommaso nella 3, p. q. 69, 10, al 2, insegna espressamente, che in colui, il quale ha sacrilegamente ricevuto il Battesimo, il Battesimo non fa nulla se non quando è congiunto colla penitenza; e che due cose in tal caso concorrono a conferire la grazia, cioè il Battesimo insieme e la Penitenza. Ecco le sue parole: « Fictio non removetur per Baptismum, sed per Poenitentiam subsequentem, qua remota (la finzione) Baptismus aufert omnem culpam, et reatum omnium peccatorum praecedentium, Baptismum, et etiam

simul existentium cum Baptismo ... Et sic ad Baptismi effectum consequendum concurrunt Baptismus et Poenitentia; sed Baptismus sicut causa peragens; Poenitentia sicut causa per accidens, idest removens prohibens.

§ 3.

Del carattere, altro effetto di alcuni Sacramenti.

Definizione del carattere sacramentale.

È domma di fede, che si imprime nel Battesimo, nella Cresima, e nell'Ordine.

I. Sotto il nome di carattere, generalmente parlando, s'intende un qualche segno o sigillo, con cui alcuna cosa viene notata, onde possa distinguersi dall'altre. Il carattere poi sacramentale secondo i Padri ed i Concili è *seyno spirituale ed indelebile impresso nell'anima, pel quale l'uomo, che l'ha ricevuto, si distingue dagli altri che ne sono privi, e pel quale si rende atto ad alcune cose, che sono di divin culto; come nel Battesimo al ricevimento degli altri Sacramenti, e nella Cresima a professare la Fede, e nell'Ordine alle funzioni dello stato Chiericale.* Che restino fregiati di questo segno indelebile spirituale in questi tre Sacramenti tutti que' che li ricevono anche fintamente, cioè con obice alla grazia santificante, è domma cattolico definito dal Concilio di Trento nella sess. 7 de *Sagram.* can. 9. contro i Luterani e Calvinisti, che lo impugnato, colle seguenti parole: « Si quis dixerit, in tribus Sacramentis Baptismo, Confirmatione, et Ordine non imprimi characterem in anima, hoc est quoddam spirituale, et indelebile signum, unde ea iterari non possunt; anathema sit. » Il che già prima aveva insegnato Eugenio IV. nel Decreto *pro instruct. Armen.* Ed anche prima di lui Innocenzo III. nel Cap. *Majores* fatto aveva menzione del carattere del Battesimo, come di cosa a tutti i Cattolici notissima.

Verità del carattere impresso come si conferm.

II. Due testi delle divine Scritture apportano i Teologi in conferma di questa cattolica verità; cioè quello dello Apostolo nella 2 ai Corin. c. 1, v. 21, 22. « Qui unxit nos Deus, qui et signavit nos, et dedit pignus in cordibus nostris: » e quello agli Efesini 1, 13. « In quo (cioè Cristo) credentes, signati estis Spiritu promissionis Sancto. » Ove

nel primo testo per quell' *unxit nos* viene indicata l'infusion della grazia, e per quell' *et signavit nos*, l'impression del carattere. Nel secondo poi, come osservano dottissimi Autori, parla s. Paolo a tutt' i Cristiani anche perversi, e quindi privi della grazia santificante; e però quando dice *signati estis*, non può intendersi che d' un segno diverso dalla grazia, quale appunto è il carattere di cui sono fregiati eziandio gli uomini battezzati malvagi. E se, come la sentono più comunemente gli Autori, non ne sono da se soli una compiuta ed invincibile prova; lo sono però congiunti colla perpetua tradizione; della quale perpetua tradizione testimonj ne sono superiori ad ogni eccezione i Padri; i quali chiaramente riconoscono conferirsi nel Battesimo un certo segnacolo spirituale, ed indelebile; come s. Cirillo Gerosolimitano Catech. 4, s. Basilio Hom. 13, in s. *Baptisma*, s. Ambrogio lib. 1, de *Spir. S.* cap. 6. e lib. de *Myster.* cap. 7, s. Epifanio haer. 8. s. Gian Grisostomo hom. 2, in *Epis. ad Ephes.* s. Giov. Damasceno lib. 4, *Fid. Orthod.* cap. 13, e sopra tutti s. Agostino assai di frequente nelle sue Opere, e massimamente lib. 2, *cont. epis. Parmeniani* cap. 13, e lib. 6, *contra Donatist.* cap. 1, e lib. 2, *contra epis. Petil.* cap. 104. i cui testi e parole io ometto per brevità, e possono leggersi presso il Bellarmino nel lib. 2, de *Sacramen.* c. 21. Di questa perpetua tradizione n' è pure un segno ed argomento assai chiaro il consentimento unanime de' Teologi su tal punto. D' onde mai, dico io, intorno alla impressione del carattere Sagramentale tale e tanta uniformità, se non dal senso universale della Chiesa, e dalla tradizione ed insegnamento de' Maggiori? Nel che è pure da osservarsi, che sebbene gli antichi Teologi siensi divisi in varie e molto fra se diverse sentenze quanto alla natura del carattere, convengono però maravigliosamente nell' asserirne la esistenza. Spicca finalmente questa perpetua tradizione nella perenne e costante dottrina della Chiesa sulla initerabilità del Battesimo, della Cresima, e dell' Ordine: della qual dottrina, ammessa l' impression del carattere, ovvia n' è la ragione; poichè non han a ripetersi que' Sagramenti, i quali una volta ricevuti sus-

siston sempre e durano incossantemente in qualche loro effetto. Non ha in conto alcuno siffatta immutabilità la grazia santificante conferita negli altri Sacramenti, la quale può facilmente perdersi, e difatti non di rado si perde: e, se non più si perde, può nondimeno colla ripetizion del Sacramento ricevere accrescimento: ma l'ha il carattere, il quale nè per una parte può mancare, nè crescere per l'altra. Adunque soltanto a cagione del carattere impresso una sola volta possono riceversi questi tre Sacramenti, o senza quest'unica ragione non si saprebbe rinvenire la causa ed il perchè alcuni Sacramenti possano iterarsi, ed altri no.

Il carattere
in che consi-
sta.

III. Se convengono i Padri ed i Teologi nell'ammettere in tali Sacramenti l'impression del carattere, punto poi non si accordano nell'ispiiegare l'indole e la natura del carattere stesso. Non è del nostro istituto nè il riferire le molte e sorprendentemente varie sentenze de' Teologi, nè il definir questo punto. Diremo soltanto, che s. Tommaso nella q. 63, art. 2, insegna, che il carattere importa una certa potenza, ossia facoltà spirituale ordinata a quelle cose che sono di culto divino. Ecco le sue parole nel corpo dell'articolo: « Character importat quandam potentiam spiritualem ordinatam ad ea, quae sunt divini cultus. » E per verità è proprio del carattere di ciascuno dei tre Sacramenti, che lo imprimono, il conferire attitudine e potestà alle cose divine a chi li riceve. La cosa è chiara da se nel carattere dell'Ordine, ed è anche espressa nelle parole stesso, per le quali questo Sacramento vien conferito. Il carattere poi del Battesimo rende l'uomo capace al ricevimento degli altri sacramenti e de' loro spirituali effetti. Nella Cresima finalmente riceve l'uom cristiano la virtù, la forza, e la fermezza per professare la fede, ed eziandio per confermarla, se sia uopo, col proprio sangue.

Ove s'imprimi-
ma.

IV. Cho il carattere Sacramentale s'imprima nell'anima, niuno più ne dubita, dappoichè i Concilj di Trento e di Firenze l'han definito col dire, il secondo in instr. Armen. che *Tria sunt Sacramenta... quae characterem, idest spirituale signum... imprimunt in anima:* ed il pri-

mo nella sess. 7, de Sacram. can. 9. *Si quis dixerit, in tribus Sacramentis... non imprimi characterem in anima... anathema sit.* Cercano però i Teologi senza convenir fra loro, se ciò sia nella sostanza dell'anima, oppure nelle di lei potenze, e se in queste, se ciò sia nell'intelletto o nella volontà. Noi con s. Tommaso brevissimamente diciamo, che ciò è non nella sostanza dell'anima immediatamente, ma nella sua potenza cioè nell'intelletto. La ragione del s. Dottore q. 63, art. 4, si è, perchè il carattere è una cosa ordinata ad operare, cioè a far quelle funzioni, che spettano al divin culto; ed a ciò non già la sostanza dell'anima, ma le operatrici di lei facoltà concorrono immediatamente. Che poi questa facoltà o potenza non sia la volontà, ma bensì l'intelletto, lo dimostra egli nell'art. 2. « Perchè, dice, se s'imprimesse « immediatamente nella volontà, la determinerebbe in « guisa al suo buon uso, che il cristiano non mai peccerebbe nell'esercizio del suo carattere. » Eppure l'uom cristiano può servirsi del suo carattere e in bene e in male. Adunque non può essere nella volontà, ma soltanto nell'intelletto, cioè in quella potenza dell'anima, in cui risiede anco la fede.

V. Niuno parimente dubita della indelebilità del carattere; anzi tutti i Teologi insegnano e difendono essere il carattere Sacramentale ooninamente indelebile; mentre così appunto ha definito il Concilio di Trento nel can. citato: « Si quis dixerit, in tribus Sacramentis... non imprimi characterem... hoc est sigum quoddam spirituale et indelebile unde iterari non possint; anathema sit. » s. Tommaso nella q. 63. art. 5, su questo punto scrive così: « Conciossiacchè l'anima sia il soggetto del carattere secondo la parte intellettiva; egli « è manifesto, che siccome l'intelletto è perpetuo ed incorruttibile, così pure il carattere nell'anima rimane « indelebilmente. » Diffatti che il carattere una volta nell'anima impresso non più si cancelli nè in questa vita, nè nell'altra, ma sussista perpetuamente ne' Beati a loro gloria, nei dannati per loro pena, è più conforme alle definizioni della Chiesa, e si conforma coll'autorità e dot-

Sua indelebilità.

trina non meno di san Tommaso che di tutti i Teologi. Dalla qual dottrina poi siegne che non si avrebbe a battezzar nuovamente un uom cristiano, o a nuovamente ordinare un sacerdote, il quale morto, fosse miracolosamente risuscitato; e sempre il primo sarebbe atto a ricevere i Sacramenti, ed il secondo a validamente celebrare ed offerire il divin Sacrificio: *Post hanc vitam*, dice s. Tommaso nel luogo citato al 3, e con esso tutt' i Teologi, « remanet character et in bonis ad eorum gloriam, et in malis ad eorum ignominiam. » E benchè sia vero ciò che dicono molti Teologi, doversi di siffatta perennità ripetere la cagione dalla divina volontà ed ordinazione; convien nondimeno aggiungere, ritrovarsi di tale indelebilità la radice nella stessa natura del carattere; non già che non possa Iddio colla sua potenza annientarlo, come può fare ogn' altra cosa perire e ritornare al suo nulla; ma bensì perchè il carattere per cause naturali non è sottoposto a perire: non lo è per accidente, cioè per mancanza o distruggimento altrui, cioè del soggetto, in cui si trova; perchè l'anima, in cui è impresso, è spirituale, incorruttibile, ed immortale: non lo è di sua natura; perchè non ha cosa veruna direttamente a se contraria, da cui possa cagionarsi il suo distruggimento; poichè è una podestà spirituale impressa da Dio, a cui non solo veruna causa fisica non si oppone, ma nemmeno veruna causa morale, quale sarebbe il peccato; mentre il peccato stesso neppure impedisce che s'imprima il carattere.

CAPITOLO III.

*Delle cerimonie da praticarsi nell'amministrazione dei
Sagramenti: e dei Sagramentali.*

§ I.

Delle cerimonie sagre.

I. Que' riti, che praticansi nelle funzioni sagre e religiose, appellansi cerimonie; e possono definirsi *atti esterni di religione istituiti ed ordinati al divin culto, e all'ornamento e maestà del divin culto.* Sotto questa general nozione di cerimonie comprendonsi anche, anzi massimamente, i riti che debbono osservarsi nel fare o amministrare i Sagramenti. E sebbene anche i riti stessi essenziali de' Sagramenti possano dirsi cerimonie sagre; propriamente però e strettamente con tal nome appellansi que' riti, che non toccano la sostanza de' Sagramenti, e nondimeno sogliono porsi in uso ne' medesimi, quando almeno si amministrano solennemente. Di queste, altre consistono in parole, come sono nel Battesimo gli esorcismi, altre in gesti e movimenti del corpo, come le genuflessioni, i battimenti di petto, l'innalzamento degli occhi, l'estension delle mani, altre nell'uso di cose esterne, come d'acqua benedetta, di sale, di olio, di lumi, di vesti, ed altre di simil fatta. Così pure altre precedono, altre accompagnano, ed altre seguono la loro amministrazione.

II. Ripete s. Tommaso nella 1, 2, q. 102, art. 4, l'origine e la ragione delle sagre cerimonie, le loro utilità, ed i molti comodi spirituali dalla stessa natura dell'uomo. In esso articolo espone egli le singole cerimonie del vecchio testamento, e ne interpreta ed assegna le mistiche significazioni con tanta copia di erudizione, con tanta manifestazione di arcani, e con tal chiarezza e precisione ne determina i congrui significati di ciascuna, che si dimostra, non dirò già solo un portento

Cosa s'intenda sotto nome di cerimonie.

Ragione delle sagre cerimonie per S. Tommaso.

d'ingegno, ma uno spirito investito e rischiarato da una luce celeste. Ed io sono persuaso che se i Novatori, posti da canto i loro pregiudizj, leggessero attentamente in quell'articolo cose sì belle e sì sublimi, cesserebbero d'inveire con tanta audacia contro la dottrina del santo Dottore. Adunque ricerca ivi, se possa una certa ragione assegnarsi, onde sieno state istituite le sagre cerimonie che spettano alle cose sagre; e le assegna dicendo così. « Tutto l'esterno culto di Dio a questo principalmente è ordinato, di eccitare gli uomini alla riverenza verso Dio. Ma è proprio del cuor umano di aver meno di riverenza per quelle cose, che sono comuni e dall'altre non distinte; ed aver più di rispetto e riverenza per quelle, che distinguonsi dalle altre a cagione di qualche loro eccellenza. E quindi è, che è invalsa la consuetudine, per cui i Re ed i Principi, ai quali è dovuto dai sudditi il rispetto e la riverenza, hanno più preziosi adornamenti, e più magnifiche abitazioni. E per ciò stesso fu necessario che fossero stabilite ed ordinati e speciali tempi, e speciale tabernacolo, e speciali vasi, e speciali ministri al divin culto; affinché con tal mezzo gli animi degli uomini fossero guidati ed eccitati ad una maggior riverenza verso Dio. » Contro questa ottima ragione di congruenza i Novatori che possono replicare? Dimostra poi nella q. 103 art. 3, il s. Dottore, che dopo la venuta di Cristo dovevano istituirsi cerimonie diverse dalle antiche, siccome n'è diverso lo stato, ed il culto prescritto. « Le cerimonie figurative dell'antica legge, dic'egli, dovevano cessare alla comparsa di colui di cui erano figura; ed altre cerimonie istituirsi, che convenissero allo stato del culto divino per quel tempo, in cui i beni celesti son futuri. » Finalmente preoccupa i clamori de' moderni novatori contro la copia e moltitudine delle cerimonie della romana Chiesa, facendo vedere nella q. 107, art. 4, essere di gran lunga in minor numero i riti nostri degli antichi. La brevità, che mi sono prefisso, non mi permette di recitare gl'interi testi dell'Angelico maestro, come meriterebbero; ma io prego il cortese lettore a leggerli

da sè nei luoghi citati, come pure nella risp. al 4. del luogo ultimamente citato, ove espone le cerimonie della nuova Legge, che sono succedute alle antiche; il che non sarà certamente senza sua utilità e piacere.

III. Essere poi nella Chiesa la podestà di prescrivere i riti e cerimonie nell'amministrazione de' Sacramenti, e nell'esercizio dell'ecclesiastiche funzioni, e comandarne l'osservanza, non se ne può dubitare. L'aveva certamente la Sinagoga, la quale ai riti da Dio prescritti n'ha aggiunto de' nuovi, come è manifesto dal cap. 9, di Ester. e dal 28, della Genesi. E come no la Chiesa di Cristo? L'ha difatti essa esercitata questa podestà fin da principio: perocchè gli Apostoli han prescritto un nuovo rito nell'astinenza a *sanguine et suffocato* imposta si gentili convertiti alla fede; e l'Apostolo s. Paolo nella 1, ai Cor. cap. 11, dopo aver molte cose dette intorno al degno ricevimento della Ss. Eucaristia, soggiugne ver. 34. *Cetera quum venero, disponam*: parole, che da s. Agostino vengono intese dell'ordine e rito da osservarsi nel ricevere questo Sacramento, e singolarmente del doversi prendere la Ss. Eucaristia prima di ogni cibo, il che egli non dubita essere una cosa dagli Apostoli prescritta. Non solo però s. Agostino, ma tutti gli antichi Scrittori han riconosciuto nella Chiesa questa podestà. Fra gli altri Tertulliano nel lib. *de corona militum* cap. 3; describe i varj riti e cerimonie, che nella Chiesa si praticavano a' suoi tempi. Alcuni di questi riti da Tertulliano annoverati han cessato, ed altri sono ancora in uso. Lascio da parte altri monumenti, che potrei addurre, sì per istudio della brevità, e sì ancora perchè la cosa è da se troppo chiara, cui nemmeno gli stessi novatori ardiscono negare del tutto, mentre ancor essi ammettono ed usano alcune cerimonie che Cristo non ha istituito. Quindi la Chiesa nel Concilio di Trentó sess. 21, cap. 11, ha dichiarato « hanc potestatem perpetuo in Ecclesia fuisse, ut in Sacramentorum dispensatione, salva illorum substantia, ea statueret, vel mutaret, quae suscipientium utilitati, seu ipsorum Sacramentorum venerationi, pro rerum, temporum' et locorum varietate magis expedire judicaret. »

Come sieno
utili a molti
fini i sagri
riti e ceri-
monie.

IV. Il che è stato a gran ragione e meritamente dal Concilio dichiarato. Imperciocchè e non è egli vero che la Chiesa ha ricevuto da Dio la podestà di promuovere il culto di Dio, d'istruire i fedeli, e di formarli e spingerli alla pietà? Ora a tali cose sono utilissime le sagre cerimonie. Servono primamente alla decenza ed allo splendore del divin culto. Insorgano pure a lor piacimento i Ministri di Calvino contro la maestà, magnificenza e preziosità de' nostri Templi, de' vasi sagri e degli apparati, che noi direm loro che ciò facciamo sull'esempio de' secoli più puri. È noto a tutti quanto dispiacesse all'apostata Giuliano, che dai Cristiani de' suoi tempi si facesse uso de' vasi d'oro per dar culto a quel Cristo, che egli per disprezzo e derisione appellava figliuol di Maria. E chi sarà mai che pensi l'argento, l'oro, e le gemme essere cose state create all'ornamento del solo uomo, e non pur anco al culto di Dio, il quale con tali cose ha comandato che ornato fosse il suo Tabernacolo? Quindi è che Vescovi d'un'esimia santità, che fiorivano sotto Costantino, non solo non riprovarono come opposta alla cristiana semplicità, ma esaltarono con gran lodi la singolare magnificenza di questo Imperadore nel fabbricare ed ordinare le cristiane Basiliche. 2. Gli ornamenti, i riti, e le cerimonie della Chiesa ajutano, come lo insegna s. Agostino nell' Epist. 55, alias. 119, l'intelligenza delle persone rozze e idiote; sì perchè servono agl'imperiti in luogo di scrittura e di pittura; e sì ancora perchè col mezzo di tali cose meglio s'insinuano nelle lor menti certi dommi della Chiesa e certe verità della religione, che con altra qualsivoglia maniera; come, a cagione d'esempio, intendon meglio i contadini ed i zoticci dagli esorcismi soliti usarsi nel Battesimo essere il fanciullo sotto il giogo diabolico, che dai più efficaci argomenti della scrittura. 3. Muovono i fedeli alla pietà, e per queste cose visibili l'animo ne innalzano alle invisibili. Niuno de' cattolici ignora fra' sagri riti essercene parecchi, e quei distintamente che praticansi la settimana santa, da' quali mossi non di rado vengono alla compunzione i cuori anche più duri. Aggiungasi, che come os-

serva il Bellarmino, se ogni anno non venissero rappresentati con varj riti e cerimonie i Misterj della Nascita, dell'Epifania, della Passione, ed altri della nostra redenzione, assai di leggieri andrebbero tali insigni benefizj in dimenticanza. Aggiungasi altresì, che quando i fedeli entrano nelle chiese decentemente ornate, fornite di sagre immagini e d'altri simboli di nostra fede, facilmente sentonsi eccitati alla divozione, al raccoglimento, alla compunzione. Quindi il n. Concilio di Trento nella sess. 22, de sacrificio Missae, cap. 5, dice così: « Quam naturam hominum ea sit, ut non facile queat sine adminiculis exterioribus ad rerum divinarum meditationem sustolli, propterea pia mater Ecclesia ritus quosdam.... et caeremonias adhibuit, ut mysticas benedictiones, lumina, thymiamata, vestes, aliaque id genus multa ex Apostolica disciplina, et traditione; quo et majestas tanti Sacrificij commedaretur; et mentes fidelium per haec visibilia religionis et pietatis signa ad rerum altissimarum, quae in hoc Sacrificio latent, contemplationem excitarentur. » Dalle quali cose tutte è facile il vedere, quanto piamente e lodevolmente stati sieno le cerimonie ed i riti della Chiesa Cattolica istituiti.

V. C'è poi obbligo di osservare i riti e cerimonie dalla Chiesa prescritte nella solenne amministrazione de' Sacramenti? Non se ne può dubitare. Ecco cos'ha definito su tal punto il s. Concilio di Trento nella sess. 7, can. 13. « Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiae ritus in solenni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato Ministris prohibito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiae Pastorem mutari posse, anathema sit. » Debbon essere adunque con gran cura osservate le ecclesiastiche cerimonie nella solenne, dice il s. Concilio, amministrazione de' Sacramenti; giacchè nel caso di urgente necessità, come nel battesimo non di rado avviene, basta l'applicazione della materia e forma. Fuori di questo caso non si può senza peccato ommetterle, violarle, e molto meno disprezzarle. Ma che peccato sarà il non osservarle? Sarà mortale il non osservare le essenziali e le

Se ci sia obbligo di osservare i riti e cerimonie dalla Chiesa prescritte.

Integranti, perchè chi non osserva il rito essenziale, fa un Sacramento irrito e nullo, e quindi reca una grave ingiuria e al Sacramento, e alla persona che lo riceve. Chi poi ommette una parte soltanto integrante o grave, sebbene non renda invalido il Sacramento, trasgredisce però una legge della Chiesa in cosa gravemente comandata. Pecca quindi mortalmente chi nella Messa ommette l'oblazione; chi celebra in luogo profano, o senza le sagre vestimenta; e chi trasanda a bella posta l'elevazione o dell'ostia o del Calice. Ma quanto ai riti e cerimonie puramente accidentali, l'ommissione di alcune fra esse, quando non ci sia scandalo e disprezzo, sarà non più che colpa veniale. La ragion'è, perchè i riti e cerimonie puramente accidentali, rimotamente soltanto concorrono al Sacramento, nè gravemente influiscono all'azione del sagra ministero. Dissi però *l'ommissione di alcune*: perchè chi ne ommettesse un gran numero nella Messa, massimamente di quelle, che sono contenute nel Canone, e ciò per colpevole negligenza, reo sarebbe di grave peccato anche secondo quegli autori, i quali sono alieni dalle troppo rigide opinioni. Dissi poi altresì, *quando ciò sia senza scandalo e disprezzo*: senza scandalo, perchè guai a colui, pel quale, massimamente in cose sì sante e di tanta importanza, viene lo scandalo! e di tale scandalo rei si costituiscono coloro, i quali fanno delle novità nei riti dalla Chiesa ricevuti, prescritti o praticati, o imitano le novità da altri istituite; come in certi luoghi non ha guai si è fatto. Senza disprezzo; perchè, come dice egregiamente s. Bernardo, il disprezzo *convertit in crimen gratis rebellionis nœvum satis levem simplicis transgressionis*. E Iddio pur voglia, che questo disprezzo pratico sia sì poco frequente, come dovrebbe esserlo! lo temo a ragione, che ne sia reo chi usa una grave incuria o nell'imparare, o nello adempiere le prescritte sagre cerimonie; perchè sembrami che siffatta grave incuria equivalga ad un vero disprezzo, anzi sia un disprezzo tacito e virtuale. Eppure, oh Dio! quanti Sacerdoti ci sono, che non uniscono alle azioni le parole, dimezzano le cerimonie, croci formano sì malamente, che altro sembrano non voler fare che discacciare le mosche?

§ 2.

Dei Sacramentali.

I. Ad alcune cerimonie della Chiesa si dà il nome di **Sacramentali**, cioè ad alcune di esse ed a quelle sole, le quali non sono ordinate alla semplice istruzion dei fedeli, o ad ispirare soltanto il rispetto e la riverenza verso de' Sacramenti, o unicamente ad eccitare la pietà e divozione; ma pur anco sono state dalla Chiesa istituite a certi determinati effetti che essa spiega distintamente, e domanda col mezzo delle benedizioni e preghiere de' suoi ministri, che ottengansi da quelle persone le quali con fede e divozione ne fanno uso. Quindi i Sacramentali in poche parole possono definirsi, *cose con rito religioso istituite al divin culto, ed ordinate in ispecial modo al conseguimento di certi particolari benefizj.* E diffatti esserci nei Sacramentali la virtù e l'efficacia all'ottenimento di que' benefizj, in grazia de' quali vengono assunti, il sanno le pie persone, le quali, uso facendone, lo provano in se stesse frequentemente. Quanta virtù non si scorge coll'esperienza negli Esorcismi, quanta nel segno di Croce, quanta nell'aspersione dell'Acqua benedetta, nell'ispaventare e mettere in fuga i Demonj? Oltre queste tre cose annoveransi frai Sacramentali l'Orazione Domenicale, il Pane benedetto, detto *Eulogia* dagli antichi; la confessione che fassi pubblicamente nel Giovedì Santo; e quella pure che vien fatta nell'incominciamento della Messa, ed a Prima, e nella Compieta, e la Benedizione non solo de' Vescovi e degli Abbati, ma pur anco de' semplici sacerdoti, la quale non di rado è stata da evidenti miracoli autorizzata.

Cosa sieno
Sacramenta
li.

II. L'uso degli anzidetti Sacramentali à antichissimo. Imperciocchè la costumanza delle benedizioni fu in ogni tempo praticata. Melchisedecco benedì Abramo Gen. 14. Iddio medesimo prescrisse Num. 6, ai Sacerdoti la forma di dare la benedizione agl'Israeliti, promettendo di confermar le lor benedizioni. A norma di questa istitu-

Antichità
dei Sagra-
mentalì.

zione 'al nella Chiesa Greca che nella Latina è stata data, e si dà la benedizione non solo dai Vescovi, ma anche dai semplici Preti. Il costume parimente di benedire l'acqua, o di fare, come suol dirsi, l'acqua benedetta, è antichissimo e fu in vigore fino da' primi tempi del Cristianesimo. Quindi s. Cipriano Ep. 12, *ad Januar.* dice: « *Opportet mundari et sanctificare aquam prius a sacerdote.* » E s. Cirillo Catech. 3. *Sicut mundi cibi fiunt immundi invocatione diaboli, ita aqua simplex fit sancta invocatione Dei.* » E nelle Apostoliche Costituzioni lib. 8. cap. 29, leggiamo. « *Benedicat Episcopus aquam et oleum; si absit, benedicat Presbyter, assistente Diacono.* » La benedizione dell'acqua al presso i Greci che presso i Latini è di due sorti cioè una più solenne, che fassi ai fonti battesimali, e l'altra meno solenne solita farsi nelle domeniche ed in altri giorni. L'uso dell'una e dell'altra n'è antichissimo. Gli effetti poi salutevoli di quest'acqua lustrale vengono bastevolmente dichiarati nelle preghiere da recitarsi nella sua benedizione; nè v'ha dubbio che il popolo 'ne farebbe un più frequente e divoto uso, se fosse, come sarebbe uopo, istruito ed illuminato. Anche gli Esorcismi sono di tanta antichità nella Chiesa, che per ogii dove nel quarto secolo erano in uso; in guisa che anche dall'uso di essi dimostrò s. Agostino contro i Pelagiani la esistenza del peccato originale. L'uso altresì del pane benedetto, ossia dell'Eulogia, sa ognuno essere stato in vigore fino dai primi secoli della Chiesa. Antichissimo finalmente, come giovevolissimo, è nella Chiesa e nei fedeli il segno della Croce. S. Attanasio nel lib. *De Incarnat.* ne parla così: « *signo Crucis omnia magica comescuntur, et venefica inefficacia fiunt. Veniat qui istorum experimentum facere velit, et in ipsis praestigiis Daemonum, et imposturis vaticiniorum, et in miraculis magiae, utatur signo Crucis, et videbit, quomodo ejus rei metu Daemones fugiunt, vaticinia cessant, magiae et veneficia conquiescunt.* »

Coll'uso dei
Sagramentali
si i peccati
veniali.

III. Coll'uso di questi Sagramentali, domanderà qui taluno, scancellansi i peccati veniali? Io rispondo che si colla comune de' Teologi. Ma come prestano i Sagra-

mentali quest'effetto, il quale all'operazione de' Sagramenti più d'appresso si accosta? Quest'è ciò, in cui non si accordano i Teologi. Noi siam persuasi che i peccati veniali coll'uso de' Sagramentali immediatamente non si cancellino; perchè i veniali quanto al reato di colpa non possono cancellarsi se non per una cosa opposta ripugnante, e con essi incompatibile, la quale altro non è, nè può mai essere, salvocchè la detestazion dei medesimi. Adunque dai Sagramentali tolgonsi i peccati veniali soltanto mediatamente, cioè in quanto hanno virtù ed efficacia d'impetrare, di conciliare, di meritare gli ajuti divini moventi la volontà dell'uomo alla detestazion de' veniali. E questi ajuti nemmeno ci si conferiscono da' Sagramentali, o ci si preparano *ex opere operato*, preso questo modo di parlare propriamente e rigorosamente, come la pensano alcuni. Non già; perchè l'effetto de' Sagramentali non è infallibile, come lo è la grazia de' Sagramenti, la quale conferiscono *ex opere operata* infallibilmente; e neppure ciò fondasi in veruna speciale divina Scrittura; nè finalmente può ciò procedere dal merito intrinseco dell'opra stessa, com'è manifesto. Per lo contrario poi nemmeno ha a riporsi la forza e virtù dei Sagramentali nel solo e semplice eccitamento obbiettivo della volontà umana a que' pii atti, pe' quali cancellansi i veniali, come ad altri piace, fra' quali il Continuatore del Tornelli: perocchè in cotal guisa va in fumo tutta quanta è la virtù, ed efficacia de' Sagramentali; mentre nulla più loro si attribuisce di quel che convien anche alle pitture, alle immagini sagre, alla lettura de' libri divoti, e ad altri siffatti, dirò così, estrinseci svegliarini. Quindi con assai più di probabilità convien rifondere, e rifondiamo la lor virtù ed efficacia nelle preghiere della Chiesa, che colla sua santità e meriti impetra alle persone, che uso fanno piamente de' Sagramentali, gli ajuti opportuni per detestare le colpe veniali. Può quindi dirsi in qualche senso ma meno proprio e meno stretto, che loro tali ajuti conferisconsi *ex opere operato*.

TRATTATO IX.

DEI SACRAMENTI.

PARTE II.

DEL BATTESIMO

Il Battesimo , di cui imprendiamo adesso ad espor la natura, la necessità, gli effetti , ha fra i sette Sacramenti il primo luogo , non già in dignità , ma in ordine : è la porta degli altri Sacramenti ; è il principio della nostra spirituale rigenerazione ; è il fondamento della vita cristiana : ed è finalmente il vincolo sagratissimo di quella divina confederazione , mercè di cui a Dio ci uniamo , e fra di noi. Mettiamo tostamente la mano all' opra , e dichiariamo il nome, la natura, la istituzione di sì gran Sacramento la necessità, e gli effetti.

CAPITOLO I.

Del nome, natura, ed istituzione del Battesimo.

Nome del
Battesimo
onde deri-
vato.

I. Il nome di Battesimo ha la sua origine dalla voce greca *Baptismos* , e significa lo stesso che in latino la parola *ablutio* , ed in italiano la voce *lavanda* , o *lavamento*. È chiara cosa che a gran ragione così si appella e da' Greci Padri e dai Latini quel sagra rito , con cui l' uomo viene iniziato nella cristiana religione , ed alla Chiesa in qualità di suo membro aggregato; cioè perchè

viene adoperato a lavare l'anima dalle lordure de' peccati : *Baptizetur*, diceva s. Pietro Act. 2, 38, *unusquisque vestrum in nomine Jesu Christi in remissionem peccatorum*. Quindi appellasi nella divina Scrittura Ephes. 5. *Lavacrum aquae*. E ad Tit. *Lavacrum regenerationis et renovationis*. E 1, ad Cor. *Sanctificatio*. E finalmente ad Hebraeos *Illuminatio*; nome dai Padri Greci spessissimo adoperato, onde dinotare infondersi nel Battesimo l'abito della fede, con cui l'uomo viene spiritualmente illuminato : per la qual ragione altresì i Padri Latini chiamano sovente il Battesimo *Sacramentum Fidei*. E ciò sia detto intorno al nome.

II. Ad ispiegar poi la natura di questo Sacramento, Definizione del Battesimo. poste da parte le molte e varie delinizioni dai Teologi inventate, sembra a noi che sia attissima e propriissima la seguente piana e chiarissima descrizione : « È il Battesimo un sacramento della nuova legge da Cristo istituito alla spirituale rigenerazione dell'uomo, da conferirsi coll'esterno lavamento del corpo, coll'espressa invocazione della Ss. Trinità. » C'è qui tutto quel che può desiderarsi in una legittima definizione : perocchè in essa s'esprime il genere per quelle parole, è un Sacramento da Cristo istituito ; e l'altra ne esprimono le differenze : non conviene che al solo Battesimo : ne dichiara il fine, ne dinota la materia e la forma : ed ogni particella ne spiega alcuna cosa vera e necessaria a formare una giusta idea della cosa definita. È, si dice, istituito alla spirituale rigenerazione dell'uomo ; perchè, come lo abbiamo Joan. 3. *Nisi quis renatus fuerit etc.* e perchè come insegna egregiamente il Crisostomo Catech. 1, « ad illuminandos, il Battesimo, non solum delicta purgat, sed ita id praestat, ac si denuo generati essemus. » Si aggiugne: *da conferirsi coll'esterno lavamento*; parole che dinotano la materia del Battesimo. E finalmente, *colla espressa invocazione della Ss. Trinità*; onde viene indicata la forma del Battesimo.

III. Che questo Sacramento di rigenerazione sia stato immediatamente istituito, dal divin Redentore, lo accordan tutti e Cattolici ed Eretici; perchè la cosa è troppo

Istituzioni del Battesimo fatta da Cristo. primo della sua Passione

chiara per molti passi delle divine Scritture, e massimamente per quello di s. Matteo cap. ult. 3, 19, « Euntes, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. » Ma quando lo ha egli istituito? Non convengono su tal punto nè i Padri, nè i Teologi anche cattolici, altri volendolo istituito prima della sua Passione, ed altri dopo. Di presente però comunemente con s. Agostiuo, che in più luoghi così insegna, si tiene che lo abbia innanzi la sua Passione istituito. Ecco i passi assai chiari, che pare non lasciano luogo a dubitare. Jo. 3, vers. 22 di Cristo dice; « Post haec venit Jesus et Discipuli ejus in terram Judaeam, et illic demorabatur cum eis, et baptizabat. » E al 26, si aggiugne *et venerunt* (i discepoli di Giovanni) « ad Joannem, et dixerunt ei: Rabbi, qui erat tecum trans Jordanem, et cui tu testimonium perhibuisti, ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum. » Ed ancora nel principio del seguente capo; « Ut ergo cognovit Jesus, quia audierunt Phariseae, quod Jesus plures discipulos facit, et baptizat etc. » Ma sebbene il divin Redentore abbia istituito il Battesimo prima della sua Passione e Morte, il precetto però di riceverlo non incominciò ad obbligare se non se dopo la sua Ascensione in Cielo, e dopo una sufficiente promulgazion del Vangelo, come lo insegna espressamente il s. Concilio di Trento sess. 6, cap. 4. Ma di ciò diremo, quando si tratterà della necessità del Battesimo.

IV. Che passi un grandissimo, e direi quasi infinito divario fra il Battesimo di s. Giovanni, ed il Battesimo di Cristo, è una cosa di per se sì chiara, che quasi non abbisogna di prova. Lascio da parte la varietà, che è manifesta nel rito esterno, a cagione massimamente delle parole necessarie nel conferire il battesimo di Cristo, cioè la espressa invocazione delle tre Persone della Ss. Trinità; il che certamente non ci era in quello di s. Giovanni, altrimenti non avrebbero potuto dire i battezzati da esso lui *Act. 19*, di non aver nulla mai udito dello Spirito Santo: lascio, dissi, questa differenza da parte, e vengo alla diversità consistente nella di gran lunga, e

Differenza
fra il Batte-
simo di san
Giovanni ed
il Battesimo
di Cristo.

senza confronto maggiore virtù ed efficacia del Battesimo di Cristo. Giovanni, egli stesso, confessò ingenuamente, come lo abbiamo in s. Matteo 3, in s. Marco 1, ed in s. Luca 3, la inefficacia del suo in confronto di quello di Cristo, col protestare, *se baptizare quidem per aquam*, e che Cristo come di se più forte, battezzerebbe in *Spiritu Sancto*. Ma più chiaramente ancora dimostra s. Tommaso della efficacia dell'uno e dell'altro la grandissima differenza di quanto leggiamo nel cap. 19 degli Atti, ove si dice, aver s. Paolo comandato, che i fedeli, i quali in Efeso asserivano di avere soltanto ricevuto il Battesimo di Giovanni, nuovamente fossero battezzati col Battesimo di Cristo. Dal che lo stesso s. Dottore nella 3, p. q. 38, art. 1, sapientemente inferisce, « che a coloro i quali « erano stati coll'acqua lavati nel Battesimo di Giovanni, « non solamente supplir dovevasi ciocchè mancava (cioè « che loro si desse lo Spirito Santo colla imposizion delle « mani), ma dovevasi di bel nuovo totalmente battezzare nell'acqua e nello Spirito. » E per qual ragione? L'assegna nell'art. 3. « Tutta, dice, la dottrina, e l'operazione di Giovanni era preparatoria a Cristo... Ma la « grazia doveva conferirsi per Cristo secondo quello di « Giov. 1, 17. *Gratia et veritas per Jesum Christum « facta est*. E quindi il Battesimo di Giovanni non conferiva la grazia, ma solamente ad essa grazia disponeva. » Tutti poi i Padri, dai quali il s. Dottore ha tratto su tal punto la sua dottrina, tutti d'accordo confermano questa verità, affermando esserci una differenza grandissima fra il battesimo di Giovanni, e quello di Cristo. Perciò il Concilio di Trento nella sess. 7, de *Baptis.* can. 1, ha posto questa verità fuori controversia col definire: « Si quis dixerit, Baptismum Joannis eadem vim cum Baptismo Christi habuisse; anathema sit. »

CAPITOLO II.

Della materia del Battesimo rimota e prossima.

La rimota
materia del
Battesimo è
l'acqua.

I. Essere la materia dei sacramenti di due sorti, cioè altra rimota, ed altra prossima, l'abbiam già detto nella prima parte cap. 2, § 1, num. 3. Adunque, ciò avvertendosi anche nel Battesimo, materia rimota di questo Sacramento diciamo esser l'acqua, e prossima materia il lavamento. Essere l'acqua la rimota materia, ne siamo del tutto certi per li testi chiarissimi della divina Scrittura, quale si è quello Jo. 3, 5. « Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei. » E quello Act. 10, 47. « Petrus respondit nunquid aquam quis prohibere potest; ut non baptizetur ec. » E quello altresì Act. 8, 36, 38, ove l'Eunuco della regina Candace disse: « Ecce aqua, quid prohibet me baptizari?... et descenderunt uterque in aquam Philippus, Eneucus, et baptizavit eum, » ed altri di simil fatta. Ne siam certi anche per la tradizione costante e perpetua de' Padri, o per la pratica della Chiesa universale e sempre mantenuta ed osservata; come potrei ad evidenza dimostrare, se la cosa non fosse sì chiara e manifesta, che nemmeno i moderni eretici ardiscono negarla, o in dubbio rivocarla. Meglio adunque fia che passiamo ad ispiegare cos'abbia ad intendersi sotto nome di acqua. Ha ad intendersi l'acqua naturale, ossia elementare, come lo dimostra chiaramente il vocabolo stesso di acqua usato e profferito assolutamente; mentre così assolutamente profferito ed adoperato non può riferirsi se non a ciò, a cui significare per propria istituzione trovasi destinato, ed a ciò conseguentemente, che all'udir questa voce, ed al suono di tal vocabolo tosto alla mente si presenta. E poi qual acqua ha potuto mai essere quella, con cui s. Pietro in un sol giorno battezzò tre mila, ed in un altro cinque mila persone, salvo che naturale? Qual'acqua se non la naturale quella pure, con cui fu battezzato l'Eunuco, ch'era acqua incontrata accidental-

Naturale, ossia elementare.

mente nella strada, come apparisce dal sagra testo sur-
riferito? Quindi il Concilio di Trento nella sess. 7, *de*
Bapt. can. 2, giustamente ha definito: « Si quis dixerit:
aquam veram naturalem non esse de necessitate Baptismi:
anathema sit. » E benchè in cose di questa fatta tutta
la ragione del fatto siasi unicamente la suprema volontà
del facitore; non mancano nondimeno di ciò le congruen-
tissime ragioni, esposte da s. Tommaso nella qu. 66,
art. 3, prese massimamente dalla natura e proprietà del-
l'acqua stessa, che hanno una grande analogia cogli ef-
fetti; che il Battesimo produce nell'anima: perocchè sic-
come l'acqua lava le lordesze del corpo, così il Battesi-
mo quelle dell'anima: e siccome, dice s. Girolamo Epis. 83,
ad Oceano, colla sua freddezza rinfresca il corpo, così
il Battesimo tempera il calore della concupiscenza: « Si-
cut aqua refrigerat ardorem corporis, ita Baptismus ar-
dorem concupiscentiae. » Aggiungasi, che essendo il Bat-
tesimo un Sacramento a tutti e singoli necessario alla
salute, era conveniente che per esso una materia fosse
scelta e stabilita, che fosse per ogni dove assai comune:
« Ratione suae communitatis et abundantiae, dice ivi san
Tommaso, est conveniens materia necessitati hujus Sa-
cramenti. »

Ragioni di
ciò con-
gruenti.

II. Ma qual'acqua dovrà aversi per naturale ed ele-
mentare? Quella, io rispondo con s. Carlo nella istruz.
del Battes., e tutta quella che per comun senso tale
viene giudicata, per tale adoprata, e chiamasi assoluta-
mente acqua senza verun'aggiunta, o sia poi di mare,
o di fiume, o di palude, o di fonte, o di pozzo, o di
stagno, o di pioggia. Punto poi non vale che sia limpida
o torbida, calda o fredda, dolce o salsa. Dicasi lo stesso
dell'acqua prodotta da neve sciolta, ghiaccio, o grandine,
perocchè, sebbene nè la neve, nè il ghiaccio, nè la gran-
dine, nè la nebbia e rugiada sieno cose atte a battezza-
re, sì perchè in tale stato non sono nè diconsi assoluta-
mente acqua, sì perchè non sono atte a lavare; quando
però scioglonsi ed alla loro naturale fluidità ritornano,
e diconsi e sono veramente acqua attissima. La meschian-
za poi di altra cosa coll'acqua naturale non sempre ne

Qual'acqua
sia naturale
ed elemen-
tare.

Quale me-
schianza

possa pregiudicare.

cangia in guisa la natura, che divenga materia inetta di questo Sacramento. Ecco su ciò la dottrina verissima di s. Tommaso 3 p. q. 66, art. 4, in fine del corpo dell'articolo: « Può farsi il Battesimo in qualunque acqua « in qualsivoglia maniera cangiata, purchè non si sciolga « la specie dell'acqua; se poi la specie dell'acqua sciolta « rimane, non è più atta a battezzare. » Quindi non hanno a rigettarsi come inette le acque minerali, benchè nel loro passaggio pe' luoghi minerali s'impregnino e seco portino particelle acide e sulfuree, come costa dal loro odore e sapore: e s. Tommaso, che ciò insegna, è altresì di parere, che si possa battezzare col ranno, ossia acqua passata per la cenere, con cui si fa il bucato: « In lixivio, dice ivi al 4, et aquis sulphureorum balneorum potest fieri Baptismus; » perchè passando l'acqua per altri corpi, non perde la sua natura; « sed solum alterationem quandam recipiunt ex hoc, quod transeunt per aliqua corpora. » La sente della stessa maniera intorno all'acqua, in cui sono state cotte erbe, carni, e pesci; quando però tale e tanto scioglimento non facciasi di tali cose nella loro cuocitura, che colla spessezza e densità apparisca esserci più della sostanza altrui che dell'acqua: « Admixtio chrismatis, così egli al 2, non solvit speciem aquae, sicut nec etiam aqua decoctionis carniarum; aut aliorum hujusmodi; nisi forte sit facta tanta resolutio corporum lixatorum in aqua, quod liquor plus habeat de aliena substantia, quam de aqua. »

Quali cose sieno materia inetta.

III. Inetta poi materia al Battesimo sono tutti quei liquori; i quali nè sono, nè appellansi acqua, come la cervogia, la birra; il vino, il latte, l'olio, la saliva, il sangue, le lagrime, il sudore, l'orina, il sugo espresso dai pomi, dalle pere, dalle ciriegie; nè quel umor acqueo, che nell'inverno distilla goccia a goccia dalle viti o da altre piante; nè quello, che per virtù del fuoco si distilla e si trae dalle rose e dagli erbaggi. Tali cose nè hanno la natura dell'acqua, nè diconsi assolutamente acqua, ma con qualche aggiunta, come acqua rosa ec. e quindi non sono materia atta del Battesimo: « Aqua rosacea, dice s. Tommaso ivi al 5, est liquor rosae resolutus, unde

In ea non potest fieri Baptismus; eadem ratione nec in aquis alchimicis sicut et in vino. ». Quanto all'acqua, in cui il sale liquefatto si converte, alcuni lo vogliono materia atta, ed altri no. In questa contrarietà d'opinioni io penso che debba considerarsi come materia dubbia; e che conseguentemente non debba, nè possa adoperarsi se non se sotto condizione nel caso di una assoluta necessità. *In extremis extrema quoque remedia tenari debent*; e quindi quelle cose pure che son dubbiose, e non già apertamente invalide o inette. Tale sembra essere l'acqua del sale liquefatto; perchè per una parte altro pare non sia il sale, salvocchè acqua di mare condensata col calore del sole, come la grandine è acqua rappresa per la forza del freddo; per l'altra poi sembra, che nella formazione del sale l'acqua venga diseccata in guisa, che ne risulti un nuovo e perfetto misto, come sono anche gli altri minerali. Adunque debb'essere considerata come materia dubbia.

IV. Passando adesso dalla valida alla lecita amministrazione del Battesimo, non basta per amministrarlo lecitamente che la materia sia idonea, ma debb'escer tale, che sia decente ad un tanto Sacramento, ed a ciò destinata. Quindi il far uso d'acqua sporca e fangosa seco porta tale irreligiosità ed irriverenza, che comunemente viene giudicata cosa mortalmente peccaminosa. Dicasi lo stesso di chi, fuori del caso di necessità, facesse uso nel battezzare del ranno, o del brodo. Un moderno Autore riprova la dottrina di s. Tommaso intorno alla validità di queste due materie, e lo abbandona, appigliandosi alla opposta sentenza. Ma se avesse badato a due cose, non lo avrebbe così poco sapientemente abbandonato. Doveva egli 1, considerare, che il s. Dottore non dice, che queste due cose sieno materia lecita del Battesimo, ma soltanto, che sono materia valida: e 2, che lo sono, purchè *non sit facta tanta resolutio corporum lixatorum in aqua, quod liquor plus habeat de aliena substantia, quam de aqua*; al che soggiunge, *ex spissitudine perspici potest*. Dal che è chiaro, che secondo la mente del s. Dottore un brodo troppo ristretto grasso e sugoso non sarebbe

Quale non sia materia lecita, sebbene valida.

Sentenza di un moderno intorno al ranno, ed al brodo.

Si censuta.

Si risponde
alla prima
sua ragione.

materia idonea del Sacramento, ma solamente un brodo lungo, come suoi dirsi. Se, dissi, avesse posto mente a queste due cose, forse non sarebbesi discostato dalla dottrina dell'Angelico Maestro, mentre avrebbe compreso non aver nessuna forza le sue difficoltà e ragioni. Ma il brodo, dic'egli (e questa n'è una) non solo non è atto a lavare, al qual fine è stata istituita l'acqua per materia del Battesimo, ma bensì piuttosto ad imbrattare, e macchiare. Verissimo. Ma doveva riflettere, che nemmeno l'acqua torbida, sporca, e limacciata è atta a lavare, ma sibbene ad imbrattare; eppure secondo lui e secondo tutti è materia idonea al Battesimo. Ciò adunque nulla monta quanto alla fisica applicazione; ma soltanto quanto alla mistica istituzione e significazione. Il mondamento del corpo non è necessario al valore del Battesimo. Per altro questa è appunto la ragione, per cui nè l'una nè l'altra cosa è materia letita del Sacramento, nè si può farne uso salvochè nel caso di necessità; perchè e l'una e l'altra oscura e quasi distrugge la mistica significazione del Sacramento, e pur anco perchè chi se ne servisse fuori del caso di necessità, esporrebbe il Sacramento alla derisione de' circostanti, veggendo profanato in certa maniera il Battesimo con acqua sì impura ed alterata.

Si esamina-
no altre di
lui ragioni.

Nè sono di miglior calibro l'altre sue ragioni. Il brodo, dice, non è acqua vera e naturale, ma meschiata di particelle di grasso e di carne, e di più nessuno chiama acqua il brodo, ma siccome nel nome, così anche nella sostanza dall'acqua ognuno lo distingue. Tutto vero. Ma questa meschiatura con tali particelle non caglia la natura dell'acqua, ma alterazione soltanto vi cagiona. Anche le acque minerali sono meschiate con particelle di zolfo, di allume, e di altri minerali sparse e diffuse per tutta la loro massa, eppure conservano la lor natura di acqua, e sono quindi materia valida del Battesimo. È vero altresì, che niuno chiama acqua il brodo, ed ognuno dall'acqua lo distingue. Ma io rispondo, che questa diversità di nome, e questa distinzione altro non fa che significare l'alterazione dell'acqua, e nemmeno per ombra la fa divenire un liquore di altra specie. Egli

stesso insegna; potersi far uso nel Battesimo della cervogia o birra leggiera, o tenue nel caso di necessità, eppure la cervogia tenue non si dice acqua, ma cervogia. Più. L'acqua, in cui s'è fatto bollire un po' di erba tè, o un po' di caffè, non si dice acqua, ma tè, o caffè, e parimente l'acqua in cui è stato meschiato un po' di zucchero, di sugo di limone, non si chiama acqua, ma limonata, o limonéa: eppure niuno dubita che in tali cose non ci sia e perseveri acqua vera, nè che sia sciolta, distrutta e cangiata la di lei natura; ma tutti accordano, che sia soltanto più o meno alterata. Dice egli per ultimo. Fra il brodo e l'acque artificiali non ci è differenza di sorta alcuna; eppure coll'acque artificiali non si può battezzare. Ma se ha letto s. Tommaso doveva vedere, che ha preoccupato e sciolto egli stesso questo argomento, che erasi obbiettato in quinto luogo. Risponde adunque: « Ad quintum dicendum, quod aqua rosacea est liquor rosae resolutus; unde in ea non potest fieri Baptismus ». Doveva leggere il corpo dello articolo, ed avrebbe rilevato la differenza grandissima, che passa fra l'acque artificiali ed il brodo e ranno. Nelle acque artificiali non può l'arte dai misti esprimere vera acqua e naturale; ma l'umore, che ne trae, è cosa estranea alla natura dell'acqua, sebbene ne presenti qualche somiglianza: e quindi sono al Battesimo inette. All'opposto nel brodo e nel ranno sussiste e si mantiene la sostanza stessa dell'acqua naturale e soltanto rimane pel meschiamento d'altri corpicelli alquanto alterata; la quale alterazione nondimeno, come già si è detto, *se*, per s. Tommaso, è tale e tanta, che il liquore tenga più dell'altrui sostanza, che dell'acqua, in tal caso tale avviene cangiamento, che non può più aversi per acqua: il che è chiaro nel loto, in cui è sì grande la meschianza di terra coll'acqua, che non è più acqua, ma loto; e quindi diviene materia inetta al Battesimo. Mi si condoni questa piccola digressione, che era necessaria per difendere e mettere in sicuro contro le mal pensate opposizioni di questo recente scrittore la dottrina verissima dell'Angelico Maestro. Torniamo in carriera.

Si risponde all'ultimo suo argomento.

Le due cose,
di cui si
parla, non
sono materia
lecita.

V. Non è però, come già abbiám accennato, nè il brodo anche lungo, nè il ranno anche leggiero, materia lecita del Battesimo; e quindi peccerebbe mortalmente chi fuori del caso di necessità ne facesse uso per battezzare, per le ragioni addotte di sopra. Ma è lecito servirsene nel caso di necessità in mancanza d'acqua più semplice e più pura per sovvenire un moribondo, che altrimenti perirebbe eternamente. Anche a ciò si oppone il mentovato Autore. Perchè, dice, nel conferire i Sacramenti, per la proposizione 1. condannata da Innocenzo XI, non è lecito seguire l'opinione probabile del valore de' Sacramenti, lasciata la più sicura. Ma non ha egli riflettuto, che la proposizione ha ad intendersi fuori del caso di necessità e quando l'elezion della materia è libera. Lo confessa egli stesso, forse anche senza volerlo, mentre insegna esser lecito nel caso di necessità far uso per battezzare della cervogia, birra leggiera, e pur anche delle acque artificiali lunghe, quantunque secondo lui non sieno se non se materia probabile del battesimo. Il bello poi è, che dice di scostarsi dalla dottrina di s. Tommaso per mettere in sicuro il Sacramento. Ma io dico, che non doveva scostarsene in verun modo, per non por obice alla salute d'un innocente; mentre saper doveva, essere i Sacramenti stati istituiti per gli uomini, e non già gli uomini pei Sacramenti: e che non si fa veruna ingiuria al Sacramento, se nel caso stretto di urgente necessità una materia si adopera non inetta o anche dubbia, che hassi in pronto, quando non se ne può avere una migliore.

L'acqua del
Battesimo
debb' essere
benedetta.

VI. Per precetto poi della Chiesa nel solenne Battesimo si deve far uso di acqua benedetta, che a tal fine conservasi nel Battisterio; e chi ciò ommettesse, farebbe un peccato non leggiero, quando non lo scusasse la urgente necessità: perocchè doversi nel Battesimo far uso di acqua benedetta la Chiesa lo ha appreso dall'Apostolica tradizione, come le attesta s. Basilio nel lib. *de Spiritu Sancto* cap. 27 e quindi fanno menzione della di lei consecrazione e le costituzioni, che diconsi Apostoliche, e s. Cipriano nell'Epis. 70, *ad Januar.* e s. Am-

broglio nel lib. *de Sacram.* e s. Cirillo Gerosolim. *Catech.* 3, ed altri Padri frequentemente. Questa benedizione che nella Chiesa Greca si fa di volta in volta prima di amministrare il Battesimo, nella Latina per antichissima consuetudine si fa nella vigilia o di Pasqua, o della Pentecoste. Quindi quest'uso di battezzare coll'acqua in tali giorni solennemente benedetta deve onninamente osservarsi, nè senza grave colpa può ommettersi. Anzi ogniqualvolta avvenga di amministrare questo Sacramento, fuori del caso di necessità, privatamente, l'acqua deve prendersi dal sagro fonte, nè si deve far uso dell'acqua comune. Ma nel caso di urgente necessità di battezzare chi trovasi in pericolo della vita, non solo può adoprarsi lecitamente acqua non consagrada, giacchè la consecrazione non è necessaria al valore del Sacramento, ma eziandio torbida e fecciosa, anzi anche quella di cui prudentemente si dubita, se sia o no materia idonea; perchè la carità detta di sovvenire nell'estremo pericolo il prossimo piuttosto con dubbio rimedio che con niuno, almeno col battezzarlo sotto condizione. Ma se sopravvive chi così con dubbia materia è stato battezzato, debb'esserlo nuovamente con Battesimo più sicuro sotto la nota condizione *si non es Baptizatus* ec. Nemmeno però nel caso di necessità si può far uso per battezzare d'un liquore, di cui costa di certo, che non è acqua; perchè si esporrebbe allora alla profanazione il Sacramento, e niun beneficio ne ridonderebbe al battezzato. E ciò sia detto della materia rimota.

Ma nella urgente necessità basta l'acqua naturale di qualunque sorte

VII. La materia poi prossima del Battesimo quale sia, è facile il rilevarlo dalle generali nozioni date più sopra. Si disse che la materia prossima di ciascun Sacramento sta riposta nell'applicazione ad un dato uso della materia rimota. L'uso, a cui l'acqua da applicarsi nel Battesimo per istituzione di Cristo viene destinata, è lo esteriore lavamento del corpo. Adunque questo esteriore lavamento fatto coll'acqua, ossia coll'uso ed applicazione di questo elemento attissimo a lavare, che n'è la materia rimota, è la di lui prossima materia. Il nome stesso di battesimo ed il verbo battezzare espresso nelle parole

Il lavamento è la materia prossima di questo Sacramento.

del divino Istitutore lo dimostra, perocchè *baptizare* per uso delle divine Scritture, e per comun sentimento è lo stesso che *abluerè*, cioè lavare. Lo dichiara anche l'effetto stesso, a cui è ordinato il Battesimo, cioè lo spirituale mondamento, a cui significare serve l'analogia del lavamento esteriore.

Rito antico di battezzare colla trina immersione nel Battesimo solenne.

VIII. È noto a tutti, e costa chiarissimamente dalle testimonianze degli antichi Padri si Greci come Latini, che pel corso di parecchi secoli nel solenne Battesimo, e fuori del caso di necessità, ci fu nella Chiesa il rito e costumanza di amministrarlo colla triplice immersione. Coll'immersione battezzavano i Greci e coll'immersione battezzavano i Latini; e questo rito dura ancora presso i Greci e presso le più antiche chiese Orientali. Alla immersione però i Greci aggiungono anche la soprainfusione, come osserva il Goario nelle note *ad Euchologium*; cioè col concavo della mano prendono dell'acqua dal saggio fonte nel battesimo dei bambini (de' quali non immergono le teste e per non impedire la respirazione ed affinchè l'acqua battesimale non penetri nelle loro bocche ed orecchie); e la infondono sul loro capo. Anche nella chiesa latina ha perseverato la pratica di questo rito fino al secolo dodicesimo; e duravà ancora ai tempi di s. Bernardo, e del Maestro delle Sentenze. Ma nel tredicesimo secolo incominciò a cangiarsi questo rito ed a prender vigore il rito di battezzare per infusione; del che fanno testimonianza quegli Autori, i quali han trattato della maniera di battezzare in quel secolo; fra quali anche s. Tommaso, 3, p. q. 66, 7. Poco a poco poi prese piede in guisa, e si dilatò la costumanza d'infonder l'acqua nel Battesimo, che nel Concilio di Ravenna dell'anno 4311 fu lasciata all'arbitrio del Ministro la maniera di battezzare o per immersione, o per sopra infusione. Poscia nella Chiesa Occidentale andò totalmente in disuso la pratica dell'immersione: e ciò non senza assai ragionevoli motivi; perchè cioè il Battesimo per infusione è sembrato con ragione più confacente e alla salute dei battezzandi, i quali per lo più sono bambini, ed al pudore degli adulti, massimamente del debil ses-

Quando abbia incominciato il rito di battezzare per infusione.

Quando sia ito totalmente in disuso il Battesimo per immersione.

so. Diffatti la tenera età e debole costituzione de' primi soggetta ad incontrare facilmente delle infermità dalla immersione; e' la età provetta de' secondi pel rossore della nudità seco portavano non picciola difficoltà di accostarsi al santo lavacro. I soffogamenti altresì de' fanciulli, che in buon numero leggonsi sdruciolati dalle mani de' ministri nel profondo del Battistero colla morte di non pochi, furon la cagione, che si dilatasse la più sicura maniera di battezzare per infusione; cosicchè per odierna vigente consuetudine questo rito di battezzare viene in tutti i Rituali prescritto e stabilito. Il *Rituale Romano* dice così: « Sacerdos vasculo, seu urceolo accipiat aquam baptismalem, et de ea infundat super caput infantis in modum Crucis, et simul verba proferens etc. » Si avverta però che se in qualche luogo vige ancora la consuetudine di battezzar per immersione, debb'osservarsi. Quindi nel *Rituale* si soggiunge: « Ubi autem est consuetudo baptizandi per immersionem, Sacerdos accipiat infantem, et advertens ne laedatur, caute immergat, et trina immersione baptizet etc. »

IX. Dissi che ne' primi secoli della Chiesa si osservava il rito della trina immersione nel *Battesimo solenne*. Così è. Ma questo rito non si praticava nel *Battesimo privato*, che si amministrava o coll'infusione, o coll'aspersione. Così appunto battezzavansi quelle persone, le quali a cagione d'infermità erano obbligate al letto; nè potevano esser mosse senza pericolo, e molto meno essere immerse. Così, e non altrimenti è assaissimo verisimile che abbiano battezzato gli Apostoli, quando, come leggesi *Act. 2 e 4*, ora tre mila, ora cinque mila in un sol giorno riceverono il *Battesimo*. Così Paolo e Sila, quando *Act. 16, v. 33*, battezzarono tutta la famiglia del custode della prigione, in cui erano stati posti. Così fu battezzato s. Romano da s. Lorenzo e s. Simforiano da s. Benigno, come chiaro apparisce dagli antichi monumenti; intorno al qual fatto Valafrido *Lib. de rebus Ecclesiast. c. 26. Notandum*, dice, « non solum mergendo, sed etiam desuper infundendo multos baptizatos fuisse... sicut in passione B. Laurentii quendam urceo

Anticamente il *Battesimo privato* si conferiva per infusione o per aspersione.

allato legimus baptizatum. Hoc etiam, siegue egli, solet evenire quum provectorum granditas corporum in minoribus vasis hominem tingi non patitur. » Ometto per brevità molti altri esempt di Battesimo negli antichi tempi conferito non per immersione, ma per infusione o aspersione. Ometto altresì i decreti de' Concilii che approvano come legittimo il Battesimo conferito per infusione o aspersione, come pure lo autorità de' Padri, che possono vedersi presso il Tornell; ed altri autori. Quindi s. Tommaso nella 3 p. q. 66, art. 7, in corp. dice apertamente: « che può conferirsi il Battesimo coll'as-
 « sione, o coll'effusione. Secondo quel detto d'Ezechiello
 « 36, v. 25. *Effundam super vos aquam mundam*; come
 « leggesi aver battezzato s. Lorenzo. » E la ragione di
 « ciò è, perchè Gesucristo nella istituzione di questo Sa-
 « gramento ha stabilito l'acqua per materia rimota, *nisi*
quis renatus fuerit ex aqua; ed il lavamento come ma-
 « teria prossima, *euntes docete omnes gentes, baptizantes*
eos, che è lo stesso che *abluentes*. Ora quest'abluzione
 « ossia lavamento può farsi, come insegna s. Tommaso
 « nell'art. 7 citato, coll'acqua non solamente per via d'im-
 « mersione, ma eziandio per maniera di aspersione o di
 « effusione. Ma sia bene riferire le sue stesse parole. « *A-*
qua, dice, *assumitur in Sacramento Baptismi ad usum*
ablutionis corporalis, per quam significatur interior ablu-
tio peccatorum. Ablutio autem fieri potest per aquam
non solum per modum immersionis, sed etiam per mo-
dum aspersions, vel effusions. » Ed è qui da notare,
 « che ai suoi tempi era tuttavia più comune l'uso di bat-
 « tezzare per immersione. Quindi conchiude così. « *Et ideo*
quamvis tutius sit baptizare per modum immersionis,
quia (eccone la ragione) hoc habet communior usus; po-
test tamen fieri Baptismus per modum aspersions, vel
etiam per modum effusions etc. »

Ragione della legittimità del Battesimo conferito per aspersione o infusione.

X. Per venir ora alle dottrine per la pratica nell'amministrazione del Battesimo necessarie, tre cose al Battesimo richieggonsi, senza le quali o non si avvera il lavamento, che n'è la materia prossima, o se ne può a
 Prima con- ragion dubitare. La prima è, che l'acqua tocchi imme-

diatamente il corpo della persona che viene battezzata. Da questa prima condizione viene lo scioglimento di parecchi casi intorno alla validità del Battesimo. Sarebbe egli valido il Battesimo, se l'acqua toccasse soltanto e bagnasse le vesti, i capelli, o quella pellicella che appellasi secondina? No certamente io rispondo e nel primo caso delle sole vesti; perchè l'uomo in tal caso non potrebbe dirsi, nè sarebbe con verità lavato, mentre le vesti non sono parti del corpo umano. Ma quand'anco a cagione della tenuità delle vesti l'acqua giungesse a toccare il corpo ed a bagnarlo, ciò non basterebbe; perchè questo non è quel lavamento, cui richiede il rito del battesimo, ed usa la Chiesa, la quale vuole che si lavi il corpo o il capo ignudo. Nemmeno i capelli sono parti dell'uomo; e però con bagnare i capelli non si farebbe un valido Battesimo. Quindi in alcuni rituali si comanda che se chi ha a battezzarsi, ha una capigliatura folta, separi il Sacerdote colle dita della sinistra mano i di lui capelli, mentre colla destra infonde l'acqua, affinchè questa tocchi la pelle del di lui capo. *Si capillatus sit (così il rituale di Argentina) qui baptizatur, digitis sinistra manus caesariem ejus discriminet Sacerdos, dum dextera aquam infundit.* Per la stessa ragione non sarebbe, almeno con certezza, valido il Battesimo d'un bambino racchiuso nella pellicella, che appellasi secondina; perchè questa non fa parte del corpo umano, ma n'è soltanto un copertojo del corpo dell'infante distinto e separato. Nel caso adunque di necessità, quando cioè si teme la morte del bambino, ha a rompersi questa pelliccina prima di battezzarlo; e se ciò non si può fare senza pericolo di morte, si battezzi, e se sopravvive si battezzi di bel nuovo sotto condizione. Ma basterà almeno che l'acqua tocchi e bagni qualsivoglia membro, o parte del corpo? Rispondo con s. Tommaso q. 68, art. 11 al 4, esser valido il Battesimo, quando viene infusa, pronunziando la forma, sovra il capo del bambino, quantunque l'acqua non giunga a bagnare nè a toccare le altre parti del corpo: *Si primo*, dicegli « *ex utero matris caput egrediatur, in quo fundantur omnes sensus, debet baptizari, periculo*

dizione per la validità del Battesimo. Si sciolgono vari casi.

imminente; et non est postea rebaptizandus, si eum perfecte nasci contigerit. » Dottrina che è stata poi adottata dalla Chiesa; e quindi nel Rituale Romano si prescrive: « Si infantis caput emerit, et periculum mortis immineat, baptizetur in capite, nec postea, si vivus evaserit, erit iterum baptizandus. » Ed io dopo ciò non veggio, come si possa non riprovare, come pare al Continuatore del Tornell, chi per una pretesa maggior sicurezza della salute dell' infante, lo battezzasse di bel nuovo. No, dice s. Tommaso; no dice la Chiesa, non ha a battezzarsi nuovamente. Adunque ha a riprovarsi chi ciò facesse. Ma non è poi con certezza valida e legittima la abluzione fatta in qualsivoglia altro membro, o parte del corpo. Così insegna lo stesso S. Dottore, soggiugnendo: « Et videtur idem faciendum (cioè si deve il bambino battezzare) quaecunque alia pars egrediatur periculo imminente. Quia tamen in nulla exteriorum partium integritas vitae ita consistit, sicut in capite, videtur quibusdam, quod propter dubium, quaecunque alia parte corporis abluta, puer post perfectam nativitatem sit baptizandus sub hac forma: Si non es baptizatus, ego te baptizo. » La qual dottrina pure è stata dalla Chiesa adottata: che però nel Rituale Romano così si stabilisce: « Quod si aliud membrum emerit, quod vitalem in dicit motum in illo, si periculum impenderet baptizetur; et tunc, si natus vixerit, erit sub conditione baptizandus. » Se poi possa il bambino battezzarsi anche prima che alcuno de' suoi membri esca dall'utero della madre, posto che si possa per qualsivoglia maniera far giugnere l'acqua sino a lui; lo diremo più sotto, ove tratteremo del soggetto del Battesimo.

Seconda condizione.

XI. La seconda condizione alla validità del Battesimo necessaria è, che le parti dell'acqua con moto successivo vengano alle parti del corpo applicate. Quindi non debbe aversi per valida e legittima quell'abluzione, per la quale taluno fosse asperso con una o due sole gocce di acqua: perocchè non può l'uomo dirsi bagnato o lavato pel contatto d'una o di due sole goccioline d'acqua, ma a tal uopo si richiede il moto successivo dell'acqua scorrente. Per-

ciò v'ha qualche Rituale, che prescrive così: « In ea quantitate infundatur aqua, quae ad ablutionem sufficere videatur. » Quindi penso di non potersi tener per valido il Battesimo conferito da certa donna col formare unà croce sulla fronte del bambino col dito bagnato nell'acqua.

XII. La terza condizione finalmente è, che l'abluzione si faccia per opera e ministero d'un agente libero. Non è quindi una vera abluzione, nè è un valido Battesimo, se taluno, veggendo cadere un fanciullo per disgrazia in un pozzo, o fiume, o canale, profferisce la forma del Battesimo; perchè non è un'abluzione, che egli faccia, ma che viene dal caso: oppur anche se veggia gittarsi da altre persone nel fiume un bambino a fine di occultarne il parto, poichè quella non è un'azione nè fatta per lavare, ma per uccidere; nè fatta da lui, ma da un altro; e renderebbe quindi falsa la forma, *ego te baptizo*, mentre egli non è quegli che lava. Ma per lo contrario è sufficiente quell'abluzione per la quale taluno sottopone un fanciullo da battezzarsi o all'acqua, che scaturisce dal fonte, o all'acqua che cade dai coppi o dai tetti; perchè in tal maniera egli lava veramente, e lava in una guisa, che sembra un'azione uguale o poco diversa da quella d'infondere l'acqua sul corpo del bambino. Cercano qui i Teologi, che debba dirsi di chi con animo di uccidere un fanciullo e di provvedere nel tempo stesso alla spirituale ed eterna di lui salute, lo gitta in un fiume o nel pozzo, pronunziando le parole della forma con intenzione di battezzarlo. Che costui pecchi gravissimamente, e sia reo di omicidio, non se ne può dubitare. Ma è egli valido siffatto battesimo? Trovo su tal punto affatto divisi gli Autori, altri stanno pel sì, ed altri quasi in ugual numero pel no. A me sembra questa quistione del tutto vana ed inutile: perocchè o il fanciullo attuffato nell'acqua diffatti sen muore, o no: se sen muore è inutile il sapere se sia o non sia stato valido il di lui battesimo; giacchè nel caso d'invalidità non ci si può rimediare: se poi il fanciullo per qualsivoglia maniera o sorte ha scampato la morte, e sopravvive, la cosa essendo

Terza condizione.
Decisione di parecchi casi.

dubbia, debb'essere nuovamente battezzato sotto condizione. Quindi io non perderò il mio tempo nell'esaminare a fondo un punto, che per una parte non è di veruna utilità, e per l'altra riguarda un caso che non può essere che rarissimo.

Avvertimen-
to intorno al
Battesimo
per asper-
sione.

XIII. Terminerò questo capitolo con avvertire, che sebbene non possa validamente conferirsi il Battesimo anche coll'aspersione, e sia anche stato in altri tempi in tal guisa amministrato, pure non ha più a praticarsi questa maniera di conferirlo, salvochè quando non si possa in altra guisa amministrarlo. Il battezzare colla aspersione non si pratica di presente in nessun luogo; ed i rituali dimostrano, che non si deve praticare; poichè dicono doversi battezzare per immersione, o per infusione, e dell'aspersione non fan parola, nè cenno: « *Baptismus licet fieri possit (così il Rituale Romano) aut per infusionem aquae, aut per immersionem, aut per aspersionem; primus quidem vel secundus modus, qui magis sunt in usu pro Ecclesiarum consuetudine retineatur.* » Niuno adunque ha a prendersi la libertà di conferire il Battesimo coll'aspersione, salvochè nel caso di necessità, seppure può darsi, cioè quando non può amministrarsi nè colla immersione, nè colla infusione.

CAPITOLO III.

Della forma del Battesimo.

Forma del
Battesimo
nella Chiesa
Latina.

I. Nella Chiesa Latina la forma del Battesimo è questa: *Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.* Che in queste poche parole si contenga la vera, perfetta e del tutto compiuta forma del Battesimo è cosa di per se affatto manifesta. Imperciocchè primamente essa contiene e rende esattissimamente la forma da Gesucristo Istitutore di questo Sacramento prescritta in quelle parole: *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.* 2. e perchè questa forma da tempo immemorabile, e però presuntivamente fino dalla età stessa degli Apostoli, fu

in uso presso i Latini nella celebrazione del Battesimo; poichè la indicano e il Sagramentario di s. Gregorio Magno tit. 66, e l'Ordine Romano dato alla luce poco dopo la di lui morte; e la indicano non certamente come cosa allora soltanto nella Chiesa introdotta, ma come trasmessa dall'uso e tradizione de' Maggiori; onde anche negli atti di s. Stefano Papa e Martire, presso il Baronio an. 259, n. 2, cioè verso la metà del terzo secolo leggesi da lui nel conferir il Battesimo profferita. 3. Perchè veramente le parole di essa forma contengono ed esprimono e l'azione Sagramentale, e il soggetto e la causa di essa: si ministeriale che principale, che è la Ss. Trinità, la di cui essenza dichiarano una colla parola *in nomine*, e ne spiegano la distinzione delle Persone colla loro espressa nominazione ed invocazione, come osserva egregiamente s. Tommaso 3, p. q. 66, art. 5. A ciò si aggiugne il consenso di tutte le Chiese occidentali, al quale si unisce l'autorità de' Concilj Lateranese IV. Fiorentino nel Decreto d'Eugenio per gli Armeni, e Tridentino sess. 7, can. 4, i quali definiscono e dichiarano legittima questa forma. Presso i Greci poi, e gli altri Orientali la forma del Battesimo è questa: *Baptizatur*: e non già *baptizetur* come molti credono, *servus Dei in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*. Questa forma, che è presso di loro antichissima, è stata sempre dalla Chiesa Latina per legittima riconosciuta. E difatti dalla nostra quanto al sentimento non è diversa. È vero che l'atto di lavare viene in esso reso passivamente, *baptizatur*, e quindi il ministero del battezzante viene indicato soltanto implicitamente. Ma ciò nulla importa; mentre viene in essa espressamente dichiarata la causa principale, da cui il battesimo ha la sua virtù, cioè la Trinità; come si osserva nel decreto del Concilio Fiorentino, ove per legittima viene riconosciuta la forma dei Greci.

Forma del
Battesimo
nella Chiesa
Greca.

II. Il nominare verbalmente, ossia l'invocare espressamente le tre Persone dell'augustissima Trinità è una cosa del tutto necessaria al valore del Battesimo; ed è quindi invalido quel Battesimo, che venisse conferito o in nome di Cristo, o del solo Padre, o del solo Spirito

Alla validità
del Battesimo
è necessaria
l'invocazione delle
tre Persone
divine.

Santo, oppur anche della Trinità collettivamente espressa, sebbene colla mente s'intendessero le singole Persone. Eccone con brevità le efficacissime ragioni. 1. Perchè nelle parole del divino Istitutore Matth. 28, si contiene e si comanda una espressa e distinta invocazione delle tre divine Persone: *Baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*. 2. Che veramente in esse parole si comandi una invocazione espressa e distinta lo insegnano chiaramente i Padri, e lo tiene la Chiesa, come lo ha dimostrato colla perpetua sua pratica ed osservanza, colle definizioni de' Concilj e cogli insegnamenti dei sommi Pontefici. Veggansi tali cose presso il Tornelli, il Bellarmino, il Suarez, Natale Alessandro, ed altri Teologi. Io riferirò soltanto le parole di s. Basilio, che sono del tutto decisive, e leggonsi nel lib. *de S. S. c. 12*, il di cui titolo è, « *Adversus, sufficere eos qui dicunt Baptisma tantum in nomine Domini, idest in nomine Christi.* » Dice adunque: « *Neminem in fraudem inducat illud Apostoli, quod nomen Patris, et Spiritus Sancti in Baptismi commemoratione frequenter omittit; neque putet, unam harum vocum esse indifferentem, quae in vivifica gratia data est...* Sicut credimus in Patrem, et Filium, et Spiritum Sanctum, sic et baptizamur in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. » S. Tommaso poi q. 66, art. 6, conferma questa verità colla seguente teologica ragione. I Sacramenti hanno la loro efficacia per istituzione di Cristo. « E quindi se si ometta alcuna di quelle cose, cui « Cristo istitul intorno qualche Sacramento, privo rimane « della sua efficacia; quando ciò non sia per dispensa di « colui, che non ha legato ai Sacramenti la sua virtù. « Ora ha Cristo istituito, che sia dato il Battesimo colla « invocazione della Trinità; e però qualsivoglia cosa men- « chi alla piena invocazione della Trinità, toglie l'inten- « grità del Battesimo. Nè punto giova che sotto il nome « d'una Persona s'intende anche l'altra (siccome sotto il « nome del Padre s'intende anco il Figliuolo, o che que- « gli, che nomina una sola Persona, può avere una fede « retta di tutte tre; poichè... non basta l'intendimento o « la fede della Trinità a fare il Sacramento, se la Tri-

« nità con sensibili parole non si esprima. Quindi anche nel Battesimo di Cristo venne espressa la Trinità con segni sensibili, cioè il Padre colla voce, il Figliuolo nell'umana natura, lo Spirito Santo nella Colomba, »

III. È poi altresì necessario lo esprimer prima della invocazione delle divine Persone colla parola *baptizo* l'azione del battezzante; ed è necessario in guisa, che il Battesimo senza di ciò è privo d'ogni valore. « Si quis (dice Alessandro III. *Extra de Baptis.* cap. 1) *puerum ter in aquam immerserit in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et non dixerit, ego te baptizo, non est puer baptizatus.* » Ed Alessandro VIII, a tenore di questa definizione l'anno 1640 condannò la seguente proposizione: « *Valuit aliquando Baptismus sub hac forma collatus, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, praetermissis illis, ego te baptizo.* » Ed Eugenio IV, nel Concilio di Firenze così ha dichiarato: « *Si exprimitur actus, qui per ipsum exercetur Ministrum cum Ss. Trinitatis invocatione, perficitur Sacramentum.* » S. Tommaso poi ciò conferma con una assai efficace ragione presa dalla intima natura de' Sacramenti, ne' quali tutti confessano essere necessaria la intenzion del Ministro; cioè perchè senza tale espressione non si può conoscere, se l'esterna abluzione sia piuttosto determinata al Battesimo che alla guarigione del corpo, oppur anche ad altro uso spirituale. Dice adunque così p. 66, art. 5 al 2. « *Conciosiachè l'abluzione dell'uomo nell'acqua possa farsi per molti motivi, è necessario che venga determinato nelle parole della forma, a qual fine si faccia. E ciò non viene per dirsi in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti; perchè tutte le cose dobbiam farle in tal nome, come si dice ad Coloss. 3. E quindi, se non si esprime l'atto del Battesimo o nella maniera nostra, o in quella de' Greci, non si fa Sacramento.* »

IV. Quattro poi sono nella forma del Battesimo le parole delle quali si disputa fra i Teologi, se la loro omissione renda invalido il Battesimo, cioè *ego, in, te, et* nel nominare le tre Persone. E quanto al pronome *Ego*, insegna espressamente s. Tommaso q. cit. art. 5, al 1.

È anche necessario lo esprimere l'azione del battezzante, con dire *baptizo.*

Se possa ommettersi il pronome *Ego.*

che l'ommetterlo non rende invalido il Battesimo: « *L'Ego*, « dice, nella nostra forma non è essenziale ad essa forma, ma vi si pone per una maggiore espressione dell'« intenzione. » Ed oltracciò, essendo il verbo *baptizo* indicativo della prima persona, racchiude e contiene implicitamente il pronome *ego*. Non ha però ad ommettersi in verun odo, per non allontanarsi dal comune rito della Chiesa.

Se la particella *Te*.

Non è lo stesso della particella *Te*, che determina ed indica la persona del battezzato. L'ommissione di essa rende certamente invalido il Battesimo: « L'espressione « della persona battezzata (dice s. Tommaso nel 4, delle « Sent. dist. 3, q. 1, art. 2, solut. 3.) è essenziale alla « forma, perchè per essa viene determinato l'atto a questo particolare Battesimo. » Siccome adunque non sarebbe valida l'assoluzione data sotto questa forma, *Ego absolto* senza il pronome *te*; perchè l'assoluzione non ha a cadere su d'un individuo vago, ma sopra una certa e determinata persona; così nemmeno può esser valido il Battesimo conferito coll' *Ego baptizo* senza la particella *Te*, perchè anche il Battesimo deve darsi non in aria ad un soggetto vago, ma bensì ad una certa e determinata persona.

Per quello poi che spetta alla particella *In* preposta all'ablativo *nomine*, molti son d'opinione e fra gli antichi e fra i moderni, fra questi singolarmente il Giovenino ed il Concina, che l'ommissione di essa corrompa la forma, e renda invalido il Battesimo. A me col Continuatore del Tornell sembra che no. Eccone le ragioni. 1. Perchè nell'idioma latino vale lo stesso *in nomine*, e *nomine*, quando trattasi di fare una cosa sotto l'altrui autorità, podestà, invocazione: perocchè i Grammatici insegnano, potersi tali particole ommettere per eleganza e figurata sintassi, perchè si sottintendono. 2. perchè anche nelle divine Scritture questo stesso si suole esprimere ora colla preposizione *in*, col dire *in nomine*, ora senza di essa preposizione, e nel senso medesimo. Leggiam difatti nel 1, de Maccabei cap. 14, v. 43. « Et scribantur in nomine ejus (cioè del Re Dometrio) ... ut operiatur purpura et auro. E in Ester. 8, v. 8, Scribit

ergo *Judaeis, sicut vobis placet, Regis nomine signantes litteras. E si pure v. 10. Ipsaeque epistolae, quae Regis nomine mittebantur, annulo ipsius obsignatae sunt.* » Adunque per regola de' Grammatici, e per uso delle divine Scritture tanto vale nel proposito nostro il *nomine* senza l'*in*, quanto l'*in nomine*. Adunque l'ommissione dell'*in* non varia la forma del Battesimo, non la corrompe, e conseguentemente non nuoce al di lui valore. Ma vegliamo un poco, se la ommissione di tale particola varj della forma il senso, come pretendono i due lodati Scrittori. Neppur per ombra. *In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti* significa che il Ministro battezza per autorità e podestà delle tre divine Persone. Non è così? Sì certamente. Ascoltiamo il Concina: « Dum Minister dicit (son sue parole) Baptizo te in nomine Patris, et Filii ec. ostendit se auctoritate, vel potestate trium Personarum id facere. » E il Giovenino dice: « Oportet, ut per verba, quae Minister profert, significet, ac designet, tres Personas agere in Baptismo, quae actio designatur per praepositionem IN. » Benissimo. Ma tutto questo si dichiara e si esprime anche ommettendosi la preposizione *in*, e dicendo puramente *nomine*: perocchè col dire essersi scritte le lettere *nomine Regis*, si dinota, che sono scritte per di lui autorità e podestà, che il Re è quello che agisce, che comanda, che ordina, che scrive col mezzo de' suoi Ministri. Quindi confesso il vero che io non iscorgo nemmeno una lieve differenza nel significato e nel senso, o si dica semplicemente, *ego te Baptizo nomine Patris etc.* o si dica, *ego te Baptizo in nomine Patris etc.* E però io non arderei di battezzare nuovamente, nemmeno sotto condizione un fanciullo battezzato già con questa forma, *ego te baptizo nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*. E piuttosto avrei timore d'incorrere l'irregolarità dei ribattezzanti, che della validità di tal Battesimo.

Lo stesso deve dirsi intorno alla ommissione della copulativa *ET*. È vero che taluno ha scritto, non esser valido il Battesimo conferito senza pronunziarla; perchè in tal caso non si significherebbe la distinzione delle persone, e la forma sarebbe Sabelliana. Ma è certo che per

Se la copulativa *Et*.

tale ommissione non si corrompe la forma del Battesimo; perocchè i vocaboli di Padre, di Figliuolo, e di Spirito Santo di per se stessi, e per propria e nativa forza e virtù significano e dimostrano l'opposizione della relazione, e conseguentemente la distinzione delle persone.

Se l'*Amen*. La clausola *Amen*, che si suole aggiugnere, è cosa troppo chiara che non appartiene nè alla forma, nè alla integrità del Sacramento: perocchè non viene prescritta dal Concilio di Trento, non trovasi espressa nel Catechismo Romano part. 2, *de Bapt. Sacram.* n. 13, ove intera si espone ed a lettere majuscole la forma del Battesimo; e nemmeo presso s. Tommaso q. 76, art. 5. ove di proposito parla della forma del Battesimo, e con ragioni la convalida e conferma. I Padri Salmaticensi col Bonacina e con altri vogliono, che l'omettere l'*Amen* sia peccato veniale. Ma convien dire, che questi autori non abbian letto nè il Catechismo, nè s. Tommaso, e neppure il Rituale Romano, di cui per altro tutt'i Parrochi fan uso per conferire solennemente il Battesimo, o che deve loro servir di regola per non errare nell'amministrarlo. Se lo avessero letto, avrebbero pensato altrimenti. Io l'ho consultato co' miei proprj occhi, anzi ne ho consultato per maggior sicurezza più d'uno di diversa edizione, e l'*Amen* non vi si trova, non c'è. Ecco cosa prescrive sotto il titolo *Ordo Baptismi Parvulorum* al Ministro battezzante: *Distincte et attente dicat N. Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti*, senza l'*Amen*, subito dopo la parola *Sancti* soggiugnendo *Mox Patrinus etc.* Adunque l'*Amen* non c'è: e non ci essendo, dico col Franzoja, e contro il Continuatore della Moral Patuzziana, il quale sebbene non condanni di peccato nemmeo veniale chi lo omette, vuole però che non sia bene l'ometterlo, dico, dissi, che più rettamente si omette, e che è bene l'ometterlo. E dico ciò non già per la ragione addotta dal Franzoja, cioè perchè l'*Amen*, essendo lo stesso che *fiat*, o *firmum sit*, ripugni alla indubitata efficacia del Battesimo; no, ragione falsa: perocchè se ciò fosse vero, a nessuna forma de' Sacramenti dovrebbe aggiugnersi, essendo uguale ed indubitata

l'efficacia di tutt' i Sacramenti, e per altro nel Pontificale Romano l'*Amen* è prescritto in fine della forma della Cresima, e nel Rituale nel fine della forma dei Sacramenti della Penitenza, e dell'Estrema Unzione. La ragione adunque vera ad unica, perchè sia bene ommetterlo e più rettamente si ommetta nel Battesimo, è perchè la Chiesa non lo ha posto nel fine della forma del Battesimo; il che è segno evidente che non vuol che si dica.

V. Intorno alle variazioni corrompitrici della forma dei Sacramenti all'aggiugnere, invertire, interrompere, abbiamo stabilito nella 1, par. cap. 2, §. 1, n. 10, e seg. questa regola; essere sostanziale mutazione quella, che corrompe il senso delle parole, e questa esser quella, che rende invalido il Sacramento; ed all'opposto non nuoce alla di lui validità quella che la cangia in cosa non sostanziale senza corromperne il senso. Benchè possa ciò esser bastevole ad appianare tutte le difficoltà che possono nascere intorno la forma del Battesimo; pure a maggior chiarezza, ed in grazia de' principianti giudico ben fatto l'esaminare particolarmente alcune di tali mutazioni nella forma del Battesimo. Posson queste distinguersi in tre classi; cioè in quelle che di certo corrompono la forma, e rendono invalido il Battesimo: in quelle che certamente non la corrompono, ed in quelle finalmente delle quali si dubita se la corrompano. Quali adunque hanno a collocarsi nella prima classe? Quelle, io rispondo, che ne sconvolgono e pervertono il vero senso. Di tal fatta erano le forme del Battesimo di molti eretici, riferite dai Padri, ed altri ecclesiastici Scrittori; come quella a cagione di esempio de' Montanisti e Catafrigi, i quali al riferire di s. Basilio Epis. 1, ad *Anphilochium*, battezzavano in *Patrem, et Filium, et in Montanum, Priscillam, que*. Ma, poste da canto le eretiche forme, fra le inette ha a noverarsi questa: *Ego te baptizo cum Patre, et Filio, et Spiritu Sancto*; oppure *cum nomine Patris etc. o, in nominibus Patris, etc.* come insegna s. Tommaso q. 66, art. 5, al 6, perchè in tali invocazioni la vera dottrina si corrompe della unità e trinità di Dio: come puro questa: *Ego te baptizo in Patre, et Filio, et Spi-*
Vol. VII.

Regola intorno alle variazioni, che corrompono la forma.

Forme inette, che rendono invalido il Battesimo.

ritu Sancto, perchè ommettendosi l'*in nomine* non si esprime l'unità dell'essenza nelle tre persone. Sono di questo numero anco tutte quelle, nelle quali distintamente non si enunciano i nomi delle tre Persone, come sono queste: *Ego te baptizo in nomine Ss. Trinitatis*; oppure, *nomine Dei unius e trini*; o, *in nomine Jesu Christi*. Fra le forme inutili per dottrina di s. Tommaso ha a riporsi ancor questa: *Ego te baptizo in nomine Genitoris, Geniti, et ab utroque procedentis*, perchè, com'egli osserva al 7, non ritiene i nomi usati; ed oltracciò quelle parole non significano la proprietà delle persone, nè le stesse persone, ma piuttosto n' esprimono gli atti nozionali. Siccome però i nomi di Genitore, di Genito, e di Spirito nel comun senso de' Teologi prendonsi per Padre, Figliuolo, e Spirito Santo; così non rendon la forma evidentemente inutile, ma però almeno certamente dubbiosa.

Variazioni
nella forma,
che non la
corrompono.

VI. Le variazioni poi che a mio giudizio, sono puramente accidentali, e non corrompono la forma del Battesimo sono le seguenti. 1. Se la forma venga pronunziata non in latino, ma in volgare, conservando però lo stesso senso e sentenza, dicendo cioè, v. g. in italiano, *Te ti battezzo in nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santa*. Ed è anzi cosa assai buona, che le levatrici, e comunemente i fedeli idioti vengano istruiti della forma del Battesimo nella propria lingua, affinchè possano nel caso di necessità conferirlo a dovere, e non errino sia nelle parole, sia nella pronunzia. 2. Il dire, *Ego te tingo, te lavo, te abluo, in nomine etc.* perchè sono parole le quali significano lo stesso che *te baptizo*. 3. Se in luogo di *Ego* si dica *Nos baptizamus*: e non solo il Battezzante è un Vescovo, o altra persona costituita in dignità, ma eziandio se è una persona privata; mentre significa lo stesso in bocca di qualsivoglia persona di se parlante o dica *ego*, o dica *nos*. 4. Se in vece di dir *Te* il Battezzante dica, *baptizo Petrum, Paulum etc.* oppure *vos, o dominationem, o amplitudinem, o eccelsitudinem tuam*: mentre questo altro non sono che onorevoli appellazioni della persona. 5. Anzi anche quando

la persona presente, che viene battezzata, non è o del nome o del sesso, che si crede; perchè chi battezza, primamente e direttamente intende di battezzare il soggetto presente. Di quel battezzante, il quale per imperizia di lingua latina diceva: *In nomine Patria et Filia, Et Spiritua Sancta* si è già parlato nel luogo cit. della 1. parte.

VII. Passiamo alle variazioni, che rendono la forma, e la validità del Battesimo dubbia ed incerta. Fra queste io ripongo la seguente: *Baptizo te in nomine Patris, in nomine Filii, in nomine Spiritus Sancti*: perocchè sebbene alcuni, fra quali anche il Continuatore della moral Patuzziana, la difendano come valida; altri però la giudicano o inetta, o almeno assai dubbiosa, e meritamento. Perocchè siccome la forma del battesimo per quella parte, in cui significa la Trinità, deve significarla con un termine, che significhi piuttosto la Trinità che l'unità; così per quella parte, in cui significa l'unità, deve significarla con una voce, che significhi piuttosto l'identità, che la trinità; e per altro è cosa chiara, che la parola *in nomine* ripetuta tre volte non significa più una cosa una che trina. Ma, dice il lodato Autore, Stefano II. Papa ha giudicato valida questa formola da certo bifulco adoperata: *In nomine Patris mergo, et Filii mergo, et Spiritus Sancti mergo*: e che i Greci battezzano così: *Baptizatur servus Dei N. in nomine Patris, Amen, et Filii, Amen, et Spiritus Sancti Amen*. Ottimamente. Ma è troppo patente la differenza che passa da queste due formole alla prima; poichè in queste non v'ha che una sola volta l'*In nomine*, che tutte tre Persone abbraccia, e per cui si significa di esse piuttosto l'identità dell'essenza che la Trinità delle Persone. Oltre a questa ed a quelle annoverate nel luogo già citato della 1. parte, deve fra le dubbie riporsi ancor la seguente: *Ego te baptizo in Deo Patre, et Filio, et Spiritu Sancto*; perchè non esprime tanto l'unità dell'essenza, quanto l'*in nomine*. E questa pure: *Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus*, sopprimendone l'addiettivo *Sancti*; perchè non sembra distintamente dinotata la terza persona. E final-

Variazioni
che la ren-
dono dubbia
ed incerta.

mente questa : *Te bapuzio in nomine Patris , et Verbi* ; perchè la parola *Verbi* non ha tanta forza ed energia a significare la seconda Persona quanto il termine *Filii* : e lo stesso sarebbe, se in luogo di *Filii* si dicesse *Jesu Christi*, perchè sebbene Gesù Cristo sia Figliuolo dell'eterno Padre , ciò però colle parole *Jesu Christi* non si esprime.

VIII. Ma può egli mai il Ministro del Battesimo omettere nella forma o aggiungere o variare alcuna cosa senza peccato ? Rispondo che non mai , se lo fa deliberatamente , o per colpevole negligenza ed inavvertenza. Quanto poi alla qualità di tale colpa non v'ha chi neghi anzi nemmeno chi dubiti essere colpa mortale il rompere la forma quanto alla sostanza. La ragione n'è chiara, perchè si fa una grave ingiuria a Cristo Autore de' Sacramenti col profanarlo e renderlo frustraneo e nullo, e recasi al prossimo un gravissimo e forse irreparabile danno. Fin qui tutti gli autori van d'accordo. Ma se pechi poi anche mortalmente il ministro in qualsivoglia anche leggiero cangiamento fatto nella forma, non convenono; mentre alcuni son d'opinione esserci qualche alterazione sì picciola e sì leggiera, che non ecceda la colpa veniale. Io non deciderò, che per qualsivoglia tenue variazione si commetta dal Ministro un peccato mortale. Ma dirò bene che commette un grave peccato, di cui si può e si deve ragionevolmente dubitare, se ecceda e non ecceda i limiti della colpa puramente veniale. Insegna ciò s. Tommaso q. 66, art. 8 in corp., ove dice : *Graviter peccaret aliter baptizans, quasi ritum Ecclesiae non observans*. E parla ivi non di chi lascia , o cangia nel Battesimo cosa spettante alla sostanza, ma di chi ciò fa in cosa accidentale; perchè soggiugne , che non ostante tal cangiamento valido sarebbe il Battesimo : *Nihilominus tamen esset Baptismus*. La ragione poi, per cui questo Ministro peccerebbe gravemente è, perchè qui non occorre considerare la cosa in se stessa, ma bensì in ordine al Sacramento , il quale esige che si osservi scrupolosamente ed esattamente la forma prescritta , e non si faccia nel rito dalla Chiesa stabilito, anzi parlando della

Se ogni variazione nella forma sia peccato e che peccato.

forma del Battesimo da Cristo stesso Autore de' Sagramenti istituito, veruno benchè picciolo cangiamento. Chi difatti non riprenderebbe seriamente e acerbamente un Ministro del Battesimo, il quale nel battezzare ommettesse il pronome *Ego*; o in luogo di *te baptizo*, dicesse *te abluo*, *te tingo*; o profferisse i nomi delle Persone senza la copulativa *et*? E perchè ciò? certamente perchè ognuno capisce, ed è persuaso, che l'ommissione anche di tali in se picciole coselle, trattandosi di Sagramenti e di forme Sagramentali dal divino Autore immediatamente istituite, è un fallo ed una colpa non leggiera, ma grave; perchè tutto in esse ed ogni picciola cosa è di grande, anzi grandissima importanza. Ma e non potrà se non altro almeno l'ignoranza scusare da grave colpa? Dico che penso di no, se si tratta di ministro ordinario; perchè questi è tenuto sapere quelle cose che sono di proprio uffizio, massimamente nell'amministrazione dei Sagramenti, ed anche perchè il commettere errore nelle forme de' Sagramenti sarebbe di scandalo agli astanti. Se poi trattasi d'un Ministro di necessità, e particolarmente se di femmina o di rozzo idiota laico, più facilmente ne scuserei l'errore e l'ignoranza. Posson anche persone di tal fatta sul fatto stesso (sebbene non ignorino ciocchè hanno a fare) confondersi, turbarsi ed inadvertentemente senza colpa errare: nè queste peccano per verun modo, se non fan uso dell'idioma latino nella forma del Battesimo ma della loro lingua volgare.

Se l'ignoranza possa scusare.

IX. E qui prima di terminare questo capitolo giudico cosa importantissima l'avvertire i sagri Ministri a non essere troppo facili a dubitare della validità del Battesimo, e ad iterarlo sotto condizione per ogni errore, o difetto che scoprono, o loro sembra di scoprire nella materia o nella forma. So di certo esserci in alcuni luoghi la consuetudine, o piuttosto l'abuso di ripetere il Battesimo senz'altro esame, tostocchè si rileva essere un fanciullo stato per necessità battezzato da un laico o da una donna, per quest'unica ragione che non è certo averlo essi validamente battezzato, o non aver commesso errore nel battezzarlo; ed esserci de' sagri Ministri, i quali per qua-

Importantissimo avvertimento.

lontaque errore fatto nel battezzare giudicano inutile il Battesimo conferito, o dubitano della di lui validità; e quindi poi senz'altro esaminare tosto ripetono sotto condizione il Battesimo, sotto lo specioso pretesto della somma necessità alla salute di questo Sacramento. Pertanto badino bene i parrochi e gli altri sagri ministri a quanto dice ed insegna su tal punto il Catechismo Romano *de Baptismo* § 57, ove parla così: « Qua in re diligenter a Pastoribus aliqua providenda sunt, in quibus fere quotidie non sine maxima Sacramenti injuria peccatur: neque enim desunt, qui nullum scelus admitti posse arbitrentur, si quemvis sine delectu cum adjunctione illa (sotto condizione) baptizent. Quare si infaus ad eos deferatur nihil prorsus quaerendum putant, an is prius ablutus fuerit, sed statim ei Baptismum tribuunt. Quin etiam, quamvis exploratum habeant, domi Sacramentum administratum esse, tamen sacram ablationem in Ecclesia, adhibita solemnī caeremonia, cum adjunctione repetere non dubitant, quod quidem sine sacrilegio facere non possunt, et eam maculam suscipiunt, quam divinarum rerum Scriptores *Irregularitatem* vocant: nam ea Baptismi forma ex Alexandri Papae auctoritate in illis tantum permittitur, de quibus, re diligenter perquisita, dubium relinquitur, an Baptismum rite susceperint, aliter vero nunquam fas est, etiam cum adjunctione Baptismum alicui iterum ministrare. »

Da ciò si deve inferire **1** doverci riprovare ed eliminare l'uso o piuttosto l'abuso, se v'ha in qualche luogo come so di certo esserci in alcune provincie d'Italia, di generalmente ed indistintamente iterare nella Chiesa sotto condizione il Battesimo conferito dalle levatrici privatamente in caso di essersi amministrato in casa o dalla levatrice, o da altra persona senza inquirire, esaminare, interrogare quel Ministro di necessità, se abbia osservato ed adempiuto quelle cose, che alla validità del Sacramento sono necessarie. **2**. Se tutte sono state poste in opra, non si può nè si deve per verun modo conferire il Battesimo nemmeno sotto condizione; perchè non vi ha veruna prudente ragione di dubitare. **3**. Non doverci

anche nel caso di dubbio della validità del Battesimo privatamente conferito, tosto ripetere il Sacramento; ma doversi in tal caso prender consiglio dai dottori, e dai teologi, e se il tempo lo permette, consultare anche il Vescovo, e ripeterlo o non ripeterlo a tenore della di lui sentenza. 4. Che incorre la irregolarità chi senza un prudente dubbio ripete il Battesimo, a tenore di quelle parole del Catechismo già riferite, *et eam maculam etc.* È di questo sentimento Benedetto XIV nella sua Notificazione 84, n. 18, ove dice: « Noi abbiamo abbracciata la « opinione di chi vuole contraersi l'irregolarità da chi ri- « battezza *sub conditione*, quando non ha dubbio morale « della validità del Battesimo, per l'espressa autorità del « Catechismo Romano da noi sopra allegata » sieno adunque canti su tal punto i parrochi ed i sagri ministri.

CAPITOLO IV.

Del Ministro del Battesimo.

I. Siccome il Battesimo può amministrarsi in due maniere, o solennemente, cioè con certi riti non necessari alla sostanza del Sacramento, o privatamente, cioè con quelle cose soltanto, senza di cui perirebbe la sostanza e validità del Battesimo; così il Ministro del Battesimo è di due sorti, cioè altro di solennità ed altro di necessità; ed è anche di due classi il Ministro di solennità, cioè altro ordinario ed altro straordinario, ossia delegato. Il Ministro di necessità è quello, il quale in mancanza soltanto di altro a ciò deputato battezza, e nel battezzare deve far uso di ciò solamente che ricercasi alla validità del Battesimo: ed il Ministro di solennità quello a cui come a Ministro stabilito, appartiene l'adempiere tutti i riti e cerimonie consuete e dalla Chiesa prescritte.

II. Ogni e qualunque persona dell'uno e dell'altro sesso, di qualsivoglia grado e religione, capace di deliberatamente e debitamente applicare la materia e forma, può validamente battezzare. Quindi ecco il Ministro di necessità perchè nel caso appunto di necessità può chicchessia non solo validamente (mentre vali-

Ministro del
Battesimo di
due sorti.

Ogni uomo
può valida-
mente bat-
tezzare.

damente può chiunque battezzare anche fuori del caso di necessità); ma anche lecitamente conferire questo Sacramento. Che possa chicchessia validamente conferire il Battesimo, sebbene sia o laico, o femmina, o eretico, o pagano, è cosa certissima presso tutti i Cattolici, e costa dalla definizione del Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III cap. *Firmiter*, ove dichiara: « Sacramentum Baptismi quod ad invocationem individuae Trinitatis, Patris, etc. consecratur, in qua tam parvulis quam adultis in forma Ecclesiae a QUOCUMQUE rite collatum, proficit ad salutem. » Nel che ha seguito il Concilio lo antico sentimento e tradizione della Chiesa. Quindi poi il Concilio di Trento nella sess. 7 de *Bapt.* can. 4, ha definito questa verità massimamente per quel che spetta al Battesimo dagli eretici conferito: « Si quis dixerit, Baptismum qui etiam datur ab haereticis in nomine Patris etc. cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, non esse verum Baptismum, anathema sit. » E s. Tommaso nella 3 p. q. 67, art. 5, in corp. assegna la ragione della validità del Battesimo da chicchessia conferito. E quanto alle persone laiche nell'art. 3 dice così: « Alla misericordia di colui che vuole che tutti si salvino, appartiene far sì, che in quelle cose, che sono di necessità di salute, l'uomo trovi con facilità il rimedio. Ora fra tutti i Sacramenti il Battesimo è di somma necessità, mentre è la rigenerazione dell'uomo alla vita spirituale. I fanciulli, in altra maniera non possono esser soccorsi; e gli adulti non possono altrimenti che pel Battesimo conseguire la piena remissione e quanto alla colpa e quanto alla pena. Quindi è, che affinchè non possa all'uomo mancare un rimedio cotanto necessario, fu stabilito, che e la materia del Battesimo sia cosa comune, cioè l'acqua, la quale facilmente può averi, ed il Ministro del Battesimo sia eziandio chiunque non ha ricevuto l'Ordinazione, acciò l'uomo per mancanza del Battesimo non perda l'eterna sua salute.» Che anche poi le femmine possano battezzar validamente nell'art. seg. lo dimostra così: « Cristo è quegli che principalmente battezza secondo quel detto di Giovanni 1, 33. *Super*

» quem videris Spiritum descendentem et manentem super
 » eum, hic est qui baptizat. » Ora si dico ad Galatas, 3
 28, che in Christo non est masculus et faemina. « E
 » però siccome può battezzare il maschio laico come mi-
 » nistro di Cristo, così pure anco la femmina. » La ra-
 » gione poi finalmente per cui può validamente conferir il
 » Battesimo un uomo o una donna non battezzata è; « per-
 » chè (dice nell'art. 3) siccome dal canto della materia,
 » qualunque acqua, così anche dal canto del ministro ba-
 » sta qualunque persona: e quindi anche una persona
 » non battezzata. »

III. Ma è egli valido il Battesimo conferito da un laico,
 da una donna, da un eretico, da un pagano, fuori anche
 del caso di necessità? Sì, egli è valido certamente, seb-
 bene il conferirlo fuori di tal caso sia illecito. Eccone
 la ragione che non ammette risposta. Il Battesimo con-
 ferito da qualsivoglia persona nel caso di necessità è va-
 lido, è utile ed anche lecito, come lo vedrem fra poco.
 Adunque è valido anche da qualsivoglia di tali persone
 conferito fuori del caso di necessità. La conseguenza ne
 è evidente: perocchè non ricercasi al suo valore nel caso
 di necessità alcuna cosa di meno di quello che si ricer-
 chi fuori di esso, essendo sempre l'essenza de' Sagra-
 menti la stessa ed invariabile. È adunque valido il Bat-
 tesimo anche fuori del caso di necessità da chicchessia
 conferito.

Anche fuori
 del caso di
 necessità.

IV. Nel caso poi di necessità, cioè quando chi trovasi
 in pericolo della vita non può riceverlo da un Ministro
 migliore o più degno, è lecito a chiunque ossia laico,
 ossia femmina, ossia non battezzato, purchè idoneo sia
 a fare il rito, conferir il Battesimo. Ciò è contro il sen-
 timento di Calvino e de' suoi seguaci, i quali vogliono
 piuttosto che si lascino i bambini morire senza Battesi-
 mo, che permettersi di conferirsi da persone, che non
 ne hanno dalla Chiesa ricevuto il ministero. Ma è cosa
 insegnata e definita da Eugenio IV nel suo decreto *pro*
instruct. Armen. ove leggonsi queste parole: « In casu
 necessitatis non solum Sacerdos et diaconus, sed etiam
 laicus, et mulier immo et paganus, et haereticus bap-
 »

È lecito a
 chicchessia
 battezzare
 nel caso di
 necessità.

zare potest, dummodo formam servet Ecclesiae, et facere intendat, quod facit Ecclesia. Ed ecco il Ministro di necessità, che validamente e lecitamente conferisce il Battesimo. Nè di ciò altra n'è la ragione, nè altra dai Padri se ne adduce, salvochè quella da s. Tommaso già apportata, cioè la somma necessità del Battesimo alla salute.

Ministri di solennità sono principalmente i Vescovi.

V. Passando ora ai Ministri di solennità, l'ordinaria podestà di amministrare il Battesimo fuori del caso di necessità e solennemente di diritto principale e supremo risiede ne' Vescovi, i quali pur anco nei primi secoli della Chiesa a se medesimi l'avevano riservata. Ciò è chiaro ed evidente da ciocchè disse il divin Redentore agli Apostoli, Matth. ult. *Euntes, docete omnes gentes; baptizantes eos in nomine Patris etc.* e successori degli Apostoli sono i Vescovi. Quindi Tertulliano nel lib. *de Baptismo* cap. 17, scrive: *Dandi quidem* (il Battesimo di cui parla) *« habet jus summus Sacerdos, qui est Episcopus, dehinc Presbyteri et Diaconi, non tamen sine Episcopi auctoritate propter Ecclesiae honorem etc. E più sotto chiama l'ufficio di battezzare « dictum Episcopis, munus Episcopatus. » E s. Girolamo nel Dialogo « contra Luciferianos: Sine chrismate, et Episcopi jussione neque Presbyter, nec Diaconus jus habet baptizandi. » E dello stesso sentimento sono gli altri Padri, che posson vedersi e presso il P. Martene *de antiquis Ecclesiae ritibus* cap. 1 a 3 e presso gli altri Autori.*

Convien l'ufficio di battezzar solennemente anche ai Sacerdotti colla dipendenza dei Vescovi.

VI. Ai sacerdoti altresì convien l'ufficio di battezzare solennemente in virtù della loro Ordinazione; sempre però colla debita dipendenza dai Vescovi. Quindi Eugenio IV nel suo più volte lodato Decreto del Ministro del Battesimo parla così: *Minister hujus Sacramenti est sacerdos, cui ex officio competit baptizare.* Che poi i Sacerdotti sieno in questo ministero al Vescovo subordinati provasi da ciò manifestamente, che se i sacerdoti avessero indipendentemente dal Vescovo la podestà di battezzare, i Vescovi de' primi tempi non avrebbero a se medesimi riservato questo diritto; eppure è certo, che se l'hanno per diverso tempo riservato, almeno po' giorni più solen-

ni, in guisa che niun sacerdote ardiva in tali giorni conferire il Battesimo. Quindi s. Paolino nella vita di s. Ambrogio dice di lui : « Erat in rebus divinis implendis fortissimus , in tantum ut quod solitus erat circa baptizandos implere, quinque postea Episcopi vix implerent. Anzi in Milauo, di cui s. Ambrogio era Vescovo, rimano anco di presente qualche vestigio di questa disciplina ; mentre tutti i bambini nati nella settimana stessa prima della solennità della Pasqua e della Pentecoste, vengono portati a battezzarsi dal Vescovo nella principal Chiesa della città.

VII. Lo stesso colla dovuta proporzione dir si deve anche de' Parrochi : perocchè questi tostocchè vengono dal Vescovo per tal uffizio approvati , ricevono da esso bastevole facoltà di battezzare, la quale per gius comune, e per vigente disciplina della Chiesa è sì stabile che non possono senza giusta cagione esserne spogliati. Anzi può il parroco a suo beneplacito commettere ad altro semplice Sacerdote la facoltà di conferire solennemente il Battesimo. È già buona pezza, anzi fino dal sesto secolo, che vige questa costumanza, o consuetudine. Imperciocchè crescendo il numero e la copia dei battezzandi per lo più fanciulli e tolto di mezzo l'uso o la legge di non conferire solennemente il Battesimo se non se in certe feste e massimamente di quelle di Pasqua o Pentecoste; i Vescovi affidarono ai sacerdoti aventi cura di anime , senza nuova e particolare licenza , l'uffizio e lo esercizio di solennemente battezzare; non però in guisa che non possano, se vogliono, eglino stessi esercitare questo ministero o conferirne ad altro qualsivoglia Sacerdote nella stessa parrocchia , o commetterne a loro arbitrio la facoltà, senza che il parroco di ciò si possa giustamente dolere.

Come convenga ai Parrochi.

VIII. Quindi è , che non a tutti i sacerdoti conviene o è permesso di battezzare solennemente, perocchè per ordinazione della Chiesa per ciò fare lecitamente ricercasi oltre la podestà dell'ordine anche quella di giurisdizione; poichè pel Battesimo l'uomo viene ricevuto nella Chiesa e ne diviene membro : e siccome spetta a chi presiede

Non è lecito ai semplici Sacerdoti il battezzare solennemente senza licenza del Parroco.

governa la città l'ascrivere alla cittadinanza uno straniero; così pure nella cristiana repubblica appartiene ai di lei rettori l'ammettere ed aggregare al ceto della Chiesa. Un semplice sacerdote adunque, il quale senza licenza del parroco; e molto più se contro sua volontà ardisse di battezzare solennemente, commetterebbe un grave peccato; e lo stesso sarebbe di que' genitori, che senza la permissione del Parroco facessero battezzare la loro prole da altro sacerdote. Sebbene però i sacerdoti battezzanti senza licenza del parroco peccino gravemente, non sono nondimeno sottoposti a veruna censura, o irregolarità; perchè non trovasi in luogo alcuno loro imposta. Ma i diaconi, dei quali diremo tosto, se battezzano solennemente senza la necessaria commissione, incorrono la irregolarità, sebbene lo facciano nel caso di necessità; perchè come osserva s. Antonino 3 p. tit. 28 cap. 1, non v'ha veruna necessità, che costringa ad amministrare il Battesimo solennemente, potendosi sempre provvedere alla salute dell' indigente col battezzarlo senza solennità. Per gius comune non è vietato ai Sacerdoti regolari il battezzare solennemente colla licenza del Parroco; ma se in qualche Ordine ci sono su tal punto decreti o costituzioni che lo vietino, si debbono osservare.

Il battezzar solennemente compete ai Diaconi soltanto per commissione.

IX. Dopo i sacerdoti vengono i diaconi. Ad essi compete puramente la straordinaria e delegata, e non già la ordinaria amministrazione del Battesimo. Possono adunque conferire solennemente il Battesimo soltanto quando loro ne viene commessa o concessa la facoltà dal Vescovo o dal Parroco, altrimenti nol possono, e se lo fanno peccano gravemente, e, come s'è detto, incorrono l'irregolarità. Ciò costa da varj luoghi del gius canonico. Ne rende san Tommaso q. 67. art. 1, la ragione, perchè « al Diacono non appartiene il conferir Sagramenti in principalità quasi per proprio uffizio, ma bensì l'assistere « e purgere l'opra sua e il suo ministero ai maggiori di « lui nell'amministrazione dei Sagramenti. » Che nondimeno possa ai diaconi commettersi la facoltà di conferire solennemente il Battesimo, si raccoglie da quanto loro dice nella stessa Ordinazione il Vescovo ordinante: « Co-

gilate magnopere ad quantum gradam Ecclesiae ascenditis: diaconum enim oportet ministrare ad Altare, baptizare etc., » le quali parole certamente dimostrano potersi l'uffizio di battezzar solennemente, almeno straordinariamente loro delegare: perocchè dinotano aver essi in forza della loro ordinazione qualche sorta di potestà in ordine a conferir il Battesimo distinta da quella, che per istituzione di Cristo conviene a tutti, quale si è quella di battezzare nel caso di necessità, e però questa di lui facoltà non intera, non perfetta, non compiuta, e che quindi ha a ricevere il suo compimento da una commissione speciale. Quanto poi agli altri chierici, niuno al diacono inferiore può assumersi a conferire solennemente il Battesimo. Il che è certissimo; e se taluno dei chierici inferiori, o con commissione o senza, battezzasse solennemente, incorrerebbe l'irregolarità, a cui andrebbe soggetto pure il laico, che ardisse di solennemente battezzare; ma non la incorre poi, se battezza privatamente anche senza necessità, benchè pecchi mortalmente.

Non può assumersi a solennemente battezzare un chierico inferiore al diacono.

X. Fanno qui i Teologi intorno al Ministro del Battesimo varj quesiti, che servono per lo scioglimento di parecchi dubbj che possono nascere intorno tal punto. Li proporremo ancor noi, e gli scioglieremo colla possibile brevità. E primamente cercasi, se almeno nel caso di necessità possa un uomo battezzare se medesimo. Rispondo, che no. La ragion'è, perchè per istituzione di Cristo debb'essere distinto il battezzato dal battezzante; il che ha dimostrato egli stesso col suo esempio non battezzandosi da se stesso, ma facendosi battezzare da s. Giovanni, ed anche col suo comandamento, per cui agli Apostoli ingiunse di battezzare le persone da loro istruite: *Euntes docete omnes gentes, baptizantes eos ec.* Così appunto ha deciso Innocenzo III, in ordine al battesimo di un ebreo che aveva battezzato se stesso, cioè ch'esser doveva da un altro nuovamente battezzato, perchè debb'esserci distinzione fra il battezzato ed il battezzante. Ecco le sue parole in *Extrav. de Baptimo, et ejus effectu* nella sua risposta al Vescovo Metense: « Sane intimasti, quod quidam Judaeus in mortis articulo constitutus, quum

Se alcuno possa battezzare se stesso.

inter Judaeos tunc existeret, in aquam seipsum merserit, (dicendo) Ego baptizo me in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Respondemus: quoniam quum inter baptizatum et baptizantem debeat esse distinctio, sicut et ex verbis Domini colligitur dicentes Apostolis. Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos ec. memoratus Judaeus est denuo baptizandus, ut ostendatur, quod alius sit baptizatus, et alius qui baptizat. »

Qual'ordine
debba osser-
varsi nel Bat-
tesimo di
necessità.

XI. Cercasi 2. Se nel Battesimo di necessità debbe osservarsi ordine, e qual'ordine. Rispondo, che si deve onninamente osservare, in guisa che diasi in tal ministero, quanto sia possibile, la prelazione al grado superiore e più prestante, e venga agli altri preferito quegli, il quale è meno distante da chi è stato da Cristo costituito ordinario Ministro del Battesimo. Ecco adunque l'ordine che si deve osservare: 1. il parroco, se c'è 2. il sacerdote, 3. il diacono, 4. il suddiacono, 5. i chierici inferiori, 6. l'uomo laico, 7. la donna; e finalmente il fedele deve preferirsi all'infedele, e l'innuente da censura allo scomunicato. E ciò per qual ragione? Perchè richiede la riverenza dovuta al Sacramento, che nella di lui amministrazione nel caso di necessità praticata si antepongano i superiori nello stato e nel grado agl'inferiori, il chierico al laico, il suddiacono al minorita, il diacono a tutti i chierici inferiori, il sacerdote al diacono, ed il parroco al semplice sacerdote. Quindi quando sono presenti soggetti di grado più degno, che possano o vogliano, non senza grave peccato si conferirebbo il Battesimo, anche nel caso di necessità, dagli inferiori; ed è riputato comunemente peccato mortale, allorchè al sacerdote, al diacono, al battezzato viene preferito chi non è nè sacerdote, nè diacono, nè battezzato. La confusione però, che suole in tali incontri non di rado accadere, la inavvertenza, la fretta di amministrare il Sacramento ad un bambino, che sta per morire, possono facilmente o scusare da ogni colpa, o renderla leggiera. Questo adunque è l'ordine, che si deve di dritto tenere; ma quest'ordine si può, anzi si deve talvolta preterire, cioè e quando, come insegna il Catechismo Romano cap. *de Bapt.* n. 24,

Quando si

la donna, v. g. la levatrice, sa il rito ed il modo di battezzare, e lo ignora l'uomo laico presente; e quando la decenza e l'onestà, a cagione d'un bambino non per anco interamente dato alla luce, esige l'opra d'una femmina, nel qual caso questa debb'essere anteposta non solo a qualsivoglia maschio laico, ma eziandio allo stesso Parroco. Così appunto chiaramente prescrive il Ritual Romano al titolo « de Ministro Baptismi, ove dice: Si adsit Sacerdos, Diacono praeferatur, Diaconus Subdiacono, clericus laico, et vir faeminae; nisi pudoris gratia deceat faeminam potius quam virum baptizare infantem non omnino editum. » Oltre a questi due casi ve n'ha un terzo, in cui tocca alla donna il battezzare a preferenza d'un uomo, cioè quando quest'uomo è il padre del battezzando. Questi non può battezzare se non in mancanza d'ogni altro uomo o donna la propria prole, che sta in pericolo di morire, senza contrarre spirituale cognazione colla propria moglie, che impedisce la petizione del debito maritale. In mancanza poi d'ogn'altra persona la può battezzare senza incorrere tale impedimento; purchè abbia avuto tal prole di legittimo Matrimonio: perocchè se battezza un figliuolo che ha generato da una concubina, anche nel caso di necessità, ed in mancanza di ogn'altra persona, non può più prenderla per moglie. Così viene stabilito nel Can. *ad limina* can. 3, q. 1.

XII. Cercasi. 3. Se nel Battesimo di necessità abbia a preferirsi un Sacerdote scomunicato ad un laico o ad una femmina. Alcuni rispondono che sì, perchè dicono nella estrema necessità cessa l'interdetto della Chiesa, come è manifesto nel Sacramento della Penitenza, di cui gli si concedè l'amministrazione nella estrema necessità; ed oltretutto perchè il battezzare senza solennità non è un esercitare l'atto della sagra Ordinazione. Ma io penso, che più probabilmente si debba dire che no. Eccone la ragione. Il sacerdote, di cui si tratta, in forza della scomunica è separato come un membro putrido dal corpo della Chiesa; di cui conseguentemente la Chiesa ricusa gli uffizj, anzi li vuole e l'intende vietati ed interdetti. Adunque non ha ad essere nell'uffizio di battez-

debbà preferire la donna all'uomo.

In qual caso il Padre possa battezzare la propria prole.

Se abbia a preferirsi il Sacerdote scomunicato al laico.

zare preferito ad un uomo laico, oppur anche ad una femmina, che sono membri uniti e l'uno e l'altra al corpo della Chiesa, e che sono in tal caso idonei ministri del Battesimo. Ed oltracciò ai sacerdoti scomunicati soltanto nei casi estremi si permette in utilità altrui l'amministrare i Sacramenti di necessità. Ora qual necessità nel caso nostro, in cui c'è altra persona che può dar il Battesimo? La parità del Sacramento della Penitenza non fa a proposito nè punto nè poco. Qual meraviglia che un sacerdote scomunicato, presente un laico, possa assolvere una persona che trovasi in estremo pericolo, mentre il laico è privo d'ogni facoltà di assolvere? Non potrebbe però assolverlo, se si trovasse presente altro sacerdote anche non confessore, o benchè lo scomunicato o fosse confessore approvato, o anche Parroco; perchè a cagione della scomunica è privo d'ogni ecclesiastica giurisdizione.

Quindi è che peccerebbe mortalmente chi chiamasse a battezzare nel caso di necessità uno scomunicato o un in fedele, potendo avere opportunamente un Ministro fedele, e che trovasi nella comunione della Chiesa; sì perchè farebbe ingiuria al Sacramento; e sì ancora perchè esporrebbe il Sacramento stesso al pericolo di nullità o di derisione. Così pure peccerebbe mortalmente quel sacerdote, il quale, mentre il Parroco è presente e disposto a dare il Battesimo ad un bambino morente, si usurpasse egli l'uffizio di battezzarlo; perchè invaderebbe il diritto altrui, e con altrui ingiuria si usurperrebbe l'uffizio pastorale. Perciò nello stabilire l'ordine da osservarsi nel Battesimo di necessità, abbiám detto, che tocca al Parroco prima d'ogni altro, se è presente, il conferirlo.

Se possa
l'uno infon-
der l'acqua e
l'altro prof-
ferir la for-
ma.

XIII. Cercasi 4. Se sia necessario che uno stesso Ministro nel battezzare metta la materia e insieme profferisca la forma, oppur possan battezzare unitamente due Ministri, l'uno de' quali infonda l'acqua o lavi il bambino, e l'altro nel tempo stesso profferisca la forma. Rispondo che no con s. Tommaso, il quale nella q. 67, art. 6 al 3 così insegna, e ne apporta una invincibile ragione: « L'integrità (egli dice) del Battesimo consiste

« nella forma delle parole , e nell' uso della materia ; e
 « quindi nè quegli battezza che soltanto profferisce le pa-
 « role, nè quegli che immerge. Adunque se l'uno profferi-
 « sce le parole, e l'altro immerge, nessuna forma di parole
 « potrà essere conveniente; mentre non potrà dire, *Ego*
 « *te baptizo*, perchè egli non immerge, e conseguente-
 « mente non battezza, nè potrà dire, *Nos te baptizamus*,
 « perchè niuno di lor battezza. » Quindi è, che se ad
 un moribondo fanciullo sieno presenti soltanto un muto,
 ed un monco, com'erasi in 3 luogo obbiettato il s. Dot-
 tore, non potranno essergli di verun giovamento coll' in-
 fondere uno l'acqua, e col profferir l'altro le parole; e
 se ciò facessero, dovrebbe aversi per nullo il Battesimo,
 e dovrebbe ripetersi. A tenore di tale angelica dottrina
 Benedetto XIV *de Sind.* lib. 7, cap. 6, n. 8, scrive su
 questo punto così: « *Rationabiliter Patribus Concilii Me-*
chlinensis anni 1606 saltem ut incertum et dubium vi-
sum est Baptisma collatum ab haereticis Hollandiae et
finitimarum regionum, a quod quos mos invaluerat, ut uno
aquam fundente, alter Sacramenti formam pronunziaret,
et propterea iuste illud iterandum decrevisse. »

XIV. Cercasi 5. Se possa un ministro battezzare nel
 tempo stesso più persone. Rispondo che validamente in
 qualunque caso; ma lecitamente nel solo caso di neces-
 sità sotto questa forma, *Ego vos baptizo in nomine Pa-*
tris etc. Così insegna espressamente s. Tommaso nel luogo
 testè citato al 2, ove soggiugne che « non per questo si
 « cangerebbe la forma della Chiesa, perchè il plurale
 « non è se non se il singolare geminato. » Ed al certo
 gli Apostoli appena poterono altramente battezzare in un
 giorno tante migliaja d' uomini, battezzando più persone
 nel tempo stesso unitamente. Si aggiunga che qui non
 manca la materia, perchè si suppone che l'acqua tocchi
 tutti, e lavi sufficientemente tutti; nè la forma, perchè
baptizo vos, è lo stesso che *baptizo te et te*. E perchè
 adunque, siccome non solo sacerdote può assolvere più
 persone nel tempo stesso, come si pratica in un immi-
 nente naufragio, non potrà parimente un Ministro più
 persone insieme battezzare? Così parlando del battezzare

Se si possano battezzare nel tempo stesso più persone.

validamente; ma lecitamente ciò non si può fare se non nel caso di urgente necessità; sì perchè il Rituale Romano vieta di battezzare insieme e nel tempo stesso più persone, quando a ciò non costringa l'angustia del tempo, o il pericolo di morte; e sì ancora perchè si violerebbe la pratica della Chiesa in cosa grave. Quindi è, che comunemente gli Autori dichiarano reo di colpa mortale chi ciò facesse fuori del caso di urgente necessità.

Se più persone possono unitamente battezzarne una.

XV. Cercasi 6. Se più persone possano unitamente battezzarne una. E primamente egli è certo presso tutti, ch'è illecito di farlo, perchè ripugna alla costante pratica della Chiesa. Ma quanto poi alla validità di tal Battesimo, della quale massimamente si tratta, se ciascuna delle persone battezzanti fa tutto e nel tempo stesso, e con intenzione assoluta ed indipendente il rito sacro, cioè se ognuna applica la materia e la forma separatamente, come se essa sola operasse, senza dipendenza dall'altra; in tal caso o tutte le due persone battezzanti terminano la forma nel medesimo istante, o l'una prima dell'altra. Il caso sarebbe, se due Parrochi, che pretendono d'avér giur di battezzare uno stesso bambino, si affrettassero di esercitarlo, e lo battezzassero nel tempo stesso. Adunque dico, che sì nell'una che nell'altra ipotesi il Battesimo sarebbe valido: nella prima, perchè quel Parroco, che prima dell'altro terminasse di profferire la forma, conferirebbe il Battesimo: e nella seconda, perchè ciascuno, quanto è dal canto suo battezzerebbe. Così insegna s. Tommaso nella q. 67, art. 7, ove osserva, che in quest'ultimo caso non conferirebbero i due Parrochi *aliud et aliud Sacramentum*, ma che Cristo, che è il battezzante interiore *unum Sacramentum per utrumque conferret*. Il che spiegano i Teologi coll'esempio di più cavalli, che tirano lo stesso carro, per cui tirare uno solo basterebbe; e per altro mentre due v. g. lo tirano, di niuno di essi inofficioso rimane e vano il concorso. Dice ivi altresì il s. Dottore, che questi battezzanti « essent puniendi de inordinato modo baptizandi, ma non già de iteratione Baptismi, quia uterque intenderet non baptizatum baptizare. »

Finalmente sarebbe nullo il Battesimo, se due persone applicassero insieme la materia, e la forma con dipendenza l'una dall'altra come due cause parziali, dicendo, *Nos baptizamus*. La ragion' è, perchè qui mancherebbe la forma legittima, e si esprimerebbe un' intenzione contraria all'intenzione di Cristo e della sua Chiesa. La forma legittima, e la intenzione di Cristo e della Chiesa escludono la pluralità de' Ministri, i quali parzialmente concorrono a fare questo Sacramento; perchè siccome Cristo è uno, così volle Cristo e la Chiesa, che il Ministro, il quale fa le veci di Cristo, sia uno. Così insegna lo stesso s. Dottore nel luogo citato.

XVI. Cercasi 7. Se sia lecito senza urgente necessità il battezzare fuori di Chiesa. Rispondo che no; perchè ciò è rigorosamente vietato nella Clement. 1. de Baptis. *Praesenti prohibemus edicto* (dice il Concilio Viennese sotto Clemente V.) *ne quis de cetero in aulis, vel cameris, aut aliis privatis domibus, sed duntaxat in Ecclesiis, in quibus sunt ad hoc Fontes specialiter deputati (e quindi non nelle cappelle domestiche) nisi Regum vel principum... filii extiterint; aut talis necessitas emergerit, propter quam nequaet ad Ecclesiam absque periculo propter hoc accessus haberi, audeat baptizare. Qui autem secus praesumserit, aut suam in hoc praesentiam exhibuerit, taliter per Episcopum suum castigetur, quod alii attentare similia non praesumant.* » Ed oltracciò comunemente nelle diocesi è vietato il battezzare o in casa o nelle cappelle private senza espressa licenza del Vescovo, ed in alcune anche sotto pena di scomunica. Da questa legge non sono eccettuati se non se i figliuoli de' Re e dei Principi, come costa dalle parole già riferite della Clementina, i quali perciò posson esser battezzati nelle cappelle domestiche coll'acqua battesimale a tal fine benedetta, e colle consuete cerimonie. Può nondimeno il Vescovo o il di lui vicario generale per grave e giusta cagione, come accenano il Rituale Romano e Benedetto XIV. nella Notif. 98, dare questa licenza; e ad essi si deve ricorrere, quando sembra esserci qualche giusto motivo d'impetrare tale facoltà; nè in ciò possono i parrochi arbitrare.

Se sia lecito senza necessità il battezzare fuori di Chiesa.

CAPITOLO V.

Del soggetto del Battesimo.

I. Soggetto del Battesimo è ogni uomo che viene a questa luce mortale, sia pur egli di qualunque sesso, età, condizione; perchè ognuno è capace di ricovere il Battesimo e validamente, e pur anco lecitamente, poste le debite disposizioni. In grazia d'ognuno è stato istituito, ed ognuno n'abbisogna all'eterna sua salute, perchè a chicchessia è necessaria non solo di necessità di pre-cetto, ma eziandio di necessità di mezzo. Ed incominciando a dire del Battesimo degl'infanti, egli è dogma di fede contro varie sette di eretici definito, che i bambini anche recentemente nati si battezzano validamente e fruttuosamente. Nel can. 12, della sess. 7, *de batismo* il Tridentino parla così: « Si quis dixerit, neminem esse baptizandum, nisi ea aetate, qua Christus baptizatus est, vel in ipso mortis articulo; anathema sit. » E nel can. 13. « Si quis dixerit, parvulos, eo quod actum credendi non habent, suscepto Baptismo inter fideles computandos non esse, ac propterea quum ad annos discretionis pervenerint, esse rebaptizandos, aut praestare omitti eorum Baptisma ... anathema sit. » Dottrina è questa che il Concilio ha attinta dalla perpetua tradizione della Chiesa, la quale sempre ha tenuto, ha insegnato, e ha usato di dare il Battesimo agl'infanti. Spetta ai Teologi polemici, e non a noi il dimostrare, come fanno infatti, questa perpetua tradizione coll'autorità de' Padri. Noi di due o tre soltanto ci contenteremo riportar le parole. San Giagrisono fra i Greci nell'omel. *ad Neophitos* dice così: « Etiam infantulos baptizamus, ut non sint coinquinati peccato...ut spiritus habitatio fiant etc. » E s. Gregorio Nazianzeno Orat. 40, « in sanctum Baptisma: Quid autem de iis dices, qui adhuc tenera aetate sunt...Ac eos quoque baptizamus. Ita porsus. » Fra i Latini s. Girolamo lib. 3, *contr. Pelagianos* scrive: « Si unum et in parvulis et in magnis habetis Baptisma, etiam infantes in remissionem

Soggetto del
Battesimo è
ogni uomo.

Possono bat-
tezzarsi i
bambini re-
centemente
nati.

peccatorum baptizandos credatis. » E s. Agostino lib. 10. *de Genes. ad Lit. c. 23.* « Consuetudo Matris Ecclesiae in baptizandis parvulis Apostolica est traditio. »

II. Validamente pur anco si battezzano i fanciulli de'gl' infedeli, eziandio contro la volontà de' genitori; non però sempre lecitamente. E quanto alla prima parte, non v'ha chi la nieghi, salvochè il solo Duraudo. La ragione diffatti è troppo evidente; poichè questi figliuoli sono certamente capaci del Battesimo, e ad essi possono applicarsi, ad onta anche di qualsivoglia opposizion de' genitori, quelle cose che sono necessarie alla verità e validità del Battesimo dal divin. Autore de' Sagramenti prescritte, fra le quali non v'ha certamente nè la volontà, nè l'intenzione, nè il consenso de' genitori.

Anche i figliuoli degli infedeli validamente.

Ma non è così quanto alla seconda parte, in cui abbiamo contrarj lo Scoto colla sua scuola, ed il Launojo. Noi però abbiam dalla nostra l'Angelico Dottore, alla cui dottrina molti, anzi per la maggior parte i Teologi si sottoscrivono. Eccene di s. Tommaso le fortissime ragioni. 1. Perchè ciò è contro la costumanza e pratica della Chiesa, la quale non toglie, e non sottrae i figliuoli degli Ebrei o d'altri infedeli anche soggetti ai Principi cristiani affine di battezzarli: « Non habet hoc Ecclesiae consuetudo (dic'egli nella q. 68, art. 10,) quod filii infidelium invititis parentibus baptizentur. » 2. Il battezzare i figliuoli contro la volontà de' genitori è una cosa contraria al gius naturale e divino. Imperciocchè o questi fanciulli battezzati contro la volontà de' genitori lasciansi sotto la lor cura e podestà; oppure da essa sottraggoni, e si separano. Se fassi la prima cosa, il Battesimo si espone al manifesto pericolo di profanazione, perchè è chiaro che dalla perfidia de' genitori, i quali li educerebbero ed istruirebbero nella loro setta, tratti verrebbero certissimamente nell'apostasia. Se la seconda, si recherebbe ai lor genitori una gravissima ingiuria: poichè essi hanno per gius di natura la podestà di ritenere presso di se, e di educare i proprj figliuoli non per anco giunti all'uso di ragione, nè aventi volontà propria. Ecco le due ragioni del s. Dottore, alle quali nulla di solido si può re-

Ma non sempre lecitamente.

plicare. Tratta egli più diffusamente questo punto, ed insegna la stessa cosa anche nella 2, 2 q. 10, art. 12, ed io giudico necessario per maggior chiarezza e conferma il riportare qui fedelmente tradotte le parole di questo articolo, non già tutte, sebbene degne tutte di considerazione, ma quelle soltanto che riguardano la prima ragione già addotta. Dice adunque: « La consuetudine « della Chiesa è di una grandissima autorità, che sempre « nelle cose tutte debb'emularsi ... Quindi si deve stare « piuttosto all'autorità della Chiesa, che a quella di s. Agostino, o di s. Girolamo, o di qualsivoglia altro Dottore. Ora la Chiesa non ha mai avuto quest'uso di battezzare i figliuoli degl'infedeli contro la volontà de' genitori: benchè ci sieno stati ne' tempi andati molti Principi cattolici potentissimi, come Costantino, e Teodosio, « ai quali furono parecchi santi Vescovi famigliarissimi, « come s. Silvestro a Costantino, e s. Ambrogio a Teodosio, « i quali in verun modo non avrebbero ommesso di ciò da « essi impetrare (cioè di battezzare *in vitis parentibus* i figliuoli degl'infedeli) se ciò fosse stato consono alla ragione. E « però è cosa pericolosa l'indurre questa novità, che contro « la consuetudine della Chiesa fino ad ora conservata, si battezzino *in vitis parentibus* i figliuoli degl'infedeli. » Se il Collet, continuatore del Tornell, avesse letto questo articolo di s. Tommaso, penso che si sarebbe astenuto nella Concl. 2, cap. 7, de *subjec. Bapt.* sess. 2, dall'asserire, che « *Possunt Principes Christiani praecipere, ut Infidelium sibi politice duntaxat seu civiliter subjectorum filii, in vitis etiam parentibus baptizentur.* » Imperciocchè, come osserva sapientissimamente l'Angelico, se la Chiesa, se i sommi di lei sacerdoti avessero creduto ciò competere ai Principi cristiani, non avrebbero mancato di avvertirne questi Principi, e d'impetrare da essi la facoltà di conferire a tali figliuoli il Battesimo; e non l'han fatto, perchè ben vedeano non essere ciò consono alla retta ragione. Il perchè di ciò intrinseco e fondamentale lo abbiám già poc' anzi accennato, cioè per l'ingiuria gravissima, che recherebbesi ai genitori; il che dal s. Dottore viene nel seguito dell'anzidetto articolo ad evidenza dimostrato. Quin-

di concludo , che i figliuoli degl'infedeli anche soggetti civilmente ai Principi cristiani non si possono locitamente contro loro volontà battezzare , e che il Collet meglio avrebbe fatto a seguir s. Tommaso su questo punto , come lo ha seguito il Tornelli nella sua Teologia, di cui egli è il continuatore, che abbandonarlo; e abbandonarlo, quel che è più, per ragioni del tutto inefficaci. Che ciò sia vero veggiamolo con tutta brevità.

III. Ecco adunque le ragioni e del Lannojo e del Collet colle loro brevi risposte. 1. Perchè alla legge e concessione generale di Cristo di battezzar tutti , *baptizate omnes gentes* fatta alla sua Chiesa, resistono i genitori , che vi si oppongono. Ma rispondo , che questa legge o concessione è di battezzare tutti i volenti o per proprio consenso , o per quello de' genitori , dai quali naturalmente dipendono , e così la Chiesa l' ha sempre intesa. 2. Perchè i genitori si abusano della patria podestà a grande scapito de' figliuoli , che privano del gran bene del Battesimo. È vero , io rispondo che se ne abusano. Ma e chi ha mai dato alla Chiesa la podestà di correggere quest'abuso in persone , che non le sono in verun modo soggette; e, quel che è peggio, colla violazione dei diritti , cui loro la natura ha concesso? tanto più che quest'abuso è soltanto intorno alle cose sovranaturali , e non già circa quelle, che la naturale giustizia prescrive. 3. I genitori , di cui si tratta , son sottoposti alla temporal dominazione de' Principi cristiani , i quali conseguentemente si presume che diano alla Chiesa, di cui sono figliuoli, la loro podestà per un fine sì santo su' lor sudditi. Rispondo, che non è vero : perchè anco i principi stessi non possono spogliare della patria podestà, nè de' privati loro beni per motivo di religione que' genitori loro sudditi , ai quali non comandano che civilmente , perchè questi genitori non sono loro soggetti se non in quelle cose che spettano alla giustizia ed onestà naturale, ed al comodo temporale della repubblica, e non già quanto al Battesimo ed alla fede, che son cose d'ordine sovranaturale. Nè muovono punto gli esempi, che obietta il Lannojo, di alcuni Principi, i quali nelle provincie di lor

Si propongo
no e scioglio
no gli obbietti

dominio hanno sforzato gli Ebrei a consegnare i lor bambini per essere battezzati : perciocchè (lasciando da parte l'esame della verità, del modo, e delle circostanze, che dovrebbe farsi con gran diligenza, e di tali fatti,) rispondo che alla Chiesa tal cosa non è mai piaciuta, anzi esserle positivamente dispaciuta; ed averla disapprovata chiaramente si raccoglie e dal Concilio di Toledo can. 47, e da s. Gregorio M. epist., « ad Paschasium Neapolitanum, Vigil. Arelat, et Theodor. Massiliensens, » e da Niccolò I, nella risposta *ad Consulta Bulgarorum* cap. 41, e da altri monumenti. Siccome adunque ingiustamente si costringerebbero, e però illecitamente, le persone adulte non ispettanti in verun modo alla Chiesa a ricevere il Battesimo; così pure ingiustamente e quindi illecitamente si costringerebbero ad assoggettare al Battesimo i proprj figliuoli. E quest'è la ragione, per cui Benedetto XIV. (la cui autorità deve certamente imporre al Collet) nell'epist. *ad Vicesgerentem* dell'anno 1747, nel Bollar. T. 2, n. 38, sapientissimamente insegna, che pecca mortalmente chi, *in vitis parentibus infidelibus*, battezza i lor piccioli figliuoli.

Eccezione di questa Regola.

IV. Questa regola però o dottrina generale patisce in alcuni casi la sua eccezione. Gli accennerò brevemente. 1. Possono, *in vitis parentibus*, battezzarsi i ragazzi già giunti all'uso di ragione, sebbene non ancora arrivati alla pubertà, se chieggono il battesimo; anzi è pur lecito l'esortarli a riceverlo anche contro la volontà de' genitori: perocchè acquistato che hanno l'uso di ragione già sono padroni di se medesimi nelle cose che sono di gius divino e naturale, nè più dipendono dall'arbitrio e volontà dei genitori: 2. *In vitis parentibus* possono battezzarsi i figliuoli di quegli'infedeli, i quali, hanno ricevuto il battesimo anche nello scisma e nell'eresia; perchè in tal caso, essendo i lor genitori pel ricevuto battesimo soggetti alla Cattolica chiesa, siccome può essa di proprio dritto richiamare questi caduti nel Giudaismo, Maomettismo, o Paganesimo, e costringerli alla osservanza delle sue leggi, e però anche obbligarli a presentar al Battesimo i lor figliuoli; così può anche a quest'effetto contro loro volontà

ad essi sottrarli, e battezzarli, e poscia divenuti adulti istruirli. Non è però spediante che essa si valga ed uso faccia di questo suo diritto, se non si può far senza perturbazione della repubblica, o senza pericolo di odio contro la religione, di disprezzo, e di discapito della medesima presso de' Principi infedeli, alla cui dominazione son sottoposti, ed il cui patrocinio godono i lor genitori.

3. Gl'infanti de' genitori infedeli contro la di costoro volontà possono lecitamente battezzarsi, quando trovansi in articolo di morte. La ragion'è, perchè per una parte in tal caso nè il Sacramento si espone al pericolo di profanazione, nè per l'altra si fa veruna ingiuria alla podestà paterna, giacchè la morte già imminente è per iscioglierla quanto prima; e sebbene non sia per anco sciolta, pure in quel caso di necessità estrema la carità rende la cura del fanciullo comune anche agli altri. In conferma di ciò Benedetto XIV, riferisce due decisioni della Congregazione del s. Uffizio, l'una cioè del 1678 e l'altra del 1705, nelle quali dichiara essere stato lecitamente conferito il Battesimo alla prole di genitori ebrei prossima alla morte. Egli è ben vero però che non è lecito ciò fare se non segretamente ed occultamente, quando si può, e non già quando c'è pericolo di scandalo e di bestemmie per parte o de' genitori o d'altre persone presenti, veggenti e contraddicenti.

4. Possono in fine lecitamente battezzarsi, *in vitis parentibus*, i fanciulli degli infedeli, se sono schiavi de' cristiani. Eccone la chiarissima ragione. In tal caso i padroni possono a loro piacimento separare il figliuolo schiavo dal padre schiavo senza veruna ingiustizia, ed in forza della podestà e dominio che loro compete su l'uno e su l'altro, possono venderlo a loro arbitrio, donarlo, ed altrove trasferirlo. Separati che sieno questi piccioli schiavi, i padroni, che li alimentano succedono in luogo del padre quanto al lor governo ed educazione; e quindi cessa ogni pericolo di profanazione del Sacramento. Possono adunque per loro volontà essere lecitamente battezzati; anzi io non dubito che siano anche tenuti per titolo di carità a servirsi di questo loro dritto a spirituale vantaggio di tali pargoletti.

Quindi è lecito a' vincitori il far battezzare i fanciulli presi in guerra contro i Turchi.

Dottrina su
tal punto di
Benedetto
XIV molto
importante.

V. Il sapientissimo pontefice Benedetto XIV, nella già lodata sua lettera al Vicegerente di Roma che incomincia *Postremo mense*, dice, che debbono battezzarsi i fanciulli degli Ebrei, che vengono offerti al Battesimo dal padre, anche se ciò sia contro la volontà della madre: e pur anco se senza il consenso del padre vengono offerti dalla madre già convertita alla fede: anzi se vengano offerti dall'Avo paterno fatto cristiano, sotto la cui podestà si trovano, quantunque già morto il padre, la madre ebrea ripugni. Quei fanciulli poi, i quali al Battesimo vengono offerti non da' genitori, nè da quelle persone che hanno diritto su di loro, ma da taluno non avente veruna autorità, non debbon essere battezzati, ma rimandati a que' sotto la cui podestà sono legittimamente costituiti. Ma se sono già stati battezzati, non hanno a rimettersi o lasciarsi in potere de' loro genitori ebrei, ma hanno a ritenersi se sono nelle mani de' cristiani, o se non lo sono, hanno a ricuperarsi e consegnarsi a persone cristiane, affinché sieno da esse piamente e santamente istruiti ed educati. Quindi poi generalmente i fanciulli ebrei, se validamente, *in vitis parentibus*, sono stati battezzati, non hanno ad esser loro restituiti, benchè promettano di restituirli giunti che siano ad un'età conveniente, e benchè s'impegnino di nulla loro insegnare contro la Cattolica fede: e basta la testimonianza anche d'una sola persona d'ambi i sessi, purchè le si possa prudentemente prestar fede, per provare, che un fanciullo ebreo è stato debitamente battezzato; e molto più se lo attesta la persona stessa che lo ha battezzato; poichè questa asserendo d'aver battezzato un infante ebreo, non solo comproverebbe la cosa da se fatta, ma anche nel tempo stesso colla sua testimonianza si dichiarerebbe pel fatto stesso degna di grave pena.

Se possano
battezzarsi i
bambini nel
materno utero
racchiusi.

VI. Passiamo ora a dire di que' bambini, che sono per anco totalmente racchiusi e latenti nel materno utero; o non son venuti interamente a questa luce, ma solamente quanto ad alcun membro del lor corpicciuolo. Sono gli

uni e gli altri atti al Battesimo? Dico che i primi no certissimamente, non ne son capaci. La evidente chiarissima ragione si è; perchè gl'infanti racchiusi nel materno utero, e onninamente latenti non sono in istato d'essere lavati, nè possono esserlo, e quindi nommeno sono capaci d'essere battezzati, mentre il battesimo non può darsi nè aversi senza abluzione. Così insegna, seguendo la dottrina di s. Agostino, l'Angelico Dottore nella 3, p. q. 68; art. 11. Ecco le sue parole: « De necessitate Baptismi est quod corpus baptizandi aliquo modo aqua abluatur, cum baptismus sit quaedam ablutio. Corpus autem infantis, antequam nascatur ex utero, non potest aliquo modo abluì aqua; nisi forte dicatur quod ablutio baptismalis, qua corpus matris lavatur, ad filium in ventre existentem perveniat. Sed hoc esse non potest; tum quia anima pueri, ad cujus sanctificationem ordinatur baptismus, distincta est ab anima matris; tum quia corpus pueri animati jam est formatum, et per consequens, a corpore matris distinctum: et ideo baptismus, quo mater baptizatur, non redundant in prolem in utero matris existentem. » Ma potrà almeno essere battezzato nel caso, in cui *aliquo modo vel arte possit ad puerum aqua deferri, ipsumque perfundi?* Ecco quanto ne dice su tal punto il gran pontefice Benedetto XIV, *de synod.* lib. 7, cap. 5. Nel n. 2. « Quaestio est, scrive, an reserato materni uteri ostio, quod puerperii initio contingit, valide baptizetur infans, cujus corpusculum, etsi nulla sui parte in lucem prodierit, aqua nihilominus, saltem per siphunculum tingi potest. » Soggiugne poi, che sono a maraviglia varj su tal quistione i sentimenti degli Autori. E dopo aver detto nel n. 6, essere cosa più sicura, che il Vescovo aspetti su di ciò il giudizio della s. Sede; e frattantò nulla inserisca nelle sue Costituzioni Sinodali, onde sembri aver lui voluto arrogarsi la decisione di sì imbrogliata quistione, conchiude col dire. « Ad Parrocos vero pertinebit obstetrices instruere quum casus evenerit, in quo infantem nulla adhuc sui parte editum mox decessurum prudenter timeant, illum baptizent sub conditione, sub qua pariter erit iterum baptizandus si periculum evadat,

et foras prodeat. » Così egli sapientissimamente, al che non ho che aggiugnere.

Se sia lecito
uccidere la
madre per
battezzare il
feto.

Che per battezzare il feto pericolante nella vita temporale ed eterna sia lecito l'aprire col ferro l'utero della madre, che già sta per morire, lo ha asserito il dotto Gesuita Comitolo per questa unica ragione, cioè perchè l'eterna salvezza dell'infante sembra che si debba preferire alla vita corporale della madre, e vita da perdersi fra poco. Ma si deve onninamente tenere la opposta sentenza, che è la comune, e che viene insegnata da san Tommaso nella qu. 68, art. 11, ove obbietta a se medesimo in terzo luogo appunto l'argomento del Comitolo, così: « La morte eterna è un mal maggiore della morte corporale: di due mali ha ad eleggersi il minore: adunque se il fanciullo racchiuso nel materno utero non può essere battezzato, meglio è l'aprire la madre e battezzar il fanciullo estrattone per forza, che condannare il fanciullo ad una morte eterna col lasciarlo morire senza Batteesimo. » Ecco l'argomento, ed eccone la risposta. « *Non sunt facienda mala, ut veniant bona,* » come si dice Rom. 3. E quindi non si ha ad uccidere la madre per battezzare il fanciullo. Se però la madre è già morta, vivendo ancora la prole nell'utero, debbe essere aperta per estrarne il fanciullo, e battezzarlo. » Ed a dir vero è bensì lecito per l'eterna altrui salute soffrire la morte; ma non è unquema lecito il dare a se stesso o ad altri la morte per l'altrui spirituale salvezza. Ciochè aggiugne il s. Dottore da praticarsi, morta la madre, viene prescritto da Benedetto XIV, il quale nel lib. 11, *de Syn.* cap. 7, n. 12, niun conto facendo dell'opinione di que' Medici, che asseriscono, non poter vivere il feto neppur un momento dopo la morte della madre, non lascia d'ingiugnere, ed inculcare la sezione dell'utero materno, onde provvedere alla vita temporale ed eterna del fanciullo.

Se, e come
quei, che
non sono per
anco venuti
interamente
alla luce.

VII. Quanto poi a que' bambini, i quali non sono per anco venuti interamente a questa luce, lo stesso sapientissimo Pontefice nel num. 7, parla così: « *Quid autem de illo dicendum, qui aliquam sui partem ex utero emi-*

sit? Huic, istante mortis periculo, in ea parte Baptismum conferendum, quae ex utero emerit, statuit Rituale Romanum tit. *baptizand. parvulis*: additque, non esse Baptismum ullo pacto repetendum, si salutari aqua infantis caput tinctum fuerit; secus vero faciendum decernit, quum non caput, sed alia quaelibet corporis pars aqua perfunditur; tunc quippe puerulum, si vivus evaserit, iterum sub conditione baptizandum praecipit. » Porta quindi in conferma di ciò l'autorità di s. Tommaso nell'art. cit. al 4, ove il s. Dottore, insegna questo stesso. Che sia, se la levatrice per lo timore di qualche grave nocumento col battezzarlo nel capo, lo battezzi nel petto o negli omeri? dovrà egli ripetersi sotto condizione il Battesimo, oppur no, come quando è stato battezzato nel capo? Alcuni Dottori sostengono, doversi sotto condizione rinnovare il Battesimo quando soltanto è stata lavata una picciola parte del corpo, come un dito o la sola mano, o piede, ma non già quando l'atto battesimale è stato praticato su d'una dell'altre parti principali: e sono di parere, che si da s. Tommaso e si pure dal Rituale Romano sia stato nominato il capo non esclusivamente, ma soltanto dimostrativamente, e, come suol dirsi, a cagione di esempio; e, però doversi dare lo stesso giudizio delle altre parti principali, in cui venga conferito il Battesimo, che si dà del Battesimo conferito nel capo. Ma il lodato Pontefice nel n. 10, insegna, che questa quistione essendo dubbiosa ed indecisa, « cavere debet Episcopus ne in sua Synodo aliquid quoad eam decernat, sed id solum curabit, ut Parochi, ceterique, quorum interest, illud exacte exequantur, quod in Romano Rituali praescribitur; » cioè che in qualunque altra parte fuori del corpo sia stato dato il Battesimo, sotto condizione venga ripetuto.

VIII. Cercano qui i Teologi, se abbiano a battezzarsi i feti abortivi, ed i parti mostruosi. E per quel che spetta ai feti abortivi dico in primo luogo, che se l'abortivo feto altro non è che una massa carnea informe senza disposizione di organi, di membri, senza moto e senza vita, non ha a battezzarsi in verun modo. Così, secondo il Rituale di Paolo V, il quale vieta espressamente di battez-

Se abbiano a battezzarsi i feti abortivi.

zarlo prima che dia segni di moto vitale. Ma il feto abortivo ha e vita e tutti i suoi organi e membri, sebbene sia di picciolissima mole, e credasi concepito da pochi giorni, dico in secondo luogo che questo feto ha a battezzarsi assolutamente; perchè da tanta distinzione di membri già formati e dal moto, che in esso si scorge, costa con morale certezza, ch'è vive, ed è d'anima ragionevole dotato. Dico poi 3 che se si muova bensì, e quindi dimostri vitalità, ma le di lui membra sieno ancora rozze e non pienamente spiegate, ha a battezzarsi sotto condizione, perchè ha a presumersi, che un uom vivente viva di vita a se propria, cioè sia da anima ragionevole informato. È vero che s'ignora onninamente il quando della unione dell'anima al corpo, o che ricercasi nel feto disposizione di parti, onde atto divenga al ricevimento dell'anima; ma quando l'abortivo corpicciuolo si muove, genera un prudente sospetto della sua animazione. Adunque debb'essere battezzato sotto condizione, affinchè con certezza la di lui anima non perisca, se per sorte fosse a quel picciolo corpo già unita. Diffatti il Pontefice nel suo Rituale altro nel feto non ricerca perchè sia battezzato salvechè la vita, e non già la perfetta e distinta formazione e struttura de' membri; poichè dice: « Si mater pregnans mortua fuerit, foetus quamprimum cante extrahatur, et, si vivus est, baptizetur. » Aggiungo, che sebbene nel feto non si vegga verun movimento, se però appariscono altri segni non oscuri di vitalità, ha a battezzarsi sotto condizione, per la ragione già addotta. Quindi i Parrochi debbono avvertire le levatrici a non gettarsi via senza esame tutto ciò, che negli aborti mandan fuori le donne pregnanti, ma a ricercare con diligenza, se ci sia un qualche feto, e se questo dia indizj di vitalità; come appunto ha ordinato l'anno 1750 l'Arcivescovo di Palermo in una sua Pastorale, ed in seguito parecchi altri Vescovi d'Italia.

Se i mo-
struosi.

IX. Vengo ai parti mostruosi. O questi dan fondamento certo di credere essere in essi l'anima umana; o dimostrano chiaramente tutto l'opposto; o lasciano la cosa in dubbio. I primi debbon essere battezzati assolutamen-

te : i secondi non hanno a battezzarsi in verun modo , e gli ultimi hanno a battezzarsi sotto condizione. Il Battesimo è stato istituito soltanto per gli uomini, ai quali soli anche può giovare, all'altre creature nè può giovare; nè può darsi senza profanazione del Sacramento. Adunque deve darsi ai primi, e non può darsi ai secondi. Quindi il rituale Romano prescrive, che non si battezzi un mostro in cui non apparisce specie umana; od almeno che nulla si faccia senza consultarne il Vescovo, o, se sia uopo, anche il Romano Pontefice. Gli ultimi poi hanno a battezzarsi sotto condizione, affinchè non abbiano a perire eternamente, se ne sono capaci. Sono di questo genere; cioè soggetti dubbj del Battesimo, gli acefali e gli aventi il capo ferino; ma non già gli ermafroditi, i caudati, i monocoli, i non aventi o la lingua, o le braccia, o i piedi; mentre questi sono difetti del corpo umano, che non ne cangiano la natura. Ma che avrà a farsi, se il feto ha le parti, o membri duplicati? Dico, che se sono due gemelli insieme uniti, ciascuno di essi debbe essere battezzato assolutamente; perchè non sono un uomo solo ma due. Se poi il parto non è propriamente doppio, convien vedere quali sieno le parti duplicate: se ha due teste, e due petti, quantunque gli altri inferiori membri sieno semplici, gli si deve dare un doppio Battesimo; perchè sono ivi due persone, le quali debbon essere battezzate o separatamente, oppur insieme colla forma in numero plurale, dicendo *Ego vos baptizo*. Per lo contrario, se c'è nel feto un capo solo ed un solo petto, sebbene sieno gl'inferiori membri duplicati, debb'essere battezzato come una persona sola con un solo Battesimo. Se finalmente ha il mostro due teste ma un petto solo, se c'è urgente pericolo, deve battezzarsi col dire, *Ego vos baptizo in quantum capaces estis*: se poi il tempo lo permette, si deve consultarè il Vescovò.

X. Passando dai fanciulli agli adulti, è cosa certa e chiara che agli adulti tutti, se lo vogliono, può conferirsi il Battesimo. Lo comanda il divin Redentore, dicendo generalmente, ed indistintamente: *Docete omnes gentes baptizantes eos*. Dissi: *se lo vogliono*; perchè un

Per battezzare gli adulti è necessario il loro consenso.

adulto invito e nolente non può essere battezzato nè lecitamente, nè validamente. Ciò costa da quanto abbi-
 detto nella prima parte cap. 1, § 4, num. 3 ove ab-
 biam dimostrato cercarsi nell'adulto il consenso e l'in-
 tenzione di ricevere i Sacramenti. E quanto poi al Bat-
 tesimo in particolare ciò si conferma dallo stile della
 Chiesa, la quale nell'amministrazione di questo Sagra-
 mento ricerca dal battezzando, se voglia essere battez-
 zato, *Vis baptizari?* e prescrive, che risponda di volerlo
 con dire, *Volo*. Quanto ai fanciulli basta che si dica dai
 Padrini; ma non basta in verun modo quanto agli adul-
 ti. *Si pro eo*, dice s. Agostino lib. 4, *de Baptis. contr*
Donatis. cap. 24, qui respondere potest, alius respondeat,
non itidem valet. L'adulto ha a dirlo egli stesso, e così
 esprimere il suo libero assenso ed intenzione. Se ripu-
 gna, se contraddice, non può battezzarsi; perchè, « *id*
est Religioni christianae contrarium, ut semper invitus,
et penitus contradicens ad recipiendam et conservandam
christianitatem quis compellatur; » dice Innocenzo III.
 Cap. *Majores Ext. de baptismo, et ejus effectu*. Ma, se
 è così, cosa dovrà dirsi del Battesimo conferito a quegli
 infedeli, i quali lo domandano o lo ricevono per lo solo
 timore di qualche grave pericolo, come di esilio, di pri-
 gionia? Rispondo, che è valido il Battesimo conferito a
 chi per lo timore di tali pene, elegge di essere battez-
 zato; perchè il timore non toglie il volontario, sebbene
 lo diminuisca, come insegnano con s. Tommaso tutti i
 Teologi. Se il timore non toglie il volontario, adunque
 l'uomo volontariamente si sottopone al Battesimo, quan-
 tunque lo faccia coll'animo atterrito dal timor delle pene.
 Costui riceve, dice s. Tommaso, il carattere del Batte-
 simo, ma non già la grazia Sacramentale. Se poi spinto
 dal timore fintamente al Battesimo si accosta coll'animo
 totalmente avverso, contraddicente, e dissenziente, cer-
 tamente non riceve in verun modo il Sacramento, come
 costa da ciocchè abbiamo detto nel luogo già citato.

Che abbia a
 dirsi del Bat-
 tesimo rice-
 vuto per ti-
 more.

Al valido ri-
 cevimento
 non ricercasi
 negli adulti
 la fede.

XI. Che poi non sia necessaria negli adulti alla vali-
 dità del battesimo la fede, lo abbiamo già nella 1. parte
 cap. 1, § 4, dimostrato; e lo si vede manifestamente nel

Battesimo degli eretici, che è stato sempre giudicato valido dalla Chiesa; sebbene privi fossero di fede e quei che lo riceveano, e chi lo amministrava. Ma al fruttuoso di lui ricevimento è necessaria negli adulti non solo la fede, ma anche la speranza, e la detestazione de' peccati col proposito di professare ed osservare la legge di Cristo. Che sia necessaria la fede, manifestamente si dimostra da quelle parole del divin Redentore registrato nel cap. 16, di s. Marco v. 16. *Qui crediderit, et baptizatus fuerit, saltus erit.* E quando l'Eunuco disse a Filippo Act. 8, 36, 37. *Ecce aqua, quid prohibet me baptizari:* risposegli: *Si credis ex toto corde licet:* e soggiugnendol'Eunuco, *Credo filium Dei esse Jesum Christum,* il Diacono lo battezzò. E l'Apostolo pure ad Hebr. 11, 6, asserisce che *sine fide impossibile est placere Deo: credere enim oportet accedentem ad Deum.* Che richieggasi pur anche la detestazione de' peccati, ossia la penitenza, chiaramente raccogliasi da quelle parole di s. Pietro Act. al 38. *Penitentiam agite, et baptizetur unusquisque vestrum.* Così insegna san Tommaso nella q. 68, art. 4, e nel corpo dell'art. e nella risposta al 2, ove dice: « Il Sacramento « del Battesimo non ha a conferirsi se non a quello, in « cui si scuopre qualche segno di conversione; siccome « nemmeno si dà medicina corporale ad un infermo, « se in esso non apparisce qualche movimento o indizio « di vitalità. » Che si ricerchi la speranza, non se ne può dubitare: perocchè come può mai il peccatore pentirsi de' suoi peccati, e chiederne a Dio il perdono, se non lo spera? Deve adunque ricorrere a Dio come infermo al medico, e confidare in lui, che pe' meriti di Cristo gli sarà propizio. Cristo medesimo eccitava a questa speranza quei, che spiritualmente voleva guarire: *Confide, fili,* diceva, Matth. 9, 2, *remittuntur tibi peccata tua.* Non ricercasi però necessariamente al fruttuoso ricevimento del Battesimo quella fervente e perfetta contrizione, che informata da intensa carità e giustifica tosto il peccatore, ma basta quella, che congiunta con un amor iniziale, disponga prossimamente allo scancellamento dei peccati, ed alla infusion della grazia, come si dirà nel

VOL. VII.

11

Ma ricercasi al ricevimento fruttuoso.

Ricercasi anche la detestazione dei peccati.

E la speranza.

Sagramento della Penicenza. Che finalmente debba esserci nell'adulto, che accostasi al Battesimo, il proponimento di professare ed osservare la cristiana legge, eccone l'evidente ragione: perocchè chi non vuole professare insieme ed osservare la legge di Cristo sinceramente e veracemente non desidera e non vuole l'amici- zia di Dio, che non è possibile conseguire senza tale professione ed osservanza. Tutte queste previe disposi- zioni al fruttuoso ricevimento del Battesimo necessarie ven- nono esposte dal Tridentino nella sess. 6, c. 6, *de Justific.* ove dice: « Disponuntur autem ad ipsam ju- stitiam, dum excitati divina gratia et adjuti. Fidem ex auditu concipientes, libere moventur in Deum, credentes vera esse, quae divinitus revelata et promissa sunt... et dum peccatores se esse intelligentes, et divinae justitiae timore, quo utiliter concutiuntur, ad considerandam Dei misericordiam se convertendo, in spem eriguntur, fiden- tes, Deum sibi propter Christum propitium fore, illum- que tamquam omnis justitiae fontem diligere incipiunt: ac propterea moventur adversus peccata per odium ali- quod et detestationem, hoc est per eam poenitentiam, quam ante Baptismum agi oportet: donique dum propo- nunt suscipere Baptismum, inchoare novam vitam, et servare divina mandata.

CAPITOLO VI.

Delle proprietà del Battesimo, cioè della sua necessità, ed unità: e dei di lui effetti.

I. Ha il Battesimo le due accennate proprietà, cioè la necessità, e la unità, delle quali diremo brevemente in questo capitolo. E quanto alla prima, è il Battesimo necessario di necessità di mezzo a tutt' i fanciulli nati eziandio da parenti cristiani. Il che costa ad evidenza da quella chiarissima ed universalissima sentenza del divino Riparatore: *Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in Regnum Dei.* Le quali pa- role doverci intendere del Battesimo di acqua ha sempre

Necessità
del Battesi-
mo.

tenuto la Cattolica Chiesa, e contro Calvino, che in altro senso si sforzava d'interpretarle, lo ha definito il Concilio di Trento nella sess. 7, *de Baptis.* can. 2. Si conferma pur anco la necessità del Battesimo coll'altro dogma del peccato originale derivato dal primo padre in tutti gli uomini, che vengono a questa luce. Po' fanciulli, che nascono perciò tutti *figliuoli d'ira*, come li chiama l'Apostolo, e quindi esclusi dal celeste Regno (quando non supplisca il Battesimo di sangue, cioè il martirio, di cui diremo in seguito) non conosciamo altro mezzo nella nuova legge istituito di espiazione e di conciliazione, onde se sen possono prima dell'uso di ragione, possano salvarsi. Quindi questa necessità di mezzo per la salvezza de' fanciullini l'han conosciuta o predicata i Padri tutti della Chiesa fino dai primi secoli; e però affatto temerariamente qualche moderno scrittore ha opinato, che possa al Battesimo supplire la fede o il voto de' genitori applicato o col segno di Croce, o colla invocazione della Trinità ai pericolanti bambini; perchè senza verun fondamento di Scrittura o Tradizione s'inventa un rimedio; e rimedio di frequentissimo uso, pel peccato originale, ignoto ai Padri, ed alla Chiesa, e diverso da quell'unico, che è stato da Cristo istituito. Ascoltiamo s. Agostino nell'Epist. 166, a san Girolamo: « *Quisquis dixerit quod in Christo vivificabuntur etiam parvuli, qui sine Sacramenti ejus participatione de vita exeunt, hic profecto et contra Apostolicam praedicationem venit, et totam condemnat Ecclesiam, ubi propterea in baptizandis parvulis festinatur et concurritur, quia sine dubio creditur aliter in Christo eos vivificari omnino non posse.* »

II. Agli adulti poi il Battesimo è alla salute necessario *in re*, o *in voto* sì di necessità di mezzo, che di precetto. Questa pure è una cattolica verità contenuta chiarissimamente in molti luoghi delle divine Scritture. Vaglia per tutti la risposta data da s. Pietro (*in Acta Apost.* 2, 38) a quelle persone che gli ricercavano cos'avessero a fare per ottener la salute: *Baptizetur*, disse loro, *unusquisque vestrum in remissionem peccatorum*. L'Arca ai tempi di Noè era l'unico mezzo per non perire nel diluvio univer-

Come per gli adulti.

sale; *in qua*, dice lo stesso apostolo s. Pietro epis. 1, cap. 5, 20, 21, *pauci, idest octo animae salva factae sunt per aquam, quod et vos nunc similis formae salvos facit Baptisma*. E vuol dire: siccome in quell'eccidio universale niuno poteva dalla morte essere immune, se non chi fosse entrato nell'Arca; così niuno può andar esente dalla perdizione eterna, se non chi col mezzo del battesimo o *in re*, o *in voto* ricevuto, è entrato nella Chiesa di Cristo. Viene poi anche confermata questa verità dalla perpetua e costante tradizione de' Padri, i quali hanno sempre riconosciuta ed inculcata la necessità del battesimo alla salute di tutti gli uomini, niuno eccettuato. Sono pertanto (chi ne può dubitare?) tenuti tutti gli uomini a far uso di questo mezzo; e senza di esso non c'è salute. « A ciò (disse s. Tommaso nella q. 68, « art. 1) sono tutti gli uomini tenuti, senza di cui non « posson conseguir la salute. Ma è cosa chiara, che niuno « può conseguir la salute, se non se per Cristo; e però « l'Apostolo dice Rom. 5, 18. *Sicut per unius delictum « in omnes homines in condemnationem, sic et per unius « justitiam in omnes homines in justificationem vitae*. Ora « a questo fine si dà il Battesimo, affinchè l'uomo, per esso « rigenerato, venga a Cristo incorporato, e fatto di lui « membro; e però si dice ad Gal. 3, 28. *Quicumque in « Christo baptizati estis Christum induistis*. Adunque è « manifesto, che tutti gli uomini tenuti sono al Battesi-
 « mo, e senza di esso per gli uomini non c'è salute. »
 Ma questa necessità del Battesimo di mezzo e di pre-
 cetto non incominciò che dopo la morte e il risorgimento
 di Cristo, e dopo una sufficiente promulgazion del Vange-
 lo; il che sembra assai conforme alla dottrina del Con-
 cilio di Trento, il quale nella sess. 6, cap. 4 asserisce,
*justificationem post Evangelium promulgatum sine lava-
 cro regenerationis, aut ejus voto fieri non posse*.

Quando ab-
 bia incomin-
 ciato questa
 necessità e
 precetto del
 Battesimo.

Unità del
 Battesimo in
 che consista.
 Non può ite-
 rarsi.

III. L'unità del Battesimo, altra di lui proprietà, con-
 siste in questo, che una fiata ricevuta validamente sus-
 siste sempre e persevera perpetuamente pel suo carattere
 nell'anima impresso, e quindi non può unquam iterarsi.
 Il che dimostra s. Tommaso q. 66, art. 9, primamento

colla testimonianza di s. Paolo, il quale scrivendo a quei di Efeso dice, *Una fides et unum Baptisma*. Poi lo conferma coll' indole stessa del Battesimo, che cōsiste nella spirituale generazione, per cui « l'uomo muore alla vecchiaia vita, ed incomincia a vivere una nuova; e però « dice Jo. 3, v. 5. *Nisi quis renatus fuerit ex aqua et « Spiritu Sancto etc.* Ora la generazione di uno non può essere che una. Adunque il battesimo non può iterarsi, « come nemmeno la carnale generazione. » Quindi è, che il Battesimo senza un gravissimo sacrilegio e di chi lo amministra e di chi lo riceve, non può iterarsi. Si l'uno che l'altro *immanissimo scelere pollutur*, dice santo Agostino, *epis. ad Maximum*: e s. Leon. Magno *epis. Ad Neonam Ravennatensem* scrive, che *inexplicabile facinus perpetrat*; delitto che in altri tempi veniva punito con pubblica e rigida penitenza; e che ne' tempi posteriori venne sottoposto alla irregolarità.

IV. Può quindi unicamente iterarsi, non già assolutamente, ma sotto condizione, ognora che nasce un dubbio fondato e prudente o del di lui ricevimento, o del suo valore: e nemmeno si può dire allora propriamente iterarsi il Battesimo; mentre, come scrive nel luogo testè citato s. Leon. M., *non potest in iterationis crimen tenere, quod factum esse omnino nescitur*. Leggasi quanto su questo punto abbiamo detto nella Par. 1, cap. 2, § 1, num. 18. Per non porsi a pericolo d'iterare incautamente questo Sacramento, convien por monte alle regole non meno prudentemente che sapientemente suggerite da Benedetto XIV *de Syn.* lib. 7, cap. 5. Eccole. 1. L'amministrazione del Battesimo rimane bastevolmente provata anche da un solo testimonio, e massimamente se questi fa testimonianza d'un fatto suo proprio, affermando d'essere stato da se il Battesimo alla tal persona legittimamente amministrato; nè v'ha in contrario cosa che dia eccezione, o detragga la fede alla di lui testimonianza. 2. Si deve prestar fede alla levatrice istruita delle cose necessario al valore del Battesimo, che afferma di aver battezzato il tal fanciullo; e massimamente se prima d'esercitare il suo ufficio è stata del modo di conferire il Battesimo nel caso di ne-

cessità diligentemente addottrinata. Quindi riprova altamente l'uso d'alcuni luoghi di ribattezzare generalmente ed indistintamente in Chiesa tutti quei fanciulli che sono stati privatamente in casa dalle levatrici battezzati. Allora poi per lo contrario v'ha un dubbio ragionevole del ricevimento del battesimo, e quando non costa per verun modo essere stato conferito: e quando chi fa di esso testimonianza è una persona incognita, o di fede dubbia ed incerta. Quindi sotto condizione debbon'essere ribattezzati i bambini esposti, sebbene abbiano al collo appesa la cartuccia, che attesta essere stati battezzati, salvo che nel caso che abbiasi notizia certa della persona che ha scritto quell'attestato, o qualche altro indubitato argomento del battesimo legittimamente amministrato. Il che debbe essere de' bambini esposti o abbandonati nati da genitori cristiani; perocchè se costa in qualsivoglià maniera, che sono figliuoli di genitori infedeli, debbono battezzarsi assolutamente e senza condizione: perocchè in tal caso vi ha una certissima presunzione, che non sieno stati mai battezzati.

Chi ripete il Battesimo incautamente incorre nella irregolarità.

V. Que', che senza un dubbio fondato e prudente intorno o all'amministrazione o alla validità del Battesimo temerariamente, oppur anche a maggior cautela, di bel nuovo lo conferiscono, oltre al peccato mortale di Sacrilegio, che commettono, incorrono nella irregolarità. Lo negano veramente parecchi Probabilisti; ma il Catechismo del Concilio di Trento lo afferma a chiare note, mentre *de Baptismo* num. 57, dice così: « Qua in re diligenter a Pastoribus aliqua providenda sunt, in quibus fere quotidie non sine maxima Sacramenti injuria peccatur. Neque enim desunt, qui nullum scelus admitti posse arbitrentur, si quemvis sine delectu cum adjunctione illa (sotto condizione) baptizant. Quare si infans ad eos deferatur, nihil prorsus quaerendum putant, an is prius ablutus fuerit, sed statim ei Baptismum tribuunt. Quin etiam quamvis exploratum habeant, domi Sacramentum administratum esse, tamen sacram ablutionem in Ecclesia, adhibita solemniori caeremonia, cum adjunctione repetere non dubitant: quod quidem sine sacrilegio facere possunt, et eam

maculam suscipiunt , quam divinarum rerum scriptores Irregularitatem vocant. Nam ea Baptismi forma ex Alexandri Papae auctoritate in illis tantum permittitur, de quibus re diligenter perquisita , dubium relinquitur an baptismum rite susceperint, aliter vero numquam fas est, etiam cum adjunctione , Baptismum alicui iterum administrare. » E il gran Lambertini nella sua Notificazione 84, n. 18, così la sente; anzi aggiugne , che siffatta irregolarità non solo impedisce il ricevimento degli Ordini, ma eziandio l'esercizio de' già ricevuti : ed in conferma di ciò riferisce la decisione della Congregazion del Concilio dell' anno 1685 , del seguente tenore : « Siquidem Synodus Mediolanensis, et Chatechismus Romanus , quorum maxime est auctoritas et ceteris praefenda , loquuntur expresse de Sacerdotibus et Parochis rebaptizantibus sub conditione; unde irregularitas, quae inibi statuitur, et respective praesupponitur adversus dictos Sacerdotes et Parochos, necessario intelligenda est de impediendo exercitium Ordinum susceptorum, quum non detur alius Ordo Sacer, ad quem Sacerdotes et regulariter Parochi ascendere possint. » Adunque chi senza un dubbio ragionevole e prudente ripete il Battesimo, e commette un sacrilegio, e incorre la irregolarità, la quale non solo impedisce il ricevere gli Ordini, ma pur anco l'esercitare i già ricevuti; e da questa dottrina niuno si deve in pratica allontanare.

VI. Questa unità del Battesimo punto non si oppone alla verità di quella bella, commississima, e salutevolissima distinzione di Battesimo *fluminis, flaminis et sanguinis* : perocchè, come insegna s. Tommaso q. 64, art. 11. « i due posteriori sono contenuti nel Battesimo di acqua, « il quale ha la sua efficacia dalla passione di Cristo, e « dallo Spirito Santo. » il Battesimo *fluminis* consiste nella perfetta carità verso Dio congiunta e colla detestazion de' peccati , e col voto del Battesimo almeno implicito. Si dice *flaminis*, perchè viene dallo Spirito Santo , che lava interiormente, e monda dai peccati. Che questo Battesimo faccia le veci e supplisca al Battesimo di acqua negli adulti quanto alla remission de' peccati, ed alla in-

Tre battesimi, *fluminis, flaminis, sanguinis*, non ostante l'unità del Battesimo.

Il Battesimo *flaminis* in che consista. Negli adulti

supplisce al
Battesimo di
acqua.

fusione della grazia, quando non è possibile il ricevimento del Battesimo di acqua, costa manifestamente dalle Scritture e dai Padri. Le Scritture alla carità e contrizione fanno chiaramente corrispondere la divina dilezione e misericordia, la quale non può essere, nè intendersi senza il perdono de' peccati e la giustificazione: Joan. 14, 21. « Qui diligit me, diligetur a Patre meo, e 18, 21, Ezech. Si impius egerit poenitentiam...vita vivet, et non morietur. » E per quel che spetta ai Padri, s. Ambrogio nell' Orazione funebre di Valentiniano juniore, di esso rapito dalla morte prima del Battesimo scrive così: « Si Martyres suo abluntur sanguine, et hunc sua pietas abluuit, et voluntas. » E ché? non avrà egli forse ottenuto la grazia della rigenerazione, che ha desiderato, che ha domandato? Certamente perchè l' ha chiesta, l' ha anche impetrata: « Non habet ergo gratiam, quam desideravit? Non habet, quam poposcit? Certe quia poposcit, accepit. E s. Agostino li. 4, *de Baptis.* cap. 22, scrive: Etiam atque etiam considerans invenio, non tantum passionem pro nomine Christi id quod ex Baptismo deerat posse supplere, sed etiam fidem, conversionemque cordis, si forte ad celebrandum mysterium Baptismi in angustiis temporum succurri non potest. » Un ebreo vicino a morte pel desiderio del Battesimo erasi battezzato da se. Interrogato intorno siffatto Battesimo Innocenzo III, risponde nel 3, delle decret. tit. 42, cap. 4, « non essere valido « tal Battesimo, perchè si richiede distinzione fra il battezzante ed il battezzato, e quindi dover essere que- « st' ebreo di bel nuovo battezzato. » Soggiugne però, « che se fosse allora morto, tostamente se ne sarebbe « volato alla patria celeste per la fede e desiderio del « Sacramento, e non pel Sacramento della fede » (*).

(*) *Quum inter baptizatum et baptizandum debeat esse discretio...memoratus Judaeus est denuo ab alio baptizandus... Quamvis si talis continuo decessisset, ad coelestem Patriam protinus evolasset propter Sacramenti fidem, et non propter fidei Sacramentum.*

Quindi il Concilio di Trento sess. 7, can. 4, *de Sacram. in gen.* così parla: « Si quis dixerit, Sacramenta novae Legis non esse ad salutem necessaria... et sine eis, aut eorum VOTO per solam fidem homines a Deo gratiam justificationis adipisci... anathema sit. »

VII. Il battesimo poi *sanguinis* è il Martirio. Il martirio supplisce la involontaria deficienza del Battesimo di acqua; e perciò appellasi Battesimo di sangue; e il martirio altra cosa non è che la morte sofferta per cagione di Cristo, della Fede, della Religione, o di alcun' altra virtù cristiana. Supplisce, io dissi, al Battesimo sì negli infanti, che negli adulti: supplisce quanto all' effetto della espiatione del peccato originale, e della giustificazione. Ascoltiamo san Tommaso, il quale 2, 2, q. 124, 1, al 1, scrive così: « Lo spargimento del proprio sangue « per Cristo fa le veci del Battesimo. Quindi siccome nei « fanciulli battezzati i meriti di Cristo per la grazia bat-
« tesimale operano al conseguimento della gloria; così « pure negli uccisi per Cristo il merito del martirio di « Cristo opera al conseguimento della palma del martirio. « Quindi s. Agostino nel Serm. 64, *de diversis* cap. 3, quasi parlando co' fanciulli uccisi per Cristo, dice: » *Quod dubiterà della vostra corona nella vostra passione per Cristo, il quale non crede che giova ai fanciulli il Battesimo di Cristo. Non avevate l'età, onde credere in Cristo; ma avevate la carne, per cui sostenere la passione per Cristo.* Così egli. Questo difatti sembra il sentimento, fino dai primi tempi, di tutta la Chiesa contenuto e manifestato nella perenne memoria, venerazione, e culto di quei felici fanciulli che furono da Erode uccisi per Cristo, che ha avuto nè mai ha cessato di predicar come Martiri, come Santi, come beati, e come con Cristo in Cielo regnanti. E se il Martirio fa le veci del Battesimo nei fanciulli, chi può mai dubitare che lo faccia negli adulti? È certissimo, che questi senza il lavacro di acqua conseguiscono la salute, e la beatitudine; e ce lo attestano le Scritture in più luoghi. Matth. 10, 32, leggiamo: « Omnis, qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram Patre meo. » E Marc. 8, 7, 35: « Qui perdidit

Il Battesimo *sanguinis* è il Martirio.

Supplisce ai Battesimi di acqua negli infanti.

E negli adulti.

animam suam propter me, et evangelium, salvam faciet eam. » E tale si è appunto il sentimento de' Padri ed il giudizio della Chiesa, la quale ha sempre tenuto per santi e beati gli adulti, che prima del Battesimo sono stati martirizzati, in guisa che non abbisognino de' suffragi vostri, ma bensì noi delle loro intercessioni: anzi questo martirio degli adulti più in questo si avvicina alla efficacia del Battesimo, che seco porta della pena temporale una pienissima remissione.

I Battesimi *flaminis* e *sanguinis* producono alcuni, ma non tutti gli effetti del Battesimo di acqua.

VIII. Niuno però si persuade, che questi due Battesimi *Flaminis* e *Sanguinis* tutti quegli effetti producano, che partorisce il Battesimo di acqua. Sarebbe in errore chi così la pensasse. Producono bensì l'effetto dello scancellamento del peccato originale, e degli attuali, e la remission della pena; ma non imprimono il carattere, non inducono la soggezione alla podestà e giurisdizion della Chiesa, a cui la persona battezzata come membro si unisce; nè il gius di comunicare ne' suoi beni; nè la prosima capacità a ricevere gli altri Sacramenti. Questi posteriori effetti non possono convenire che ad un uomo entrato nella Chiesa, ed al di lei visibile corpo a guisa di membro inserito; e quindi non conseguiscansi che pel solo Battesimo di acqua, per cui fassi quest'ingresso ed incorporamento. Anzi affinchè que' due Battesimi abbiano forza di supplire al Battesimo di acqua quanto anche ai primi effetti, è onninamente necessario che sieno accompagnati dal voto esplicito del Battesimo Sacramentale, ossia di acqua in quelle persone, che ne conoscono la istituzione. La ragion'è, perchè nell'Evangelica legge non può esserci nè vera carità, nè contrizione efficace, nè vero martirio, in cui non si contenga il voto del Battesimo, cioè del mezzo da Cristo prescritto, e di cui si conosce la necessità. Quindi è, che il Concilio di Trento sess. 6, *de Justificat. c. 4*, dichiara, « post Evangelium promulgatum nunquam fieri translationem a veteris Adae statu ad statum gratiae sine lavacro regenerationis, aut ejus voto. »

Debbon essere congiunti col voto del Battesimo di acqua.

Effetti del Battesimo

IX. E giacchè abbiam fatto menzione degli effetti del Battesimo, diremo qui quali e quanti sieno. Secondo la

dottrina de' Padri e degli Ecclesiastici Scrittori parecchi sono gli effetti del Battesimo Sacramentale. Il primo si è la remissione e condonazione del peccato originale, e di tutti gli attuali prima di riceverlo commessi. Quest'è un dogma cattolico contenuto chiaramente nelle divine Scritture, e nella perpetua tradizione de' Padri: *baptizetur*, si dice Act. 2. 38, « unusquisque vestrum in remissionem peccatorum. » E cap. 22, 16. « Baptizare et ablue peccata tua. » In cosa tanto chiara è superfluo l'aggiungere altri testi della Scrittura, ed il recitare le testimonianze de' Padri. Ell'è una cosa, che colla Chiesa noi confessiamo tutto di nel Simbolo come articolo di fede, quando diciamo: *Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum*. Più. Non solo rimettonsi nel Battesimo i peccati quanto alla colpa, ma eziandio quanto alla pena si eterna che temporale ad essi dovuta; che è di esso Battesimo il secondo effetto. Così la sentono tutt'i Padri; e così ha dichiarato il Concilio di Firenze nel decreto di Eugenio, dicendo: « Sacramenti Baptismi effectus est remissio omnis culpae originalis et actualis, et OMNIS QUOQUE POENAE: et Morientes post Baptismum statim ad Regnum coelorum perveniunt; atque idcirco nullam baptizatis pro peccatis praeteritis imponendam esse satisfactionem. » E il Concilio di Trento sess. 5, nel decreto *de originali peccato* definisce, « nihil prorsus post Baptismum renatos ab ingressu Coeli remorari. » Quest'è la ragione, per cui s. Tommaso 3, p. q. 69, art. 7, in corp. fra gli effetti del Battesimo annovera l'aprimiento della porta del Paradiso, scrivendo: « Conciossiacchè l'aprire la porta del Regno celeste altro non sia che toglierne gl'impedimenti, per cui l'uomo non può in esso entrare, e questo impedimento sia la colpa, ed il reato di pena; togliendosi pel Battesimo ogni colpa, ed ogni reato di pena, ne siegue, che l'effetto del Battesimo sia l'aprimiento della porta del celeste Regno. » La ragione poi di questa picnissima remissione sembra essere, perchè pel Battesimo l'uomo rinasce perfettamente a nuova vita, e diviene come un infante recentemente generato; e quindi in esso abolito rimane ogni vestigio della vecchia vita.

1. Effetto, il perdono dei peccati.

2. Effetto, la remission della pena.

3. **Effetto,**
l'infusione
della grazia
santificante.

X. Un effetto fa strada all'altro. Tolto di mezzo l'obice d'ogni peccato sì originale che attuale insieme col reato di pena per virtù del Battesimo, ecco il terzo di lui effetto, cioè la grazia santificante, che viene nell'anima infusa. Dell'infusione di questa grazia parla l'Apostolo, allorchè dice ad Tit. 3, v. 5, 6, 7. *Salvos nos fecit per lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus Sancti, quem effudit in nos abunde per Jesum Christum Salvatorem nostrum, ut justificati grazia ipsius, haeredes simus secundum spem vitae aeternae.* » Ma questa grazia, domanderà qui taluno, infondesi anche nei bambini quando vengono battezzati? Sì, risponde s. Tommaso nel cit. luogo all'art. 6. « Dissero alcuni antichi, che ai fanciulli non s'infondono la grazia e le virtù; ma s'imprime il carattere di Cristo, per la cui virtù quando giungono alla perfetta età, conseguiscono la grazia, e le virtù. Ma ciò è manifestamente falso per due ragioni; 1. perchè i fanciulli come gli adulti nel Battesimo divengono membri di Cristo: e quindi è necessario, che dal capo ricevano l'influsso della grazia e della virtù. 2. Perchè, se così fosse, i fanciulli, che sen muojono dopo il Battesimo, non giugnerebbero alla felicità eterna... e così non gioverebbe loro alla salute l'essere stati battezzati. » Colla grazia poi santificante infondonsi altresì i doni e le virtù sovranaturali; perchè con essa grazia hanno un'intima connessione gli abiti tutti della fede, della speranza, della carità e delle altre virtù infuse, i quali da essa scaturiscono come proprietà dall'essenza. Lo insegna il Concilio di Trento nella sess. 6, cap. 7, e s. Tommaso nel luogo testè citato, il quale avverte, punto non ostaro a questa verità il non apparire ne' fanciulli gli atti di queste virtù; mentre soggiugne: « Questa impotenza di operare non avviene ne' fanciulli per difetto degli abiti; ma per impedimento corporale, siccome pure i dormienti, sebbene abbiano gli abiti delle virtù, sono dal sonno impediti dal fare atti di virtù. » E così pure punto a ciò non osta che gli adulti provino difficoltà nell'oprar il bene, e nell'esercizio delle virtù: « Perchè, dice, questa difficoltà viene dagli inordinati moti

Questa grazia s'infonde anche nei fanciulli.

« della concupiscenza, ai quali però predominano gli abiti « nel Battesimo infusi. » Alla grazia poi santificante va unita o si aggiugne altra grazia speciale ordinata a compiere a dovere gli obblighi e gli uffizj della cristiana professione. E già abbiamo detto nella 1. par. cap. 2, §. 2, che i Sacramenti tutti oltre alla grazia santificante o prima o seconda, conferiscono altra grazia propria e particolare di ciascun Sacramento. Nel Battesimo adunque, dedicandosi l'uomo per esso alla cristiana professione, una grazia egli riceve, che gli somministra forza e virtù a debitamente e degnamente adempire i doveri, gli uffizj, e le obbligazioni della vita cristiana.

Si dà nel Battesimo anche una grazia sua particolare. In che consista.

XI. L'impression del carattere è del Battesimo il quarto effetto; e quest'effetto sempre siegue il Battesimo validamente ricevuto, benchè non lecitamente, nè santamente. Questa è una verità di fede definita dal Concilio di Trento sess. 7, can. 9, *de Sacram.* colle seguenti parole: « Si quis dixerit, in tribus Sacramentis, Baptismo scilicet, Confirmatione, et Ordine non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possint; anathema sit. » Veggasi ciocchè abbiamo detto nella 1. part. cap. 2, §. 3, ove esponemmo tutte quelle cose, che spettano al carattere Sacramentale. Soltanto aggiugniamo, come in virtù di questo carattere nell'anima impresso rivive il Battesimo in chi lo ha ricevuto fintamente cioè indegnamente, tolta di mezzo la finzione. Anche di ciò s'è detto bastevolmente nel luogo stesso. San Tommaso nel 4, delle sent. 5, q. 3, art. 2, quaestincula 3, al 2, scrive su tal punto così: « Il Battesimo, rimossa la finzione, ha quell'effetto che avrebbe avuto prima, se non ci fosse stata la finzione. E quindi rimette i peccati, che han preceduto il Battesimo e quanto alla colpa; e quanto alla pena. Ma i peccati, che lo sieguono, vengono rimessi in virtù della contrizione, la quale toglie la finzione quanto alla colpa, ma non già quanto alla pena totale. »

4. Effetto, carattere.

XII. E perchè mai, domanderà qui taluno, per virtù del Battesimo non siam noi liberati da que' difetti e da quelle pene, che non sieguono già di lor natura l'umana

Pel Battesimo non tolgonsi le penalità della vita; perchè ciò?

condizion nostra, ma per accidente hanno avuto origine dal peccato del primo padre? Andiam poi per tal cagione soggetti a penalità di corpo, a malori di animo, a dolori, a fame, a sete, e finalmente alla morte. E perchè mai adunque, tolta di mezzo col Battesimo l'infesta cagione di tanti mali, cioè la colpa originale, non cessano le pene e le miserie nostre? Ne rende la ragione s. Tommaso nella q. 69, art. 3. Sentiamola: « Il Battesimo, dic'egli, « ha virtù di togliere le penalità della presente vita, ma « pure nella presente vita non le toglie; ma tolte saranno « dai giusti in virtù di esso nella risurrezione, quando « *mortale hoc induet immortalitatem*, come si dice 1 Cor. 15. « E ciò 1, perchè per lo Battesimo l'uomo viene incor- « porato a Cristo, e diviene di lui membro. Ora Cristo « fin da principio del concepimento fu pieno di grazia e « di verità: e nondimeno ebbe un corpo passibile, che dopo « la passione e morte fu risuscitato a vita gloriosa. Quindi « è, che anche l'uom cristiano nel Battesimo conseguisce « la grazia quanto all'anima, ma ha il corpo passibile, « in cui possa patire per Cristo: ma sarà risuscitato ad « una vita impassibile, secondo quello dell'Apostolo ad « Rom. 8, 11. » *Qui suscitavit Jesum Christum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora vestra propter inhabitantem spiritum ejus in vobis*. E poco dopo: *Haeredes quidem Dei, cohaeredes autem Christi; si tamen compatimur, ut et simul glorificemur*. 2. « Per ispirituale esercizio, cioè affinchè l'uomo cristiano combattendo contro « la concupiscenza, e sopportando le altre penalità, la « corona ei conseguisca della vittoria ... 3. Affinchè gli « uomini non si accostassero al Battesimo per impassibilità della presente vita, ma bensì per la gloria eterna, e quindi l'Apostolo dice 1. Cor. 15. » *Si in hac vita tantum in Christo sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominibus*.

CAPITOLO VII.

Delle Cerimonie del Battesimo : del tempo e luogo di amministrarlo, e dei Padrini.

1. Sono antichissime ed al sommo venerabili le cerimonie , che si usano nella Chiesa nell' amministrazione del Battesimo , e quindi niuna , ancorchè leggiorissima può ommettersi senza peccato; sì perchè trattasi di Sacramenti, nella cui amministrazione la dignità stessa della cosa ricerca una grandissima attenzione e diligenza ; e sì ancora perchè e i sommi Pontefici e il Concilio stesso di Trento comandano, che debban essere tutte diligentissimamente osservate. Di queste cerimonie altre precedono il Battesimo , altre lo accompagnano , ed altre lo sieguono. Quelle , che il precedono son le seguenti cioè 1. la consecrazione dell'acqua col crisma, che più comunemente non si fa che nelle vigilie della Pasqua , e della Pentecoste: e ciò perchè, fuori del caso di necessità, comunemente non si amministrava il Battesimo se non se in questi due giorni. Ed è qui da avvertire, che non si deve far uso nella benedizione dell'acqua se non so di quell'olio de' catecumeni , e di quel sagra crisma , che nell' anno stesso sono stati dal Vescovo consecrati. 2. L'imposizion del nome, di cui parleremo più sotto. 3. Il segno della Croce al fronte, al petto, agli occhi, alle orecchie , agli omeri applicato. Al fronte, affinchè il battezzando non mai si vergogni del crocifisso Signore, ma pubblicamente cogli stessi suoi costumi lo confessi. Agli occhi, onde liberato dalla spiritual cecità, invigili d'indi in poi sopra se medesimo. Al petto, acciò non professi la fede colla bocca soltanto, ma creda di cuore. Alle orecchie, affinchè sieno pronte ed aperte ad ascoltare le verità della fede. Agli omeri , perchè si assuefaccia fino dalla sua tenera età al patire, ed a portare il giogo e la croce di Cristo. 4. L'esorcismo con la triplice insufflazione congiunta con queste parole , *Exi ab eo immunde spiritus*. Perciò poi dice s. Agostino l. 1, « de Symbolo ad Catechum. c. 1,

Niuna cerimonia del Battesimo può ommettersi senza peccato.

Cerimonia, che precedono il Battesimo.

parvuli exullantur et exorcizantur, ut pellatur ab eis diaboli potestas inimica; » 5. L'imposizione e quindi l'estensione della mano sul capo del battezzando, come su d'una vittima rapita al demonio, e già da conseguirsi al solo Dio. 6. L'intromissione del sale nella bocca del battezzando, e il tocco delle di lui narici ed orecchie colla saliva, affinchè dal sapore del sale, per cui la vera sapienza viene significata, sia sgombro del fetore della iniquità, e non si putrefaccia coi vermi de' peccati.

II. Fatte tali cose alla soglia della Chiesa secondo l'ordine prescritto nei Rituali, il battezzando viene introdotto nella Chiesa o nel Battistero, ove ecco il rito che si osserva. E primamente recitati dal Padrino e Madrina il *Credo*, ed il *Pater noster*, viene interrogato il battezzando, se rinunzi a Satanasso ed alle sue opere, o pompo: risponde egli o per se medesimo se è adulto, o pei padrini, se è un infante, che vi rinunzia in perpetuo. 2. Poscia bagnato il destro pollice nell'olio de' Catecumeni, se n'unge il battezzando a guisa di croce prima nel petto, poi fra le spalle, affinchè, dice Innocenzo III. cap. univ. *De sacra unctione, per filii Sacramentum*, la cui virtù tutta vien dalla croce, « sit munditia cogitationum in pectore, et per operis exercitium sit fortitudo laborum piorum in scapulis. » 3. Quindi interrogato se vuole essere battezzato, risponde o da sè, o pei Padrini che lo vuole, ed allora viene battezzato nella maniera dalla Chiesa praticata. Sieguono poi l'azioni battesimali 1. l'unzione del sagra Crisma, che non ha a farsi nella fronte, ma bensì nella sommità del capo, e ciò, dice lo stesso Innoc. III. nel luogo citato, affinchè il battezzato « sit paratus omnipetenti de fide reddere ratione; quia per caput intelligitur mens, juxta quod legitur Eccl. 2. Oculi sapientis in capite ejus » 2. L'imposizione della bianca pezzuola in fuoco del bianco vestimento, affinchè il nuovo candidato e si ricordi dell'innocenza ricevuta, e faccia ogni sforzo per conservarla. 3. La tradizione della candela accesa, nella cui luce è simboleggiata la fede, nel calore la carità, nell'altezza la speranza, la quale oltrepassando tutte le terrene cose, s'innalza fino al Cielo. Ciò sia detto delle

Cerimonie, che lo accompagnano, e lo sieguono.

cerimonie del Battesimo e del loro significato; e chi ne desidera una compiuta notizia e spiegazione si rivolga agli espositori de' sagri Riti.

III. Salvocchè nell'urgente pericolo di morte, non è mai lecito il battezzar privatamente, riserbando e differendo le cerimonie del Battesimo ad altro tempo. Ciò è chiaro dalla Bolla di Paolo V. posta in fronte al *Rituale Romano*, in cui comanda a tutt' i Ministri de' Sacramenti, di amministrarli coi riti e cerimonie prescritte. E s. Pio V. aggiunge: « 1. Ritus hujusmodi et caeremoniae in Sacramentis administrandis praescriptae omitti sine peccato non possunt, nisi aliud facere ipsa necessitas cogat. » E Benedetto XIV, nella notif. 98, n. 14, approva la sentenza di que' Teologi, i quali dichiarano reo di grave peccato chi battezza senza necessità, ommesse le cerimonie. Diffatti due disordini commettonsi in tale amministrazione; l'uno cioè, che separansi dal Battesimo senza necessità quelle cose, che debbon esser a lui congiunte: l'altro, che s'inverte l'ordine del Battesimo, il quale viene conferito avanti degli esorcismi, e d'altre cerimonie, che debbon precederlo. Quindi è, che siccome non potrebbe scusarsi da grave colpa quel Sacerdote, il quale nell'amministrare il Battesimo invertisse senza necessità l'ordine delle cerimonie, in guisa che praticasse dopo il Battesimo quelle che debbono precederlo; così non so vedere, come mai possa scusarsi da grave peccato chi inverte tutto l'ordine del Battesimo senza necessità, in grazia o dei parenti o de' padrini: e ommettendo tutte le cerimonie, e trasferendole, e invertendone il retto prescritto ordine, battezza. Può nondimeno il Vescovo, come accenna Benedetto XIV. oppur anche il di lui Vicario generale concederne la licenza; ma non può concederla senza una causa urgente.

IV. Le cerimonie ommesse nel Battesimo, qualunque ne sia stato il motivo, o lecitamente o illecitamente, debbon' esser supplite quanto più presto si può. « Non hanno (dice s. Tommaso q. 71, art. 3, al 3.) tali cerimonie a preterirsi, salvocchè nell'articolo di necessità: ed allora al cessar del pericolo debbono supplirsi, onde

Fuori del caso di necessità non si possono riservare le cerimonie ad altro tempo.

Le ommesse debbono essere supplite.

« venga osservata la uniformità del Battesimo. » Debbono adunque il più che si può tostamente essere supplite. Quindi a tutta ragione lagnasi Benedetto XIV della negligenza sul supplirle, e che tanto si differiscano, che chi è stato battezzato bambino, poscia co' piedi suoi si porti alla Chiesa per riceverne il supplimento: dice essere del tutto intollerabile cotanta dilazione senza una causa urgente, ed offendere la gente pia. Non si può quindi dubitare, che peccino gravemente e quei che le omettono, e quei che a lungo le differiscono. Nè ha a credersi, che sia cosa inutile l'ademplierle o il supplirle dopo il Battesimo. No, dice s. Tommaso nel luogo testè citato, « non « frustraneamente suppliscono dopo il Battesimo; perchè « siccome può essere impedito l'effetto del Battesimo prima « che venga ricevuto, così può essere impedito dopo il « suo ricevimento. »

Tempo di amministrazione e di ricevere il Battesimo.

V. Venendo ora al tempo di ricevere il Battesimo, egli è certo, che ne' primi secoli della Chiesa non ci era tempo determinato per riceverlo, ma infuriando le persecuzioni contro i seguaci del Redentore, conferivasi in ogni tempo. Poi restituita la pace alla Chiesa, fu stabilito, che fuori del caso di necessità non si amministrasse se non se nelle vigilie di Pasqua, e della Pentecoste, non solamente agli adulti, ma pur anche ai fanciulli. Questa consuetudine in seguito fu abolita e col contrario uso, e per la costituzione 23, di Eugenio IV, dell'anno 1142. Il Rituale però Romano in memoria del rito antico comanda, che nel battezzare gli adulti, quando si può farlo comodamente, si osservi l'antica costumanza. Si può adunque nella presente ecclesiastica disciplina battezzare in qualunque tempo. Anzi di più riguardo ai pati fanciulli comanda il Rituale Romano, che non si differisca: « Natos infantes...quamprimum fieri poterit, deferant (i parenti) ad Ecclesiam, ne illis Sacramentum tantopere necessarium nimium differatur cum periculo salutis. » Quindi è che tutti d'accordo i Teologi, anche più benigni definiscono, che peccano gravemente que' genitori, i quali differiscono lungamente a' lor pargoletti il Battesimo; poichè per la lor tenerezza, imbecillità e debolezza, ed a cagione dei

Nella presente disciplina si può battezzare in ogni tempo.

Non si può a lungo differire ai fanciulli il Battesimo.

mali da' quali facilissimamente vengono in quell'età assaliti, possono mancare. Ma si ricercherà: per quanto tempo si può differire? per un intero mese? Alcuni rispondono che sì, cioè che la dilazione di un mese si può ammettere e non sia grave peccato. Ma ciò non può in verun conto combinarsi col *quamprimum* stabilito dal Rituale. Quindi altri asseriscono non potersi differire senza mortal colpa oltre agli otto o nove giorni, posto però che lungi ne sia il pericolo di morte; se c'è questo pericolo, ogni picciola dilazione renderebbe rei i genitori, o i loro vicegerenti di gravissimo peccato, perchè all'infante sommamente perniziosa. Fuori di tal pericolo sembra non potersi riprendere nè rigettare questa sentenza, tanto più che il Chericato apporta decreti di più Sinodi, ne' quali si prescrive appunto questo termine a' genitori per far battezzare i loro infanti. E Benedetto XIV. nella sua già lodata Notif. 98, n. 4, riferisce ed approva la dottrina dell'erudito Visconte, che dice; essere consuetudine della Chiesa con ogni studio dai Pastori osservata di non differire il Battesimo oltre al nono giorno dalla nascita del fanciullo. Per altro è da sapersi, che non v'ha nè statuto, nè precetto di aspettare l'ottavo o il nono giorno ad amministrare ai fanciulli il Battesimo. Che se in qualche diocesi per decreto o precetto vescovile o sinodale il tempo viene limitato al terzo giorno, come essersi fatto in Roma lo attesta Benedetto XIV. e nella Francia il Genetto, si deve onninamente ubbidire, e non oltrepassar questo termine senza una grave urgente causa.

Per quanto tempo si possa differirlo.

Non oltre il nono giorno.

VI. Ma agli adulti si può, e si deve differire il Battesimo. S. Tommaso nella q. 68., art. 3, tratta di proposito questo punto, ed assegnando la differenza che passa fra i fanciulli e gli adulti, insegna, che agli adulti non ha a conferirsi il Battesimo tosto che si convertono, ma si deve lor differirlo per alquanto tempo. Ascoltiamolo: « Se, dice, i battezzandi sono fanciulli, non ha a differirsi il Battesimo; primamente perchè in essi non si aspetta nè una maggior istruzione, nè una conversione più piena: e 2., per il pericolo di morte; perchè esse non si possono ajutare con altro rimedio salvo che col

Agli adulti si deve differire il Battesimo.

« Sacramento del Battesimo. Ma gli adulti possono prov-
 « vedere alla eterna loro salute anche col solo voto o
 « desiderio del Battesimo, come s'è detto di sopra (cioè
 « nell'art. precedente, ove detto aveva, che l'adulto può
 » salvarsi pel desiderio del *Battesimo che procede dalla*
 « *fede operante per la dilezione.*) E quindi agli adulti non
 « ha a conferirsi il Battesimo tosto che si convertono ,
 « ma debb'essere loro differito per qualche tempo. E ciò
 « in primo luogo per cautela della Chiesa , affinché non
 « resti ingannata col conferire il Sacramento a chi finta-
 « mente a riceverlo si accosta, secondo quello 1. Jo. 4.
 « *Nolite omni spiritui credere, sed probate Spiritus si ex*
 « *Deo sint.* E si fa questa prova di que', che si accostano
 « al Battesimo , quando si esaminano per alcuno spazio
 « di tempo la loro fede ed i lor costumi. In secondo luogo
 « ciò è necessario per utilità di quegliino stessi , che si
 « battezzano ; perchè abbisognano di qualche spazio di
 « tempo, onde vengano istruiti nella fede, e onde s'eser-
 « citino in quelle cose , che spettano alla vita cristiana.
 « Ed in terzo luogo è altresì necessario alla riverenza
 « del Sacramento; onde con più di divozione lo ricevano
 « nelle principali solennità della Pasqua , e della Pente-
 « coste, in cui sogliono ammettersi al Battesimo gli adul-
 « ti. Questa dilazione però può tralasciarsi per due ra-
 « gioni o circostanze. La prima è, quando i battezzandi
 « appariscono perfettamente istruiti nelle cose della fede,
 « ed atti al Battesimo ... E la seconda, quando non si può
 « differire a cagione d'infermità o di pericolo di morte. »
 Fin qui l'Angelico Dottore. Ma quando i catecumeni, che
 si dispongono al Battesimo già dai sagri Ministri sono giu-
 dicati idonei a riceverlo , tenuti sono ancor essi a rice-
 verlo, nè possono senza grave peccato più a lungo dif-
 ferirne il ricevimento ; perchè senza grave colpa non
 possono trascurare un mezzo alla salute onninamente ne-
 cessario; e perchè non adempiono un precetto da Cristo
 imposto : perocchè sebbene il tempo di ricevere il Bat-
 tesimo non sia determinato, deve dirsi però che obblighi
 tosto che comodamento può riceversi, ed altro a ciò non
 manca che la volontà del catecumeno , onde tutta nasca

la dilazione dalla sua o negligenza, o pigrezza, o poco buona volontà.

VII. Quanto al luogo di amministrare e ricevere il Battesimo, anticamente essendosene i Vescovi riservato a se soli il ministero, e conferendo il Battesimo essi soli, ci era un unico fonte battesimale nelle cattedrali, e quindi in esse sole si amministrava, la qual costumanza vige ancora e si osserva in alcune Chiese della nostra Italia. Per altro nella presente disciplina quasi in tutte le Chiese parrocchiali c'è il fonte battesimale, nelle quali i Parrochi od altri Sacerdoti colla loro approvazione amministrano il Battesimo. E questo è comunemente il luogo, ove debbono portarsi i bambini per esservi solennemente battezzati. Ma se il Vescovo, a cui compete come a Ministro principale conferire alle sue pecore i Sacramenti, vuole egli stesso amministrare il Battesimo, può farlo liberamente. E se in una città c'è un solo fonte battesimale, a questo unico fonte debbon essere portati i fanciulli; e in tal caso non ispetta al Parroco l'amministrare loro il Battesimo, ma a chi presiede al fonte. V'ha anche de' luoghi, ne' quali non tutt' i Parrochi possono amministrar il Battesimo, ma quei soltanto, che alle Chiese matrici presiedono. Hanno adunque ad osservarsi le costumanze, le consuetudini, ed i dritti delle Chiese. Quindi non si può senza grave colpa conferire solennemente il Battesimo nelle case, oppur anche negli oratorj privati. Veggasi intorno a tal punto quanto si è detto nel c. 4, ove abbiám parlato del Ministro del Battesimo al num. 16, che è l'ultimo di quel capitolo.

VIII. Per compimento della presente materia restaci a dire dell'assistenza dei padrini, e dell'imposizione del nome. Per antichissima consuetudine della Chiesa deve nel Battesimo farsi uso de' padrini: *Interrogamus eos* (dice s. Agostino nell'epis. 98, ad Bonifacium) « a quibus offeruntur parvuli, et dicimus credis in Deum? De illa aetate, quae utrum sit Deus ignorat, respondent, credit; et ad cetera sic respondetur singula, quae quaeruntur. » Questi padrini per disposizione del Tridentino non possono essere in ciascun Battesimo che o uno o al più due, cioè

In qual luogo si debba amministrare.

Nel Battesimo si deve far uso dei Padrini.

Non posson
essere più di
due, cioè
uno ed una.

Condizioni
che ricercan-
si nel Padri-
no.

uno ed una : *Unus tantum* (così nella sess. 24, cap. 2,) « sive vir, sive mulier, juxta sacrorum Canonum instituta, vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant. » Affinchè poi taluno possa essere assunto a padrino ricercasi primamente, come insegna il Rituale Romano, che sia giunto alla pubertà; e quindi all'ufficio di padrini non hanno ad assumersi i fanciulli, sebbene abbiano l'uso di ragione. 2. Che sia cattolico, e secondo il Rituale che sia anche cresimato; perchè, come dice s. Antonino, « debilis non est idoneus ad sustentandum debilem, ne ambo simul cadant: » e pur anche che sia di buoni e cristiani costumi. Quindi pel primo capo per padrini non si possono assumere gl'infedeli; nè gli eretici e scismatici; perchè non posson istruire il Battezzato nella sana dottrina, ma bensì insinuare nella di lui mente degli errori. E pel secondo capo debbono rigettarsi da tal ufficio gli scomunicati, i pubblici peccatori, i concubinarij, gli usurarij, gl'istrioni, gli ubbriaconi, affinchè col loro pravo esempio non corrompano i costumi de' loro figliuoli spirituali; e non sieno loro di scandalo e d'inciampo. 3. Il padrino debb'essere una persona diversa dai genitori; come insegna s. Tommaso nella q. 67. a 8, ar. 2, quando però la necessità non costringa a far altrimenti: *nisi necessitas contrarium exigit.* 4. Per esercitar l'ufficio di padrino deve la persona a ciò eletta toccar e tener il fanciullo, mentre viene battezzato; oppure, se il battesimo fassi per immersione, prenderlo e levarlo dal sacro fonte, cosicchè padrini non divengono que', che solamente fuori dell'abluzione o toccano o tengono il fanciullo, oppure anche rispondono alle interrogazioni.

I padrini
contraggono
la cognazio-
ne spiritua-
le.

IX. Dal tener al Battesimo nasce la cognazione ossia l'affinità spirituale, ch'è del matrimonio un impedimento dirimente. Questo impedimento, che una volta si estendeva a molte persone, di presente per disposizione del Tridentino sess. 24, c. 2, ha luogo solamente fra il padrino ed il battezzato, ed il padre e madre d'esso battezzato; e parimente fra il battezzante e battezzato, ed il padre e madre di esso battezzato. E qui è da osservare, che sebbene dal Concilio di Trento sia stato co-

mandato di non far uso nel Battesimo che di uno o al più di uno e d'una, sebbene peccherebbe, secondo il Barbosa ed altri canonisti da esso citati, mortalmente chi ne assumesse più di due, pure se più di due eletti padrini tenessero al sagro fonte un fanciullo, tutti incorrerebbero l'impedimento della spirituale affinità sì collo stesso battezzato, e sì ancora co' di lui genitori; perchè quantunque il Tridentino vieti l'assumere più di due, non irrita però l'azione dei più: nulla su di ciò ha innovato, ma ha lasciato nel lor vigore i canoni antichi; e negli antichi canoni, *Cap. Quamvis de Cognat. spirit.* in 6, così ora decretato; « *Quamvis non plures quam unus vir vel una mulier accedere debeant ad suscipiendum de Baptismo infantem, si tamen plures accesserint, spiritualis cognatio inde contrahitur matrimonia contrahenda impediens, et etiam post contracta dissolvens.* » Affinchè però contraggan questa spirituale cognazione non basta, che tocchino, tengano, e levino dal sagro fonte il battezzato, ma ricercasi, che sieno stati eletti o destinati all'uffizio di padrino; perchè il Tridentino dice chiaramente nel luogo citato. « *Si alii ultra designatos baptizatum tetigerint, spiritualem cognationem nullo pacto contrahunt.* » Chi tiene al sagro fonte un fanciullo come procuratore di un altro ed a di lui nome, non egli, ma il mandante contrae la cognazione, com'è stato definito con più decreti della sagra Congregazione. Chi poi assiste e tiene l'infante, mentre nella Chiesa si suppliscono le cerimonie, non contrae veruna cognazione; ma la contrae, se per un giusto dubbio il Battesimo viene sotto condizione iterato. Il padrino e la Madrina fra di loro non contraggono cognazione; e quindi marito e moglie possono tener al Battesimo lo stesso fanciullo senza rimanere dall'uso del matrimonio impediti; e la cagione, per cui ciò una volta era vietato, si era la cognazione, che allora contraevano, e che dal Tridentino è stata levata.

X. Ai Monaci per parecchi decreti nel gius canonico inseriti è vietato l'assumere l'uffizio di padrini, e sembra che in questo divieto sieno compresi tutti i Regolari di qualsivoglia Ordine; poichè il Rituale romano dice chia-

Persone, a cui è vietato l'uffizio di Padrino.

ramente, che a quest'ufficio non hanno ad ammettersi nè Monaci, nè Monache, nè altri Regolari: « Ad hoc munus admitti non debeant Monachi vel Sanctimonialia, neque alii cujusvis Ordinis Regulares a saeculo segregati. » Ed oltracciò nelle Costituzioni di quasi tutti gli Ordini regolari è ciò vietato. Più. In molti Sinodi Provinciali e Diocesani è proibito anche agli Ecclesiastici secolari l'assumere l'ufficio di padrini. Nel secondo Concilio provinciale di Milano celebrato da s. Carlo Borromeo, come si legge negli Atti della Chiesa di Milano part. 4, tit. *de istruc. Baptismi*, si comanda così: « Nec vero Monachos, Regulares, Clericosve saeculares sacris initiatos ad infantem de Baptismo suscipiendum adhiberi (Parochus) sinat. »

Se la cognazione si contragga dal Battezzante anche nel Battezzamento privato.

XI. Due cose qui possono cercarsi, l'una, se anche nel Battezzamento privato e di necessità il battezzante ed i padrini contraggano la cognazione, e l'altra a che sieno tenuti i padrini riguardo ai loro spirituali figliuoli. Colla risposta a queste due ricerche daremo fine non meno a questo capitolo che a tutta questa Parte del Sacramento del Battezzamento. Adunque rispondendo alla prima ricerca, dico, che non solo nel Battezzamento solenne, ma pur anco nel privato e di necessità il battezzante contrae la spiritual cognazione ossia affinità. Così insegnano tutti comunemente i Teologi, e lo insegnano a gran ragione. Eccone il perchè. Nel gius. cap. *ad Limina* 30, si dichiara, che quando per caso di necessità l'uno dei conjugati battezza il proprio legittimo figliuolo, non contrae veruna cognazione, nè perciò è impedito dall'uso del contratto di matrimonio: dal che non si può non inferirne, che adunque qualunque altra persona, che battezzi anche nel caso di necessità, salvochè il proprio legittimo figliuolo, contrae questo impedimento. E s. Tommaso nel Suppl. q. 56, art. 1, dice espressamente, che se il padre o la madre battezza il proprio figliuolo nell'articolo di morte, ciò non impedisce nè per una parte nè per l'altra l'uso del matrimonio; ma se lo battezza fuori del caso di necessità; contrae la cognazione, ed *amittit jus petendi debitum; sed tamen*, soggiugne, *debet reddere, si petatur; quia ex cul-*

pa ejus non debet aliquod incommodum alius reportare. Adunque non si può dubitare, che anche nel Battesimo privato e di necessità fuori di quest'unico esposto caso, si contragga dal battezzante l'impedimento della spirituale affinità.

XII. Ma se poi lo contragga oltre il battezzante anche chi nel privato Battesimo tiene l'infante e fa l'uffizio di padrino, egli è un punto, in cui i Teologi non van d'accordo. Altri tengono di sì, ed altri di no. Prima di esporre il mio sentimento, debbo avvertire, che non è necessario il padrino pel battesimo privato, quando venga amministrato per necessità, ma può però adoperarsi, perchè non lo vieta verun giur, veruna legge: 2. che non ognuno, che a fortuna o per accidente tiene un fanciullo nel Battesimo privato, diviene tostamente padrino: perocchè ciò può accadere contro la mente e volontà del tenente, il quale tenga materialmente il fanciullo senza neppur per ombra pensare a fare l'uffizio di padrino o a divenir padrino per tale azione. Adunque due cose ricercansi anche nel privato Battesimo per essere padrino, cioè e che venga taluno a tal'uffizio eletto, e che egli volente e sciente lo assuma. Ora quando in chi tiene un fanciullo nel Battesimo privato anche per necessità amministrato, concorrono queste due condizioni, parmi più probabile, ch'ei sia vero padrino, e contragga lo impedimento di spiritual cognazione. Fra le molte ragioni, che potrei addurre eccone soltanto due, ma che mi sombrano del tutto efficaci e convincenti. La prima si è, perchè il Concilio di Trento per verun modo non distingue fra il privato Battesimo ed il solenne, ma parla dell'uno e dell'altro dello stesso tenore; e quindi siccome nel solenne i padrini contraggono la spirituale affinità, così pure nel privato. Più. Nel privato Battesimo, appunto perchè il Concilio non distingue, contrae certamente la cognazione il battezzante: e perchè dunque non la contraeranno anche i padrini? Io non so vederne la differenza, o disparità. Ma sia bene recitar qui le parole del Tridentino sess. 24, cap. 2, affinchè chiaro si veggia, che non fa veruna distinzione fra il Battesimo solenne e

Se anche dai
Padrini.

Si elegge
l'affermativa
sentenza.

privato sul punto della spiritual cognazione, che dal battezzante e dai padrini si contrae. Dice adunque: « Statuit, ut unus tantum, sive vir, sive mulier..... vel ad summum unus et una baptizandum de Baptismo suscipiant: inter quos, et baptizandum ipsum, et illius patrem et matrem, nec non inter baptizantem et baptizatum, baptizatique patrem et matrem tantum, spiritualis cognatio contrahatur. » Ov'è qui la distinzione fra il solenne Battesimo ed il privato, onde contraggasi bensì la cognazione nel primo, ma non già nel secondo? La 2 ragione si è, che non ricercasi già il padrino in grazia della solennità del Battesimo: ma bensì in grazia del battezzato, affinchè cioè il padrino si assuma la cura spirituale del battezzato, di cui non ha minor bisogno chi viene battezzato con Battesimo solenne, che chi con Battesimo privato. Ascoltiamo per un momento san Tommaso, nel Suppl. q. 56, art. 2, dice così: « Spiritualis generatio non perfecitur nisi per aliquod Sacramentum; unde non videtur conveniens, quod spiritualis cognatio contrahatur, nisi per aliquod Sacramentum. » Sicchè secondo s. Tommaso tutta la ragione della cognazione spirituale si deduce dal Sacramento. Il Sacramento è intero e perfetto anchè nel Battesimo privato: adunque è necessario che ne nasca e ne riulti la cognazione spirituale.

XIII. Nè è soltanto al sommo probabile questa sentenza per le ragioni qui esposte, prese dirò così dall'intrinseco della cosa; ma lo è altresì per la estrinseca autorità. Imperciocchè (per lasciare da parte di venir essa approvata da Teologi dottissimi, come da un Suarez, da un Silvio, e da molti altri sì antichi che moderni; come anche più comunemente dai recenti canonisti, Anacleto, Reinffestuel, Peringo, Engel, ec.) v'ha un gran numero di Sinodi, che hannola adottata, ed a norma di essa han fatto i loro decreti. Ne addurrò qui fra tanti uno o due, onde fare indubitata fede d'una cosa di tale e tanta importanza. Nel Sinodo di Bologna celebrato dall'Em. Car. Girolamo Colonna Arcivescovo di quella città l'anno 1734 nella 1 p. c. 7, de Sacram. Bapt. § Si supervixerit si prescrive così: « Si supervixerit infans extra

Si conferma
con ragioni
estrinseche.

Ecclesiam baptizatus, ad ipsam deferatur, ut ceterae stae, solemnesque consuetae Caeremoniae expleantur, quo quidem casu Parochus, ne quem admittat praeter eos, qui forte in huiusmodi necessitatis casu, quum aqua elementaris fuerit infusa, *Patrum, aut Matrinae officio functi fuissent*, ad ipsum de fonte suscipiendum, quum per ipsas caeremonias nulla contrahatur spiritualis cognatio. » Ordina lo stesso anche il Sinodo di Piacenza dell'anno 1589, sotto Mons. Filippo Segna, *de Sac. Baptis.* § *Quae tamen*. Il Sinodo pure di Venezia dell'anno 1592 sotto Mons. Lorenzo Priuli Patriarca, cap. 1, *de Sac. Bapt.* § *Ubi vero*, comanda come siegue: « Ubi vero infans domi baptizatus fuerit, curet Parochus ut dum ad Ecclesiam deferatur pro absolvendis solemnibus caeremoniis, *vocetur Patrinus, qui domi baptizatum suscepit: tunc enim vere cognatio spiritualis contrahitur*; quod si haberi non possit, alium admittat, et singulorum nomina separatim et distincte describat, ut facile percipi possit, quisnam fuerit patrinus in Baptismo, et quis in Catechismo. » Ometto altri Sinodi per brevità, nei quali prescrivonsi le cose stesse.

Nè deve recar maraviglia, che gli accennati ed altri Sinodi abbian supposto come cosa certa, che i padrini anche nel battesimo privato nel caso di necessità e senza l'altre cerimonie conferito, e possano ammettersi, e contraggano essi pure la spirituale affinità; mentre anche due Concilj provinciali di Milano celebrati da s. Carlo, cioè il Provinc. IV, p. 2, tit. *Quae pertinent ad Sacram. Bap.* § *Infantis*, ed il Provinc. IV, tit. *de Baptismo*, lo stesso hanno apertamente come certo supposto: perocchè nel primo si dice: « *Infantis, qui DOMI ob necessitatem baptizatus est, Baptismus in libro Baptizatorum a Parocho de more referatur, notato patrini nomine et qui domi ad Baptismum, et qui in Ecclesia ad Catechismum.* » E nel secondo: « *Eorum, qui DOMI, aut in Ecclesia tamquam Compatres ad Baptismum adhibiti sunt, nomina in libro Baptizatorum Parochus notet; ne impedimentum Matrimonium contrahendi ignoretur.* » È cosa

evidente che il Concilio qui suppone di certo contraersi l'impedimento non meno da chi tiene al Battesimo privatamente in casa, *qui domi*, che da chi tiene solennemente nella Chiesa, *aut in Ecclesia*, come compadre, *tamquam Compatres*, ossia padrini. Vuole, che descrivansi i nomi non meno degli uni che degli altri nel libro dei battezzati: e perchè? Affinchè non perisca la cognizione del da essi contratto impedimento: *ne impedimentum Matrimonium contrahendi ignoretur.*

A che sieno tenuti i padrini riguardo ai loro figliuoli spirituali.

XIV. Passando all'altra ricerca, cioè a che sieno tenuti i padrini riguardo ai loro spirituali figliuoli, rispondo, che tenuti sono ad istruirli a tenore dell'opportunità e del bisogno. La ragion'è, perchè, come dice s. Tommaso 3 p. q. 67, art. 8. « Ciascuno è obbligato ad adempiere l'ufficio che si è addossato. Si è già detto, che quegli, che leva alcuno dal sacro fonte, si assume l'ufficio di pedagogo: adunque è tenuto ad aver cura di esso se la necessità lo richieda. » Dissi, a tenore dell'opportunità ed indigenza; perchè immediatamente dopo il s. Dott. soggiugne: « Per quello poi che riguarda quei figliuoli, che sono educati fra i Cattolici, possono i Padrini essere scusati da tale cura, presumendo che dai loro genitori vengano diligentemente istruiti. Ma se per qualsivoglia maniera intendessero il contrario, sarebbero tenuti nella maniera loro possibile ad aver cura della salute de' loro spirituali figliuoli. » Spetta poi ai padrini anche il dare al parroco il nome da imporsi nel Battesimo al fanciullo. Guardinsi bene dal volere o dal suggerire che gli s'impongano nomi profani, osceni, favolosi, ridicoli, o di false deità, o di nomi gentili, empi, scellerati; poichè ciò è vietato espressamente nel *Rituale Romano de Sacram. rite administr.* § ultimo, il quale prescrive che s'impongano, per quanto mai sia possibile, nomi di Santi; « Quoniam iis, qui baptizantur tamquam Dei filii in Christo regenerandis et in ejus militiam adscribendis nomen imponitur, curet (Parochus) ne obscœna, fabulosa, aut ridicula, vel inanium Deorum, vel impiorum Ethnicorum hominum nomina imponantur; sed

potius, quatenus fieri potest, Sanctorum, quorum exemplis fideles ad pie vivendum excitentur, et patrociniiis protegatur. » Lo stesso inculca s. Pio V, nel suo Catechismo, volendo, che si osservi il lodevolissimo costume da molti secoli dai fedeli comunemente praticato, di non imporre ai novelli battezzati se non se nomi sagri.

TRATTATO IX.

DEI SAGRAMENTI.

PARTE III.

DELLA CRESIMA

La Cresima ossia confermazione tiene fra i Sacramenti il secondo luogo. Di questo, dopo aver parlato del Battesimo, ora dobbiam dire; e ne diremo colla possibile brevità, esponendo la natura; la dignità; la materia e la forma; gli effetti, cioè il carattere e la grazia; il soggetto a riceverlo idoneo; il Ministro del Sacramento; il padrino assistente; le cerimonie da osservarsi nell'amministrarlo; ed altre cose alla dottrina morale spettanti.

CAPITOLO I.

Nozioni della Cresima. Le conviene la dignità di Sacramento. Quale ne sia la materia prossima, e la rimota.

Nozione della Cresima.

I. Fra le molte e varie definizioni, che di questo Sacramento vengono prodotte da diversi cattolici Autori, e le quali mi sembrano mancanti, in quanto che non ispiegano la Cresima se non per rapporto ai suoi effetti, senza fare verun cenno delle parti sue essenziali, ho pensato di eleggere per meglio dichiararne la natura, la seguente

più compiuta descrizione: *La Cresima è un Sacramento della nuova legge, pel quale, colla imposizione delle mani del Vescovo, e colla unzione del Crisma in fronte, sotto la prescritta forma di parole, viene conferita al battezzato la grazia roborante e confermante, onde professi costantemente ed intrepidamente la fede di Cristo.* Ecco spiegata la natura, le parti, l'effetto proprio di questo Sacramento. E che convenga alla Cresima la dignità di Sacramento, onde sia vero ciocchè contiene in primo luogo la nostra descrizione, cioè che la Cresima è un Sacramento della nuova legge, ell'è una cosa che prima di Lutero appena ci fu tra gli eretici chi di negarlo abbia avuto l'audacia. Ma dopo i tempi di codesto temerario eresiarca non han avuto ribrezzo di negarlo gli eretici posteriori, i Protestanti, i Calvinisti, i Sociniani, i quali tutti con altri di tale pasta han fatto ogni sforzo di togliere la Confermazione dal numero dei Sacramenti. Ma a vuoto sono iti, vanno, ed andranno i loro sforzi; perchè sempre è stato e sarà il domma Cattolico; siccome quello che è foadato nelle divine Scritture, e corredato dalla perpetua tradizione de' Padri, come fan vedere i Teologi dommatici, Natale Alessandro, Bellarmino, Tornell, ed altri, che trattano questo punto di proposito e diffusamente contro gli eretici. Quindi il Concilio di Trento contro di costoro nella sess. 7, can. 1, così ha definito: « Si quis dixerit Sacramenta Novae Legis non fuisse omnia a Jesu Christo Domino nostro instituta, aut esse plura vel pauciora quam septem, videlicet Baptismum, CONFIRMATIONEM..... aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie Sacramentum; anathema sit. »

Le conviene la dignità del Sacramento.

II. La teologica ragione, per cui san Tommaso nella 3 p. q. artic. 1, asserisce convenire alla Cresima la dignità di Sacramento, merita d'essere qui per intero recitata. Dico adunque: « I Sacramenti della nuova legge sono ordinati ad effetti di grazia speciali; e quindi ove v'ha speciale effetto di grazia, ivi c'è uno speciale Sacramento ad esso effetto ordinato. Conciossiachè poi le sensibili cose e corporali seco portino la somiglianza delle intelligibili e spirituali; da quelle cose, che avvengono

Ragione teologica di s. Tommaso.

« nella vita corporale, possiamo intendere ciocchè trovasi
 « di speciale nella vita della grazia spirituale. Ora è cosa
 « manifesta essere nella vita corporale una special per-
 « fezione che l'uomo giunga all'età perfetta, secondo
 « quello dell'Apostolo 1 Corinth. 13. *Quum autem factus*
 « *sum vir, evacuavi quae erant parvuli.* E quindi è pure,
 « che oltre all'atto della generazione, per cui taluno acqui-
 « sta la vita corporale, c'è quello dell'accrescimento, per
 « cui viene condotto alla perfetta età. In pari guisa adun-
 « que l'uomo conseguisce altresì la vita spirituale pel Bat-
 « tesimo, che è una spirituale rigenerazione: e nella Cre-
 « sima riceve quasi una certa perfetta età di vita spiri-
 « tuale. Quindi è, che Melchiade Papa dice (nell' Epist.
 « ai Vescovi delle Spagne, che leggesi nel Tom. 4 dei
 « Concilj par. 1) che lo Spirito Santo, il quale salutevol-
 « mente discende sulle acque del s. Battesimo, nel sagra-
 « fonte conferisce la pienezza all'innocenza, nella Confer-
 « mazione dà l'accrescimento alla grazia: nel Battesimo
 « siam rigenerati alla vita: dopo il Battesimo siam con-
 « fermati alla pugna: nel Battesimo siam lavati, dopo il
 « Battesimo siamo fortificati. » Nelle quali parole non
 solamente abbiamo della dignità di Sacramento nel Bat-
 tesimo la congrua ragione, ma abbiamo altresì la ragione
 della distinzione della Cresima dal Battesimo, che provasi
 chiaramente dall'effetto onninamente diverso dell'una e
 dell'altro. E su tal punto ciò basti per noi.

Quale siasi
 la materia
 prossima di
 questo Sa-
 gramento.

III. Vengo quindi alla materia di questo Sacramento,
 e senza pormi ad esaminar di proposito le varie sentenze
 de' Teologi su questo articolo, altri de' quali pensano,
 che la sola e nuda imposizion delle mani sia la prossi-
 ma materia di questo Sacramento; altri che la sola un-
 zione col Crisma: ed altri che l'una e l'altra cosa stabi-
 liscono per sua materia necessaria; io ne dirò il mio sen-
 timento. Dico adunque colla più comune, ed a me più
 probabile dottrina de' Teologi, che l'una e l'altra cosa,
 cioè e l'imposizion delle mani, e l'unzione, ossia la cris-
 mazione costituiscono la prossima materia di questo Sa-
 gramento; in guisa però che la imposizion delle mani non
 è un'azione distinta dalla crismazione, ma è una cosa in

essa contenuta, e quindi l'adequata materia di questo Sacramento posta s'intende ed espressa bastevolmente colla crismazione fatta nel modo, con cui nell'amministrarlo comanda che si faccia la Chiesa. La sentono così quasi innumerevoli Teologi con san Tommaso, il quale nella q. 72, art. 2, non riconosce altra imposizione di mani salvochè quella, che viene fatta nella unzione, la quale facendosi nella fronte col pollice della destra mano, non può farsi, che imponendo la mano sul fronte e capo del cresimando; e quindi nella sola crismazione egli ripone la materia di questo Sacramento sì prossima che rimota. La ragione che mi convince, questa èssere la sentenza che si deve come vera, o almeno come assaissimo probabile abbracciare, si è; perchè in essa vengono a conciliarsi con somma facilità i detti de' santi antichi Padri, de' quali alcuni attribuiscono la virtù di dare lo Spirito Santo nella Confermazione al sagro Crisma in guisa, che nè parola nè cenno alcuno fanno della imposizion delle mani; ed altri all'opposto senza dir nulla della crismazione ossia unzione, non hanno fatto menzione che della imposizion delle mani. Quest'è, perchè l'una cosa contiene l'altra, l'una è nell'altra, nè l'una può farsi senza l'altra perocchè la Crismazione, come praticasi tanto nella greca Chiesa quanto nella latina, implica l'imposizion delle mani, e questa imposizione si fa coll'unzione o crismazione. Così tutt' i Padri sebbene con parole diverse, dinotano sempre la stessa materia di questo Sacramento.

IV. Ma piano un poco, dirà qui taluno: ne' Rituali Latini viene prescritta l'imposizion delle mani prima della crismazione, anzi anche prima dell'Orazione, che la precede. Questa dunque sarà la materia di questo Sacramento e non quella, che fassi nella crismazione. Ma io rispondendo, esser falso, falsissimo, che previamente si prescriva imposizione di mani: no; ma si prescrive soltanto una estensione o espansione di mani, come l'appella san Gregorio M. nel Sagramentario, verso i confermandi; poichè ecco le parole precise del Rituale; *Tunc extensis versus Confermandos manibus, dicit etc.* Nè si fa, e si replica sovra i singoli confermandi, ma verso

Si propone
e scioglie
una difficoltà.

tutti collettivamente il Vescovo estende e allarga le sue mani. Più. Si fa una sola volta; cosicchè il Vescovo nello cresime più copiose ammette al Sacramento, senza replicar questa cerimonia, quelle persone, che van venendo in seguito, e che ad essa non furono presenti. Anzi dai Greci viene quest'espansione di mani onninamente ommessa, nè è punto prescritta nei loro Eucologi anche manoscritti ed antichissimi, come ce lo attesta il Goario; prescrivono soltanto che facciasi la crismazione tostochè è stata recitata sopra i Neofiti certa orazione. In conferma di quanto veniam di dire, ascoltiamo un uoimo di somma autorità, e superiore ad ogni eccezione, cioè Benedetto XIV nella sua Opera *de Syn.* lib. 13, cap. 19, n. 17, ove dice così parlando della Confermazione: « Quando il Vescovo sul principio della funzione recita la prima orazione, ed insieme estende le mani sopra quei, che sono presenti per ricevere il Sacramento, non ripete più tal'orazione nè più estende le mani verso quegli altri, che presenti non erano, quando ha ciò fatto nell'incominciamento, ma poco a poco sono sopravvenuti nel luogo di quei, che già cresimati se ne sono andati; ed essendo questo metodo comunemente ricevuto, e soventi volte praticato senza veruna opposizione, e quindi non potendosi dire essere irritato e nullo il Sacramento in cotal guisa amministrato a quei, che vennero in luogo de' primi; ciò basta per dimostrare, nè essere, nè doversi riputare questa imposizione di mani quella, che ricercasi alla validità del Sacramento. » Quindi poi (ecco un'altra conferma della nostra sentenza) sebbene il sapientissimo Pontefice non rigetti l'opinione di quegli Autori, i quali in tempo di peste asseriscono potersi amministrare agli appestati il Sacramento dell'Estrema Unzione senza contatto col mezzo d'una lunga verga intinta nell'Olio santo, per niuna maniera però acconsente, che la crismazione possa farsi dal Vescovo con pennello intinto nel sacro crisma, perchè in tal caso non ha luogo l'imposizion delle mani, la quale necessariamente ricercasi alla validità del Sacramento. Ecco sciolta con ogni chiarezza la difficoltà proposta. Passiamo innanzi.

Come l'im- V. Dissi, che l'imposizion delle mani e la crismazione

posizion
delle mani
sia essenzia-
le a questo
Sagramento.

costituiscono unitamente la materia prossima di questo Sagramento, perchè si l'una che l'altra sono parti essenziali di questo Sagramento; e quindi o di materia o di forma aver debbono l'efficacia nella di lui amministrazione. Ma certamente non di forma, che è troppo manifesto non consistere in tutti i Sagramenti se non se in parole, e non già in cose. Spetta dunque alla materia e materia prossima tanto la crismazione, quanto anche la imposizion delle mani; poichè ancor questa è una funzione, o azione, la quale almeno parzialmente ed indeguatamente concorre a costituire questo Sagramento. Che poi veramente la imposizion delle mani sia essenziale a questo Sagramento e si ricerchi anco di presente necessariamente alla Confermazione è una cosa, di cui non si può punto dubitare: perocchè costa dalla perpetua tradizione de' Padri, sempre in tutti i secoli fino a' giorni nostri essere stata inviolabilmente praticata. Veggasi il Tornell tom. 7 *de materia Confirmationis* art. 3, Concl. 1, ove, scorrendo tutti i secoli uno ad uno, e recitando i testi dei padri di ogni secolo, invincibilmente lo dimostra. Essere pur anco un rito alla Confermazione essenziale la crismazione, ossia l'unzione, è cosa parimente, che non può in dubbio rivocarsi; perchè è una cosa, che costa dalla costante e perpetua tradizione della Chiesa e de' Padri essere dagli stessi Apostoli fino a noi derivata: e con ogni ragione s. Agostino lib. 4, *de Baptismo* cap. 24, dice: « Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, non nisi Apostolica auctoritate traditum rectissime creditur. » Veggasi nel luogo citato il Tornell, che fa vedere questa perpetua tradizione; mentre non è del nostro istituto, ma spetta ai Teologi dommatici il trattar tali punti, nè la brevità, che ci siamo prefissa, ci permette il farlo. Che poi necessariamente ricercasi anco di presente a questo Sagramento la crismazione, costa chiaramente e dai Rituali latini, e dai greci Eucologi, ne quali viene prescritta la unzione della fronte col crisma come un rito in esso il più nobile e principale. Leggasi il Pontificale romano dato in luce per ordine di Clemente VIII, l'anno 1569. *De Confrmandis*.

Il sacro crisma è la materia rimota di questo Sacramento. Se il crisma esser debba olio meschiato col balsamo, e non olio semplice.

VI. Da ciò ne viene, che il crisma, con cui dal Vescovo si fa l'unzione sulla fronte della persona, che viene confermata, si è la materia rimota di questo Sacramento. Su di che due cose possono e debbono ricercarsi, 1. cioè se questo Crisma esser debba non olio semplice, ma olio d'olive meschiato col balsamo: e 2. se debba pur anco essere benedetto dal Vescovo. E quanto alla prima ricerca, sostengono alcuni moderni Teologi col Cardinal Gotti, essere necessario a questo Sacramento il crisma fatto con olio e con balsamo soltanto per ecclesiastico precetto, oppur anche, se si vuole, per precetto divino; non però in guisa, dice il Soto, che in di lui mancanza non possa il semplice olio supplire come materia. Ma noi colla più comune de' Teologi, diciamo, che più probabilmente il crisma così composto è materia necessaria della Confermazione. Il che primamente dimostriamo coll'autorità del Concilio di Firenze, che dice: « *Secundum Sacramentum est Confirmatio, cujus materia est crisma confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, et balsamo, quod odorem significat bonae famae.* » Nelle quali parole indica chiaramente alla materia essenziale di questo Sacramento appartenere tanto l'olio, quanto il balsamo, mentre dell'uno e dell'altro parla ugualmente. 2. A ciò si aggiugne l'uso antichissimo del balsamo meschiato coll'olio, del qual uso non potendosi assegnare il principio; deve presumersi che abbia l'origine dagli Apostoli. 3. Finalmente si aggiugne l'autorità e sentimento unanime di tutti gli antichi Teologi, e di san Tommaso principalmente q. 72, art. 2, i quali concordemente hanno insegnato, essere non il semplice olio, ma il crisma; cioè l'olio unito col balsamo, materia necessaria di questo Sacramento. Insegna questo stesso il s. Dottore anche più chiaramente nella risposta al 2, ove mettendo al confronto il crisma come materia nella Confermazione coll'acqua nel Battesimo dice, « che in questo basta una materia semplice, « com'è l'acqua; ma nella Confermazione ricercasi il crisma, come materia composta di più cose. » Parmi adunque che questa sia la più probabile sentenza. Ma poi è certissimo che la meschianza del balsamo coll'olio è al-

meno di necessità di ecclesiastico precetto. Quindi quando anco non fosse necessaria al valore del Sacramento, come più probabilmente pare che sia in forza degli argomenti già prodotti, pur nondimeno peccerebbe gravemente il Vescovo nel conferire questo Sacramento col semplice olio; perchè non essendo Sacramento di necessità, non può lecitamente amministrarsi senza una cōsa, che deve entrare nella materia per precetto della Chiesa. Il Vescovo adunque, se non ha in pronto il Crisma deve astenersi dal confermare piuttosto che conferire col puro olio questo Sacramento.

VII. Per passare ora alla seconda ricerca, dico, che questo crisma debb'esser fatto, o benedetto dal Vescovo. Che sia necessaria la benedizione del crisma almeno per precetto gravissimo della Chiesa, costa manifestamente dalle prescrizioni di tutti i greci Eucologj, ed i Rituali latini incominciando dal Sagramentario di s. Gregorio Magno, e dall'Ordine romano, e discendendo fino ai recenti Rituali dalla Chiesa approvati. Anzi quest'è una cosa, che al dire di s. Basilio lib. *de Sacram.* cap. 27, ha a ripetersi da una antichissima tradizione. « *Benedicimus Baptismatis aquam, et Unctionis oleum, ex quibus scriptis? nonne a tacita, secretaque traditione?* » Parimente che siffatta benedizione sia ai soli Vescovi riserbata il dimostrano chiaramente tutti i citati Eucologj, e Rituali, i quali riserbano ai soli Vescovi tal benedizione ossia consecrazione. Ma è poi cosa necessaria questa consecrazione, affinchè il crisma sia idonea materia di questo Sacramento? Non tutti gli Autori sono d'accordo su questo punto. Io dico, che probabilissimamente è necessaria. Innocenzo I, nell'epist. *ad Decentium* cap. 3 dice: *Balsamum cum oleo Episcopali benedictione crisma efficitur.* Adunque, dico io, il balsamo mischiato coll'olio diviene crisma in virtù della benedizion Vescovile: adunque, se manca questa benedizione, non è crisma, e quindi nemmeno materia atta alla Confermazione. Di questo sentimento è s. Tommaso q. 72, art. 3, ove appunto ricerca, se sia di necessità di questo Sacramento che il crisma sia stato previamente dal Vescovo consagrato; e risolve,

Se sia necessaria la benedizione del crisma.

Se questa benedizione sia ai vescovi riserbata.

che sì. Anzi avendosi in secondo luogo obbietto, consecrarsi il crisma hastevolmente, quando viene adoperato a fare il Sacramento, senza che siaci bisogno di previa consecrazione; risponde che « l'una e l'altra consecrazione « non si riferisce ad una stessa cosa. Imperciocchè sic- « come lo stromento acquista per due maniere la virtù « istromentale, cioè, e quando riceve la forma di stro- « mento, e quando viene mosso all'effetto dal principale « agente; così pure la materia del Sacramento abbisogna « di doppia santificazione, per una delle quali divenga « materia propria del Sacramento, e per l'altra venga « applicata all'effetto. » Finalmente è decisivo per questo punto il decreto d'Eugenio IV, in cui espressamente dichiara, che la materia della Confermazione si è il *Crisma fatto di olio e di balsamo benedetto dal Vescovo.*

La benedizione del vescovo è almeno di necessità di precetto.

Se il Papa possa dare la facoltà di benedirlo ad un semplice sacerdote.

VIII. Gli addotti argomenti sembrano dimostrare essere necessaria la vescovile benedizione del crisma pel valore del Sacramento. Ma niuno poi nega o pone in dubbio che sia almeno necessaria per necessità di ecclesiastico precetto; e quindi sarebbe peccato mortale l'amministrare questo Sacramento con crisma benedetto da un semplice sacerdote. Benedetto XIV, lib. 7, cap. 8, n. 1 e 2 dopo aver detto, che questa benedizione è riserbata al Vescovo, esamina, se il Papa colla sua suprema autorità possa dare ai semplici sacerdoti la facoltà di benedirlo, di farlo, di consecrarlo: e risponde che sì, per questa fortissima ragione; perchè se può ad un semplice sacerdote commettere di conferire il Sacramento della Confermazione, cosa per altro annessa all'ordine Episcopale (e lo può senza verun dubbio, come lo dimostrano i fatti) potrà molto più accordare la facoltà di preparare la materia di esso Sacramento: e soggiugne esserci esempj di tale concessuta facoltà, che egli ivi riporta. Avverto però essere stata accordata assai di rado, e più di rado doversi concedere di quella d'amministrare questo Sacramento, perchè tal fatta di straordinaria facoltà non ha a concedersi che per una assai grande urgenza o difficoltà; la quale certamente non interviene nella consecrazione del crisma; mentre il semplice sacerdote assunto dalla Sede

Apostolica al ministero della Confermazione, facilmente può avere e seco portare il crisma consegnato dal Vescovo. Afferma poi il Pontefice, che nella Confermazione deve farsi uso di crisma recente, cioè consegnato l'anno stesso; e ciò per precetto della Chiesa. E quindi peccerebbe gravemente chi, potendo avere crisma nuovo, si servisse del vecchio. Che se entro l'anno venisse a mancare, si può aggiugnere un po' di olio non benedetto, ma però in quantità minore di quello che sia il residuo crisma; e purchè ciò duri solamente fino alla benedizione del nuovo crisma. Soggiugne finalmente in fine del n. 2, che per autorità del sommo Pontefice può il semplice sacerdote assunto al ministero d'amministrare questo Sacramento essere dispensato da questo precetto « come, « dice, abbiám fatto noi, che da esso abbiám assolto « il custode del s. Sepolcro, se trovisi in luogo ove non « possa aver erisma recente. »

Il crisma debb'essere recente, cioè dell'anno stesso.

IX. Si conferisce questo Sacramento delineando col sagra crisma la croce nel sito della unzione, che è la fronte; nel che consiste la materia prossima: imperciocchè in ciascun Sacramento, come si disse a suo luogo, la materia prossima sta riposta nell'applicazione della materia rimota al soggetto, a cui si conferisce il Sacramento. Che poi quest'applicazione debba farsi per mano del Ministro, e non già col mezzo di qualsivoglia stromento, è chiaro da quanto abbiám detto al num. 3, perchè seco porta e contiene l'imposizion delle mani, che è l'altra parziale prossima materia. L'Ordine Romano prescrive, che si faccia uso del dito pollice della destra mano per applicare il crisma, dicendo: *Pontifex intincto pollice in Crismate faciat crucem etc.* e lo stesso si ordina nel Pontificale di Clemente VIII, il che è stato preso dal Sagramentario di san Gregorio. Quindi non si può applicarlo lecitamente in altra maniera; perchè il rito dalla Chiesa prescritto cade sotto precetto; e peccerebbe quel Vescovo e gravemente, il quale con altro dito, o con altra mano ungesse i confermandi; perchè nell'amministrazione dei Sacramenti, come più volte abbiám notato, non v'ha cosa, che sia leggiera, e massimamente quando trattasi

Materia prossima della confermazione.

Maniera di fare l'Unzione.

L'Unzione ha a farsi col pollice della destra mano.

E formando un segno di croce in fronte.

della loro materia e forma. Deve poi l'unzione farsi formando una croce in fronte come costa e dal Sagramentario di s. Gregorio, e dall'Ordine Romano, e dal Pontificale, e pur anco dagli Eucologj dei Greci, nei quali tutti si comanda di delineare col sagro crisma il segno di croce nella parte che si unge; e però debb'essere tanta unzione, quanta è necessaria a formar nella fronte il segno di croce. Così prescrivono tutti i già citati rituali, così insegnano i Padri e la perpetua tradizione, e lo conferma l'uso universale. Nel Pontificale Romano si prescrive così: « Dicit (il Vescovo) Signo te signo Crucis; quod dum dicit, producit pollice signum Crucis in frontem illius, deinde etc. » Ed i greci Eucologj così comandano:

Ragione, per cui i confermandi segnati vengono in fronte.

« Oratione completa baptizatos sacro unguento inungit Minister crucis signum faciens in fronte etc. » S. Tommaso poi assegna la ragione, per cui segnati vengano in fronte i Confermandi q. 72, art. 9, cioè « o perchè pubblicamente dimostrino d'essere cristiani; ed affinchè nè per timore, nè per vergogna ommettano di professare il nome di Cristo. » Quindi secondo i più gravi e più sapienti Teologi peccerebbe gravemente quel Ministro il quale ommettesse nell'ugnerlo di formare col crisma la croce nella fronte del confermando; perchè questo è un rito di somma importanza, e ricercato alla perfezione della confermazione; poichè a questo fine appunto la confermazione è stata istituita e si conferisce, acciò dia all'uomo forza di confessare la fede, e di gloriarsi della Croce di Cristo, che è *Judaeis quidem scandalum, Gentibus autem stultitia*; e perchè esporrebbe il Sagramento a pericolo di nullità col render falsa la forma, in cui si dice, *Signo te signo Crucis etc.*

Pecca gravemente chi ommette di formare col crisma in fronte la croce.

CAPITOLO II.

Della forma, del Ministro, del soggetto e della necessità della Confermazione.

I. La forma del Sagramento della Cresima come di tutti gli altri Sagramenti consiste in parole, cioè in quello,

che profferisconsi nell'applicazione della materia. Dico adunque , che presso di noi Latini la forma di questo Sacramento sta riposta , e tutta si racchiude in quelle parole che nel cresimare il Vescovo profferisce : « Signo te signo Crucis, confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, » e non in altre. Questa dottrina è di san Tommaso, e di quasi tutti i Teologi. La vera e soda ragione si è appunto quella , che viene addotta dal s. Dottore nella q. 72 , art. 4 , cioè l'autorità della Chiesa, la quale fa uso di questa forma, *quae hac forma utitur*. Diffatti incominciando dal Sagramentario di s. Gregorio e dall' Ordine Romano non c'è Pontificale, o Rituale o Sagramentario de' Latini anche antichissimo , che al Vescovo nel conferirlo , e quando trattasi di profferire la forma, prescriva alcuna cosa, che nelle descritte parole almeno quanto al senso, non si comprenda. Le variazioni, che nelle parole Sagramentali nei mentovati ecclesiastici Libri s' incontrano, sono puramente accidentali, salvano sempre , come osserva il dottissimo Berti lib. 32, cap. 6, il sostanziale significato; e ne allega di ciò varj esempj , de' quali eccone due soli ommettendo gli altri per brevità. Nell' antichissimo Pontificale, attribuito ad Egeberto, e scritto nell'ottavo secolo, le parole della confermazione sono queste : *Accipe signum Sanctae Crucis Crismate salutis in Christo Jesu Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.* » Ed il Pontificale della Chiesa Catugirense di ottocento anni d' antichità esprime questa forma sotto le seguenti parole : « *Confirmo, et conigno te in signum sanctae Crucis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.* » Egli è chiaro, che queste ed altre simili diversità sono accidentali , che non cangiano la sostanza. Chi desidera più legga il Martene Tom. 1, *de antiq. Eccl. riti.* Eugenio IV. poi nel decreto Fiorentino asserisce, che le recitate parole sono la forma della confermazione; e troppo dura cosa è il dire ch'egli abbia ivi agli Armeni insegnato questa sola ed unica forma senza fare veruna menzione dell'orazione, se anco questa fosse forma essenziale almeno parziale. Anche la ragione fa per noi; perocchè queste stesse parole sono a maraviglia

idonee e adattate a determinare il significato della Cresima, ed a dichiararne (che è appunto l'ufficio della forma) la virtù e l'efficacia. Imperciocchè in esse, come osserva san Tommaso nel luogo citato, contengono le tre cose ad una forma Sagramentale necessarie: « La prima « si è la causa, che conferisce la pienezza del vigore « spirituale, che è la Ss. Trinità, la quale si esprime « quando si dice, *In nomine Patris etc.* La seconda si è « la stessa forza spirituale, che all'uomo si conferisce col « Sagramento in ordine alla salute: il che si accenna, « quando si dice: *Confirmo te Chrismate salutis.* La terza « poi è il segno che si dà a chi ha a combattere... e « in ordine a ciò si dice: *Consigno te signo Crucis,* nel « quale cioè il Re nostro ha trionfato. » Simili cose insegnansi anche nel Catechismo romano part. 2, capitolo 3, § 2.

Convien la
forma nostra
con quella
de' Greci
quanto alla
sostanza.

II. Convien colla nostra quanto alla sostanza la forma de' Greci, che trovasi prescritta in tutti i loro eucologj, e da tutta l'antichità da essi nel confermare usata. Sta riposta in queste parole: *Signaculum doni Sancti Spiritus.* Ed a vero dire contiene essa ciò che esprime la nostra; perchè contiene quelle tre cose le quali nella confermazione, come s'è detto con s. Tommaso, vengono significate, vale a dire la causa principale, l'effetto, ed il segno della cristiana milizia: si ha quest'ultima cosa nella voce *signaculum*; il primo nella parola *doni*: e quel di mezzo nell'azione dello Spirito Santo, *Sancti Spiritus.* Il che è una conferma della nostra asserzione.

Sta la forma
tutta intiera
in quelle pa-
role, *Signo
te etc.*

III. Si disse, che quelle parole *signo te etc.* non solo sono la forma, ma costituiscono sole tutta intera la forma di questo Sagramento. Eccone le ragioni. Nell'eucologio de' Greci riportato dal P. Martene nel luogo citato si prescrive, che se debbasi battezzare un fanciullo vicino a morte, e tosto confermarlo, si ometta l'orazione, e si faccia tostamento la unzione colla forma consueta presso de' Greci: adunque presso i Greci l'orazione, che precede la unzione, e che si vuole da alcuni forma almeno parziale, non appartiene alla essenza del Sagramento. Questa conseguenza è evidente. Ma veniamo al rito la-

tino. Eugenio IV, nel suo decreto non solo dice, essere la forma della cresima le anzidette parole, ma non facendo menzione di verun'altra, dà a capire contenersi in esse la forma intera e totale. Lo stesso viene chiaramente accennato nel ponteficale romano, dato in luce per ordine di Clemente VIII, ma corretto e formato a norma de' più antichi pontificali e rituali; poichè dopo la orazione invocatoria dello Spirito Santo parla de' crismandi come di persone da confermarsi per intero. Dice poi, che allora il Vescovo li conferma quando uno ad uno unge a tutti col crisma la fronte, dicendo quelle parole, *signo te etc.* Ma ecco un argomento, che mi sembra di tutta efficacia: così la sentono i Vescovi comunemente; poichè sogliono, come s'è acceonato altrove, ammettere al Sacramento ed alla sagra unzione anco quelle persone, che non per anco eran venute, nè trovavansi presenti, quando recitarono sovra i confermandi quell'orazione con cui s'invoca lo Spirito Santo. Eppure niuno v'ha, che non le tenga per confermate bene e rettamente, quando abbiano ricevuto il sagra crisma sotto le parole, che accompagnano l'imposizion delle mani.

IV. Bisogna guardar bene di non omettere o variare le parole della forma di questo Sacramento; perchè si esporrebbe al pericolo di nullità, se si omettesse o si cangiasse qualche parola, onde ne rimanesse variato sostanzialmente il senso. La variazione poi puramente accidentale non sempre corrompe il senso della forma, come si è detto o nella 1. parte dei Sagram. in generale, e nella 2, del battesimo. Quindi se senza corromperne il senso qualche parola venga trasferita, non ne sieguo tosto, che irritato sia il Sacramento, come se si dicesse: « Confirmito te chrismate salutis, et signo te signo Crucis, in nomine Patris etc. » Peccherebbe però gravemente chi facesse qualsivoglia picciolo cangiamento, quando non lo scusasse l'inavvertenza, o il difetto di lingua; perchè c'è il precetto della Chiesa giusto e grave di osservare interamente ed esattamente il rito da se prescritto, e sovra tutto quello, che appartiene alla materia e forma de' Sacramenti.

Non hanno ad omettersi o variarsi le parole della forma.

Chi sia il
Ministro or-
dinario di
questo Sa-
gramento.

V. Il ministro ordinario di questo Sacramento è il solo Vescovo. Questa proposizione è un domma cattolico definito contro Lutero, Calvino, ed altri eretici dal concilio di Trento sess. 7, can. 3, *de confirm.* colle seguenti parole : « Si quis dixerit, sanctae confirmationis ordinarium ministrum non esse solum Episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem, anathema sit. » Stabilisce lo stesso quel di Firenze nel decreto per gli Armeni. E così è stato definito, perchè così si ricava dalle scritture e dai Padri, come lo dimostrano gli autori di dommatica Teologia. Ne apporta s. Tommaso q. 72; art. 11, la seguente congrua ragione : « In qualsivoglia opera l'ultimo compimento viene riservato all'arte o virtù suprema... I fedeli sono come un'opra divina, secondo quello 1, ad Corint. 3. *Dei aedificatio estis.* Ora questo Sacramento della confermazione come è l'ultimo compimento o consumazione del Sacramento del Battesimo « cosicchè pel Battesimo l'uomo viene edificato in casa spirituale... e pel Sacramento della Confermazione, questa casa quasi spirituale già edificata, viene dedicata in tempio dello Spirito Sancto... E però il conferire questo Sacramento è ai Vescovi riservato. » Dissi però ministro ordinario essere il solo Vescovo; perchè anche il semplice sacerdote per delegazione può essere assunto in straordinario ministro della Confermazione. Così insegna s. Tommaso nel cit. luogo *ad primum* ove scrive : « Il Papa nella Chiesa ha la pienezza della podestà, per cui può commettere a degli inferiori alcune cose, che sono d'ordine superiore... E per questa pienezza di podestà il B. Gregorio Papa ha concesso ai semplici sacerdoti (di Cagliari nella Sardegna) la facoltà di conferire questo Sacramento fino a tanto fosse tolto di mezzo lo scandalo. » Viene ciò insinuato non oscuramente dal Tridentino stesso nell'appropriare che fa ai Vescovi il solo ordinario ministero della Confermazione; ma molto più chiaramente dal Fiorentino, che dico essere il Vescovo ministro ordinario di questo Sacramento, e dopo alcune altre parole soggiugne : « Legitur tamen aliquando per sedis Apostolicae dispensationem ex rationabili et urgenti ad-

Chi il Mini-
stro straor-
dinario, o
delegato.

modum causa simplicem Sacerdotem Chrismate per Episcopum confecto hoc administrasse Confirmationis Sacramentum. » Quindi è , che molti Ss. Pontefici, seguendo l'esempio di s. Gregorio M. han delegato la facoltà di confermare a semplici Sacerdoti : e Benedetto XIV. *de Syn* lib. 7, cap. 7, n. 6 riferisce varj esempi di questa delegata concessione. Nella Chiesa poi greca per antichissima consuetudine i semplici Sacerdoti amministrano questo Sacramento; la qual consuetudine non fu mai riprovata dai romani Pontefici , ma permessa sempre e tollerata. Il che è un forte argomento di quanto veniam di dire , cioè che per concessione del sommo Pontefice possono anche i semplici Preti amministrare questo Sacramento. Ma a niun altro , fuori del Sommo Pontefice, spetta il validamente delegare una tal facoltà; e quindi non possono i Vescovi delegarla. Leggasi Benedetto XIV , *de Syn.* lib. 7, cap. 8, num: 7, ove dice, che è certo presso tutti , essere di presente irrita la Confermazione da un latino semplice Sacerdote conferita colla sola delegazione del Vescovo.

VI. Dal canto poi del Ministro varie cose richieggonsi per la lecita amministrazione di questo Sacramento. 1. cioè ricercasi, che il Ministro sia in istato di grazia. 2. Che sia immune dalla sospensione, ed altra censura, che impedisca l'esecuzione dell'Ordine suo. 3. Che sia egli stesso confermato; mentre sarebbe cosa affatto indecente che confermasse altri chi non è confermato; e molti gravi Teologi insegnano, che costui peccerebbe mortalmente in ciò facendo. 4. Non è necessario adesso, che il Ministro sia digiuno, come lo era una volta: « A « cagione della moltitudine dei fedeli (dice s. Tommaso « q. 72, art. 12 al 2) e pei pericoli imminenti si tolle- « ra, che questo Sacramento, il quale non può conferirsi « se non dai Vescovi, si amministri, e si ricova ezian- « dio dai non digiuni; perchè un Vescovo solo, massi- « mamente in una gran Diocesi, non basterebbe a con- « fermar tanta gente, se loro si ristignesse il tempo. » Adunque fino dal secolo XIII era ito in disuso questo digiuno per gli amministratori di tal Sacramento. Sog-

Requisiti
per la lecita
amministrazione di
questo Sa-
gramento.

giugne nondimeno il s. Dottore: « Quando però il digiuno « si può osservare comodamente, è cosa più conveniente, « che si dia e si riceva da digiuni. » 5. Ricercasi la giurisdizione sulla persona confermanda; in guisa che secondo il gius comune non può un Vescovo senza peccar mortalmente, e senza incorrere la sospensione dall'esercizio dei Pontificali confermare il suddito d'un altro Vescovo nella propria diocesi, nè il proprio nella diocesi d'un altro. Ove però v'ha la consuetudine di confermar tutti quei che si presentano, senza che a questi sia vietato dal proprio Vescovo il ricevere la Cresima da un altro, nè pecca il Vescovo confermante, nè incorre la sospensione per la presunta volontà dell'altro. 6. Ricercasi l'osservanza, e adempimento delle cerimonie dalla Chiesa per l'amministrazione di questo Sacramento istituite e prescritte nei Rituali; e la cui strascurezza o inosservanza non può esimersi da grave peccato, quando non iscusi l'accidentale inavvertenza, la quale per altro deve sfuggirsi; mentre un'opra sì santa debb'essere fatta con sommo studio, diligenza, attenzione e divozione.

VII. Passando dal Ministro al soggetto di questo Sacramento, gli uomini tutti dopo il ricevimento del Battesimo sono capaci della Confermazione; e lo sono i soli battezzati, perchè il Battesimo è la porta di tutti i Sacramenti, che in virtù del suo carattere dà all'uom la capacità di ricevere validamente gli altri Sacramenti. Anche perchè la Cresima è ordinata a fortificar l'uomo e perfezionarlo nella vita cristiana, debb'essere posteriore alla di lui rigenerazione; poichè non può ricevere e perfezionarsi chi non è per anco pel Battesimo rinato. Quindi è che anche i fanciullini di fresco nati capaci tosto sono di questo spirituale accrescimento per la grazia propria di questo Sacramento; o però possono essi pure esser validamente e fruttuosamente confermati, come insegna s. Tommaso q. 72, art. 8. Diffatti ci fu nella Chiesa ne' tempi antichi la costumanza di confermare gl'infanti subito dopo il Battesimo; anzi questa disciplina vige anche adesso nella Chiesa Orientale. Ma nella Chiesa Occidentale vige la disciplina di non conferire la conferma-

Soggetto della Cresima sono tutt' i battezzati.

Di qual'età debban essere.

zione se non se a chi è giunto all'uso di ragione, sebbene il Vescovo sia quello che battezza: la qual dilazione dà un frutto più copioso, perchè così questo Sacramento viene ricevuto da persone che conoscono la di lui eccellenza e virtù, e quindi vi si accostano con attuale riverenza e divozione. Il Catechismo Romano su tal punto par. 2 de *Confirm.* n. 18 dice così: « Si può bensì il « Sacramento della Confermazione amministrare subito « dopo il Battesimo, ma non è spedito il farlo prima « che i fanciulli abbiano l'uso di ragione. Quindi se non « par che debba aspettarsi il dodicesimo anno, certamente « è cosa al sommo conveniente, che questo Sacramento « fino all'anno settimo venga differito. »

VIII. Può però questo tempo prevenirsi per giusti motivi. Li espone sapientissimamente questi giusti motivi Benedetto XIV de *Syn.* lib. 7, cap. 10, cioè primamente il pericolo di morte, allinchè il fanciullo non muoja senza la Confermazione. 2. Se preveggasi del Vescovo una lunga assenza. 3. Se prevegga il Vescovo che non potrà trasferirsi in certi luoghi o per la grave sua età, o per la gran distanza dalla città, o per le difficoltà del cammino, potrà prudentemente ammonire i suoi diocesani, che in questo o in quell'altro luogo della sua Diocesi, ove è per amministrare questo Sacramento, gli si presentino i fanciulli ed anche gl'infanti. Anzi degne sono di lode, dice il lodato Pontefice quei Vescovi, i quali o in una Costituzione sinodale, o con editto pubblico dichiarano d'esser pronti a conferire il Sacramento della Confermazione ai moribondi fanciulli. E s. Tommaso q. 72, art. 8 al 4 dice che « questo Sacramento deve darsi ai moribondi, « affinchè nel giorno del risorgimento risorgano perfetta- « li... e però anche i fanciulli, che confermati sen muo- « jono, conseguiscono gloria maggiore, come qui otten- « gono maggior grazia. »

Quando pos-
sa prevenirsi
l'età de' set-
t'anni.

IX. Ma è poi necessario alla salute questo Sacramento? Risponderò a questa ricerca con più proposizioni. Dico adunque 1. che alla salute non è necessario assolutamente, o, come suol dirsi, di necessità di mezzo. La ragione è perchè nel Battesimo scancellati vengono perfetta-

Se sia neces-
sario questo
Sacramento.

mente tutti i peccati; adunque l'uom battezzato, in cui nulla rimane di reità che meriti la dannazione, senza il Sacramento della Confermazione può conseguire l'eterna vita. Quindi tutti concordemente i Teologi escludono la necessità di mezzo; nè ammettono questa stretta necessità se non se in quei Sacramenti, che appellansi dei morti, e sono ordinati a conferire la prima grazia. Perciò anche il Catechismo Romano, nel luogo già citato, aggiugne. « Perocchè la Confermazione non è istituita per « necessità di salute; ma affinchè ci troviamo bene ar- « mati, e preparati, allorchè per la fede di Cristo con- « vien combattere. » Il male però si è, che alcuni Teologi troppo benigni, per non dir troppo lassi, non riconoscono nemmeno la necessità di precetto ossia divino, ossia ecclesiastico, cosicchè il trascurare questo Sacramento, quando ciò non sia per disprezzo, non sia nemmeno peccato veniale. E ben giustamente ha scritto il Drogen lib. 2, pag. 348. « Non ita sane Christus, non ita sane Apostoli, non ita Pontifices Maximi, non ita Patres et Concilia praescripserunt; non de fonte traditionis sed de sentina probabilitatis opinio portentosa effluxit. » Quindi.

Lo è di ne-
cessità di
precetto.

X. Dico 1 che il Sacramento della Confermazione ai fedeli adulti è necessario o in re o in voto di necessità di precetto divino, ed ecclesiastico. E per restringermi al possibile in cosa cotanto chiara mi contenterò di questa sola ragione. Perchè è tenuto l'uom eristiano a procurarsi quella perfezione, che è necessaria per provvedere alla sicurezza di sua salute, e per superare costantemente i pericoli e le diaboliche tentazioni contro la fede: *Induite vos armaturam Dei*, dice s. Paolo *Ephesior. 6 v. 11 ut possitis stare adversus insidias diaboli*. Ora a tal fine è necessario il Sacramento della Confermazione, perchè per questo Sacramento appunto ci si dà lo Spirito Santo, la perfezione, la forza e vigore, la consumazione, e la pienezza di grazia. Quindi s. Tommaso q. 72, art. 1 al 3 insegna, questo Sacramento *cooperari ad perfectionem salutis, et hoc modo esse de necessitate salutis*. Aggiugnerò una sola parola. È affatto incredibile, che quei cinque Sacramenti, i quali spettano

alla salute di tutti e singoli gli uomini (ognuno vede che si eccettuano l'Ordine sagro, ed il Matrimonio) sieno stati da Cristo istituiti senza verun obbligo di riceverli. Che poi ci sia anche il precetto della Chiesa non se ne può dubitare, mentre essa ha sempre punito la negligenza di coloro, i quali o han trascurato di riceverla, o han ommesso di procurarla alle persone soggette alla lor podestà, il che chiaramente dimostra essere stati considerati violatori dell'ecclesiastiche sanzioni. Il Concilio di Milano IV approvato dalla Sede Apostolica dice: *Si quis neglexerit Confirmationem, subjaceat disciplinis*. Ed i canoni penitenziali sottopongono a tre anni di penitenza quei genitori, per la cui incuria sen muoja un lor figliuolo senza il Sacramento della Confermazione.

XI. Ma quando obbliga questo ecclesiastico precetto della Confermazione? Obbliga comunemente, quando il battezzato all'età giugne della discrezione, e distintamente in quel tempo, in cui il Vescovo è presente e disposto ad amministrarlo, nè il battezzato ha verun legittimo motivo di differirne il ricevimento. Ciò si raccoglie dai sagri canoni, e massimamente dal Senonense, che dice: « *Confirmationem omnes christiani tam viri quam mulieres usum rationis habentes obligantur suscipere, aut saltem non contemnere. Contemni autem dicitur, quando Episcopus est praesens paratus dare, et persona hoc sciens negligit.* » E diffatti se mai v'ha obbligo di adempiere questo precetto, certamente ciò è allora, quando v'ha l'opportuna occasione di riceverlo relativamente ad una persona giunta agli anni della discrezione, che forse non ritornerà sì tosto, e forse mai più; perchè il non prevalersene senza giusta causa non può non essere un vero disprezzo di questo Sacramento. Quindi sapientissimamente Benedetto XIV. nella sua costituzione *de Ritu Graecor.* § 3 dice: « *eos gravis peccati reatu teneri, si quam possunt ad Confirmationem accedere, illam renuunt, ac negligunt.* »

Quando obblighi questo ecclesiastico precetto.

XII. Dissi comunemente, perchè v'ha dei casi, in cui o per la qualità della persona o per la circostanza del

Quando obblighi per accidente.

tempo, c'è un obbligo speciale di ricevere questo Sacramento. Per ragion della persona tenuti sono per precetto ecclesiastico a farsi confermare quei, che ricever vogliono la prima tonsura. Così comanda il concilio di Trento, il quale nella sess. 23 *de reform. cap. 4*, vieta espressamente di dare la prima tonsura ai non confermati: *Prima tonsura non inicientur, qui Sacramentum Confirmationis non acceperint*. A cagione poi del tempo urge questo precetto, quando sovrastano al fedele o persecuzione per parte degli infedeli, o gravi tentazioni del demonio contro la fede; il che confessano anche quei probabilisti, i quali non ammettono il generale precetto o ecclesiastico o divino. E la ragion'è, perchè non si può dubitare che obblighi il precetto di ricevere qualche Sacramento, quando il di lui effetto è molto necessario: ora nel tempo di persecuzioni e di gagliarde tentazioni contro la fede, i fedeli hanno un grave bisogno di quella forza ed ajuti speciali, che prestansi pel Sacramento della Confermazione: adunque allora più che mai tenuti sono i fedeli, se per anco non l'han ricevuto, a munirsi con esso; come appunto tenuti sono i cittadini a prender l'armi, quando la patria viene assediata o assalita dagl'inimici. Obbliga finalmente altresì in pericolo di morte, quando il Vescovo sia disposto ad amministrare all'inferno questo Sacramento; perchè ogni cristiano è tenuto, per quanto mai può, ad aspirare con tutte le sue forze alla cristiana perfezione; ed altresì per avere col mezzo di esso que' rinforzi, che in quel pericoloso frangente gli sono necessarj per superare le diaboliche suggestioni. Quindi peccano que' genitori, che non procurano al moribondo con ogni sollecitudine questo gran bene; siccome gravemente altresì peccano quei, o genitori o tutori, che fuori di questo articolo di morte, trascurano, o non procurano, quando ne hanno l'opportunità, di far cresimare i lor figliuoli, i lor pupilli. Quindi nei canoni penitenziali viene imposta la penitenza di tre anni a que' genitori, i cui figliuoli per loro negligenza sen muojono senza essere stati cresimati. Il canone parla così: « *Quum filius sine*

Quando peccano in tal punto i genitori.

confirmationis Sacramento moritur, parentes, quorum negligentia id factum est, poenitentiam agent annos tres. » Ed i parrochi non manchino d'inculcare ai padri ed alle madri questa loro obbligazione ne' lor sermoni, e d'invigilare ancor essi, affinchè i fanciulli lor parrocchiani ricevano opportunamente questo Sacramento.

Debito dei Parrochi.

CAPITOLO III.

Degli effetti della confermazione: delle cerimonie nell'amministrarla, e dei padrini.

I. Due sono gli effetti di questo Sacramento, cioè il carattere, e la grazia. Il primò non manca mai, posto che valida sia la conferita Confermazione. Ma il produzione del secondo dipende dalle disposizioni del soggetto, che la riceve. E quanto al primo, che sia un effetto immancabile della valida Confermazione lo spirituale carattere nell'anima impresso, per cui questo Sacramento rendesi initerabile, è cosa certissima per dottrina della Chiesa, che si contiene nel decreto d'Eugenio nel sinodo di Firenze, e nella definizione del concilio di Trento, che l'ha anche convalidata col fulminare l'anatema contro i contraddittori: « Si quis dixerit (parole del Tridentino sess. 7, de Sacram. can. 9), in tribus Sacramentis, Baptismo scilicet, Confirmatione et Ordine non imprimi characterem in anima, hoc est signum quodquam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt, anathema sit. » San Tommaso nella q. 72, art. 5, ove tratta questo punto, dice così: « Nella confermazione riceve « l'uomo la podestà ad agir quelle cose, che spettano « alla pugna spirituale contro i nemici della fede, come « chiaro apparisce nell'esempio degli Apostoli, i quali « prima di ricevere la pienezza dello Spirito Santo, se « ne stavano chiusi nel cenacolo perseverando nell'orazione: ma poi uscitine dopo averla ricevuta, non temevano di professare la fede pubblicamente, anche « alla presenza degl'inimici del nome cristiano. E quindi

Due effetti della confermazione.

Primo effetto, il carattere, da cui ne viene, che sia initerabile.

« è manifesto, che nel Sacramento della Confermazione « s'imprime il carattere. » E da questo carattere, che impresso rimane nell'anima del cristiano validamente confermato, ha a desumersi la initerabilità di questo Sacramento. Imperciocchè non può esserci altra ragione, per cui sia cosa illecita ed iniqua il ripetere sì salutare Sacramento, se non se perchè una fiata validamente ricevuto, lascia nell'anima un indelebile suo vestigio.

2. Effetto, la
grazia santi-
ficante.

II. L'altro effetto di questo Sacramento si è la grazia santificante, che si dà *ex opere operato* a quelle persone, che ben disposte, cioè senza verun'obice, si accostano a riceverlo. Ed è questa una cattolica verità, ammessa con somma concordia da tutti i Teologi, e rievocata in dubbio ed anche impugnata dai soli eretici; e che è tanto certa, quant'è certo, che la confermazione è un Sacramento della nuova Legge, o quanto è certo per le testimonianze delle Scritture e de' Padri, che per la Confermazione si dà lo Spirito Santo a quei, che debitamente e santamente la ricevono. Questa grazia però santificante non è già la grazia prima, la quale si dà direttamente per far divenire l'uomo da empio giusto; ma bensì quella, che dicesi grazia seconda; perchè apporta l'accrescimento della giustizia nell'uomo già esistente: perocchè la confermazione è Sacramento de' vivi, e non già dei morti; e quindi a dare la prima grazia direttamente non è ordinato. Ciò si accenna eziandio nel nome stesso di Confermazione, che vuol dire una maggior fermezza di quella grazia, che si presume esserci nel soggetto, che la riceve. Perciò viene questo Sacramento da s. Ambrogio appellato *perfezione*, da s. Cipriano *consumazione*, o da altri Padri *pienezza, forza, vigore*.

Non prima,
ma seconda.

La grazia di
questo Sa-
gramento
propria, è
grazia di vi-
gore.

III. Da ciò è facile il raccogliere, che la grazia nella confermazione conferita è tutta sua propria e particolare; cioè grazia di vigore spirituale, o grazia corroborante e fortificante; in conto dire, grazia confermante: grazia di questo Sacramento sì propria, che non può aversi se non se per esso: « In hoc Sacramento, dice san Tommaso q. 72, art. 2, datur plenitudo Spiritus Sancti ad robur

speciale, quod competit perfecte aetati. » E nell' art. 4. « In hoc Sacramento datur Spiritus Sanctus ad robur specialis pugnae. » Questo special vigore sta riposto sì in una propensione permanente alla profession della fede, sì nel-gius agli speciali divini ajuti da conseguirsi a tempo opportuno per esercitare con fermezza ed intrepidezza, vinti gli umani riguardi e timori, gli uffizj della vita cristiana, e massimamente per la confession della fede e sua propagazione contro i persecutori della Chiesa. Ma dirà qui taluno, di presente non v' ha occasione di combattere per professare la fede, mentre fra di noi mancano i persecutori: qual pugna adunque sarà la nostra, a cui forti ci renda la grazia della Confermazione? Quali nemici abbiamo noi a superare? Tutti, io rispondo, gli amatori del secolo, i quali colla loro o potenza, o minacce, o lusinghe, o promesse, o false massime fanno ogni sforzo per trarci a cose illecite e vietate. La guerra, che ne' passati tempi si faceva contro i dommi della fede, arde adesso contro i precetti de' costumi, ed in certa maniera alla rovina nostra più insidiosa. Cedevano una volta alcuni all' atrocità de' tormenti. Ma ah! quanti di presente cedono ai rispetti umani, alle derisioni, alle lusinghe degli amatori del secolo! Siam segnati in fronte, dice s. Agostino, perchè questa è la sede della vergogna, affinchè virilmente vinta ogni erubescenza, ci gloriamo di soffrire contumelia per Cristo, perchè *omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu persecutionem patientur*. Ecco la persecuzione nostra, ecco qual'esser debba la nostra pugna.

IV. Quantunque però il Sacramento della Confermazione non sia direttamente ordinato a conferire la prima grazia, che scancelli i peccati; la produce però talvolta per accidente; cioè quando, come insegna san Tommaso quest. 72, articolo 7 al 2, alcuno a riceverlo si accosta senza coscienza di peccato, o non perfettamente contrito; « Per questo Sacramento, dice, resta perfezionato lo « effetto del Battesimo e della Penitenza; perchè per la « grazia conferita in questo Sacramento consegue il

Conferisce
anche per
accidente la
grazia pri-
ma.

« penitente una più piena remission de' peccati. E se
 « qualche adulto esistente in peccato, di cui non ha co-
 « scienza, oppur anche non perfettamente contrito vi si
 « accosta, consegue la remission dei peccati. » Chi
 poi indegnamente la riceve, cioè scientemente in pecca-
 to mortale, commette un sacrilegio. Se però colla peni-
 tenza lo scancella, ricupera anche la grazia del Sagra-
 mento. Che costui pecchi mortalmente, chi può dubitar-
 ne? mentre la confermazione è un Sacramento de' vivi,
 che non può riceversi che da' giusti, e lo profana chi
 senza essere in grazia, ad esso si accosta: « siccome,
 « dice san Tommaso articolo 7 al 2, non si dà ai non
 « battezzati, così non ha a darsi agli adulti peccatori,
 « se non per la penitenza giustificati. » Deve adunque
 chi trovasi in istato di peccato mortale confessarsi pri-
 ma di ricevere la confermazione, nè basta la contrizio-
 ne, come sembrano opinare alcuni Teologi troppo beni-
 gni; la cui sentenza deve onninamente rigettarsi, come
 la rigetta Benedetto XIV, nella sua notific. 6, num. 11,
 riferendo la costituzione di Odone Vescovo di Parigi,
 che stabilisce: *Si adultus fuerit, confiteatur, et postea con-*
firmetur. Al che aggiugne molti altri statuti di concilj e
 di canoni.

Chi scientemente lo riceve in peccato mortale, commette un sacrilegio.

Previe disposizioni in chi lo riceve.

V. Alcune disposizioni previe ricercansi nelle persone, che accostansi a ricevere questo Sacramento. E primamente è necessaria la intenzione; ma basta anche in un adulto l'abituale; nei fanciulli poi non si richiede, supplendo la Chiesa a questo difetto, come fa nel battesimo. Benedetto XIV, nella sua costituzione 42, che incomincia, *Etsi minime*, vuole e comanda, che non venga conferito questo Sacramento a fanciulli poco istruiti nella dottrina cristiana. Debbon quindi almeno saper recitar l'orazione domenicale ed il simbolo; e ricercasi altresì che a misura della loro capacità sieno istruiti della dignità ed effetti di questo Sacramento, e sappiano ciocchè ricevono. Debbon anche essere ammoniti, che si dispongano al Sacramento con preghiere e atti di virtù alla loro età proporzionati, ad imitazione degli

Apostoli, i quali erano perseveranti nell'orazione. E tali cose incombono al parroco, il quale siccome deve invigilare, che i fanciulli in età competente non trascurino di ricevere questo Sacramento; così debbe istruirli prima che lo ricevano del modo di ben prepararsi per riceverlo degnamente, e fruttuosamente.

VI. Restaci a parlare in ultimo luogo delle cerimonie insieme e dei padrini, che debbono aver luogo in questo Sacramento. Diremo con tutta brevità e precisione prima di quelle che precedono, poi di quelle che accompagnano, e finalmente di quelle che sieguono la Confermazione. Fra quelle che la precedono, tiene il primo luogo l'intervento e l'assistenza dei padrini. Ma quale si è il loro uffizio? Eccolo. Per antichissima costumanza dal padrino il confermando debb'essere presentato al Vescovo per la cresima. Così sta scritto nell'Ordine romano, e nel Sagramentario di s. Gregorio, il che viene anche inculcato in molti canoni de' concilj: ed è poi questa una cerimonia sì universale, e sì solenne, che la di lei omissione per comunissima sentenza dei dottori non andrebbe esente da colpa mortale. Dice nella qu. 72, articolo 10, san Tommaso che chi riceve questo Sacramento è tenuto da un altro, *quasi per alium in pugna spirituali erudiendus*. Per uffizio suo adunque debb'essere il confermando, che è già divenuto membro della Chiesa pel Battesimo, ma non per anco ascritto alla milizia, presentato al Vescovo come duce dell'esercito, affinché venga da lui fregiato del carattere militare, promettendo, che combatterà valorosamente, tenendolo colla sua destra, se è infante, o se è di età adulta ponendo egli il proprio piede sopra il destro piede del padrino offerente, come si ha nel Sagramentario di san Gregorio, e nell'Ordine romano, e come anche viene indicato nel Romano Pontificale. Sembra nondimeno, che in vigore di consuetudine già da gran tempo introdotta basti che il padrino tenga la sua destra sulla spalla del confermande.

VII. Ma quanti debbono o possono essere questi padrini ad ogni confermando, e quali debbono essere? Uno

Cerimonie della confermazione, che la precedono

Il Confermando debb'essere presentato al Vescovo dal Padrino.

Quanti e quali debbono essere i padrini.

solo debb'essere il padrino in questo Sacramento, come viene prescritto nel cap. *Non plures*. Veramente pel Battesimo il Tridentino ha permesso per padrini uno ed una; ma non così per la Confermazione, e però uno solo debb' essere adoperato in questo Sacramento. Fuori poi del caso di necessità debb' esser diverso da quello del Battesimo. Debb'essere una persona confermata; cosicchè secondo molti Teologi, e più probabilmente, chi assume quest' uffizio senza essere cresimato, pecca gravemente. San Carlo, ed il Cardinal Paolucci Vicario del sommo Pontefice in Roma nella sua Introduzione pei confermandi del 1722 ricercano nei padrini che sieno in età più provetta dei confermandi, cioè di quelle persone, ch' essi tengono alla Cresima. E vietano altresì, che sia padrino di femmina un maschio, e d' un maschio una femmina; e che un giovane lo sia d' un vecchio, e ciò per la dissonanza e sconvenienza del sesso, e della età; purchè però la necessità non esiga altrimenti. I Genitori del confermando sono assolutamente esclusi da questo uffizio, eziandio nel caso di necessità, onde non contraggano la cognazione spirituale, di cui diremo poi, e quindi impediscansi scambievolmente i diritti conjugali. Così pure gli scomunicati ed interdetti, e pur anco i pubblici peccatori, come i manifesti usuraj, concubinaj cc. E sono finalmente escluse tutte quelle persone, che non possono fare nel Battesimo l'uffizio di padrino; e quindi non possono esercitarlo i Regolari e le Monache; se non se nel caso che abbia a cresimarsi un altro Religioso, o un'altra Monaca; mentre anzi allora è più conveniente, o può meglio adempiere i doveri di tale uffizio una persona religiosa dello stesso ceto, che un laico. Non trovasi essere vietato, che un consanguineo tenga alla Cresima un altro consanguineo, un fratel germano un altro fratel germano; l'uso però e la pratica è diversa, ma nulla osta che si possa farlo almeno nel caso di necessità.

Persone escluse dall'uffizio di Padrini.

Cerimonie che debbono accompagnare la confermazione.

VIII. Quanto poi alle cerimonie, che accompagnar debbono questo Sacramento, esse sono molte; ma delle principali cioè dell'imposizion delle mani, dell'orazione,

ed invocazione dello Spirito Santo, della crismazione in fronte in maniera di croce, e delle parole da profferirsi dal confermate, ne abbiám già detto abbastanza parlando della materia e forma di questo Sacramento. Ecco adunque ciò, che a dir ci rimane. E prima di tutto dal canto di chi si accosta a riceverlo, debb'essere accompagnato questo Sacramento dalla mondezzezza del corpo, onde la fronte, su di cui debb'esser fatta l'unzione col sagra Crisma, non sia sordida, la capigliatura decentemente composta, gli abiti ed abbigliamenti sì delle cresimande che delle comari non profani, non vani, ma modesti e pudici. Poi ha ad osservarsi il sito e l'ordine; e di quest'ultimo il Rituale romano prescrive che prima vengano cresimati i maschi, e poi le femmine: e quanto al sito, s. Carlo nel concilio di Milano decentissimamente stabilisce, che i maschi nella Chiesa vengano collocati nella parte destra, e le femmine nella sinistra; e così separati e distinti colle ginocchia in terra, colle mani giunte innanzi al petto, orino con divozione in santo e modesto silenzio. Viene quindi lo schiaffo, dato leggiermente dal Vescovo nella guancia di quello o quella, che vien confermata immediatamente dopo la crismazione: e questa è una notevole cerimonia, sebbene non molto antica; ed è, secondo il Catechismo Romano, un avviso ai confermati, che debbon esser disposti a soffrire qualsivoglia ingiuria, ludibrio, ed affronto pel nome di Cristo. Altri danno ad essa cerimonia altre interpretazioni: ma qualunque ne sia lo scopo, non ha ad ommettersi, non che a disprezzarsi, giacchè è una cerimonia dalla Chiesa prescritta; e tanto più che nemmeno può senza scandalo negligersi. Nel tempo stesso si denunzia dal Vescovo la pace; la qual cerimonia è antichissima, e prescritta fino dal secolo VII nell'ordine romano, per cui si vuol significare, come spiega il romano Catechismo, aver i confermati conseguito la pienezza della grazia, e quella pace che *exsuperat omnem sensum*. Siegue finalmente l'offerta del cereo fatta al Vescovo, la quale per altro da per tutto non viene osservata, e la cui ommes-

sione, massimamente nei poveri, può andar esente da ogni colpa, perchè è un atto religioso di sopraerogazione non comandata, nè notata nel pontificale.

Cerimonie
che la sie-
guono.

IX. Fatta poi la funzione della Cresima, la cosa, che merita particolare riflesso si è la benda, ossia picciola fascia di lino, con cui suole legarsi e chiudersi la fronte del cresimato. Questa è una costumanza antichissima notata anche nell'Ordine romano; e viene ciò fatto per riverenza del sagra crisma, affinchè dalla fronte non discenda, e non iscorra a bagnare altre parti; ed anche per quest'altra mistica ragione, cioè affinchè il crisma conservato più a lungo ammonisca il cresimato di custodire diligentemente la grazia ricevuta. Portavasi dai cresimati questa benda fino al secolo XII sette giorni. Fu poi in seguito ristretta la cosa a tre giorni, a due, anzi anche ad un solo giorno naturale, ossia ad ore 24. Era quindi o portata alla Chiesa, o consumata col fuoco, o riserbata ad altri simili usi: e certamente essendo stata dal contatto del crisma in certa maniera santificata, la riverenza non permetteva di servirsene ad usi profani. Adesso però sembra, che l'uso della benda almeno in molti luoghi sia del tutto abolito; anzi nel pontificale romano nemmeno della benda si fa menzione, ma si dice: « *Omnibus confirmatis, Pontifex tergit cum mica panis, et lavat pollicem et manus super pelvim, deinde aqua lotionis cum pane fundatur in piscinam sacrarii.* » In alcuni luoghi però, come io stesso ho osservato, fanno quest'ufficio di astergere tosto la fronte a ciascun confermato i sacerdoti assistenti.

Dai padrini
si contrae la
cognazione
spirituale.

X. Nella Confermazione, come già abbiamo accennato per disposizione del Concilio di Trento sess. 24, cap. 2 *de reform. Matrim.* dall'ufficio di padrino nasce come nel Battesimo il vincolo della cognazione spirituale, che è un impedimento del matrimonio dirimente. Era anticamente questo impedimento più esteso, ma dallo stesso Tridentino è stato ristretto in guisa, che ha luogo soltanto fra il confermato, e fra il padrino ed il padre e madre del confermato: e così pure fra il confermate e

confermato ed il padre e la madre di esso confermato. Per contrarre questo impedimento è necessario, che il padrino sia stato a tale uffizio eletto o dai genitori del confermato, o dal ministro della Confermazione; e che tocchi realmente e tenga la persona, che viene confermata, cosicchè senza di ciò si presume che non abbia esercitato l'uffizio di padrino. Ordina il Pontificale Romano, che un padrino non presenti alla cresima se non se uno o due, e non più; ma scusa in tal punto la necessità e la mancanza di più padrini. Vieta pure, che chi non è confermato faccia l'uffizio di padrino nella confermazione; e dichiara che non può assumere quest'uffizio nè il padre, nè la madre, nè il marito, nè la moglie. Nè vuol che s'ingerisca in tal uffizio chi è scomunicato, o interdetto, o reo di più gravi delitti, o non addottrinato nelle cose della fede.

FINE DEL TOMO SETTIMO

INDICE

DEL SETTIMO TOMO

TRATTATO NONO DEI SAGRAMENTI.

PARTE PRIMA — Dei Sacramenti in generale.

Cap. I.	Della natura, numero, ordine, Ministro e soggetto dei Sacramenti pag.	4
	§ 1. Definizione, numero, ordine dei Sacramenti. »	5
	» 2. Del Ministro dei Sacramenti, e delle condizioni, che in esso ricercansi per la valida e lecita amministrazione »	10
	» 3. Della intenzion del Ministro. »	22
	» 4. Del soggetto dei Sacramenti; e di ciò che è in esso necessario pel loro valido, e lecito ricevimento. »	41
Cap. II.	Della materia e forma dei Sacramenti; e dei loro effetti, cioè della grazia, e carattere. »	53
	§ 1. Della materia e forma dei Sacramenti . . . »	ivi
	» 2. Della grazia, primo e principale effetto dei Sacramenti »	75
	» 3. Del carattere, altro effetto di alcuni Sacramenti »	90
Cap. III.	Delle cerimonie da praticarsi nell'amministrazione dei Sacramenti, e dei Sacramentali. »	95
	§ 1. Delle cerimonie sagre »	ivi
	» 2. Dei Sacramentali. »	101

TRATTATO NONO DEI SAGRAMENTI.

PARTE SECONDA — Del Battesimo.

Cap. I.	Del nome, natura ed istituzione del Battesimo. »	104
	» II. Della materia del Battesimo rimota e prossima »	108
	» III. Della forma del Battesimo »	122
	» IV. Del Ministro del Battesimo »	133
	» V. Del soggetto del Battesimo »	148
	» VI. Della proprietà del Battesimo, cioè della sua necessità, ed unità; e dei di lui effetti . . . »	162
	» VII. Delle cerimonie del Battesimo: del tempo e del luogo di amministrarlo; e dei padrini . . . »	173

TRATTATO NONO DEI SACRAMENTI.

PARTE TERZA — *Della Cresima.*

- Cap. I.** **Nozione della Cresima. Le conviene la dignità di Sacramento. Quale ne sia la materia prossima e la rimota » 190**
- » **II.** **Della forma, del Ministro, del soggetto e della necessità della Confermazione . . . , . » 200**
- » **III.** **Degli effetti della Confermazione: delle cerimonie nell'amministrarla e dei Padrini . . » 211**